

48

BYZANTINISCHES ARCHIV

ALS ERGÄNZUNG DER

BYZANTINISCHEN ZEITSCHRIFT

IN ZWANGLOSEN HEFTEN HERAUSGEGEBEN VON

KARL KRUMBACHER

HEFT 4

I DOCUMENTI GRECI MEDIOEVALI DI DIRITTO PRIVATO DELL' ITALIA MERIDIONALE

E LORO ATTINENZE CON QUELLI BIZANTINI D'ORIENTE
E COI PAPIRI GRECO-EGIZII

PER

GIANNINO FERRARI
DR. JUR.



BIBLIOTECA CENTRALĂ
UNIVERSITĂȚII
BUCUREȘTI

LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER

1910



Handbücher und neue Erscheinungen
auf dem Gebiete des klassischen Altertums im
Verlage von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin



- Birt, Th., die Buchrolle in der Kunst. Archäologisch-antiquarische Untersuchungen zum antiken Buchwesen. Mit 190 Abbildungen. [X u. 352 S.] gr. 8. 1907. Geh. *M.* 12.—, geb. *M.* 15.—
- Jugendverse und Heimatpoesie Vergils. Erklärung des Catalepton. [IV u. 198 S.] gr. 8. 1910. Geh. *M.* 3.60, geb. *M.* 4.20.
- Boll, F., Sphaera. Neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder. Mit einem Beitrag von KARL DYROFF. 6 Tafeln und 19 Textabbildungen. [XII u. 564 S.] gr. 8. 1902. Geh. *M.* 24.—, geb. *M.* 26.—
- Capelle, W., die Schrift von der Welt. Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Popularphilosophie. Festschrift der klassisch-philologischen Gesellschaft zu Hamburg. [40 S.] Lex.-8. 1906. Geh. *M.* 1.60.
- Cumont, G., die orientalischen Religionen im römischen Heidentum. Autorisierte deutsche Ausgabe von G. GERRICH. [XXIV u. 344 S.] gr. 8. 1910. Geh. *M.* 5.—, geb. *M.* 6.—
- Dieterich, A., eine Mithrasliturgie. 2. Auflage besorgt von R. WÜNSCH. [X u. 248 S.] 8. 1910. Geh. *M.* 6.—, geb. *M.* 7.—
- v. Domszewski, A., Abhandlungen zur römischen Religion. Mit 26 Abbildungen und 1 Tafel. [VI u. 240 S.] gr. 8. 1909. Geh. *M.* 6.—, geb. *M.* 9.—
- Eger, O., zum ägyptischen Grundbuchwesen in römischer Zeit. Untersuchungen auf Grund der griechischen Papyri. [VIII u. 212 S.] gr. 8. 1909. Geh. *M.* 7.—, geb. *M.* 8.—
- Epicurea. Edidit HERMANNUS USENER. [LXXVIII u. 445 S.] gr. 8. 1887. (Anastat. Neudruck 1903.) Geh. *M.* 12.—, geb. *M.* 13.—
- Epistulae privatae Graecae quae in papyris aetatis lagidarum servantur. Ed. Sr. WITKOWSKI. [XXVI u. 144 S.] 8. 1906. Geh. *M.* 3.20, geb. *M.* 3.60.
- Fimmen, D., Zeit und Dauer der kretisch-mykenischen Kultur. Mit 1 synchronistischen Tabelle. [VI u. 164 S.] gr. 8. 1909. Geh. *M.* 3.—
- Gelzer, H., ausgewählte kleine Schriften. Mit dem Bilde Gelzers. [V u. 429 S.] gr. 8. 1907. Geh. *M.* 5.—, geb. *M.* 6.—
- Gerhard, G. A., Phoinix von Kolophon. Texte und Untersuchungen. Mit 1 Tafel in Lichtdruck und 1 Skizze. [VIII u. 302 S.] gr. 8. 1909. Geh. *M.* 12.—, geb. *M.* 15.—
- Gudeman, A., Grundriß der Geschichte der klassischen Philologie. 2. Auflage. [VI u. 260 S.] gr. 8. 1909. Geh. *M.* 4.40, geb. *M.* 5.—
- Heinze, R., Virgils epische Technik. 2. Auflage. [X u. 498 S.] gr. 8. 1908. Geh. *M.* 12.—, geb. *M.* 14.—
- Kaerst, J., Geschichte des hellenistischen Zeitalters. gr. 8.
I. Band: Die Grundlegung des Hellenismus. [X u. 433 S.] 1901.
II. — 1. Hälfte: Das Wesen des Hellenismus. [XII u. 430 S.] 1909.
Geh. je *M.* 12.—, geb. je *M.* 14.—
- Krumbacher, K., populäre Aufsätze. [XII u. 388 S.] gr. 8. 1909. Geh. *M.* 6.—, geb. *M.* 7.—
- Kultur, die hellenische, dargestellt v. FRITZ BAUMGARTEN, FRANZ POLAND und RICHARD WAGNER. 2. stark vermehrte Aufl. Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten und über 400 Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln. [XI u. 530 S.] gr. 8. 1908. Geh. *M.* 10.—, geb. *M.* 12.—

BYZANTINISCHES ARCHIV

ALS ERGÄNZUNG DER

BYZANTINISCHEN ZEITSCHRIFT

IN ZWANGLOSEN HEFTEN HERAUSGEGEBEN VON

KARL KRUMBACHER

HEFT 4

I DOCUMENTI GRECI MEDIOEVALI DI DIRITTO PRIVATO DELL' ITALIA MERIDIONALE

E LORO ATTINENZE CON QUELLI BIZANTINI D'ORIENTE
E COI PAPIRI GRECO-EGIZII

PER

GIANNINO FERRARI

DR. JUR.



LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER

1910

~~Juv. 15078~~

Juv. 10037.

304308

I DOCUMENTI GRECI MEDIOEVALI DI DIRITTO PRIVATO DELL' ITALIA MERIDIONALE

E LORO ATTINENZE CON QUELLI BIZANTINI D'ORIENTE
E COI PAPIRI GRECO-EGIZII

PER

GIANNINO FERRARI

DR. JUR.

14201.

EG



**BIBLIOTECA CENTRALA
UNIVERSITARA
BUCURESTI**

LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER

347 (45-13) "04/14" (1910)

BUCUREȘTI

10037

1953

CONTROL

re 50/05

CONTROL

1961

B.C.U. Bucuresti



C14201

AL MIO MAESTRO

PROF. NINO TAMASSIA

NEL SUO XXV ANNO D'INSEGNAMENTO

INDICE DELLE MATERIE.

	Pagina
Dedica	V
Indice delle materie	VII
Avvertenze sulla maniera di citare	VIII
Introduzione	1

Parte prima.

I documenti dell' Italia meridionale.

Premesse	3
Cap. I. Le persone incaricate della redazione	8
§ 1. Età bizantina	8
§ 2. Età normanno-sueva	9
A. Italia continentale	9
B. Sicilia	13
Cap. II. La volontaria giurisdizione in materia contrattuale	15
§ 1. Periodo bizantino	17
§ 2. Periodo normanno-suevo	19
A. Continente	19
B. Sicilia	21
Cap. III. La struttura del documento	23
I. Il documento del periodo bizantino	24
a) Protocollo iniziale	24
b) Il testo	25
α) L'introduzione	25
β) La sezione centrale del documento	26
γ) Le formule finali	33
c) Il protocollo finale	38
II. Il documento dell' età normanno-sueva	39
1°. Le carte d' alienazione	39
a) Il protocollo iniziale	39
b) Il testo	41
α) L' introduzione	41
β) La sezione centrale	41
γ) Le formule finali	53
c) L' escatocollo	55
d) Lo schema d'un atto d' alienazione	56
e) Il trapasso del dominio e la traditio per cartam	57
2°. I contratti matrimoniali	62
a) La prima parte della singrafe nuziale. Forma e contenuto	64
b) La seconda parte della singrafe, l' escatocollo	69
c) Lo schema della singrafe	71
3°. Gli atti d' adozione e i testamenti	72
1. Gli strumenti d' adozione	72
2. I testamenti	73

Parte seconda.

I documenti medioevali d' Oriente.		Pagina
Premesse		77
Cap. I. Notariato e volontaria giurisdizione		78
§ 1. Il notariato		78
§ 2. La volontaria giurisdizione in materia contrattuale		83
Cap. II. La natura e la struttura del documento privato		86
I. La natura del documento privato bizantino e le fonti legislative		86
II. La struttura degli atti d' alienazione		88
§ 1. Il protocollo		88
§ 2. Il testo		91
§ 3. La realtà del contratto di compravendita e le fonti legislative		100
III. I contratti nuziali		100
IV. Gli atti d' adozione e i testamenti		105
§ 1. Gli strumenti d' adozione		105
§ 2. I testamenti		106

Parte terza.

I papiri greco-egizii.

I. Notizie introduttive	112
II. Categorie dei documenti di diritto privato	114
III. Il chirografo in particolare	118
§ 1. Registrazione	119
§ 2. Redazione	120
IV. I documenti soggettivi, in ispecie, d' alienazione	123
§ 1. La forma	124
§ 2. Il contenuto	135
V. Atti d' adozione, contratti matrimoniali e testamenti	137
Conclusioni	141
Aggiunte	143
Indice delle fonti	144
Indice analitico	146

Avvertenze sulla maniera di citare.

Le abbreviazioni delle fonti più usitate si spiegano a p. 3^a e 77^a. L' intelligenza delle altre non offre difficoltà alcuna.

Quand' era possibile, nella citazione, venne seguita la numerazione progressiva del documento.

Nelle carte siciliane e in quelle medioevali d' Oriente, di regola, si cita la pagina iniziale; ma si capisce che, se l' inciso in questione, si trova, ad es., nell' escatocollo, potrà cadere magari una o due facciate più avanti di quella indicata.

Le collezioni di papiri sono citate colle sigle messe in circolazione da U. Wilcken, *Archiv für Papyrusforschung* I p. 25ss. e successive annate. L' indicazione del volume, delle raccolte fondamentali, venne, quasi sempre, omessa, perchè ognun sa che i documenti BGU. 1—361 cadono nel I volume, i doc. 362—696 nel II, i doc. 697—1012 nel III, e i doc. 1013ss. nel IV. E, per quelli Oxy., che il vol. I contiene i doc. 1—207, il II i doc. 208—400, il III i doc. 401—653, il IV i doc. 654—839, e così via.

Introduzione.

Mentre le fonti legislative c'istruiscono soltanto sulla teoria, lo studio analitico dei documenti ci permette di gettare uno sguardo nella pratica e nella vita reale del diritto, palesandoci in qual maniera si applicasse. Non solo, ma, come venne giustamente osservato, i documenti, „ci rivelano una serie di rapporti giuridici, di cui non si ha traccia nella legislazione, ed ancora ci spiegano una serie di usi e di consuetudini, per cui si modifica, si completa e talora perfino si elimina la norma di legge“.¹⁾ Le ricerche sul materiale diplomatico sono pertanto necessarie per la ricostruzione del diritto della penisola italiana. Ora mentre i cultori delle scienze giuridiche sottoposero a ricerche dotte e minute i documenti latini medioevali, non fecero altrettanto per quelli greci dell'Italia meridionale, la storia dei quali è un capitolo di quella del diritto italiano. Il Prof. Nino Tamassia già da tempo aveva vista la connessione fra i formularii italo-bizantini e i papiri greco-egizii, e vagheggiava uno studio comparativo. Dell'argomento ci siamo appunto invogliati leggendo i suoi scritti (cit. avanti p. 113 n. 6) e udendo la sua parola.

Nel presente lavoro ci proponiamo di studiare i soli documenti privati, lasciando in massima da parte tutti quelli emanati da pubbliche autorità in forma pubblica. Come punto di partenza abbiamo preso il formulario d'ogni singolo atto, necessaria premessa ad ogni ricerca sul contenuto, al quale pure abbiamo rivolta l'attenzione. Ben disse Hans v. Voltolini: „dem Juristen gehören die Formeln vielfach das lebhafteste Interesse“.²⁾

Per comodo di trattazione e per fissarci dei limiti, fingeremo che i nostri documenti italo-bizantini formino un gruppo sufficientemente chiuso, con speciali caratteristiche formali, in modo che si possano sottoporre ad analisi facendo astrazione dai documenti sincroni e anteriori, pertinenti allo stesso o ad altri territorii giuridici, redatti in lingua diversa. Ma tutto ciò ammettiamo per una semplice finzione, perchè la diversità di lingua non implica necessariamente diversità di struttura, essendo la lingua solo la veste, la forma esterna del documento, e potendo esservi dei documenti scritti in lingue differenti eppur compilati secondo lo stesso formulario e identici nella sostanza. Anzi diciamo che, essendo in genere i documenti latino-germanici del Medio Evo (come egregiamente dimostrò il Brunner) un prodotto della tarda diplomatica romana, di cui serbano profonda traccia, ed essendosi i formularii romani, alla lor volta,

1) A. Galante in una Comunicazione fatta al Congresso intern. di scienze storiche (Roma 1—9 Apr. 1903) Atti Vol. IX p. 101.

2) Die südtiroler Notariats-imbreviaturen des dreizehnten Jahrh. I [Acta tirol. II, 1899] Vorrede p. IX.

imposti anche nel mondo orientale, è logico che tanto i documenti latini medioevali come quelli bizantini portino l'impronta della medesima tradizione notarile. Altra affinità fra il formulario dei documenti privati bizantini di Sicilia, editi dal Cusa, e quello di altri documenti orientali non greci — copti, arabi e giudaici — venne osservata da A. Merx¹⁾, il quale, a ragione, ne ravvisa la fonte comune negli usi e nella pratica delle cancellerie bizantine, il cui stile venne più tardi adottato dalle popolazioni meno civilizzate che invasero le provincie dell' esteso impero.

Non potremo invece esimerci dal porre in luce il rapporto e la connessione fra i documenti privati greco-italiani e quelli bizantino-orientali contemporanei e precedenti. Per cui il lavoro risulterà di tre parti: nella prima si darà la descrizione della forma e l'analisi del contenuto dei documenti dell'Italia meridionale; la seconda sarà dedicata al confronto coi documenti medioevali d'Oriente; nella terza infine cercheremo di riconnetterne il formulario a quello dei papiri greci d'Egitto, i quali da Jireček e dal compianto Krumbacher vennero a ragione considerati un materiale necessario per lo studio storico e comparativo della diplomatica bizantina e della sua tecnica.²⁾

Prima d'entrare nell'argomento vada un nostro riverente saluto alla memoria dell'illustre Prof. Krumbacher, di cui tutto il mondo scientifico deplore l'immaturo recente perdita; al fondatore di questo *Archiv*, il quale benevolmente accolse il nostro lavoro, ottenendo dalla cortesia dell'Editore che, sebbene scritto in lingua straniera, ne costituisse il quarto fascicolo.

1) Documents de paléographie hébraïque et arabe, Leyde 1894, p. 10 ss.

2) Plan eines Corpus der griech. Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit, München 1903, p. 7.

Parte prima.

I documenti dell' Italia meridionale.

Premesse.

I documenti greco-italiani sono raccolti in massima parte nelle collezioni del Trincherà¹⁾, del Cusa²⁾, dello Spata³⁾ e in minori pubblicazioni; di tutti Paul Marc, nel Registro annesso al Piano d' un Corpus dei documenti greci medioevali e moderni, dà un elenco accurato.⁴⁾ Gran parte del materiale contenuto nelle tre collezioni maggiori appartiene allo stesso fondo degli archivii di Montecassino e di Cava, e i due primi editori non si curarono di accertarsi se i documenti che pubblicavano erano davvero inediti o, se pur lo sapevano, evitarono di confessarlo; ed ignoravano anche il libro di Zampelios *Ἰταλλοελληνικά, ἤτοι κριτικὴ πραγματεία περὶ τῶν ἐν τοῖς ἀρχείοις Νεαπόλεως ἀνεκδότων ἑλληνικῶν περιγραμμένων*, edito ad Atene nel 1864, nel quale furono pubblicate alcune membrane.⁵⁾

Mentre il Cusa dava il puro testo greco, il Trincherà invece vi aggiungeva la versione latina, in parte del Baffio, in parte sua⁶⁾, e lo Spata

1) Syllabus graecarum membranarum | quae | partim Neapoli in maiori tabulario et primaria bibliotheca | partim in Casinensi coenobio ac Cavensi et in episcopali tabulario Neritino | iamdiu delitescentes et a doctis frustra expetitae | nunc tandem adnitate impensius | Francisco Trincherà | Neapolitanis archivis praefecto in lucem prodeunt, Neapoli 1865, (Citiamo: Syll.).

2) I diplomi greci ed arabi di Sicilia pubblicati nel testo originale, tradotti ed illustrati da Salvatore Cusa. Vol. I Parte I, Palermo 1868. Vol. I Parte II (Testo), Pal. 1882. Il volume destinato alle traduzioni ed illustrazioni non venne mai, per quanto ne sappiamo, pubblicato.

3) Le pergamene greche esistenti nel grande archivio di Palermo tradotte ed illustrate da Giuseppe Spata, Palermo 1864. Diplomi greci inediti ricavati da alcuni manoscritti della biblioteca comunale di Palermo trad. e illustrati da G. Spata, Torino 1870, nel to. IX della Miscellanea di storia italiana e Torino 1871, nel to. XII della stessa Miscellanea.

4) Plan eines Corpus der griechischen Urkunden p. 57 ss. Cfr. anche Krumbacher Geschichte der byz. Litt.² p. 223 ss.

5) Ecco l'elenco dei documenti privati editi da Zampelios e che figurano anche nel Syll. e nel Cusa. Zampelios n. 1 p. 88-90 = Syll. n. 9 p. 7s.; Z. n. 2 p. 91 = Syll. p. 542; Z. n. 3 p. 93-94 = Syll. n. 13 p. 13; Z. n. 4 p. 96-98 = Syll. n. 25 p. 27 ss. = Codice Cavense 5 p. 221 ss.; Z. n. 5 p. 99-100 = Syll. p. 79; Z. n. 6 p. 100-102 = in parte Syll. p. 111-113; Z. n. 7 p. 102-103 = Syll. n. 91 p. 119-120; Z. n. 8 p. 106-108 = Syll. n. 113 p. 150-151; Z. n. 9 p. 115 fin. 117 = Syll. n. 184 p. 241-243; Z. n. 10 p. 117-119 = Syll. n. 187, p. 246; Z. n. 11 p. 119-120 = Syll. n. 240, p. 324; Z. n. 12 p. 125-127 = Cusa p. 90 ss. = Morso Palermo Antica p. 360; Z. n. 13 p. 127-129 = Cusa p. 94 ss. = Morso o. c. p. 390. Z. n. 15 p. 132-136 = Syll. n. 327 p. 486 ss.; Z. n. 16 p. 138-141 = Syll. Appendice p. 531 s.

6) V. Syll. Προλεγόμενα p. XIV, XVII seg.

una versione italiana. Studiando il formulario abbiamo fatta completa astrazione da tali versioni, tanto più che, in qualche punto, presentano degli errori d' interpretazione.¹⁾

La lingua, nella quale sono scritti i documenti, è senza dubbio quella allora comunemente parlata dalla popolazione greca del Mezzogiorno, il che non può ripetersi per le carte latine, poichè il latino nel quale i notai dettavano i loro atti non dovea per certo essere la lingua parlata e intesa nella cotidiana conversazione. Intorno al Mille l' uso del nostro volgare era ormai esteso; ed è ben noto un documento latino dell' a. 964, pubblicato nella Storia della Badia di Montecassino, contenente, di già, una frase italiana.²⁾

Vario modo tennero gli editori dei documenti greci nel pubblicarli: mentre il Trinchera riproduce suppergiù l' originale con tutte le sue scoriezioni, come si può convincersene collazionando i pochi facsimili allegati all' opera, i testi greci del Cusa invece, com' egli stesso si esprime³⁾, "rappresentano l' originale, restituite le parole a quella forma, ch' è a ritenersi si avesse avuto in mente di scrivere, e munite degli accenti regolari, e degli altri segni ortografici, ne' modi consueti". Più corretta forse dal punto di vista diplomatico-paleografico è dunque l' edizione del Trinchera, che si studia di riprodurre l' originale, sebbene, come a ragione osserva N. Festa, non sia più possibile parlar del Syllabus con troppa indulgenza.⁴⁾ Negli originali dei documenti gli errori di ortografia sono frequentissimi e svariatisimi, perchè lungi dal seguire una regola fissa, ogni scrittore scrive a casaccio e non è costante nemmeno nel fare gli stessi sbagli. E la cosa si comprende. La pronuncia essendo press' a poco quella che ancora conservano i moderni Greci, a base d' itacismo, e che rimonta non v' ha dubbio ad epoca assai antica, confondeva terribilmente quei rozzi scribi ignari di morfologia, e che per rendere, ad esempio, il suono *ι* adopravano indifferentemente *ι, η, οι, ει*. Arbitrario è l'uso degli spiriti e degli accenti, e frequente lo scambio di consonanti.⁵⁾ Per tacere degli errori sintattici, delle ripetizioni, degli anacoluti, tutt' altro che rari, che rispecchiano le movenze e il colorito del linguaggio familiare.

Le ragioni che rendono preferibile il sistema del Trinchera, in confronto di quello del Cusa, se ci paiono giuste quando trattasi di pubblicare degli antichi documenti, non possono valere pel nostro lavoro. Avendo di mira il formulario e dovendo citare della formole identiche, che compaiono in moltissimi

1) Così, ad es., lo Spata Le pergamene p. 433 Append. IV n. 6 vendita dell' a. 1156, rende la frase: *ὅτι ὁ πολλῶν ἐκδικός ἐστίν* così: „poichè chi vende le gale è“. E il Trinchera Syll. p. 294 lin. 1 traduce *vidēs ἀτῆς filius Atae*, mentre il testo dev'essere *vidēs α(ῖ)τῆς* cioè della autrice.

2) Gattula Historia Abbat. Mont. Cassin. I 39, Ficker Forschung. zur Reichs-u. Rechtsg. It. IV Urkunden n. 25. V. Rajna Le origini della lingua it., ne Gli Albori della vita it.⁵, Milano 1901, p. 242s.

3) I diplomi etc. Prefazione p. XXI.

4) Festa Una pergamena dell' Archivio di Stato di Roma, Rendic. della R. Accad. dei Lincei Cl. di sc. morali, stor. e fil. Serie V Vol. XIII fasc. 5^o—6^o p. 183¹. — Anche le trascrizioni di Spata lasciano molto a desiderare v. Festa o. c. p. 180¹.

5) V. anche quello che ne dice il Russi Paleografia e diplomatica dei documenti delle Province Napolitane, Napoli 1883, p. 183.

documenti e si trovano scritte con tutta la gamma degli errori ortografici, non possiamo tener conto della grafia dei singoli documenti, ma fingeremo di leggere il testo secondo la pronuncia moderna correggendo, quasi sempre, gli sbagli dovuti all'itacismo e alla trasposizione di accenti. In tal modo verrà rispettata la sostanza del dialetto italo-greco e solamente si aggiusteranno le scorrettezze ortografiche dovute all'imperizia dello scrittore.

Per alcuni documenti, mancando sempre in tutti (com'è usuale nella diplomatica bizantina¹⁾) la data topica, è, talvolta, quando non si può ricorrere ad altri accenni, un po' difficile determinare con tutta sicurezza il territorio giuridico cui essi si riferiscono. Un elenco non troppo esatto delle regioni in cui il bizantinismo imperava ci è dato dallo Zampelios²⁾, in generale per il continente può dirsi che i nostri documenti derivan tutti da' paesi dell'Apulia e delle Calabrie, dove s'erano costituite delle isole etnografiche bizantine.

A Napoli non usossi punto il greco nella redazione degli istrumenti notarili e le pallide reminiscenze ellenistiche dei documenti latini napoletani del Medio Evo non hanno nessuna attinenza col rinascimento bizantino della Magna Grecia, ma son dovute alla sopravvivenza e continuità delle tradizioni di Partenope ellenica.³⁾

Il neo-grecismo medioevale del mezzogiorno della penisola non ha invece alcun rapporto di derivazione con quello vetusto della Magna Grecia, ma si deve al riaffermarsi della dominazione bizantina dopo il nono secolo.⁴⁾ Dal secolo ottavo all'undecimo si compì specialmente la nuova ellenizzazione della bassa Italia, e, se non tutta, buona parte almeno della regione divenne greca di sentimento, di costumi e di lingua.⁵⁾

Nel 1071 colla espugnazione di Bari, sede del *κατεπάνω* e centro della dominazione bizantina, alla signoria greca si sostituisce quella normanna affidata al ferreo pugno di Roberto il Guiscardo.⁶⁾ Ma anche dopo la conquista

1) Zachariä v. Lingenthal, Byz. Z. 2 (1893) p. 179.

2) *Ἱταλοελλ.* p. 53.

3) Tamassia L'ellenismo nei doc. nap. del M. E., Atti del R. Istit. Veneto to. 66 II (1906—7) p. 73 ss. Brandileone, Archivio giurid. 36 (1886) p. 64.

4) Lenormant La Grande Grèce, Paris 1881, I p. VII, II 375 s. e passim. Diehl Études sur l'administration byz. dans l'Exarchat de Ravenne, Paris 1888 (Bibliothèque des Écoles franç. d'Athènes et de Rome fasc. 53), p. 241 ss. Chalandon Essai sur le règne d'Alexis I^{er} Comnène (1081—1118), Paris 1900, p. 59⁴. Kehr Die Urk. d. norm.-sic. Könige, 1902, p. 241.

5) Chalandon Essai p. 59. V. anche Beltrani Documenti longobardi e greci per la storia dell'Italia merid. nel M. E., Roma 1877, p. XXIV s., LIV—V. Per l'edilizia v. inoltre Jordan Monuments byz. de Calabre, Mélanges d'archéologie et d'histoire (Éc. franç. de Rome) 9 (1889) p. 321ss. Sul rito greco-ortodosso ved. Rodotà origine e propagaz. del rito greco in It., specialmente to. I; Gay, Byz. Z. 4 (1895) p. 59ss. Sui dialetti greci parlati ancor oggi nei lembi estremi della penisola italiana ved. Comparetti Saggi dei dial. gr. dell'It. merid., 1866; Morosi Studi sui dialetti gr. della terra d'Otranto, 1870, Arch. glottolog. it. 4 (1878) p. 1ss., 12 (1890—1892) p. 76 colle aggiunte di Gust. Meyer ib. p. 137ss. Altra letteratura vedila presso Krumbacher Gesch.² p. 1072s.

6) Sulla conquista normanna v. Heinemann, Geschichte der Normannen in Unteritalien und Sizilien I 1894, Gay l'Italie merid., 1904, p. 535ss. Chalandon Histoire de la domination normande en Italie et en Sicilie, 1907. Manfroni Noterelle in Atti del R. Ist. Veneto to. 68 II p. 293ss. V. anche Calisse Il governo dei Bisantini in Italia, Riv. stor. it. 1885 p. 265.

normanna la bassa Italia rimane bizantina e greco se ne conservò il rito e la lingua.¹⁾ Sotto il reggimento dei principi normanni continuano a sussistere i termini della gerarchia bizantina (catepani, turmarchi, strategi) e le forme stesse della amministrazione; l'organizzazione interna del *κράτος* bizantino venne rispettata dal diritto feudale normanno.²⁾ I Greci, come le altre popolazioni, continuarono a vivere secondo la loro legge.³⁾ E tale era il fascino che l'impero d'Oriente esercitava sull'animo dei nordici conquistatori che Ruggiero di Sicilia consideravasi legatus imperiale, e si fece rappresentare ornato colle insegne di βασιλεύς nei preziosi mosaici del monastero "de Martorana" di Palermo.⁴⁾

Una specie di sudditanza, se non altro ideale, dall'impero bizantino non è completamente sparita nemmeno dopo il 1071, tanto è vero che troviamo una donazione a un monastero dell'a. 1126 la quale, come è detto nell'escatocollo, venne fatta ἐπὶ τῆς εὐσεβοῦς βασιλείας Ἰωάννου . . . τοῦ Κομνηνοῦ.⁵⁾ I documenti privati continuarono ad essere redatti in greco anche sotto la dominazione normanna, sveva ed angioina, e talmente diffuso doveva essere quest'idioma che vi fu perfino chi sostenne che il testo originale delle costituzioni di Federigo II sia stato il greco e non il latino.⁶⁾

Sino a Federigo II il formulario dei documenti privati greci rimane invariato, soltanto dopo le costituzioni melfinesi del 1231, che richiesero una maggiore solennità nella redazione e meglio disciplinarono l'instituzione dei notai e la volontaria giurisdizione in materia contrattuale⁷⁾, si riscontra allora, nella forma degli istrumenti, una modificazione non trascurabile. La tendenza determinata da queste costituzioni è seguita anche dal legislatore angioino, del quale ci rimangono disposizioni concernenti l'elezione dei notai, dei giudici a contratti e dei mastro-giurati.⁸⁾ Conseguenza notevole delle leggi

1) Chalandon Essai p. 60. Gay, Riv. d'Italia 7 (1904) p. 79.

2) Batiffol Chartes byz. inéd. in Mém. d'arch. et d'hist. 10 (1890), p. 103, 104, Chalandon Histoire II p. 654 ss., Essai I. c.

3) Cfr. Brünneck Siciliens mittelalterliche Stadtrechte, 1881, p. XXI. Kehr Die Urk. d. norm.-sic. Kön. p. 239 s. Neumeyer Die gem. Entwicklung p. 262 ss.

4) Zampelios Ἱταλοελλ. p. 121. Il fatto è notato anche da Chalandon Essai p. 59^e.

5) Syll. num. 99. L'accento è forse solo fatto allo scopo di certiorare la data?

6) Il Savigny e il Merkel. V. Savigny Storia del dir. rom. nel M. E., Torino 1863, I p. 407 ss. Cfr. Capasso nella lettera introduttiva al libro di Brandileone Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia, Torino 1884, p. XX. La proporzione fra documenti greci, arabi e latini, all'epoca normanna, venne esattamente stabilita dal Kehr Die Urk. cit. p. 239.

7) Historia diplomatica Friderici Secundi collegit Huillard-Bréholles to. IV Pars I Constitutiones regni Siciliae. Tit. 79 [Æ B (62)] De iudicibus et notariis et eorum numero. Tit. 80 p. 56 De instrumentis conficiendis. Tit. 82 [Æ E (65)] De fide et auctoritate instrumentorum. — To. II parte I p. 91—92. V. v. Brünneck Siciliens mittelalterliche Stadtrechte, 1881, p. 206. 347 s. — Sul tit. 80 cfr. Chiarito Comento storico-critico-diplomatico sulla costituzione de instrumentis conficiendis per curiales dell'Imperador Federigo II, Napoli 1772, fino a pag. 120, perchè il seguito fino alla fine (p. 240) è una inutile divagazione sulla „estensione dell'antico territorio della nostra città" e sugli antichi villaggi che componevano detto territorio. La parte che precede non è poi nemmeno scevra da errori.

8) Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d'Angiò dal 1265 al 1309 per Giuseppe Del Giudice, Napoli 1863, I p. 147 ss. N. XLIX a. 1266 4 Giugno.

fridericiane e angioine fu l'affermarsi della forma degli atti oggettiva accanto a quella soggettiva. Ma di questa evoluzione posteriore al 1231 fino alla sparizione dei documenti redatti in greco, non intendiamo occuparci in questo lavoro, che non può essere definitivo. Lo faremo in altra occasione, dove anche s'indicheranno talune infiltrazioni dovute al diritto franco.

Gli atti privati meridionali, che costituiscono il nostro materiale di studio, sono soggettivi. Quelli che si riferiscono a negozi d'alienazione, sono unilaterali, ossia emanano da uno solo dei contraenti, che è autore (*Aussteller*) del documento e di cui recano la firma all'inizio. Non abbiamo veri strumenti di compravendita, ma, per così dire, dei semplici atti di vendita: autore ne è il venditore, il quale, ricevuto il prezzo, fa stendere il documento *εις ἀσφάλειαν* del compratore; e mediante la sua consegna al destinatario ha luogo il trapasso della cosa compravenduta e il perfezionamento del contratto. Pertanto si possono anche definir *cartae* nel senso tecnico dato al vocabolo dal Brunner.¹⁾ Secondo la nota dottrina brunneriana, che è ormai comunemente accettata²⁾, i documenti privati si bipartiscono in *cartae* e *notitiae* (oppure *brevia*, *memoratoria*). In antitesi alla notitia, mero mezzo di prova, caratteristica della carta è la sua natura di documento dispositivo, e duplice ne è la funzione: di provare il negozio e di perfezionarlo dandogli giuridica esistenza. Nella carta l'autore e il destinatario sono due persone differenti; è l'autore che di suo pugno scrive il documento, o roga un altro di scriverlo, appositamente per consegnarlo al destinatario. Nella notitia privata invece l'autore e il destinatario si fondono insieme, sono la stessa persona. Da tutto ciò consegue che mentre la carta è passibile di tradizione, la notitia non può esserlo. E dalla natura dispositiva della carta deriva anche che l'azione e la documentazione (*Handlung* e *Beurkundung*) non costituiscono due fatti distinti ma si confondono in un momento unico; il negozio giuridico consegue piena efficacia mediante la registrazione nel documento, e diviene perfetto mediante la redazione e tradizione della carta.³⁾

Ma col secolo XIII tramonta lentamente anche la *traditio cartae*; e, col riconoscimento della fede pubblica e della autenticità allo strumento notarile, cade il contrapposto fra carta e notitia, e ne sorge l'*instrumentum publicum* redatto oggettivamente, del quale è autore il notaio stesso, che mediante la sottoscrizione v' imprime piena credibilità.⁴⁾

I documenti nostri, pur essendo carte, sono a ponte fra le due concezioni.

1) Zur Rechtsgesch. d. röm. u. germ. Urkunde I p. 16—17, 26—27. Deutsche Rechtsgesch. I² p. 568.

2) V. per es. Bresslau Handbuch der Urkundenlehre I p. 47, Leipzig 1889. Paoli Programma scolastico di paleogr. latina e di diplomatica III p. 30ss., Firenze 1898. Erben-Schmitz-Redlich Urkundenlehre I, 1907, p. 18 s. Steinacker Die Lehre v. d. Nichtkön. Urk. (Meister Grundr. d. Gesch.-W. I) § 3. Cfr. tuttavia, Brandileone Origine e significato della "traditio chartae" in Atti R. Accad. di Torino vol. XLII (1907) p. 363 (27 dell' estr.).

3) Per notizie più dettagliate su questo punto vedi Ficker Beiträge zur Urkundenlehre, 1877, § 38 ss. e Bresslau Handb. I cap. XIV e XVI. Posse Die Lehre von den Privaturkunden p. 67 ss. Paoli Programma III p. 39.

4) Bresslau Handb. I p. 493 ss. H. v. Voltolini Die südtiroler Notariats-imbreviaturen des dreizehnten Jahrh. I (Acta tirolensia II) 1899, Einleit. §§ 1 e 6. Solmi Storia del diritto it., 1908, p. 467.

Cap. I.

Le persone incaricate della redazione.

All' analisi delle singole parti, che compongono il documento, e delle formole, conviene premettere alcuni cenni sulle persone incaricate della redazione; perchè l' organismo del documento ha vita mediante l' opera loro. Per questa ricerca dobbiamo tener conto della data cronologica della carta, per essere in grado di constatare le eventuali modificazioni recate all' ordinamento notarile dai cangiamenti di dominazione. Dapprima esamineremo i pochi documenti che cadono nel tempo della signoria bizantina in Italia, e poi quelli dell' epoca normanno-sueva fino alle costituzioni melfiensi; per quest' ultimi incominciando dall' Italia continentale e passando poi alla Sicilia.¹⁾

§ 1. Età bizantina.

Nei documenti dell' età bizantina il redattore è sempre una persona distinta dall' autore del documento, e scrive dietro rogazione (*ἀξιώσει, παρακλήσει*) di questo. In un solo documento lo scrittore è designato nell' escatocollo col solo nome senza alcun titolo²⁾; ordinariamente si qualifica come *νοτάριος*³⁾ talora colla specificazione "del tal paese".⁴⁾ Quasi sempre è un ecclesiastico, non ostante i platonici divieti canonici, come l' attestano quei documenti nei quali il rogatario si appella *πρεσβύτερος*⁵⁾, *ιερέυς*⁶⁾, *πρωτοπάπας*⁷⁾, *ἀρχιμανδρίτης*⁸⁾.

Non si deve poi credere che chicchessia pratico dell' arte dello scrivere venisse incaricato della redazione, ma si ricorreva naturalmente all' opera di persone determinate, investite della carica di notai.

Ciò risulta anche dal Syll. n. 43, uno strumento di donazione dell' a. 1058 *γραφὲν* (come è detto nell' escatocollo) *διὰ χειρὸς Χρησαφίου ἱερέως, ἐκ προστάξεως Χρυσωιωάννου καὶ ταβουλαρίου*. La frase ci ammaestra che soltanto *Χρυσωιωάννης* era competente a redigere gli atti privati in forma legale, ossia che lui solo era investito della autorità di *ταβουλάριος*, mentre *Χρησαφίος* era un semplice scriba. Anche agli ecclesiastici è naturale pensare che l' ufficio di notai venisse conferito da qualche potere pubblico, non potendosi ammettere che in dati luoghi, a certi gradi della gerarchia, come, ad esem-

1) Dei notai del Mezzogiorno continentale, in genere, tratta anche Russi *Paleografia e diplomatica de' documenti delle province napol.* p. 118 ss. Questo libro in qualche parte è davvero istruttivo; ha però, una certa impronta, per dir così, narrativa — procedendo l' A. senza mai corroborare con opportune citazioni gli asserti spesso giusti — che lo spoglia talora del carattere di opera scientifica. Anche R. G. Salomon in una lettera a P. Marc trova il lavoro del Russi, nella trattazione dei documenti greci, alquanto superficiale. V. Byz. Z. 14 (1905) p. 749.

2) Syll. n. 27 (a. 1033) *Ἐργάφη χειρὶ τοῦ Κουρηνόσιου Ἰωάννου . . .*

3) Syll. n. 33, 34, 35, 36, 38.

4) Syll. n. 15 (a. 1015): *νοτάριος Κάστρου Οὐρετζούλου*.

5) Syll. n. 22, 24, 26, 31, 32, 46.

6) Syll. n. 29, 43.

7) Syll. n. 40: *πρωτοπάπα τοῦ ἄστεως Ἀγίου Κυρίου*.

8) Syll. n. 45.

pio, al *πρωτοπάπας* fosse quasi inerente *ipso jure*. Ben è vero che in pratica avveniva come se ciò fosse, perchè nelle campagne dovea naturalmente ricorrersi alla loro opera, e doveano nominarsi notari gli ecclesiastici essendo certamente le persone più istruite.

§ 2. Età normanno-sueva.

Per il periodo normanno-suevo, essendo maggiore il numero dei documenti, anche soltanto dal loro esame, possiamo farci un concetto più nitido della organizzazione notarile. Facendo ora completa astrazione dalla maniera nella quale i notai sottoscrivevano, vale a dire dalla parte formale della segnatura, ci occuperemo solo della qualità della persona che fungeva da notaio.

A. Italia continentale.

In taluni documenti lo scrittore è nominato soltanto per nome, senza accennarsi menomamente alla carica da lui occupata¹⁾, oppure facendo cenno del suo carattere sacerdotale e nulla più.²⁾ Questi scrittori son essi privati che redigono la carta senza appartenere all'ordine dei tabellioni, oppure sono tabellioni che trascurano di firmarsi col loro titolo? A priori non vogliamo affermar nulla, nè in un senso nè nell'altro.

Il notariato è quasi esclusivamente esercitato da ecclesiastici; difatti le carte redatte da notai ecclesiastici sono di gran lunga più numerose di quelle in cui la qualifica di sacerdote non compare; senza fare delle inutili citazioni, basta scorrere appena il Syllabus del Trinchera per esserne convinti. Spessissimo il *ταβουλάριος* è anche arciprete (*πρωτοπάπας*) del paese nel quale fa da notaio.

I termini che si usano comunemente per indicare questo funzionario sono quelli di *ταβουλάριος*, *νοτάριος*, *νομικός*, *νομικός ταβουλάριος*. La voce *νοτάριος* sembra qualche volta usata come sinonimo delle altre, vale a dire nel senso di *tabellio*. Tuttavia pare che tale identificazione avvenga per inesattezza di chi scrive, perchè originariamente il *νοτάριος* non è un tabellone. L'antica fraseologia romana continua a far sentire la sua influenza in Italia anche dopo la conquista germanica³⁾, come in maniera analoga sussiste in Oriente.⁴⁾ *Ταβουλάριος* (*νομικός ταβουλάριος*, anche *νομικός* solo) corrisponde a *tabellio*, a quello che oggidì dicesi *notaio*, persona accreditata pubblicamente a stendere

1) V., per es., Syll. n. 48 (a. 1084) carta di semplice tradizione *ἡτις γέγραπται χειρὶ δι Ν.* Syll. n. 89 (a. 1121) strumento di donazione *γραφὴν τῆ ἐμῆ χειρὶ δι Ν.*

2) V., per es., Syll. n. 73, 74 (a. 1113), 191 (a. 1178) + *Ἐγράφη διὰ χειρὸς πρεσβυτέρου < tale >*, 124 (a. 1141) vendita, *ἐγράφη χειρὶ πρεσβυτέρου Καληγράφου*. n. 77 (a. 1114) donazione, *ἐγράφη διὰ χειρὸς Ν. ιερέως*. 130 (a. 1141) vendita, *γραφὴν διὰ χειρὸς τοῦ πρεσβυτέρου Ν.*, 186 (a. 1165) donazione, *γραφὴν διὰ χειρὸς ἀρχιερέως Ἰωάννου τοῦ Κρο-Ζωσίμου* etc.

3) V. Savigny Storia del diritto romano nel Medio Evo (trad. Bollati) I § 16 p. 43 e p. 295. Cfr. Pfaff Tabellio und Tabularius p. 5, Wien 1905.

4) Cfr. Lingenthal, Byz. Z. 2 (1893) p. 181s. Ernst Mayer Ital. Verfassungsgesch. von der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft, Leipzig 1909, I p. 102s.

in iscritto i negozi privati, *νοτάριος* invece è termine più comprensivo e designa, nel suo significato più corretto, un semplice scrivano. Tanto è vero che il *νοτάριος* è spesso delegato da un *ταβουλάριος* al rogito degli atti, e non questo da quello.

Dell' ufficio di tabellione era dunque investita una determinata persona, la quale si designa come notaio di un dato luogo ed esercita il suo ministero entro una circoscrizione territoriale fissa. Di fatto nella sottoscrizione quasi sempre si accenna alla città della quale è il notaio titolare.

Così nei documenti viene fatta espressa menzione dei seguenti tabellioni che attesero alla compilazione: Θ. *νοτάριος* τοῦ Καλοβραίου¹⁾, Μ. *ιερέως καὶ ταβουλάριος* Τουράνου²⁾, Α. *πρωτοπάπα καὶ ταβουλάριος* Εὐριατίκου³⁾, Α. *νοτάριος καὶ ταβουλάριος ἄστως* Πισκώπου⁴⁾, Ί. *πρωτοπάπα καὶ ταβουλάριος τῶν μερῶν τοῦ Λαρέτου*⁵⁾, Σ. *εὐτέλης καὶ ταβουλάριος ἄστως* Μεσῶν⁶⁾, Φ. *ιερέως καὶ ταβουλάριος πόλεως* Κροτόνος⁷⁾, Ί. *πρεσβύτερος καὶ ταβουλάριος* Ἀρλείτας⁸⁾, Ί. *καὶ ταβουλάριος* Τροπέας⁹⁾, Π. *ιερέως καὶ κληρικὸς καὶ ταβουλάριος ἐπισκοπῆς* Νικωτέρων¹⁰⁾, Β. *πρωτοπάπα τῆς μεγάλης καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ ταβουλάριος πόλεως* Λονκίδου¹¹⁾, Ν. *ιερέως ὁ καὶ ταβουλάριος γῶρας* Καστέλλον Υετέρου¹²⁾, Γρηγόριος *πρωτοπάπα ἄγιου* Γρηγορίου ὄς καὶ *κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἐξουσίας Φράγκικας νοτάριος*¹³⁾, Μ. *κληρικὸς, χαρτολάριος, ἐργίδιος καὶ ταβουλάριος* Ἀγίας Σευερίνης¹⁴⁾, Α. *πρωτοπάπας καὶ νομικὸς* Στύλου¹⁵⁾, Ν. *διάκονος καὶ ταβουλάριος ἄστως* Κηρικλαρίου¹⁶⁾, *νοτάριος* Φ. *ταβουλάριος ἄστως* Ἀλβιδόνας¹⁷⁾, Ν. *ἀναγνώστης καὶ ταβουλάριος* Ἀγοιόθῆρας¹⁸⁾, Θ. *ιερέως καὶ πρωτοπάπα* Σημέρον¹⁹⁾, *νοτάριος* Ν. *ιερέως καὶ ταβουλάριος ἄστη* Νοῶν²⁰⁾, Α. *ταβουλάριος* Ἀπερετίας²¹⁾, *ταβουλάριος* Α. *ἄστως* Ὀρζούλου²²⁾, Ν. *κατὰ τὴν ἡμέραν νομικὸς ταβουλάριος πόλεως* Καταντζαρίου²³⁾, ἐγὼ *ταβουλάριος* Γιαρχάλλα²⁴⁾, *πρεσβύτερος* Ί. *καὶ πρωτοπάπα πόλεως ἐπισκοπῆς* Μιλήτου *καὶ κατὰ τὸν καιρὸν ταβουλάριος*²⁵⁾, ὁ ἡγούμενος *ταβουλάριος* τοῦ Κυρ Ζωσύμου²⁶⁾, *πρεσβ. Θ. καὶ*

1) Syll. n. 94 (a. 1124).

2) Syll. n. 99 (a. 1126).

3) Syll. n. 107 (a. 1130).

4) Syll. n. 118 (a. 1138), 134 (a. 1143).

5) Syll. n. 122 (a. 1140).

6) Syll. n. 131 (a. 1141?).

7) Syll. n. 156 (a. 1159), n. 271 (a. 1219) Π. *πρωτοπάπτης καὶ ταβουλ. πόλεως* Κρ. = 278 (a. 1128).

8) Syll. n. 171 (a. 1167).

9) Syll. n. 180 (a. 1173).

10) Syll. n. 181 (a. 1173) ο *Νικωτέρας* 196 (a. 1179), 155 (a. 1155). Interessantissimo è l' *escatocollo* del n. 245 (a. 1198) vendita scritta da un prete κατ' ἐπιτροπῆς *πρεσβύτερον* Ί. *καὶ πρεσβ. Ί. τῶν προτενότων διακριτῆσεως* Νικωτέρας.

11) Syll. n. 187 (a. 1176).

12) Syll. n. 192 (a. 1179).

13) Syll. n. 200 (a. 1180).

14) Syll. n. 203 (a. 1180).

15) Syll. n. 218 (a. 1184).

16) Syll. 170 (a. 1166) = 201 (a. 1180) Ν. *νοτάριος καὶ ταβουλάριος* = 211 (a. 1181), 221 (a. 1185), 273 (a. 1225) Σ. *νοτάριος καὶ κριτῆς καὶ ταβουλάριος*, n. 223 (a. 1187), n. 229 (a. 1192) Ί. *πρωτοπάπα καὶ ταβουλάριος*, n. 240 (a. 1196) Α. *ἀρχιερέως καὶ ταβουλάριος*

17) Syll. n. 255 (a. 1202).

18) Syll. n. 263 (a. 1213).

19) Syll. n. 280 (a. 1228).

20) Syll. n. 154 (a. 1155).

21) Syll. n. 176 (a. 1170), 214 (a. 1182) *ἢ* *νοτάριος* Α. *καὶ νομικὸς* Ἀκέρου.

22) Syll. n. 235 (a. 1193).

23) Syll. n. 266 (a. 1213).

24) Syll. n. 216 (a. 1182).

25) Syll. n. 205 (a. 1181).

26) Syll. n. 250 (a. 1200).

ταβουλ. μερῶν Βεβαλλίνου¹⁾, Κ. ἀρχιδιάκονος τῆς ἀγιοπάτης μεγάλης καθολικῆς ἐκκλησίας τοῦ βασιλικοῦ κλ(ήρου) καὶ ταβουλάριος τοῦ θεοφρουρητοῦ κάστρου Ἀγίας Κυ(ριακῆς).²⁾

Non si deve però credere che l'atto venisse sempre steso di pugno del tabellione; a volte il redattore materiale è un semplice scriba, che espressamente dice di aver scritto l'istrumento in rappresentanza, per mandato (κατ' ἐπιτροπὴν, παρακλήσει, προστάξει, προτροπῇ) del notaio titolare.³⁾ Lo scriba quasi sempre è un prete e si designa spesso coll' appellativo di *νοτάριος* in opposizione al vero tabellione (*ταβουλάριος* o *νομικὸς* [*ταβουλάριος*]) il quale, alla sua volta, è talora, come già avvertimmo, pur detto *νοτάριος*. La qual parola più che designare una carica è un semplice titolo.

Da tutto ciò si comprende che anche nell' epoca normanno-sueva per la redazione degl' istrumenti si doveva ricorrere all' opera di *ταβουλάριοι* competenti in una data circoscrizione. Ond' è logico pensare che fossero pubblicamente accreditati a un tale ufficio. Ma quale efficienza giuridica aveva il loro intervento? Ci sembra che cooperasse alla autenticazione dell' atto e a imprimergli pubblica fede, cooperasse soltanto, perchè, accanto al tabellione, vi ha (come vedremo tra poco) un' altra figura caratteristica, d'ordinario, quella del giudice, che pure assiste alla documentazione.

In qualche documento come, per esempio, in Syll. num. 266 (a. 1213) incontrasi la frase *Ν κατὰ τὴν ἡμέραν νομικὸς ταβουλάριος πόλεως Καταντζαρίου*, la qual frase si può avvicinare ad altre analoghe che si trovano qua e là, come *Γ. κατὰ τὸν καιρὸν νοτάριος τῆς κόρτης*⁴⁾, *πρεσβύτερος πρωτοπάπα Ἀγίου Γεωργίου ὃς καὶ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἐξουσίας Φράγκικας νοτάριος*⁵⁾, *νοτάριος Ἰ. καὶ κριτῆς κατὰ τὴν ἡμέραν*⁶⁾, *Ν. καὶ κατὰ τὸν καιρὸν ἐξουσιαστής Νικοτέρας*.⁷⁾ Da questi documenti si deve forse dedurre che il notariato e le altre fossero cariche temporanee? O in tali casi si tratta di *facenti funzioni*, di sostituti del titolare dell' ufficio momentaneamente impedito ad esercitarlo?

Per lo *στρατηγὸς* ed il *κριτῆς* è probabile che l' ufficio fosse temporaneo. Ciò appare abbastanza chiaramente per l' epoca normanno-sueva⁸⁾, e per l' epoca angioina da disposizioni espresse del Codice Angioino al luogo dianzi citato, pel quale i giudici e i mastrodatti erano nominati ad anno. Ma pel tabellione una simile concezione ci par ripugnante. E, d' altra parte, si badi che la frase *κατὰ τὸν καιρὸν* (o *τὴν ἡμέραν*) non si può intendere riferita alla durata temporanea dell' ufficio, ma deve interpretarsi come *κατὰ τοῦτον τὸν*

1) Syll. n. 252 (a. 1202).

2) Donazione dell' a. 1079 ed. Batiffol, *Mélanges d'arch. et d'hist.* 10 (1890) p. 98ss.

3) Es. Syll. n. 221 (a. 1185) Ἐγράφη τῇ ἐμῇ χειρὶ Νικολάου νοταρίου ἄστως Κηρυκίου κατ' ἐπιτροπῆς τοῦ ταβουλάριου. V. Syll. n. 154, 155, 170, 176, 201, 229, 235, 273, 205, 211, 214, 221, 223, 250, 252.

4) Syll. n. 178 (a. 1171).

5) Syll. n. 200 (a. 1180).

6) Syll. n. 226 (a. 1189). Cfr. n. 201 a. 1180, 277 a. 1227.

7) Syll. n. 249 (a. 1200). Cfr. nn. 185, 200, 226, 228, 237, 277. Come si rileva anche dal n. 244 (a. 1198) *ἐξουσιαστής* = *stratigo*.

8) Anche per le funzioni di catepano si è incerti se fossero esercitate a vita o a termine, cfr. Chalandon *Hist. de la domination normande en Italie* II p. 659.

καιρόν (about this time), in cui fu scritto il documento, e non già πρὸς καιρόν (for a time, temporarily).¹⁾

Per quel che concernè la istituzione o, in altre parole, la derivazione giuridica dell' ufficio di notaio, mancandoci le fonti legislative che disciplinavano la materia, prima delle costituzioni di Melfi, dobbiamo limitarci a quelle sommarie notizie che possiamo dedurre dagli stessi documenti. Come osservammo, il carattere sacerdotale non era considerato un impedimento per l' esercizio del notariato; ma a quale autorità era devoluta la nomina?

Alcune notizie, per dir così, retrospettive ci sono porte dalle *Constitutiones regni Siciliae* di Federigo II. Colla costituzione tit. 79 (62) si ordinava fra l' altro che il diritto di nomina fosse riservato al re.²⁾ "I giudici e notai non ut olim a magistris justitiariis vel camerariis, sed a nobis tantummodo ordinari sancimus, [preter judicem et actorum notarium, quos ut prescriptum est, poterunt magistri camerarii ordinare]. Quos omnes etiam sub tali cautela discernimus promovendos ut nullus iudex vel notarius publicus, nisi sit de demanio et homo demanii, statuatur, ita quod nulli sit servitio vel conditioni subjectus, nec alicui alii persone ecclesiasticae vel seculari, sed immediate nobis tantummodo teneatur."

Nel tit. 82 (65) dando delle disposizioni sulla forma degli strumenti, si vietava esplicitamente ai sacerdoti di fungere da giudici e da notai.³⁾

Contra predictam autem formam instrumenta confecta in posterum nullam habeant firmitatem; illo tenaciter observando ut in aliquo locorum nostri demanii clerici cujuscumque sint ordinis in iudices et notarios nullatenus assumantur.

L' istituzione dei notai e dei giudici a contratti è dunque rivendicata al potere centrale politico. Per una disposizione dell' a. 1266, contenuta nel Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d' Angiò num. 49, le nomine dei giudici e notai, in terra di Bari, fatte dalle *universitates*⁴⁾, doveva essere sanzionata da un *mandatum regium*. È probabile che tale modo d' istituzione non sia una novità dovuta agli Angioini ma che abbia radici assai profonde, e può darsi che, in taluni luoghi, la nomina dei notari spettasse alla autorità comunale anche prima.

Alcune carte, dell' epoca di cui ci occupiamo, ci palesano anche l' esistenza di un notariato di nomina comitale.

Il Syll. n. 83 (a. 1117), — un sigillo di donazione a un monastero concesso dalla *comitissa* Mabilia *Γραντεμανήλ*, signora di Orzulo, vedova di Guglielmo *πρωτοσεβαστός* —, è scritto da Michele *νοτάριος τῆς ἐνδοξοτάτης κομητίσσης καὶ Γουλιέλμου Γραντεμανήλ*. Questo documento ci dimostra soltanto che la contessa Mabilia si serviva del *νοτάριος* Michele come di una specie di segretario per redigere gli atti che da lei emanavano.

1) V. Sophocles Greek lexikon s. v. καιρός.

2) Cfr. Brünneck Sic. mitt. Stadtr. p. 343 n. 3.

3) Cfr. Garufi Un documento greco ritenuto del sec. XIV e la diplomatica greco-sicula in Archivio stor. ital. Ser. V to. XXII (1898) p. 83.

4) Sull' universitas ved. Carabellese introd. al Cod. dipl. barese III p. X, XIV. Faraglia Il Comune nell' Italia merid. (1100—1806), Nap. 1883, specialmente p. 56 ss.

Invece un atto di vendita dell' anno 1182 (Syll. n. 216) è scritto *διὰ χειρὸς ἐμοῦ Λέοντος ἱερέως*, il quale esplicitamente soggiunge: *περὶ τὸ θέλημα τοῦ ἐμοῦ ἀυθέντου κὺρ Γαϊμούντου καὶ ἐγὼ ταβουλάριος Γαρχάλλα*. La dignità sacerdotale non era dunque, un ostacolo all' esercizio del tabellionato. In quanto alla nomina, nel caso nostro spettava a Boemondo, un signore feudale che aveva il diritto d' istituire notai nel territorio di sua giurisdizione, come avveniva anche nelle altre parti d'Italia.¹⁾ Il *νοτάριος* Michele altro non è che il cancelliere della *comitissa*, il *ταβουλάριος* Leone è invece un vero notaio (nel senso odierno), nominato dal feudatario, e che esercita l' ufficio entro una circoscrizione determinata per comodo dei privati che ne lo rogassero. In un documento privato, relativamente tardo, dell' a. 1228, Syll. n. 281, è detto: *ὅπερ ἐγράφη . . . χειρὶ Γεντίλιου ἱερέως υἱοῦ Νικολάου βασιλικῶς ταβουλάρου Ταράντου*; il che dimostra che anche prima della summentovata costituzione di Melfi tit. 79 (62)²⁾, vi sono dei tabellioni di nomina imperiale, da avvicinarsi a quelli di Messina, i quali, come fra poco vedremo, si dicono regi.

B. Sicilia.

Anche in Sicilia in questo periodo, il notariato è quasi esclusivamente esercitato da ecclesiastici. Per l' istituzione dei notai è degno di menzione, sebbene sia riconosciuto per posteriore³⁾, e ci paia debba riferirsi solo ai Latini, un diploma attribuito a re Ruggiero e all' anno 1144, pubblicato dal Cusa come n. VI dei diplomi della chiesa cattedrale di Palermo⁴⁾, contenente una concessione all' arcivescovo Ugo. Il punto saliente del privilegio è questo: *“στέργομεν καὶ δωρούμεθα αἰωνίως τῇ προσηθείῃ ἀγία καὶ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ καὶ τῷ προγεγραμμένῳ εὐλαβεστάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ . . . καὶ τοῖς αὐτοῦ διαδόχοις ἀέλποτε τὴν ταβουλάριαν τῆς πανεντύχου πόλεως Πανόρμου, αὐτοῖς ἔξουσίαν παρέχοντες ἵνα αὐτὸς ὁ εὐλαβεστάτος ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ διάδοχοι αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ διηνεκὲς ἐχέτωσαν ἄδειαν καὶ ἴδιαν κυριότητα τοῦ στέρξει αὐτὴν τοῖς κληρικοῖς τῆς προσηθείας ἐκκλησίας τόσον ἐν τῇ θεοφρουρῆτῃ πόλει Πανόρμου ὅσον καὶ ἐν τῇ διοικήσει τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας.”*

Non è a credere (come forse sembrò a taluno⁵⁾) che il re con questo privilegio permettesse ai chierici palermitani l' esercizio del notariato e in città e nella diocesi, e, per conseguenza, non deve riescir strano che i documenti ci avvertino della preesistenza del notariato ecclesiastico ancor prima

1) V. Ficker *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens* II § 246ss. p. 69ss., Innsbruck 1869. Cfr. Bethmann-Hollweg *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung* V Bd. p. 240. Bresslau *Handb. I* p. 471 s. Come osserva Posse *Die Lehre von den Privaturk.* p. 168 „Das Notariat der Fürsten war ursprünglich mit dem Kapellanat verbunden gewesen“.

2) Dopo queste costituzioni il *ταβουλάριος* vien detto *πόβλιος* accennandosi con ciò, forsanche, alla sua nomina. V., per es., l'escatocollo della pergamena edita da Parisio in *Arch. stor. per le prov. napol.* 11 (1886) p. 855ss.

3) Kehr *Die Urk. d. normannisch-sicil. Könige* p. 317 ss.

4) Cusa *I diplomi greci ed arabi di Sicilia* I p. 20—21.

5) Cosentino *Un diploma relativo al Vespro Siciliano* in *Archivio storico siciliano Nuova Serie* an. XII fasc. I p. 40ss., Palermo 1887. Lo Stesso *I notari in Sicilia* in *Arch. stor. sic. N. S. a. XII, Pal. 1887, Miscellanea* p. 308ss., specialmente p. 44 e 309.

del 1144, dal quale anno è datato il privilegio, perchè il diploma si riferisce, in modo esclusivo, alla nomina dei notai ecclesiastici e non già al permesso astratto ai chierici palermitani di far da notai. Di chierici tabellioni se ne trovavano e fuori e dentro la diocesi di Palermo, in Sicilia e nell' Italia continentale, prima, contemporaneamente, e dopo il privilegio normanno; soltanto la derivazione giuridica del loro ufficio, ossia la loro istituzione e nomina, non sarà stata dappertutto devoluta all' Ordinario, ma ad altra autorità.¹⁾ Non ci pare dunque si debba ritenere che, per lo meno in teoria, soltanto dalla concessione di Ruggiero fosse lecito giuridicamente agli ecclesiastici l' esercizio del notariato, ed ammettere una ingerenza dell' autorità civile in materia canonica (concepibile solo pel diritto di legazia apostolica) essendochè i canoni vietavano agli ecclesiastici di fungere da notai, crediamo invece che, essendosi ormai dovunque generalizzata la consuetudine anticanonica, Ruggiero concedesse all' arcivescovo di Palermo il diritto di nominar notai ecclesiastici²⁾; il qual privilegio avrà magari ridotto il notariato a monopolio de' chierici di quella diocesi. Il diritto d' istituire notai era concesso a' vescovi anche in altri luoghi della penisola; per esempio al vescovo di Parma con privilegio imperiale dell' a. 962.³⁾ Ma, a Palermo, insieme agli ecclesiastici, nominati dall' arcivescovo, è probabile che concorressero anche dei notai laici, istituiti dall' autorità statale.

In quanto ai documenti greco-palermitani gli ecclesiastici che fanno i notai non figurano, a prima vista, più numerosi che nelle altre regioni. Il redattore dell' atto si firma di solito come *ταβουλάριος*, talvolta specificando *πόλεως Πανόρμου*; soltanto qua e là si dice chiaramente che è un prete, ma, anche dove si tace una tale qualifica, può darsi che ei lo fosse del pari.

Negli altri documenti privati siciliani, esclusi i palermitani ed i messinesi, il redattore dell' istrumento passa in seconda linea; spesso non è nemmeno nominato, ma si dichiara semplicemente che il documento venne steso davanti a testimoni. Qualche volta lo scrittore si dice *νοτάριος*. Abbiamo anche esempio di un documento scritto dall' autore stesso, figlio d' un *νοτάριος*.⁴⁾ Ciò dimostrerebbe che in talune regioni di Sicilia non si era ancora fatta strada, come nel continente, il concetto che l' assistenza del tabellone fosse necessaria per cooperare alla autenticazione dell' atto; sembra quasi si

1) Nella motivazione del privilegio, Cusa p. 20, ricorre anche questa frase: "την άγίαν ουν εκκλησίαν Πανόρμου, ην και ταύτη τη γενική ενήθης θεολογίας άγαπή περιλαμβάνομεν και τινι ειδικώ προτεριματι εν τοις του ήμετέρου στήθους κλεισμασι μεγίστη φέρομεν προθυμία". Ci par lecito dedurne che il privilegio fosse adunque una cosa specialissima all' arcivescovado di Palermo, e che nelle altre regioni dello stato, la nomina de' notari, anche ecclesiastici, non fosse diritto del vescovo locale.

2) V. Brünneck Sicil. mitt. Stadtr. p. 342, anche il Paoli Programma III p. 76² ravvisa nel diploma unicamente "il privilegio di creare notari ecclesiastici per la città di Palermo". Cfr. Di Giovanni, Arch. stor. sic. N. S. a. XIII, 1888, p. 4—5.

3) Ficker Forschungen II p. 73. Es. d' altri vescovi *ivi* e nelle note. Per- tile Storia del diritto italiano² § 223 n. 46a. Vol. VI parte I p. 295.

4) Cusa p. 601 a. 1155 vendita d'una vigna, diploma della cattedrale di Girgenti.

considerasse l' istrumento come un atto del quale doveva eventualmente darsi la prova in giudizio, onde bastava fosse redatto davanti a testimoni. Le quali conclusioni sono parzialmente in antitesi coi risultati raggiunti per l' Italia continentale; ciò del resto è forsanche spiegabile riflettendo che ci troviamo in un periodo di transizione, nel quale i nuovi concetti principiano ad apparire ma non hanno ancora contorni ben fissi e determinati.

Anche nei documenti messinesi il redattore è nel secondo piano prospettico; a volte non è nemmeno menzionato¹⁾, oppure è solo nominato senza titoli.²⁾ Spesso è un ecclesiastico³⁾, la cui nomina è d' istituzione regia od almeno viene dal re 'sanzionata.⁴⁾ Si deve anche osservare che tutti questi scrittori si dicono *νοτάριοι*, il qual termine non ha originariamente il significato di tabellione ma quello di scriba; talora si specifica *τοῦ πραιτορίου Μεσσήνης*.⁵⁾

Cap. II.

La volontaria giurisdizione in materia contrattuale.

Per diritto romano l' atto ricevuto da un tabellione non diveniva atto pubblico come nel diritto odierno⁶⁾, ossia non godeva della pubblica fede ed autenticità⁷⁾, ond' è che i nostri moderni notai pur essendo gli epigoni dei tabelliones non possono con questi assimilarsi completamente.

Pei Romani il documento diveniva autentico e inattaccabile solo dal giorno della insinuazione regolarmente effettuata, facendo piena fede *erga omnes* della sua esistenza, delle sue sottoscrizioni, del suo contenuto dispositivo.⁸⁾ La procedura della insinuazione, vale a dire della trascrizione degli atti privati nei registri degli archivi della curia (*acta publica o gesta*)⁹⁾ varia a seconda dei tempi, perchè, come dice il Saboulard, con felice espressione, può considerarsi un corollario del regime municipale romano che ne segue le

1) Cusa p. 375 a. 1196 vendita.

2) Cusa p. 521 a. 1137 vendita scritta *χειρὶ Πέτρον*.

3) Cusa p. 631 a. 1183 vendita scritta *χειρὶ Πέτρον ἐπτελοῦς νοταρίου*. p. 629 s. a. 1162 vendita. p. 620 s. a. 1148 vendita. p. 330 a. 1176 vendita. p. 332 a. 1182 vendita. p. 349 a. 1178 vendita. p. 353 a. 1201 vendita. p. 373 a. 1176 vendita.

4) Es. Cusa p. 353 a. 1201 vendita *γραφὴν χειρὶ ἐπτελοῦς Ἰ. καὶ ἡρηκίου νοταρίου*.

5) Cusa p. 337 a. 1188 vendita scritta *χειρὶ Πέτρον ἡρηκίου νοταρίου τοῦ πραιτορίου Μεσσήνης*. p. 335 a. 1185 vendita scritta dallo stesso.

6) Nel nostro diritto gli atti notarili son titoli esecutivi, in lato senso, e costituiscono una *probatio probata*. Cod. civ. it. art. 1315, 1317. Legge sul riordinamento del notariato, Testo un., approv. con r. d. 25 maggio 1879, n. 4900 (s. 2^a) art. 1. Cod. proc. civ. art. 553; 554, 3^o epv. cfr. Mattiolo Trattato di dir. giudiziario civile⁶, 1902, num. 592. Pel. dir. francese attuale v. le sommarie notizie date da Tardy nel cap. I de Les Tabellions romains, p. 11 s., Angoulême 1901.

7) Oesterley Geschichte des Notariats § 7, Hannover 1842. Altre cit. avanti p. 88 n. 2.

8) Tardy o. c. p. 127. Steinaecker Die Lehre von den nichtköniglichen (Privat-) Urkunden, in Grundriß der Geschichtswissenschaft cit. I p. 241.

9) Sulla Einrichtung dei gesta municipalia v. Bruno Hirschfeld Die gesta municipalia in röm. u. frühgerm. Zeit p. 50 ss., Inauguraldiss. Marburg 1904.

sorti e che era, come questo, comune a tutte le parti dell' impero.¹⁾ Anche dopo lo sfacelo della dominazione romana sopravvive l' organismo municipale²⁾, e lo stesso accade della insinuazione. Finchè essa venne usata, e più a lungo ciò avvenne nelle Gallie ove cadde in desuetudine fra il VI e il IX secolo³⁾, l' insinuazione andò assumendo forme nuove, diverse da quelle che aveva al tempo classico: non si insinuava più il documento già bell' e compiuto, ma la stessa erezione del documento avveniva davanti al magistrato competente per l' *allegatio*, il quale lo sottoscriveva, e spesso magistrato e redattore si confondevano nella stessa persona.⁴⁾ Sebbene poi tale trascrizione degli atti privati o instrumentazione avvenisse più di frequente nella curia civica, poteva anche farsi davanti al governatore della provincia o davanti i *defensores civitatis* perchè, a sentir Savigny, si richiedeva l' intervento d' una autorità giudiziaria qualunque.⁵⁾ Da facoltativa che era in origine al tempo romano, l' insinuazione divenne in seguito obbligatoria per gli atti privati i più importanti come nelle donazioni d' una data entità, nei testamenti e nella loro apertura, adoperandosi a piacimento in molte altre occasioni.⁶⁾ In tutti questi casi i magistrati municipali compivano degli atti di giurisdizione volontaria.

Ciò premesso, vediamo cosa sia rimasto della antica *allegatio curiae* nell' epoca cui si riferiscono le nostre carte. In altre parole: s' era già allora consolidato il concetto moderno che basti l' assistenza d' un notaio, a ciò accreditato, per autenticare gli atti privati, o si reputava ancora necessaria, la registrazione municipale o qualche altra formalità analoga ed equipollente, come sarebbe l' intervento diretto d' uno speciale magistrato a ciò destinato? Per studiare la questione sotto tutti i suoi aspetti bisognerebbe estendere la ricerca anche alle carte latine meridionali, perchè alle stesse norme sulla giurisdizione volontaria in materia contrattuale avran dovuto sottostare tanto gli atti greci come i latini. Basta sfogliare i codici diplomatici che ci conservano questi ultimi⁷⁾, per abbatteci ne' giudici, i quali intervenivano alla documentazione, come i posteriori giudici a contratti.⁸⁾ La stessa persona era spesso contempora-

1) Saboulard Étude sur la forme des actes de droit privé en droit romain et dans le très ancien droit français p. 127, Paris 1889.

2) Bethmann-Hollweg IV Der germanisch-romanische Civilprozeß im Mittelalter p. 155 presso i Burgundi, p. 416 presso i Franchi.

3) J. Quicherat De l'enregistrement des contrats à la curie (Biblioth. de l'école des chartes XXI a. 5^a ser. I to. (1859)) p. 446. Brunner Zur RG der Urk. p. 140 s. Steinacker o. c. p. 245 s. Giry Manuel de diplom., 1894, p. 571.

4) Saboulard o. c. p. 118 ss. Spangenberg Iuris romani tabulae negot. soll., 1822, Sectio I p. 44 ss. Tardy o. c. p. 128 ss. — Sulla forma di dialogo della insinuazione nel dir. rom. tardo v. F. Oesterley Versuche aus dem Gebiete der s. g. freiwill. Gerichtsbarkeit, Hannover 1830, p. 20. Brunner Zur RG der Urk. p. 143 s. Cfr. anche Stouff De form. sec. legem rom., 1890, p. 42 ss.

5) Storia del dir. rom. nel M. E. (trad. Bollati) 1857 § 28 p. 61.

6) Tardy o. c. p. 124. Savigny o. c. p. 61 ss. cfr. Hollweg V p. 251. Brissaud Cours d'hist. dr. franç. p. 1601 s. e citaz. a p. 1602 n. 1.

7) Per es. Cod. cavense, dipl. barese e chart. cupersanense.

8) V. su quest' ultimi Pertile storia² § 151 n. 42 § 245. Brünneck o. c. p. 206 s., 347. Salvioli Trattato^o p. 622, 627. Massa Le consuetudini della città di Bari (Com. di arch. e st. patria, Docum. e monogr. vol. V), Bari 1903, p. 239 s.

neamente notaio e giudice.¹⁾ Secondo il Siciliano-Villanueva i *judices ad contractus* sono affatto differenti dai giudici assessori delle curie²⁾, il Russi invece opina, senza recare alcuna prova com'è suo costume, che le due cariche di giudice a contratti e di giudice assessore fossero promiscue e che si potesse passare dall'uno all'altro ufficio.³⁾ Non abbiamo elementi sufficienti per risolvere questo punto che, d'altra parte, esorbita dal nostro lavoro. Ci basta avvertire che, siamo dello stesso avviso di coloro che li riconnettono alle tradizioni romane della curia, funzionante come ufficio di autenticazione per gli atti privati.⁴⁾ Una legge positiva che ordinasse la materia si ha soltanto con Federigo II, il quale, nei luoghi che abbiamo già citati (a p. 6 n. 7, 12), diede delle norme sulla volontaria giurisdizione riguardante i contratti, che vennero poi accolte con lievi modificazioni dai principi angioini. Tali norme sono rigidamente osservate dopo il 1232 nella redazione degli atti privati; ma pel tempo anteriore, mancandoci un punto d'appoggio, si deve accontentarsi di quelle notizie frammentarie che si deducono dai documenti stessi. C'indugeremo, pertanto, su quelle segnature che compaiono nell'escatocollo e che ci avvertono d'un intervento di magistrati alla compilazione dell'atto, e sono indice d'una speciale forma di giurisdizione volontaria.

§ 1. Periodo bizantino.

Fra i documenti del periodo bizantino assai importante è la membrana num. 25 del Syll., p. 27 ss., la cui data a. 1032 è, secondo il Trinchera, incerta: come lo è anche per gli editori del Codice di Cava, i quali più che una nuova edizione ci danno una semplice riproduzione dell'edizione precedente.⁵⁾ Questa è un atto di vendita per mezzo del quale Basilios Crommydos *πρωτομανδάτωρ ἐπὶ τῶν βασιλικῶν ἀρχαιμένων*, alla vigilia di tornarsene a Costantinopoli sua città natale, vende a un certo Nicola una sua casetta, sita nella città di Bari, concessagli, alcun tempo prima, dal *κατεπάνω Ἰταλίας* Basilio τοῦ Βοῖῶ protospatario.

Chi era costui e in quale epoca cade la sua catepania? Dalla risposta a queste domande dipende la determinazione della data cronologica per noi di vitale interesse. La questione fu dibattuta da Zampelios, che pubblicò per primo il diploma.⁶⁾

Pasquale Baffi, nella sua traduzione latina della membrana, rende quel nome come *Basilios Bio*, e il Trinchera *Basilius Boio*, ma senza sincerarsi se nel catalogo dei catepani d'Italia figurasse un tal nome. E in realtà non figura. Zampelios giustamente osserva che nei manoscritti il nome Ἰωάννης si scrive costantemente colla sigla *Ιῶ.*, e che quindi nella nostra membrana si deve leggere *Βοῖῶννης*. E sulla fede di Lupo Protospathas e di Cedreno

1) V. p. es. Syll. n. 273 (a. 1225) Σ. νοτάριος καὶ κρητῆς καὶ ταβουλάριος.

2) Siciliano-Vill. Raccolta delle consuetudini Siciliane, Pal. 1895, p. 467 e 468.

3) Paleografia e dipl. dei doc. delle Prov. Nap. p. 116.

4) Ernst Mayer Ital. Verfassungsgesch. I p. 117, Leipzig 1909. Cfr. quanto diciamo più avanti a p. 85s.

5) Codex Cavensis to. 5 p. 221 ss.

6) Zampelios Ἱταλοελληνικά p. 94 ss.

sappiamo che un tale catepiano amministrò l' *Italia* dal 1018 al 1029. Nella medesima membrana si menziona anche un altro catepiano, successore di Bugiano, Argyros, il quale avrebbe riconfermato a Crommydos il sigillo di donazione di quella tal casetta concessagli da Bugiano ossia Boioannis. Argyros fu catepiano solo pochi mesi, e dovendosi d' altra parte riconoscere scritta la membrana durante la sua catepania, ci par si debba ascrivere al 1030 o giù di lì, e non con Zampelios fra gli anni 1040 e 1050. Ad ogni modo interessa soprattutto stabilire che il documento in questione venne scritto sotto la dominazione bizantina.

Di cotesto documento, ora ci interessa soprattutto la fine, che ha questa forma: *τὴν τοιαύτην καθαρὰν καὶ τελείαν μου διάπρασιν γράφειν ἐδέηθην*¹⁾ *διὰ χειρὸς Ὁρίστου Βαρέως, ἐνώπιον τῶν παρακλήσει ἡμῶν ὑπογραψάντων ἀρχόντων μαρτύρων.*²⁾ Dopo le segnature di tre testimoni comuni, l' escatocollo si chiude colle tre seguenti:

- + Ego Petrus imperiali criti.³⁾
- + *N. κόμης κόρτης μαρτυρῶν ὑπέγραψα.*
- + *Σ. κόμης κόρτης ὑπέγραψα ἰδιοχείρως.*

La vendita avviene davanti ai magistrati, che esercitano una funzione di giurisdizion volontaria. Non è il caso di pensare che la loro presenza (parliamo sempre di quelli che sottoscrivono nell' escatocollo) sia richiesta pel fatto che il venditore è un militare, perchè i magistrati appaiono, come vedremo, anche in altri contratti ne' quali l' autore dell' atto è un borghese; o per essere l' immobile inalienabile o soggetto a servitù militare⁴⁾, perchè una casa non si deve confondere in massima con un fondo militare⁵⁾, ed il soldato venditore non sembra proprietario *uti miles* ma come un qualsivoglia cittadino. Non v' ha dunque nessun motivo che richiegga una procedura eccezionale, e la prova della derivazione giuridica del diritto di proprietà nell' autore dell' atto (nel caso nostro la donazione quale ricompensa de' servigi prestati) è solo data per mostrare il giusto titolo pel quale egli possiede, come regolarmente avviene in tutti gli atti implicanti trapasso di proprietà.

L' *imperiali criti* appare soltanto in questo documento del periodo bizantino⁶⁾, invece il *κόμης κόρτης* figura anche altrove. Così nel Syll. n. 22 a. 1029, oltre tre testi vi ha un *κόμης κόρτης* e un *τοποτηρητής*.⁷⁾ Altrove sottoscrivono altri dignitari: in un documento di vendita del 1015 un *ταξιάρχης* e

1) Questo verbo qui pare usato nel significato di *rogare*, ma nella sua accezione tecnica vuol dire rivolgere una supplica all' imperatore. V. Lingenthal Geschichte³ p. 356.

2) La frase *ἀρχόντων μαρτύρων* non figura nell' edizione Zampelios (*Ἱταλοελλ.* p. 98).

3) Zampelios (l. c.) ha solo: *Ego petrus imp.*

4) Cfr. Syll. n. 13 a. 1005 vendita l. 25.

5) Sui *στρατιωτοτόπια* bizantini la trattazione più completa è sempre quella di Lingenthal Geschichte³ § 63.

6) È forse da riconnettersi al *Criti tu Bilu ke tu Ipodromu* nominato dal l' Anonymus Barenis dell' a. 1034 in Ducange Gloss. s. v., su cui v. Zachariä v. L. Geschichte³ n. 1274? Non pare.

7) Sui *τοποτηρηταί* (vicarii) ved. Hollweg I Justinianisch-römisches Recht p. 50 e n. 1, Bonn 1834, Marcus.

due τοποτηρηταί oltre tre testimoni (Syll. n. 15), in un' altra carta sotto-segnano, oltre i testi, tre τορμάρχαι¹⁾ (Syll. n. 27 a. 1033), in una carta d' enfiteusi un τουρμάρχης e quattro testi²⁾, una volta un ἐκ προσώπου.³⁾ Spessissimo il documento è sottoscritto da semplici testimoni, il cui numero è variabile.

§ 2. Periodo normanno-suevo.

A. Continente.

Tracce di giurisdizione volontaria in materia contrattuale appaiono più manifeste nei documenti del periodo normanno-suevo. Gli atti privati avvengono spesso davanti ad ἄρχοντες⁴⁾ del luogo nel quale stipulavasi il contratto, e nel senso di *competenti*, piuttostochè di *probi*, si potrebbe forse interpretare l' aggettivo χρήσιμοι che, talvolta, s' incontra nelle fonti.⁵⁾ Ma quali erano i χρήσιμοι ἄρχοντες in materia contrattuale, e in quali casi si richiedeva il loro intervento? Difficile è poterne fissare la regola dal solo esame dei documenti, perchè non è certo che, essendovi, in ogni caso fosse osservata.

In alcuni documenti, oltre il notaio estensore dell' atto, presenza alla redazione anche lo στρατηγός, *stratigo* o ἔξουσιαστής, talora colla designazione del paese in cui esercitava la sua giurisdizione, come, ad esempio, στρατηγός Ἀγίας Ἐγκατερίνας⁶⁾, Σκυλλακίου⁷⁾, Μιλήτου καὶ λοιπῶν⁸⁾, Μιλήτου καὶ Φράγκικας⁹⁾, Καλοβράδου¹⁰⁾, Σατριάνου¹¹⁾, ἔξουσιαστής Νικωτέρας (che poi sottoscrive: *stratigo Nicoteræ*)¹²⁾, ἔξουσιαστής Ὁρζούλου¹³⁾. Lo *stratigo* può esser tanto solo quanto insieme ad altri magistrati, come per es. nel Syll. n. 235 ed in molti altri casi. Talora manca la specificazione del luogo di cui il magistrato è stratigo (V. Syll. n. 112 a. 1132, n. 116 a. 1135, n. 173 a. 1168).

La nomina dello stratigo pare avvenisse per un tempo determinato, per una data circoscrizione; e colla sua sottoscrizione corroborava l' atto (Syll. n. 173 a. 1168 vendita: ὑπέγραψα καὶ ἔστερξα καὶ ἐκύρωσα) ossia cooperava alla sua autenticazione.

Con maggiore frequenza i documenti sono sottoscritti, talora anche in latino¹⁴⁾, da uno o più κριταί del luogo dove si contratta.¹⁵⁾ Degno di nota

1) Su questi Morea Chart. Cupersanense p. 4 nota. b. Chalandon Hist. de la domination normande II p. 654 ss. Carabellese Cod. dipl. bar. III p. XLI.

2) Syll. n. 35 a. 1035.

3) Syll. n. 9 a. 984.

4) Gay L'Italie mer. p. 561 non crede formassero una vera magistratura.

5) Syll. n. 149 a. 1154 (vendita) ἐγράφη κατὰ παρουσίας τῶν παρενεθέντων ἀξιολόγων καὶ χρησίμων ἀρχόντων καὶ ἑτέρων πλειστῶν καλῶν ἀνθρώπων. Cfr. Festa Una pergamena dell' Archivio di Stato di Roma, Rend. R. Accad. Lincei Cl. sc. mor. Ser. V col. 13 fasc. 5—6, p. 179 ss. a lin. 7/8.

6) Syll. n. 149.

7) Syll. n. 150 a. 1154.

8—9) Syll. n. 200 (a. 1180). L'atto sembra una sentenza.

10) Syll. n. 228 a. 1191.

11) Syll. n. 277 a. 1227.

12) Syll. n. 244 (a. 1198). Cfr. n. 249 (a. 1200) vendita scritta χειρὶ καμοῦ Ἰωάννου καστελλάνου καὶ κατὰ τὸν καιρὸν ἔξουσιαστήν Νικωτέρας.

13) Syll. n. 235 a. 1193.

14) Syll. n. 229 a. 1192 testamento. Nell' escatocollo: *Ego B. iudex testis sum.* n. 278 a. 1228 donazione.

15) Il termine κριταί ἐπὶ τῶν συναλλαγμάτων ricorre soltanto nei documenti posteriori alle cost. di Melfi v. Syll. n. 296 (a. 1248) lin. 33—34.

sappiamo che un tale catepano amministrò l' *Italia* dal 1018 al 1029. Nella medesima membrana si menziona anche un altro catepano, successore di Bugiano, Argyros, il quale avrebbe riconfermato a Crommydos il sigillo di donazione di quella tal casetta concessagli da Bugiano ossia Boioannis. Argyros fu catepano solo pochi mesi, e dovendosi d'altra parte riconoscere scritta la membrana durante la sua catepania, ci par si debba ascrivere al 1030 o giù di lì, e non con Zampelios fra gli anni 1040 e 1050. Ad ogni modo interessa soprattutto stabilire che il documento in questione venne scritto sotto la dominazione bizantina.

Di cotesto documento, ora ci interessa soprattutto la fine, che ha questa forma: *τὴν τοιαύτην καθαρὰν καὶ τελείαν μου διάπρασιν γράφειν ἐδέηθην*¹⁾ *διὰ χειρὸς Ὁρρίστου Βαρέως, ἐνόπιου τῶν παραλήσει ἡμῶν ὑπογραψάντων ἀρχόντων μαρτύρων.*²⁾ Dopo le segnature di tre testimoni comuni, l'escatocollo si chiude colle tre seguenti:

- + Ego Petrus imperiali criti.³⁾
- + *N. κόμης κόρτης μαρτυρῶν ὑπέγραψα.*
- + *Σ. κόμης κόρτης ὑπέγραψα ἰδιοχείρως.*

La vendita avviene davanti ai magistrati, che esercitano una funzione di giurisdizion volontaria. Non è il caso di pensare che la loro presenza (parliamo sempre di quelli che sottoscrivono nell'escatocollo) sia richiesta pel fatto che il venditore è un militare, perchè i magistrati appaiono, come vedremo, anche in altri contratti ne' quali l'autore dell'atto è un borghese; o per essere l'immobile inalienabile o soggetto a servitù militare⁴⁾, perchè una casa non si deve confondere in massima con un fondo militare⁵⁾, ed il soldato venditore non sembra proprietario *uti miles* ma come un qualsivoglia cittadino. Non v'ha dunque nessun motivo che richiegga una procedura eccezionale, e la prova della derivazione giuridica del diritto di proprietà nell'autore dell'atto (nel caso nostro la donazione quale ricompensa de' servigi prestati) è solo data per mostrare il giusto titolo pel quale egli possiede, come regolarmente avviene in tutti gli atti implicanti trapasso di proprietà.

L' *imperiali criti* appare soltanto in questo documento del periodo bizantino⁶⁾, invece il *κόμης κόρτης* figura anche altrove. Così nel Syll. n. 22 a. 1029, oltre tre testi vi ha un *κόμης κόρτης* e un *τοποτηριτής*.⁷⁾ Altrove sottoscrivono altri dignitari: in un documento di vendita del 1015 un *ταξιάρχης* e

1) Questo verbo qui pare usato nel significato di *rogare*, ma nella sua accezione tecnica vuol dire rivolgere una supplica all'imperatore. V. Lingenthal *Geschichte*³ p. 356.

2) La frase *ἀρχόντων μαρτύρων* non figura nell'edizione Zampelios (*Ἱταλοελλ.* p. 98).

3) Zampelios (l. c.) ha solo: *Ego petrus imp.*

4) Cfr. Syll. n. 13 a. 1005 vendita l. 25.

5) Sui *στραιωτοτόπια* bizantini la trattazione più completa è sempre quella di Lingenthal *Geschichte*³ § 63.

6) E forse da riconnettersi al *Criti tu Bilu ke tu Ipodromu* nominato dal l' Anonymus Barenis dell' a. 1034 in Ducange Gloss. s. v., su cui v. Zachariä v. L. *Geschichte*³ n. 1274? Non pare.

7) Sui *τοποτηρηταί* (vicarii) ved. Hollweg I *Justinianisch-römisches Recht* p. 50 e n. 1, Bonn 1834, Marcus.

due *τοποτηρηταί* oltre tre testimoni (Syll. n. 15), in un' altra carta sotto-segnano, oltre i testi, tre *τορμαράχαι*¹⁾ (Syll. n. 27 a. 1033), in una carta d' enfiteusi un *τορμαράχης* e quattro testi²⁾, una volta un *ἐκ προσώπου*.³⁾ Spessissimo il documento è sottoscritto da semplici testimoni, il cui numero è variabile.

§ 2. Periodo normanno-suevo.

A. Continente.

Tracce di giurisdizione volontaria in materia contrattuale appaiono più manifeste nei documenti del periodo normanno-suevo. Gli atti privati avvengono spesso davanti ad *ἄρχοντες*⁴⁾ del luogo nel quale stipulavasi il contratto, e nel senso di *competenti*, piuttostochè di *probi*, si potrebbe forse interpretare l' aggettivo *χρήσιμοι* che, talvolta, s' incontra nelle fonti.⁵⁾ Ma quali erano i *χρήσιμοι ἄρχοντες* in materia contrattuale, e in quali casi si richiedeva il loro intervento? Difficile è poterne fissare la regola dal solo esame dei documenti, perchè non è certo che, essendovi, in ogni caso fosse osservata.

In alcuni documenti, oltre il notaio estensore dell' atto, presenza alla redazione anche lo *στρατηγός*, *stratigo* o *ἐξουσιαστής*, talora colla designazione del paese in cui esercitava la sua giurisdizione, come, ad esempio, *στρατηγός Ἀγίας Ἐγκατερίνας*⁶⁾, *Σκιλλακίου*⁷⁾, *Μιλίτου καὶ λοιπῶν*⁸⁾, *Μιλίτου καὶ Φράγκικας*⁹⁾, *Καλοβράδρου*¹⁰⁾, *Σατριάνου*¹¹⁾, *ἐξουσιαστής Νικοτέρας* (che poi sottoscrive: *stratigo Nicoterae*)¹²⁾, *ἐξουσιαστής Ὁρζούλου*¹³⁾. Lo *stratigo* può esser tanto solo quanto insieme ad altri magistrati, come per es. nel Syll. n. 235 ed in molti altri casi. Talora manca la specificazione del luogo di cui il magistrato è *stratigo* (V. Syll. n. 112 a. 1132, n. 116 a. 1135, n. 173 a. 1168).

La nomina dello *stratigo* pare avvenisse per un tempo determinato, per una data circoscrizione; e colla sua sottoscrizione corroborava l' atto (Syll. n. 173 a. 1168 vendita: *ὑπέγραψα καὶ ἔστρεξα καὶ ἐνύρωσα*) ossia cooperava alla sua autenticazione.

Con maggiore frequenza i documenti sono sottoscritti, talora anche in latino¹⁴⁾, da uno o più *κριταί* del luogo dove si contratta.¹⁵⁾ Degno di nota

1) Su questi Morea Chart. Cupersanense p. 4 nota. b. Chalandon Hist. de la domination normande II p. 654 ss. Carabellese Cod. dipl. bar. III p. XLI.

2) Syll. n. 35 a. 1035.

3) Syll. n. 9 a. 984.

4) Gay L'Italie mer. p. 561 non crede formassero una vera magistratura.

5) Syll. n. 149 a. 1154 (vendita) *ἐγράφη κατὰ παρουσίας τῶν παρενεθέντων ἀξιολόγων καὶ χρησίμων ἀρχόντων καὶ ἑτέρων πλειστῶν καλῶν ἀνθρώπων*. Cfr. Festa Una pergamena dell' Archivio di Stato di Roma, Rend. R. Accad. Lincei Cl. sc. mor. Ser. V col. 13 fasc. 5—6, p. 179 ss. a lin. 7/8.

6) Syll. n. 149.

7) Syll. n. 150 a. 1154.

8—9) Syll. n. 200 (a. 1180). L'atto sembra una sentenza.

10) Syll. n. 228 a. 1191.

11) Syll. n. 277 a. 1227.

12) Syll. n. 244 (a. 1198). Cfr. n. 249 (a. 1200) vendita scritta *χειρὶ καμοῦ Ἰωάννου καστελλάνου καὶ κατὰ τὸν καιρὸν ἐξουσιαστήν Νικοτέρας*.

13) Syll. n. 235 a. 1193.

14) Syll. n. 229 a. 1192 testamento. Nell' escatocollo: *Ego B. iudex testis sum*. n. 278 a. 1228 donazione.

15) Il termine *κριταί ἐπὶ τῶν συναλλαγμάτων* ricorre soltanto nei documenti posteriori alle cost. di Melfi v. Syll. n. 296 (a. 1248) lin. 33—34.

che anche i chierici poteano fungere da giudice (*B. εὐτελής κριτῆς Καταντζαρίου*¹⁾), e che nella stessa persona può anche trovarsi, insieme riunita, la doppia carica di *κριτῆς* e di *ταβουλάριος*²⁾, ma non si può asserir con taluno che questi giudici fossero esclusivamente competenti ad autenticare gli atti privati. Come ogni paese aveva i suoi *ταβουλάριοι*, in maniera analoga aveva il suo o i suoi *κριταί*, i quali dovevano evidentemente aver competenza solo entro quella determinata circoscrizione.

Così c'è imbattiamo nei giudici *τοῦ Κυρ Ζωσίμου*³⁾, *Νοῶν*⁴⁾, *Ἐπισκοπίων*⁵⁾, *Ὀλέντας*⁶⁾, *χώρας Κηκλαρίου*⁷⁾, *τοῦ Καλοβράρου*⁸⁾, *τοῦ χωρίου*, (*Ὁρζούλου*)⁹⁾ *Καταντζαρίου*¹⁰⁾, *Ἁγίας Σεβερῆνης*¹¹⁾, *χώρας Σατριάνου*¹²⁾. Talora il paese non è menzionato¹³⁾. Essi, a quanto pare, non erano nominati a vita, ma a tempo determinato, forse per un anno, se vogliamo per analogia estendere retrospettivamente le norme imperanti dopo le costituzioni di Melfi.¹⁴⁾

Più di rado fra i sottoscrittori figura il *κατεπάνω* (*Ν κατεπάν Κρότωνος*¹⁵⁾, *Ν κατεπάνος Ἀκερετίας*¹⁶⁾), o altri dignitari (*κόμης*¹⁷⁾, *δισκόμης*¹⁸⁾, *προιμηκέριος τῆς ἑρᾶς μητροπόλεως* insieme a un *πρωτοψάλτης* e un *ἐξάρχης*¹⁹⁾). Talora poi non sembra che il magistrato sia stato in persona presente all'atto, ma il

1) Syll. n. 266 a. 1213 vendita. — In una donazione del 5 sett. 1079 di Hagia-Kyriaki (= Geratium del conte Ruggiero) ed. Batiffol, *Mélanges d'arch. et d'hist.* 10 (1890) p. 98 ss. fra le altre vi ha la seguente sottoscrizione: + ἰὼ ο εὐτῆ ἀπρῆς και χαροσφυλαξ της κατ̄ ἐκκλη. και νομ(ικὸς) καστρον αγι. κῶ. νπ. ιδ. Il Batiffol (p. 103) interpreta *νομ(ικὸς)* come *judge de Gérace*. Noi però non conosciamo nessun altro documento in cui *νομικὸς* abbia questo significato, ma è d'altra parte vero che *νομικὸς* è aggettivo e vi si può forse anche sottintendere *κριτῆς*. Se l'interpretazione di Batiffol è giusta si avrebbe un nuovo esempio di un sacerdote giudice.

2) Syll. n. 273 a. 1225: *νοτάριος καὶ κριτῆς καὶ ταβουλάριος τοῦ Κηκλαρίου*. Cfr. n. 92 a. 1122 *νοτάριος καὶ στρατηγός*.

3) Syll. n. 141 a. 1145 donazione a un monastero.

4) Syll. n. 154 a. 1185 donazione a un monastero.

5) Syll. n. 169 a. 1166 donazione.

6) Syll. n. 177 a. 1170 atto d'adozione.

7) Syll. n. 223 a. 1187 vendita, 226 a. 1189, 273 a. 1225.

8) Syll. n. 228 a. 1191 vendita, 237 a. 1194 donazione.

9) Syll. n. 235 a. 1193 donazione.

10) Syll. n. 266 a. 1213 vendita.

11) Carte delle abbazie di S. Maria di Corazzo e di S. Giuliano di Rocca Fallucca in Calabria Nro. 10 a. 1210—12 donazione, ed. Pometti in *Studi e documenti di storia e diritto* 22 (1901) fasc. 3—4 p. 241 segg.

12) Syll. n. 277 a. 1227 vendita.

13) Syll. n. 132 a. 1142 vendita, 141 a. 1145 donazione a un monastero, 145 a. 1148 vendita, 146 a. 1149, 147 a. 1149, 148 a. 1152 vendita, 160 a. 1160 vendita, 172 a. 1168 donaz., 174 a. 1169 vendita, 179 a. 1172 donazione, 185 a. 1175 donazione, 240 a. 1196 tavole dotali.

14) Cfr. Ernst Mayer *Ital. Verfassungsgesch.* II p. 500 e n. 267, Leipzig 1909.

15) Syll. n. 157 a. 1159 donazione a un monastero.

16) Syll. n. 176 a. 1170 donazione. Sul nome *κατεπάνω* vedi Jannaris, *Byz. Z.* 10, 204s. Sull'ufficio: *Zachariä Gesch.*³ n. 1379, Brünneck *Sic. m. Stadtr.* p. 364 s. Gay *L'Italie merid.* p. 348 s., e anche Garufi, *Arch. stor. Sic.* N. S. 22 (1897) pp. 128—132.

17) Syll. n. 197 a. 1179 vendita. n. 130 a. 1141 vendita sottoscritta da due che si dicono *κόμης τοῦ δρογγάρι*.

18) Syll. n. 193 a. 1179, 178 a. 1171 che suona: *ἐμ παρούσῃ, και ἐπόψεσιν τῶν ἐκείσε ἐντυχόντων ἐξιούστων ἀρχόντων και καβαλλαρίων*.

19) Syll. n. 274 a. 1226 testamento.

redattore dell' istrumento avverte ch' esso venne scritto dietro suo mandato (*ἐκ προστάξεως [μετὰ παρακλήσεως, τῆ κελεύσει] del tale κριτοῦ*¹⁾ [*στρατηγοῦ*²⁾]).

B. Sicilia.

Anche i documenti siciliani serbano tracce di volontaria giurisdizione. Alcuni sono scritti *ἐνώπιον τῶν κατωτέρως ὑπογραφέντων κριτῶν*³⁾, e talora si specifica *ἐγράφη, προτροπῆ del tale κριτοῦ πόλεως Πανόρμου, χειρὶ del tale ταβουλαρίου*⁴⁾ o, come si rileva da antiche versioni, „*fu scritto regnante la fidele corona del potentissimo nostro principe . . . et sotto procura et governo del dicto domino Petro giudice de la cita di Palermo, per mano di C. tavularis*“⁵⁾. Parecchi documenti sono scritti *προτροπῆ* (o anche *παρουσίᾳ*⁶⁾) *τοῦ ἱερωτάτου πρωτοπαπᾶ πόλεως Πανόρμου Ν*⁷⁾; e, talvolta, insieme assistono anche altri dignitari.⁸⁾

A Messina gli istrumenti privati pare si erigessero talora davanti alla curia stratigoziale della città.⁹⁾ Così un istrumento di vendita dell' a. 1221 (Cusa p. 379) *γέγονεν κατενώπιον πάντων τῆς κούρτης καὶ τῶν ὁμοτάτων καὶ ἐτέρων καλῶν ἀνθρώπων*, ed è sottoscritto, oltre che da quattro testimoni comuni, da altri quattro, ciascuno dei quali si dice *ὁμώτατος μάρτης*, e da *Π. ἐξουσιαστής*. Lo *στρατηγὸς Μεσίνης* imprime il *κῦρος*, colla sua sottoscrizione, a moltissimi documenti che vengono redatti *τῆ προτροπῆ* di lui¹⁰⁾; talvolta la sua sottoscrizione è in latino (*Ego N stratigotus Messane*). Degli stratigoti ve ne erano due: uno pei Greci ed uno pei Latini; alcuni documenti avvengono *τῆ προ-*

1) Syll. n. 63 a. 1097, 96 a. 1125 *Π. P. κριτοῦ κόμιτος*, 98 a. 1130, 143 a. 1147.

2) Syll. n. 85 a. 1118.

3) Cusa p. 118 s. vendita a. 1164, p. 166 vendita a. 1164, p. 107 vendita a. 1165.

4) Cusa p. 665 vendita a. 1173 segue la sottocrizione soggettiva del *κριτῆς*, p. 31 ss. permuta a. 1153, p. 661 s. vendita a. 1160.

5) I docum. inediti dell' epoca normanna in Sicilia I. ed. Garufi in *Docum.* per servire alla storia di Sic. I Serie Diplom. 18 (Pal. 1899) n. 30 a. 1155 vendita, n. 36 a. 1161 *vendizione*.

6) Cusa p. 120 a. 1177 vendita.

7) Cusa p. 71 a. 1146 vendita, p. 667 s. a. 1179 vendita, Syll. n. 219 a. 1184 vendita, Cusa p. 670 a. 1186 vendita, Cusa p. 494 a. 1186 vendita = Spata Le pergamene p. 445 s., Cusa p. 47 s. a. 1190 vendita, Cusa p. 672 s. a. 1192 vendita, Syll. n. 234 a. 1192 vendita, Cusa p. 89 a. 1201 vendita.

8) Cusa p. 71 *A. ὁ ἔρχων τῆς πόλεως Πανόρμου*. Nello stesso escatocollo sottoscrive anche *ὁ τοῦ ἀρχοντος τῶν ἀρχόντων υἱὸς Ν.* — Cusa p. 120 *N. βοητελάριος τοῦ κρατικοῦ ἡγῆος*. Cusa p. 47 s. *B. νομῶτορ μεγάλου τοῦ δικαστηρίου, R. notarius Regie Doane Baronum, ὁ τοῦ μεγάλου δικαστηρίου νοτάριος* I.

9) V. su questa v. Brünneck *Siciliens mitt. Stadtr.* § 63 p. 229 ss. Garufi in *Rendic. R. Accad. Lincei IX—X* p. 34 ss.; in *Scritti vari dedicati a E. Monaci*, Roma 1901, p. 123 seg. e letteratura ivi 123².

10) Cusa p. 521 a. 1137 vendita, p. 620 s. a. 1148 vendita, p. 629 s. a. 1162 vendita, p. 373 a. 1176 vendita, p. 349 a. 1178 vendita, p. 332 a. 1182 vendita, p. 335 a. 1185 vendita, p. 337 a. 1188 vendita, p. 375 a. 1196 vendita. — *Cod. Vatic. lat. 8201* (sul quale vedi la letteratura datane da Marc Plan p. 61. Salomon, *Byz. Z.* 15 (1906), p. 491 ss. corregge la descrizione di Batifoll ma si limita ai documenti pubblici) fol. 112 v. vendita, f. 115 v., f. 116, f. 167 vendita, f. 198, f. 247. — *Starrabba, Docum. per servire alla stor. di Sicilia I ser., Tabulari vol. I fasc. 6.* (Pal. 1887) Parte II: *Dipl. gr. con le versioni lat. del sec. XVII* p. 337 ss., vedi: n. 16 a. 1177 vendita, n. 19. a. 1185 vendita, n. 20 a. 1188 vendita.

τροπή τοῖς ἄμφω στρατηγοῖς *tale e tale*.¹⁾ Ma, oltre lo stratigoto, presenziano all'atto anche i regi giudici; allora l'escatocollo del documento assume questa forma: "vendita scritta τῇ προτροπῇ κυρίου *tale καὶ στρατηγοῦ Μεσίνης, χειρὶ del tale δημηκοῦ νοταρίου τοῦ πραιτορίου Μεσίνης* <data> *παρουσία τῶν δημηκῶν κριτῶν*".²⁾ Il numero dei giudici varia, a quanto pare senza regola fissa, fra uno, due, tre, quattro. Anche fra i giudici vi erano quelli τῶν λατίνων e quelli τῶν γρεκῶν³⁾, ma sembra che indifferentemente si ricorresse al ministero sia degli uni che degli altri. Accanto ai giudici, o al giudice, talvolta sottoscrivono anche dei *vicejudices*⁴⁾ e talora anche un *curie notarius* diverso dal redattore del documento.⁵⁾ I giudici erano di nomina imperiale (Cusa p. 375 a. 1196 vendita sottoscritta da *M. imperialis iudex Messane* e da *V. primus ab imperatore iudex statutus Messane*.⁶⁾)

Degno di nota è un testamento messinese dell' a. 1193 (Cusa p. 351—2) il quale porta il seguente escatocollo: ἐγράφη χειρὶ ἐμοῦ Φ. τῇ προστάξει κυρίου *M. ἱερέως καὶ νομικοῦ Μεσίνης καὶ ἐπιτροπῆν τοῦ θεοτιμίτου ἱερέως καὶ πρωτοπαπᾶς μεγαλοπόλεως Μεσίνης κυρίου* *tale* <data>. Cui seguono le firme di sette testimoni, e la segnatura del νομικός in questa forma: ὁ εὐτελής ἱερεὺς *M. καὶ νομικός Μεσίνης ἐκύρωσεν*. Anche in altri documenti sottoscrive l'arciprete, come ad es. in Cusa p. 347 s. (a. 1149) il πρωτοπάπας Μεσσιωῶν, il quale non deve confondersi col πρεσβύτερος ταβουλάριος ἄστυς Μεσσιωῶνν, estensore dell'atto. Vero è però che, talvolta, il πρωτοπάπας è contemporaneamente anche ταβουλάριος del paese in cui l'atto avviene.⁷⁾ Qualche volta poi firma anche il καστελλάνος, come, ad es., Γ. καστελλάνος πόλεως Δραϊνᾶς⁸⁾, R. castellanus Biccari⁹⁾. Numerosi sono i documenti redatti alla presenza dei soli testimoni senza l'intervento dei magistrati¹⁰⁾; notevoli poi alcuni nei quali si accenna bensì allo στρατηγός ma senza ch'egli vi apponga la firma.¹¹⁾

1) Cusa p. 631 a. 1183. Cod. Vatic. lat. 8201 fol. 116 v. 117.

2) Cusa p. 335, 337, 353 a. 1201 vendita. Cod. Vatic. lat. 8201 fol. 166 vendita. — Dipl. gr. con le vers. *cit.* n. 20 a. 1188.

3) Cod. Vatic. lat. 8201 fol. 112 v., 154 lin. 7, 167. Cusa p. 521, 629.

4) Cusa p. 332. Cod. Vatic. lat. 8201 fol. 247. Dipl. gr. con le vers. lat. *cit.* n. 17 a. 1182.

5) Cusa p. 330 a. 1176. Dipl. gr. con le vers. lat. *cit.* n. 16.

6) Dipl. gr. con le vers. lat. *cit.* n. 16.

7) Cusa p. 683 a. 1178 vendita: ἐγράφη προτροπῇ Μολῆ . . . πρωτοπαπᾶ Μεσῶν καὶ ταβουλάριον.

8) Doc. per servire alla st. di Sic. I Ser., tabul. I 6 (1887) II n. 18 a. 1185.

9) I doc. ined. I (ed. Garufi) in Doc. per servire alla st. di Sic. I Ser., dipl. 18 (1899) n. 55 a. 1171.

10) Per es. le alienazioni seguenti: Cusa p. 599 Girgenti a. 1112, p. 601 a. 1155, p. 482 a. 1156, p. 482 Cefalù a. 1156, p. 74 a. 1166, p. 420—1 a. 1167, p. 659 a. 1185, p. 655 a. 1172?, p. 681 a. 1196—1200?, p. 434 s. a. 1183, p. 436 a. 1189, p. 123 s. a. 1191. Questi documenti siciliani non appartengono nè al territorio palermitano, nè a quello messinese.

11) Cusa p. 652 permuta (a. 1173): ἐγράφη χειρὶ νοταρίου K., ἔξουσιαζόντων ὁ κύρ *tale καὶ οἱ συντε[.] αὐτοῦ* <data>, παρόντων ἀξιολόγων καὶ πιστῶν μαρτύρων <ventinove>. Cfr. Cusa p. 657 s. vendita (a. 1178): scritta, ἔξουσιαζόντων ὁ κύρ N καὶ κύρ N.

Cap. III.

La struttura del documento.

I termini che s' incontrano più di frequente nelle nostre membrane per designare il documento, e che si scambiano tra loro, sono i seguenti: *γραφή*, *ἔγγραφος*, *σύγγραμμα*, *ἀσφάλεια*, *χάρτος*, *χάρτη*[ς], *χαρτίον* e altri.¹⁾ *Ἐγγραφος* può usarsi tanto quale aggettivo riferito ad un sostantivo denotante il negozio giuridico, come ad es. nella locuzione "*ἡ παροῦσα ἔγγραφος καὶ ἐνυπόγραφος διάπρασις*"; quanto con valore di sostantivo, ed è allora la designazione del negozio giuridico che viene aggettivata. Per es.: *τὸ παρὸν πρατήριον ἔγγραφον*. I vocaboli sono tra loro sinonimi e si usano indifferentemente, ed i tre ultimi (*χάρτος*, *χάρτης*, *χαρτίον*) non si riferiscono punto alla materia scrittoria.²⁾ Comunemente l' istrumento è adunque designato col nome del negozio cui si riferisce (per es. *πραῖσις*, *ἀφιέρωσις* ecc.) il che avviene di regola anche nei documenti latini d' Occidente. Quest' uso rispecchia la forza dispositiva e perfezionante della carta, ed ha profonde radici nell' antica diplomazia romana.³⁾

Ora noi faremo completa astrazione dai varii atti consecutivi mediante i quali il documento diventa, e che attengono alla sua fattura intrinseca (atti de' quali son momenti salienti la minutazione e la copia a buono) e ciò perchè il materiale, che abbiamo a nostra disposizione, non ci consente una tale ricerca, la quale avrebbe unicamente un interesse diplomatico.⁴⁾ Esamineremo invece l' organismo del documento già perfetto, e per far ciò dobbiamo considerarlo nelle singole parti che lo compongono.

Secondo la nota partizione teorica e la nomenclatura, che risale a Teodoro von Sickel⁵⁾, il documento si divide in due parti: il *testo* e il *protocollo*; il testo è la parte interiore, il corpo del documento, contenente il fatto documentato, mentre il protocollo, o parte esteriore, contiene le formule che danno al documento perfezione legale e servono alla sua autenticazione, datazione

1) P. es. *ὁμολογῶέγγραφον*. Syll. n. 286 s. (a. 1232) cit. anche da Bresslau Handb. I p. 508⁵.

2) V. Garufi I documenti inediti dell' epoca normanna in Sicilia I in Documenti per servire alla st. di Sicilia pubbl. a cura della Soc. Sic. per la st. patria I Ser. Dipl. Vol. XVIII, Pal. 1899, p. 277.

3) Cfr. Brunner Zur RG der Urk. p. 64. — Tuttavia pare che nelle nostre membrane si tenessero distinti la carta e il negozio giuridico contenutovi, così, ad es., nella locuzione del Syll. n. 78 *rimanga ferma ἡ ἀφιέρωσις καὶ ἡ γραφή* sembra che la particella copulativa associi due idee dispartate. Nondimeno si avverta che nello stesso documento, nella completio notarile, si legge: *Ἐγράφη ἡ τοιαύτη ἀφιέρωσις* etc.

4) Pei documenti romani v. Tardy les tabellions rom. p. 65 ss. Sul Geschäftsgang der Kanzlei in rapporto ai soli documenti pubblici dei re normanno-siculi ved. Kehr Die Urk. p. 113 ss.

5) Acta Regum et imperatorum Karolinarum, Wien (1867), I p. 106 seg. 208 seg. Lo Stesso Beiträge zur Gesch. der Diplomatik in Sitzungsberichten der Wiener Akadem. phil.-hist. Cl. 36 (1861) p. 333 seg. Einleitung. V. la bibliografia citata in Erben-Schmitz-Redlich Urkundenlehre I § 39 in pr. Cfr. Ficker Beiträge zur Urkundenlehre II p. 3 seg. § 193.

e pubblicità.¹⁾ Sebbene poco opportuna è tuttavia indovinatissima come immagine, la proposta del Pflugk-Hartung di chiamar *cornice* (Rahmen) il protocollo²⁾ perchè ha davvero l' ufficio di incorniciare il testo del documento. Il protocollo, a sua volta, com' è risaputo, si distingue in due parti: protocollo iniziale e protocollo finale o escatocollo.

Nei nostri documenti la segnatura dell' autore, l' invocazione divina e talvolta anche l'era del principato stanno nel protocollo iniziale e precedono il testo. Dapprima parleremo di queste formule iniziali appartenenti al protocollo, tratteremo poi del testo del documento, per chiudere coll' analisi dell' escatocollo. E ciò facciamo per chiarezza, incominciando dal documento dell' età bizantina passando a quello dell' età normanno-sueva.

I. Il documento del periodo bizantino.

a) Protocollo iniziale.

Nel protocollo iniziale occupa il primo posto la segnatura dell' autore, che se non erriamo, sembra abbia oramai assunto il medesimo significato e valore giuridico delle firme che si sottoscrivono oggigiorno sotto una dichiarazione di volontà.³⁾ Tale segnatura iniziale, che diciamo *soprascrizione* dell' autore (Zachariae parla di *Überschrift*)⁴⁾ il cui uso, sebbene fosse allora diverso il significato, risale alla più vetusta antichità romana, ridotta alla espressione più semplice assume la forma: + *σῖγνον χειρὸς δι Ν*⁵⁾ oppure: + *σῖγνον δι Ν*.⁶⁾ In qualche caso, specialmente trattandosi di chierici la soprascrizione è in latino, come ad es. nel Syll. n. 22: + *Signum manus Ursinando mon.* e nel n. 30: + *Singu manu Grisanto fili Atanasi.* Se più sono gli autori, il segno di croce precede di regola il nome di ciascheduno.

In quanto poi alla autografia di tali segni è assai difficile determinarla con sicurezza, spesso, come osserva il Paoli nei documenti latini⁷⁾, la formula accompagnatoria, contenente tale affermazione, è solo una finzione notarile.

La persona dell' autore talvolta è indicata col puro e semplice nome, ma spesso anche colla paternità e professione (per es. Syll. n. 38: + σ. χ. Βασιλείου τοῦ τῆ τέχνη χαλκεύς.).

Alla soprascrizione dell' autore o degli autori dell' atto, la quale non manca mai nei documenti del periodo bizantino, che si riducono a carte di vendita, donazione, permuta e ad una di divisione (Syll. n. 9), tien dietro la invocazione divina. Comunemente nella forma verbale: *Ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος*, preceduta talora dalla croce che può

1) Abbiamo pressochè usate le stesse parole del Paoli Programma III 1^a p. 9 seg., 86, 106 perchè ci pare che difficilmente si possa riassumere con maggiore perspicuità la sostanza della dottrina sickeliana.

2) Nella memoria citata dal Paoli o. c. p. 9 n. 2, e da lui recensita nell' Arch. stor. ital. ivi citato.

3) Questa concezione era ignota all' antichità classica, ved. Mitteis röm. Privatr. I p. 304.

4) Byz. Z. 2 (1893) p. 177.

5) P. es. Syll. n. 25.

6) P. es. Syll. n. 24.

7) Programma III p. 133.

ritenersi una invocazione simbolica. In un documento di donazione pia troviamo una forma d' invocazione più nutrita:

Syll. n. 15 (a. 1015): + 'Εν ὀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, τῆς τρισωποστάτου παντοδυνάμου θεότητος μιᾶς ἑξουσίας καὶ βασιλείας τῆς παναρχάντου δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων.

Tolto un unico documento in cui segue un accenno all' imperatore regnante, al patriarca costantinopolitano e al *κατεπάνω Ἰταλλας*¹⁾, negli altri il protocollo iniziale termina ed incomincia il testo del documento.

b) Il testo.

I diplomatisti nel testo del documento distinguono, com' è noto, tre parti: l'introduzione, la parte dispositiva ed espositiva, le formule finali.²⁾

α) L' introduzione.

L' introduzione, si scinde in due formule: arenga o esordio e notificazione.

L' arenga ha solamente una funzione ornamentale e non è punto necessaria per l' integrità e validità del documento. Nelle nostre carte si trova soltanto nelle donazioni pie, e serve a dichiarare genericamente l' opportunità dell' atto cui si addivene col documento. L' esordio non deve confondersi colla motivazione giuridica di un determinato atto. Quello è adattabile a tutti i documenti della stessa specie, ad es. a tutte le donazioni pie, questa si riferisce propriamente a quel determinato documento al quale è apposta ed espone le ragioni e i motivi per cui si stende. Che l' arenga sia distinta dalla motivazione si dimostra anche pel fatto che s' incontrano nei medesimi documenti una dopo l' altra.³⁾ Riportiamo l' arenga del n. 43 (a. 1058) del Syll. che è analoga a quella che si trova nei nn. 29 e 46:

ἐπειδὴ καὶ πνευματικοῖς νόμοις ἀκολουθοῦντες πρώτο μὲν τὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν ἀτάραχον καὶ ἀνεπερέαστον διαφυλάττειν ὀφείλωμεν συγκροτοῦσαν καὶ περιέπουσαν τὰ ἡμέτερα· καὶ πολλὰ ἐπισπομένη τὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ζωπὴν καὶ ἔννοιαν εἰς ἡμᾶς δέων εἰλικρινῆ τῇ καρδίᾳ τοὺς διὰ τὸν θεὸν εὐαρεστήσασιν καὶ γνησίως λατρεύουσιν τὸ αὐτὸ κινδύνον ἔχεται, διότι ταῦτα καὶ ἡμεῖς κτλ.

Colle stesse scorrezioni si trova l' arenga anche nelle altre due carte sopramentovate, nel n. 29 è posposta alla notificazione.

Di regola la notificazione viene dopo l' esordio e si allaccia a questo mediante un avverbio di causalità⁴⁾, e talora, come nelle carte latine⁵⁾, può forse dirsi, col Paoli, che è l' avverbio stesso che fa le veci di notificazione. La notificazione si riscontra, come vedremo, anche in forma più compiuta (p. es.: *φαίνομαι ἐγὼ* corrispondente alla frase: *Manifestus sum ego*) ma spesso manca o, se vuolsi, è ridotta al solo nome dell' autore soggetto dei *verba dispositiva* della sezione centrale del testo.

1) Syll. n. 15. 2) V. Paoli o. c. p. 86 ss. Cfr. Giry Man. p. 537 ss.

3) Syll. nn. 29, 43, 46.

4) Syll. n. 46: *χαρὶ οὖν καὶ ἡμεῖς κτλ.*

5) Paoli o. c. p. 89.

Come notificazione atrofizzata, adunque, in via generale possiamo ritenere il solo nome dell' autore, che non manca in nessuna carta, il quale sarebbe a rigore da riguardarsi piuttosto come una specie di intitolazione, talvolta accoppiato al verbo *φαίνομαι* che fa da ausiliare a quello di disposizione. La formula costantemente usata è la seguente:

(ἐγὼ) ὁ προγεγραμμένος Ν, ὁ τὸν τίμιον καὶ ζωποῖον σταυρὸν ἰδιοχείρως πῆξας¹⁾ (od altro verbo sinonimo: ποιήσας²⁾, προτάξας³⁾, καθυπογράψας⁴⁾, προτεταγμένος⁵⁾, ὑπέγραψα.⁶⁾) Quando oltre la semplice croce anche il nome è autografo dell' autore dell' atto, cosa abbastanza rara per l' analfabetismo assai diffuso, allora si specifica: Ν ὁ τὸν . . . σταυρὸν . . . ποιήσας σὺν τῷ ὀκείῳ μου ὀνόματι⁷⁾, e anche: σὺν τῷ ὀνόματι καὶ ἀξιόματι (oppure ἀξιόμασι).⁸⁾ Il Syll. n. 30 (a. 1035) presenta intercalata nella notificazione la formula accennante alla spontaneità di volere dell' autore, che di solito viene più sotto: (τὰ σίγνα τοῦ . . . σταυροῦ) ἐκτὸς τῶν προσηγοριῶν . . . προτεταγμένοι. Al qual proposito osserviamo una volta per tutte, che l'ubicazione delle formule, la loro concatenazione e progressione non sono sempre costanti nel documento. Spesso si accavallano; quelle che dovrebbero precedere sono posposte, e sono frequentissimi gli scambi, le lacune, le anacolutie.

β) La sezione centrale del documento.

La parte mediana del documento, suddivisa in *narratio* e *dispositio* contiene il fatto documentato, e costituisce il nocciolo o, come dice il Paoli⁹⁾, l' anima del documento stesso.

Può esser foggiate tanto soggettivamente come oggettivamente (subjektive und objektive Fassung¹⁰⁾), e la prima maniera non è caratteristica essenziale della carta dispositiva¹¹⁾, sebbene quasi tutte le carte sieno redatte soggettivamente.¹²⁾ Col proceder del tempo verso i secoli XIII e XIV la forma soggettiva perde terreno, cede alla forma oggettiva.¹³⁾ Come giustamente parve al Paoli¹⁴⁾ ciò avviene "in corrispondenza coll' importanza sempre maggiore che acquista l' ufficio del notariato", e invero i nostri documenti meridionali soltanto dopo le costituzioni di Melfi, che regolarono su basi più rigide il notariato e la giurisdizione volontaria in materia contrattuale, mostrano le due forme l' una accanto all' altra. I documenti precedenti, che ora studiamo, sono tutti soggettivi. Anche nello stesso periodo storico, talora la forma oggettiva è più solenne della soggettiva, appunto per la preponderanza che ha nella compilazione il rogatario sull' autore. Lo vedremo anche nei papiri greco-egizii

1) Syll. nn. 8, 9.

2) Syll. nn. 13, 25, 26, 27, 38, 43. 3) Syll. nn. 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41.

4) Syll. n. 46. 5) Syll. n. 30. 6) Syll. n. 15.

7) Syll. nn. 13, 25 cfr. n. 15. 8) Syll. nn. 36, 45.

9) Progr. III p. 90.

10) Brunner Zur RG der Urk. p. 17 ss. Bresslau Handb. I p. 5.

11) Come pare ritenga il Posse Die Lehre von den Privaturk. p. 65. V. la giusta osservazione di Mitteis röm. Privatr. I p. 291.

12) Steinacker Die Lehre cit. p. 235.

13) v. Voltelini Die südt. Notariatsimbr. Einl. p. XVIII.

14) Progr. III p. 90.

della stessa epoca, trattando dell' epistola che è più confidenziale dell' omologia oggettiva atto pubblico.

Nelle carte dell' età bizantina la sezione promulgatorio-dispositiva si atteggia secondo un triplice schema, che designeremo colle lettere *a*, *b*, *c*.

Il tipo più semplice (tipo *a*) si ha allorquando il negozio giuridico documentato è espresso con un unico verbo alla prima persona singolare o plurale (a seconda che uno o più sieno gli autori dell' atto) del presente indicativo. A questa maniera: *vendo*, *dono*, *permuto*, *divido*. Il modo indicativo del presente è la regola, ma, a volte, è usato l' aoristo. — La vendita assumerà quindi, questa forma:

ὁ προγεγραμμένος *A* (o frase equipollente) . . . πιπράσκω πρὸς σὲ *B* la data cosa.¹⁾ La donazione quest' altra:

ἡμεῖς οἱ προγεγραμμένοι *NN* . . . παραδίδομεν καὶ ἀφιερῶμεν²⁾ oppure ἀφιερῶμεν³⁾, o anche: ὁ προγεγραμμένος *A* . . . παρέχω . . . εἰς *B*.⁴⁾

In modo analogo la permuta ci offrirà una forma equipollente:

οἱ προγεγραμμένοι . . . ἀντικαταλλάσσομεν μετὰ σου *B*.⁵⁾

Vi ha pure un atto di divisione in cui il verbo dispositivo è espresso coll' aoristo: ἀρτίως ἰδίᾳ βουλή ἡμῶν ἐδιεμερίσαμεν αὐτὰ καθὼς εἴρηται . . .⁶⁾, ma questa frase piuttostochè essere una formula dispositiva appartiene alla parte espositiva o narrativa del documento.

Un' altra forma (tipo *b*), analoga alla precedente, assume la parte promulgatorio-dispositiva allorquando vi è compreso il verbo di notificazione *φαίνομαι* come ausiliare di quello denotante il negozio giuridico contemplato.

Per le donazioni troveremo:

(*noi*) *i* soprascritti *φαινόμεθα ἀφιερώνοντες* (o *παραδίδοντες*) la tal cosa al tale⁷⁾, e in una carta di divisione dell' a. 984 leggiamo:

(*noi*) *i* *sopramentovati NN* τὴν παροῦσαν . . . ἀποκοπὴν φαινόμεθα ποιῶντες . . . μετὰ τοῦ *N*.⁸⁾

Un terzo tipo di documento più complesso (tipo *c*) è munito di vera notificatio. In questa si accenna al fatto materiale della redazione dell' istrumento mediante la prima persona indicativo del verbo *τίθηναι* o *ἐπιτίθηναι* indifferentemente usato all' attivo o al medio, il qual verbo riferito alla redazione degli istrumenti assume un significato tecnico. Nelle nostre carte il *τίθημι* si trova spesso accoppiato al verbo *ποιῶ*, e talvolta s' incontra *ποιεῖν* solo. La carta presenta in tali casi questa forma generalissima che ricaviamo dal n. 27 (a. 1033) del Syllabus:

ὁ προγεγραμμένος *N* (o altro participio equipollente, p. es. *προαναφερόμενος*) τὴν παροῦσαν . . . ἔγγραφον ἀσφάλειαν τίθημι (o ἐπιτίθημι) καὶ ποιῶ πρὸς σὲ *B*.

1) Syll. nn. 22 (a. 1029), 31 (a. 1039), 33 (a. 1042). Con *A* designiamo l' autore del documento, con *B* il destinatario sia persona fisica, sia giuridica (per es. un *ναός*.)

2) Syll. n. 40 (a. 1053).

3) Syll. nn. 8 (a. 981), 34 (a. 1045).

4) Syll. n. 24 (a. 1032).

5) Syll. n. 35 (a. 1047).

6) Syll. n. 38 (a. 1051).

7) Syll. nn. 15 (a. 1015), 29 (a. 1034), n. 43 (a. 1058).

8) Syll. n. 9.

La formula è generale e la incontriamo identica e precisa in carte di vendita¹⁾, donazione²⁾, permuta³⁾, semplice tradizione⁴⁾ e d' enfiteusi⁵⁾: in questi casi, naturalmente, alla parola ἀσφάλεια è sostituito il termine indicante il peculiar negozio cui si dà vita col documento, talmente immedesimato e impersonato colla carta da adoprarsene il nome per designare, oltrechè il negozio, anche il documento che lo contiene. Si dirà pertanto: τίθημι τὴν παροῦσαν ἔγγραφον πρᾶσιν οὐ διάπρασιν, ἀφιέρωσιν, ἀνταλλαγῶν.

Per essere esatti, come già il φαίνομαι, così anche il τίθημι propriamente e in teoria appartiene non ai *verba dispositiva* ma alla *promulgatio* del documento; ma in pratica talvolta (vedi avanti p. 93 s., 95 s.) deve considerarsi anche la frase contenente il τίθημι parte integrante della sezione dispositiva.

La formula corretta e più completa, integrata coi verba dispositiva è a questa maniera: "faccio la presente vendita (o donazione, permuta ecc.) scritta mediante la quale dichiaro di vendere (donare ecc.)", e si riscontra nei seguenti documenti del periodo bizantino:

Syll. n. 13 (a. 1005) vendita: τὴν παροῦσαν ἔγγραφον . . . διάπρασιν ποιούμαι εἰς ὑμᾶς B δὲ ἵστε ὠμολόγησα καὶ ὁμολογῶ πεπραχέναι αὐτῷ . . .
Syll. n. 32 (a. 1040) donazione: τὴν παροῦσαν . . . ἀφιέρωσιν τιθέμεθα καὶ ποιούμαι εἰς τὸν . . . ναὸν . . . δὲ ἧς καὶ ὁμολογοῦμεν . . . ἐκδίδοντες εἰς ἀφιέρωσιν εἰς τὸν ναόν.⁶⁾

Questa triplice e nitida distinzione schematica non è, però, sempre osservata e le formole che caratterizzano i tre schemi si trovano talvolta mischiate nel medesimo strumento. Così, ad es. nella membrana di vendita n. 41 (a. 1054) dopo il *πιπράσκω*, salta fuori *φαίνεται πικράσκομέν σοι*. Vi ha dunque spesso della ridondanza nei *verba dispositiva*; il notaio, temendo di aver perso il filo sintattico, cerca di riprendersi, ripetendo in altra forma il verbo di disposizione e alla meglio saldandolo ai precedenti con delle congiunzioni più o men rettamente usate.

Sia qualesivoglia dei tre lo schema adoperato l' istrumento ha sempre lo stesso valore giuridico, e non vi corrisponde punto una maggiore o minore solennità. Identica è in ogni caso la elaborazione, e le altre formole, che rimpolpano e costituiscono il testo del documento, sono redatte suppergiù nell' identica foggia.

Una formula strettamente connessa, o per dir meglio integrante di quella dispositiva, soggetta bensì a qualche spostamento nella collocazione ma che, di solito⁷⁾, mai non manca nelle nostre carte, sta a dichiarare la spontaneità del volere dell' autore del documento e che il negozio è scevro da errore e da violenza.

1) Syll. nn. 13, 25, 36.

2) Syll. n. 32.

3) Syll. n. 45.

4) Syll. n. 27.

5) Syll. n. 30.

6) A questi due esempi se ne può aggiungere anche un terzo in cui il rogatario mutila la formula lasciando il senso sospeso: Syll. n. 46 (a. 1063) donazione a un monastero: Subito dopo l' esordio: ἡμεῖς δὲ ἧς ὁμολογοῦμεν ἀφιερώνοντα . . . — Una forma un po' aberrante presenta il Syll. n. 40 (a. 1053) donazione a un monastero: ἡμεῖς τὰ παρακατιόνα ἐντελλόμεθα. Poi più sotto ripiglia la dispositio: σοὶ παραδίδομεν καὶ ἀφιέρωμεν

7) Talora la formula manca in Syll. nn. 9 (a. 984) divisione, 35 (a. 1047) permuta, 40 (a. 1053), donazione, 43.

Nei documenti redatti secondo lo schema *a*, la libertà del volere è espressa nel modo seguente: *ἐκουσίᾳ μου τῇ γνώμῃ καὶ οἰκείᾳ προαιρέσει vendo ο dono a te la tal cosa.*¹⁾ In una donazione si trova: *καθαροῦ καρδία ἀφιερῶμεν.*²⁾ In un'altra donazione ad un monastero riscontriamo una formula più estesa: *ἐκουσίᾳ ἡμῶν βουλή καὶ οἰκείᾳ προαιρέσει καὶ οὐκ ἔκ τινος τῆς οἰασθηποτοῦν ἀνάγκης ἢ νίας ἢ δόλου, φάκτου ἀγνοίας καὶ δικολογίας πάσης ἐπὶ ἄλλὰ καθὼς προγγράπται τῇ ἰδίᾳ ἡμῶν γνώμῃ ἀφιερῶμεν κτλ.*³⁾

La medesima formula, occasionalmente con lievi alterazioni di nessun conto, si ritrova nei documenti di tipo *b*.⁴⁾ Quelli di tipo *c*, oltre presentare la formola summentovata, a volte ribadiscono la stessa idea con maggiore energia, o esprimendo il concetto della spontaneità avverbialmente o per mezzo di aggettivi concordati col sostantivo denotante il negozio (vendita, donazione, permuta ecc.), o insieme intrecciando l' un modo all' altro. La formula nel suo tipo più complesso suonerà: facciamo *τὴν παροῦσαν ἔγγραφον ἀπλήν τε καὶ ἄδολον βεβαίαν τε καὶ τελείαν [ἀμετάτρεπτον] πρᾶσιν φαιδρῶς καὶ περιχαρῶς*⁵⁾, oppure *ἀμετάτρεπτον ἀμεταμέλητόν τε καὶ καθαρὸν ψυχωφελὴ προσένεξιν καὶ ἀφιέρωσιν ἐκουσίᾳ ἡμῶν γνώμῃ κτλ.*⁶⁾ [*δὲ ἢ ὁμολογοῦμεν ἀφιερώνοντα . . . ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ ἀπλῆ καρδίᾳ*]⁷⁾ Ciò non significa che la redazione a tipo *c* conferisca al negozio maggiore salvaguardia giuridica, ma solo che costituisce la forma di documento tecnicamente più perfetta e completa nella struttura esteriore.

Interessante del pari tutti gli atti d' alienazione è la determinazione del momento nel quale avviene il trapasso di proprietà, e la questione si collega poi all' altra se sia, cioè, l' istrumento meramente probatorio di un negozio già concluso, oppure se il negozio prenda vita dall'istante e pel fatto della documentazione. L' argomento sarà trattato più innanzi, qui è opportuno notare che azione e documentazione non costituiscono due fatti distinti ma si confondono nello stesso momento. Ciò rilevasi, in modo esplicito, dalle espressioni dei documenti *ἀπὸ τῆς παρούσας ἡμέρας καὶ ὥρας*⁸⁾, *ἀπὸ τὴν σήμερον ἡμέρας καὶ ὥρας*⁹⁾, *ἀπὸ σήμερον*¹⁰⁾, *ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης*¹¹⁾; *ἀπεντεῦθεν ἡδη*¹²⁾; *ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τοὺς ἐξῆς ἅπαντας καὶ διηνεκείς χρόνους*¹³⁾, precedute talora da una preposizione consecutiva, aventi varia collocazione nel testo¹⁴⁾, le quali si riferiscono al momento giuridico dal quale ha luogo la traslazione

1) Syll. n. 22, 24, 31.

2) Syll. n. 34 (a. 1045).

3) Syll. n. 8 (a. 981).

4) Syll. nn. 15, 29.

5) Syll. n. 36 (a. 1049). Cfr. n. 13 (a. 1005), n. 30 (a. 1035): *ἐπὶ τῶν προγοριῶν.*

6) Syll. n. 32 (a. 1040).

7) Syll. n. 46 (a. 1063).

8) Syll. n. 8 (a. 981) donazione.

9) Syll. n. 22 (a. 1029) vendita, n. 9 (a. 984) permuta.

10) Syll. n. 40 (a. 1053) donazione n. 41 (a. 1054) vendita, n. 46 (a. 1063) donazione a una chiesa, n. 35 (a. 1047) permuta.

11) Syll. n. 36 (a. 1049) vendita.

12) Syll. n. 13 (a. 1005) vendita, n. 24 (a. 1032) donazione, n. 32 (a. 1040) donazione.

13) Syll. n. 15 (a. 1015) donazione, n. 25 (a. 1032) vendita, n. 26 (a. 1033), vendita, 31 (a. 1039) vendita.

14) D' ordinario si uniscono ai verbi che designano le facoltà di disporre del destinatario; nei nn. 24 e 32 la frase è poi ripetuta più abbasso. In alcuni

del diritto di proprietà e delle facoltà ad esso inerenti. Lasciamo per ora insoluta l'altra questione se il trapasso di proprietà avvenga semplicemente per puro fatto della redazione della carta o in seguito alla tradizione della carta stessa, perchè avremo agio di occuparcene trattando dei documenti del periodo normanno-suevo (p. 57 ss.). Per ora diciamo genericamente che dal giorno della redazione dell'istrumento avviene il passaggio del diritto contenutovi.

Negli atti che implicano traslazione di proprietà si enumerano assai minutamente tutte le facoltà amplissime di disposizione, che formano il contenuto del dominio e passano al destinatario. Così nelle carte di vendita si concede esplicitamente a *B* la facoltà sull'oggetto di venderlo (*πωλεῖν*¹⁾), donarlo (*χαρίζειν*²⁾, *ἀφιερῶν*³⁾) anche a' monasteri (*ἐν ἱεροῖς τόποις προσενέγκαι*⁴⁾), a ciò allude la frase: *ἐν οἷς ἂν προσώποις νοκληθήεις δωρεῖσαι αὐτὸν*⁵⁾), costituirlo in dote (*προξιν ἐναπογράφειν*⁶⁾), permutarlo (*ἐναλλάσσειν*⁷⁾, *ἀντικαταλλάττειν*⁸⁾), lasciarlo in eredità (*εἰς τοὺς ἰδίους κληρονόμους διαδιδόναι*⁹⁾, *εἰς ἰδίους κληρονόμους καὶ διαδόχους ἐπέμπευ*¹⁰⁾), darlo in enfiteusi (*βελτιοῖν*¹¹⁾, *φυτεύειν*¹²⁾), possederlo qual proprietario (*κρατεῖν καὶ δεσπόζειν*¹³⁾) e genericamente di disporne come vuole (*πάντα δρᾶν [ποιεῖν] ὅσα δεσπότης ἐν ἰδίοις διαπράττεται*¹⁴⁾).

Anche nelle donazioni si enumerano, colle stesse parole, gli attributi della proprietà che trasmigrano nel donatario:

n. 24 (a. 1032): ἔχουσα τοῖνυν ἐπεξουσίως καῶσθαι, χρᾶσθαι, νέμεσθαι, πωλεῖν, χαρίζειν, βελτιοῦν, προξιν ἐναπογράφειν καὶ εἰς ἰδίους κληρονόμους καὶ διαδόχους αὐτῆς καταλιπεῖν, καὶ πάντα πράττειν ἐπ' αὐτοῖς κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτῇ καὶ [. . . .]¹⁵⁾ τρόπου.

n. 29 (a. 1034). La frase è ridotta ai minimi termini: τοῦ ἔχειν αὐτὰ ἐξουσίαν πωλεῖν, χαρίζειν.

n. 32 (a. 1040): ποιεῖν ἐξ αὐτῶν (cose donate) κατὰ τὸ δοκοῦν σοι καὶ νομιζόμενον τρόπον, ὡς κύριος καὶ ἐξουσιαστής.

n. 40 (a. 1053): τοῦ ἔχειν ἐξουσίαν σὺ καὶ οἱ ὑπὸ σοῦ προναλλόμενοι πάντοτε ποιεῖν ἐν αὐτῷ ὅσα οἱ θεῖοι νόμοι παρακελεύονται.

n. 43 (a. 1058). La frase manca.

n. 46 (a. 1063): τοῦ ἔχειν ὁ *B* τὰ τοιαῦτα χωράφια εἰς ἐξουσίαν αὐτῶν ὡς ἴδιος ἀθένητος ποιῆσαι ὡς δ' ἂν θέλει καὶ νούεται.

Pure in un documento di permuta appare la stessa formula:

Syll. n. 35 (a. 1047): δίδομεν . . ἐξουσίαν σοι ἐν ὡσαύτῳ κήφῳ σου

documenti l'espressione manca. V. Syll. n. 29 (a. 1034) donazione, n. 34 (a. 1045) donazione.

1) Syll. n. 13 (a. 1005), 22 (a. 1029), 26 (a. 1033), 33 (a. 1042).

2) Syll. n. 13, 22, 26, 33.

3) Syll. n. 41.

4) Syll. n. 25.

5) Syll. n. 22.

6) Syll. n. 22.

7) Syll. n. 25.

8) Syll. n. 33, 41.

9) Syll. n. 13.

10) Syll. n. 22.

11) Syll. n. 26.

12) Syll. n. 41.

13) Syll. n. 25.

14) Syll. n. 33, cfr. n. 25.

15) Con puntini fra parentesi quadre denotiamo le lacune testuali, coi puntini soli le frasi o parole che, nella citazione, si reputò opportuno di omettere.

πολῆσαι οἷς βούλεσαι, ἀφιερῶσαι πάντα τὰ πρόττειν ἄλλα ὅσα σοι παριστάμενα.

Nelle vendite il passaggio del fascio delle varie facultà, che costituiscono il diritto di proprietà, avviene come conseguenza del pagamento del prezzo nelle mani del venditore autore del documento. Una concezione identica è comune anche alle carte langobarde e giustamente il Brunner la considera di pura origine romana.¹⁾ Si osservino i seguenti luoghi del Syll.:

n. 22: *πιπράσκω πρὸς σὲ Β . . . τὸ ἀμπέλιον . . . εἰς τιμὰς τὰς μεταξὺ ἡμῶν συμφωνηθείσας καὶ ἀρεσθείσας* < suo ammontare > . . . [. . .] *ἐγὼ ὁ δηλοθεις Α εἰς χεῖρας μου παρὰ χειρῶν σῶν τοῦ προρορηθέντος Β δικαίαν καὶ συμφωνηθείσαν τιμὴν ἤτοι* < suo ammontare > *δέδωκά σοι τὸ τοιοῦτον ἄμπελον* < descrizione > *εἰς τελείαν δεσποτείαν καὶ ἀναφαίρετον ἐξουσίαν σου καὶ τῶν σῶν κληρονόμων, ὥστε, ἀπὸ τὴν σήμερον ἡμέρας καὶ ὥρας ἔχειν σε ἐπ' ἀδείας* < enumerazione delle facultà di disposizione del destinatario >.

n. 25: *ἀπεμπόλησα τὸ τοιοῦτον* < oggetto > *πρὸς σὲ Β εἰς τιμὰς τὰς μεταξὺ ἡμῶν συμφωνηθείσας καὶ ἀρεσθείσας* < suo ammontare > *ἄτινα* (scil. *νομίσματα*) *καὶ ἀνελαβόμεν ἀπὸ χειρῶν σοῦ εἰς χεῖρας μου ἐνώπιον τῶν ὑπογραφάντων μαρτύρων ἐπὶ τελεία, ὡς εἴρηται, πράσει καὶ ἀποκοπῇ ὥστε κτλ.*

n. 26: *πιπράσκω πρὸς σὲ Β* la tal cosa *εἰς τιμὰς τὰς μεταξὺ κτλ.* *λαυῶν οὖν ἐγὼ ὁ Α εἰς χεῖρας μου παρὰ χειρῶν σῶν τοῦ προρορηθέντος Β δικαίαν καὶ συμφωνηθείσαν τιμὴν ἤτοι* < ammontare > *δέδωκα σοι* < il sumentovato oggetto > *εἰς τελείαν δεσποτείαν καὶ ἀναφαίρετον ἐξουσίαν σοῦ τε καὶ τῶν σῶν κληρονόμων, ὥστε κτλ.*

n. 31: *πιπράσκομεν πρὸς σὲ Β* < il tale oggetto > *εἰς τιμὰς τὰς μεταξὺ κτλ.* < ammontare > *καὶ ὡς τὰ τοιαῦτα . . . νομίσματα παρὰ χειρῶν σῶν ἡμεῖς Α₁ Α₂ εὐληφότες δεδώκαμεν σοι τὴν ζηθείσαν* < cosa > . . . ὥστε κτλ.

n. 33: *πιπράσκω πρὸς σὲ Β* < la tal cosa > *εἰς τιμὴν τὴν ἀναμεταξὺ ἡμῶν κτλ.* ἄτινα (scil. *νομίσματα*) *καὶ λαβὼν εἰς χεῖρας ἐμὰς ἀπὸ τῶν σῶν χειρῶν παρέσχον σοι τὴν κατάσχεσιν τῆς χώρας κτλ.*

n. 41: *πιπράσκομεν* < le tali cose > *εἰς τιμὴν τὴν ἀναμεταξὺ κτλ.* ὅπερ νόμισμα λαβόντες ἀπὸ χειρὸς σου ἐν ταῖς χερσὶ ἡμῶν ἐξουσίαν σοι κτλ.

Un gruppo di formule che stanno a sè e che possono riscontrarsi nei documenti concernenti i negozi giuridici più disparati, si riferiscono alla descrizione della cosa oggetto del contratto.

Per designare l'ubicazione della cosa (fondo o casa) si adopera la frase sacramentale: τὸ ὄν καὶ διακείμενον nel luogo tale²⁾, a volte abbreviata: (τὸ) ὄν nel luogo tale.³⁾ Dopo questa indicazione generica l'ubicazione è più esat-

1) Zur RG der Urkunden p. 133 e citazioni del Cod. langob. *ivi* note 3—5.

2) Syll. n. 8 (a. 981) donazione: τοῦ νιναιρίου τὸ ἡμισυ τὸ ὄν καὶ διακείμενον nel tal luogo, n. 13 (a. 1005) vendita: τὸ χωράφιον τὸ[ν] ὄντα καὶ διακείμενον ἐπιμάτωθεν τῆς μονῆς tale, n. 46 (a. 1063) donazione: τὰ χωράφια τὰ ὄντα καὶ διακείμενα εἰς τὸν πάνσεπτον ναὸν τοῦ Ἁγίου Παγκρατίου εἰς τόπον λεγόμενον Ἀππιον.

3) Syll. n. 24 (a. 1032) donazione: χωρίον . . . τὸ ἐν εἰς τὸν κήπον τῆς σπηκῆς τῆς Λαμπασαρίας, τὸ δὲ ἄλλο πλησίον τοῦ ὁσπητίου τοῦ μεγάλου, n. 26 (a. 1033) vendita: χώραν . . . εἰς τὴν διακράτησιν τοῦ Ἁγίου Ἀγγέλου τοῦ ὑπὸ τὴν Ραοκλιαν διακειμένης; cfr. n. 31 (a. 1039) vendita; n. 41 (a. 1054) vendita: τὰ δύο ἀμπελότοπα,

tamente individuata enumerandosi con quali enti l'oggetto confina ai quattro punti cardinali. La formola d'uso che introduce le confinazioni è la seguente: *ἔστιν δὲ ὁ περιορισμὸς <della cosa> κατὰ μὲν ἀνατολὰς . . . κατὰ δὲ δυσμὰς . . . κατὰ δὲ ἄρκτρον . . . καὶ κατὰ μεσσημῶραν¹⁾*; oppure: *τὰ δὲ σύνορα <della data cosa> εἰσὶν οὕτως· ἔξ ἀνατολῶν . . . , ἐκ δυσμῶν . . . , ἐκ νορέας . . . , ἐκ νότου . . .²⁾*, o anche: *σύνορα δὲ, τὰ περὶ κύκλω, <della cosa> ἔστιν ταῦτα· ἔξ ἀνατολῶν . . . , ἐκ δυσμῶν . . . , ἐκ νότου . . . , ἐκ νορέας . . .³⁾* Dove si dee osservare che i punti cardinali sono dati talvolta in differente ordine e in qualche documento si dimentica d'indicarli tutti e quattro.

Nelle alienazioni si può alienare tanto *a corpo* (*χωράφια . . . ὅσα εἰσὶν⁴⁾, ἀμπέλιον . . . καθὼς ἔστιν⁵⁾*) come *a misura*. Nei documenti del periodo bizantino, che ora stiamo esaminando, le misure esatte si danno anche a proposito di una casa, fornendosi la larghezza e la lunghezza (*τὸ καλύβιον . . . ἔχον εἰς μὲν τὸ πλάτος πήχεις ἑπτὰ, εἰς δὲ τὸ μᾶκρος πήχεις ἕξ⁶⁾*). Non deve confondersi colla misurazione, l'indicazione esatta del numero delle piantagioni, dei filari di vite a cagion d'esempio, che si trovano sur un dato fondo (ad es. *χώραν νινιαλλῶν δυῶν τῶν ἀνὰ πεντήκοντα ὀρδίνων⁷⁾*) perchè in tali casi si parla solo della alberatura e non del terreno, e perchè talvolta si aggiunge anche la formola sacramentale delle vendite *a corpo* (es.: *χώρα [. . .] ὄζων ἀνὰ πεντήκοντα ὀρδίνων τετραῶς, e più sotto ripigliasi: τὴν ῥηθείσαν . . . χώραν τοῦ πεντηταρίου βινιαλλου, ὡς καθὼς ἔστιν⁸⁾*).

In parecchi casi poi il notaio dimentica, o non si cura, di scrivere come avvenga l'alienazione, se a corpo o a misura.⁹⁾

Negli atti di vendita si dice anche esplicitamente che la cosa si aliena completa, come sta e giace, con annessi e connessi (*μετὰ πάσης τῆς διακροτήσεως αὐτῆς καὶ περιοχῆς σὺν εἰσόδῳ ἐξόδῳ καὶ τῶν δικαίων αὐτῆς¹⁰⁾, σὺν ἡμεροδένδρων καὶ ἀγροδένδρων καὶ πάσης εἰσόδου καὶ ἐξόδου¹¹⁾, ὄλων¹²⁾, εἰς τελείαν δεσποτείαν¹³⁾, τέλειον καὶ ἀνελλειπές¹⁴⁾, εἰσοδοξέουσαν δόντες καὶ πάντα τὰ δίκαια¹⁵⁾*). Nei documenti del periodo bizantino però, tali formule non s'incontrano mai nelle donazioni.

Nelle carte che si riferiscono a negozi di alienazione, di regola, non sempre¹⁶⁾, si indica il titolo per il quale l'autore possiede; si dà cioè la dimo-

ἂ εἰς τὸ μέρος τῆς Πόντης; n. 43 (a. 1058) donazione: *τὰ χωράφια τὰ ἄπερ καὶ ἔχωμεν εἰς τόπον λεγομένης Μαραθώσας.*

1) Syll. n. 13 (a. 1005), n. 40 (a. 1053), n. 43 (a. 1058).

2) Syll. n. 26 (a. 1033), n. 29 (a. 1034), n. 31 (a. 1039), n. 41 (a. 1054), n. 8 (a. 981).

3) Syll. n. 45 (a. 1061).

4) Syll. n. 29 donazione.

5) Syll. n. 22 vendita. Forsanche la formola si riferisce alla sua qualità di incolto (*ἐρημάμπελιον*).

6) Syll. n. 25 Bari, vendita di una casa.

7) Syll. n. 26 vendita. n. 35 permuta: *ἀντιδεχόμενοι ἀπὸ τῆς χώρας σου . . . ὡς ὀπιῶ ὀρδίνων μέρος.* In questo documento la frase si ripete tre volte.

8) Syll. n. 31 vendita. Come vedremo avanti p. 50 s. tale espressione assume anche il significato di "come sta e giace".

9) Syll. nn. 8, 9, 13, 15, 24, 32, 33, 34, 41.

10) Syll. n. 26.

11) Syll. n. 13.

12) Syll. n. 36.

13) Syll. n. 31.

14) Syll. n. 35.

15) Syll. n. 41.

16) Syll. n. 8 donazione, n. 24 don., n. 15 vendita d'una casa.

strazione del suo diritto di proprietà e, per riverbero, della sua attitudine a traslare il dominio. D'ordinario l'autore del documento è domino per diritto successorio (*ἐκ πατρικῆς μου κληρονομίας*¹⁾, *ἀπὸ κληρονομίας ἡμετέρας*²⁾, *ἐκ γονικῆς ἡμῶν κληρονομίας*³⁾, o per altra eredità⁴⁾) o per compera precedentemente fatta⁵⁾, o permuta⁶⁾, o donazione.⁷⁾

L' autore del documento consegnava al destinatario anche il titolo dimostrante la piena proprietà di esso autore sulla cosa oggetto del negozio; ad esempio l' istrumento di compera o di permuta. Di questa consegna si fa spesso menzione nel documento stesso (*δεδοκότος μου πρὸς σέ (B) καὶ τὸν ἀγωρέον μου χαρίων*⁸⁾, *ἐνεχειρίσα καὶ τὴν ἔγγραφον ἀγωρασίαν μου*⁹⁾, *δεδοκότες πρὸς σέ B τὴν ἀνταλλαγὴν (scil. instrumentum permutationis) τῆς μερίδος Ἰωάννου ἢν ἐπάθωμεν ἐξ αὐτοῦ*¹⁰⁾), e talora, quando si tratta di descrivere i confini del fondo, che ora si vende, l'autore dell' istrumento, per amore di brevità, si riferisce al contratto anteriore, che ora consegnasi al destinatario insieme all' atto, per dir così, attuale (*τὰ δὲ σύνορα καὶ ὁ περιορισμὸς αὐτοῦ ἀμπελίον ὑπάρχει καθὼς ἀγωρέος χάριτη περιέχει ὃ δέδωκα πρὸς σέ [. . .]*).¹¹⁾

Un ultimo accenno al carattere di domino nell' alienante si può anche scorgere nella clausola "*ὡς τὸ κύρος καὶ τὴν ἐξουσίαν παρ' ἐμοῦ εἰληφώς*" che chiude di regola la sezione centrale del testo e si connette alle altre formule che designano le facoltà di disposizione del destinatario. A questo modo: "abbia B facoltà di far questo e quest' altro *ὡς τὸ κύρος κτλ.*".¹²⁾

γ) Le formule finali.

Dopo la sezione centrale narrativo-dispositiva, le formule finali o clausole chiudono il testo del documento. Com' è noto sono di due speci: di sanzione e di corroborazione.¹³⁾

1) Syll. n. 26 vendita.

2) Syll. n. 31 vendita.

3) Syll. n. 40 donazione, n. 46 donazione.

4) Syll. n. 33: Una vedova vende *τὸν λαχόντα [. . .] τόπον ἐν μερίδι τοῦ μακαρίτου ἀνδρός μου*. n. 34 donazione: *τὰ δύο μέρη ἡμῶν τῆς χώρας τῆς μητρικῆς*. n. 41: "*τι vendiamo τὰ δύο ἀμπελότοπα ἃ εἰς τὸ μέρος τῆς Πόντης κληρονομοῦντες ἀπὸ Νικολάου πρεσβυτέρου τοῦ γέροντος, ὡς κληρονόμοι αὐτοῦ.*" Talora con un palese accenno alla usucapione: n. 15 "*doniamo le tali cose ὡν ἐξ ἀρχῆς καὶ ἀνωθεν ἐδεδεσπόσαμεν ἐν προγόνων ἡμῶν*". n. 35 permuta: *τὸ μέρος (scil. τῆς χώρας) δ ἐν γόντων ἄχρι ταύτης ἡμέρας . . . εἶχομεν*.

5) Syll. n. 13: *vendo τὸ χωράφιον τὸ ἄπερ καὶ ἔχω ἀγωρασμένον ὑπὸ τοῦ Δωρωθέου τοῦ Ταρωνήτου*. n. 22: *vendo τὸ ἀμπέλιον ὅπερ ἀγόρασα πρὸ χρόνων . . . ἀπὸ X*.

6) Syll. n. 32: *doniamo quella cosa ἣν ἀνελευσάμεθα . . . λόγῳ ἀνταλλαγῆς ἀπὸ X*.

7) Syll. n. 25. Vendita d' una casa posseduta in forza d' un *σιγίλλιον* di concessione.

8) Syll. n. 22 vendita.

9) Syll. n. 36 vendita.

10) Syll. n. 32 donazione.

11) Syll. n. 22 (a. 1029).

12) V., per es., Syll. n. 29 donazione: *τοῦ ἔχειν αὐτὰ ἐξουσίαν πολεῖν χαρίζειν*) *ὡς λαβόντος τὸ κύρος καὶ τὴν δεσποτείαν παρ' ἐμᾶς*. n. 31 vendita: *facoltà di disporre ὡς κύριος καὶ ἐξουσιαστής καὶ ὡς παρ' ἡμῶν A₁ A₂ τὴν ἐξουσίαν ταύτην εἰληφώς*.

13) V. Paoli Programma III disp. 1^a pp. 90—95. Più dettagliatamente Giry Man. p. 553 ss.

L' autore incomincia col rinunciare genericamente per sè, eredi, aventi causa e terzi (*κληρονόμοι, διάδοχοι, οἰοσδήποτε ἄνθρωπος*) a ogni pretesa sulla cosa alienata, e si obbliga a non recare in qualsiasi tempo turbativa alcuna al suo godimento.

Syll. n. 9 divisione: τοῦ μὴ ἔχειν ἡμᾶς τοὺς προγραφέντας ἐξουσία, ποτὲ καιρῶ ἢ χρόνῳ, ποιῆσαι ἐκκλησίαν ἢτε ἀγωγὴν ζητῶν τὴν οἰανοῦν.

nn. 22, 26, 31, 32, 33: μὴ δυναμένου τινὸς τῶν ἀπάντων πρὸς τοῦτο ἀντιλέγειν ἢ ἀντιπίπτειν μήτε ἡμεῖς μήτε κληρονόμοι ἡμῶν καὶ διάδοχοι μήτε οἰοσδήποτε ἄνθρωπος.

n. 40 donazione: μὴ τολμῶμεν δὲ ἡμεῖς ἀπὸ σήμερον δοῦναι ἢ ἐνοχλεῖν ἐν τινι ἡμῶν.

n. 43 donazione: τοῦ μὴ ἔχειν μᾶς ἐξουσίαν ἀπὸ τῆ(ν) σήμερον ἡμέραν ἐπιζητεῖν τὸ τοιοῦτο χωράφιον μήτε ἡμεῖς οἱ προγεγραμμένοι μήτε υἱὸς μου ἴδιος μήτε ἄλλος τις ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ νῦν ξένοι γενόμεθα ἐκ τὰ τοιαῦτα χωράφια.¹⁾

Dopo queste rinunzie generiche, le quali in parecchi documenti non compaiono, si enumerano quali azioni positive dell' autore del documento e de' suoi aventi causa verranno punite; ossia, in altre parole, si enunzia, più specificatamente, il suo obbligo di non fare — i doveri negativi. Si pone quivi il caso:

I) che l' emittente il documento si penta del concluso negozio (*μετάμελος γένεται*²⁾, *μετάγνωσίς τις ἡμᾶς λαβοῦσα*³⁾) e, "cosa deplorevole" (*ὄπερ καὶ ἀπευχόμεθα*⁴⁾), tenti, *ποτὲ καιρῶ ἢ χρόνῳ*⁵⁾, *καθ' οἰονδήποτε τρόπον ἐν οἰσδήποτε καιρῶ*⁶⁾, *ἀνατρέψαι*⁷⁾ τὴν παροῦσαν donazione, vendita o simili, o recar noie e turbative in qualsiasi altra guisa (*ἐὰν . . . φανόμεν ἡμεῖς εἴτε ἴδιος μᾶς εἴτε υἱὸς μᾶς καταζητότα ὄπερ τὰ τοιαῦτα χωράφια καὶ ἐνοχλοῦντα τὸν B*⁸⁾, *εἴπερ αὐθις . . . δοκιμάσω τὴν ἤδη δωθεῖσαν χώραν σοι . . . λαβεῖν ἀπὸ σου*⁹⁾, *εἴπερ . . . θελήσομεν ἀνοήτως καταπολεμεῖν ποτὲ τὴν ἀκαταμάχητον ἐκκλησίαν προφάσεις πλάττοντες καὶ αἰτίας προτιθέμενοι οἴασοῦν*¹⁰⁾, *εἴπερ ποτὲ ἀφελέσθαι ἐγκλήσει ἢ μηχανῆ πειράσομαι*¹¹⁾, *εἴπερ . . . φιλονεικήσομεν ἀφελεῖν μὴ τὴν ἀνταλλαγὴν δυσωπούμενοι μὴ τὴν κατάκρισιν τὴν ἐκ τοῦ νόμου εὐλανοῦμενοι*¹²⁾, *ἀν δὲ φανόμεθα . . . ζήτησιν ποιούμενοι*¹³⁾),

II) che lungi dal preservare e difendere giudizialmente il destinatario da ogni molestia sulla cosa alienata, se ne stia neghittoso e passivo, ossia al suo obbligo positivo di fare sottentri una azione negativa punibile. Quest' obbligo positivo dell' autore è enunciato ne' suoi particolari da un complesso di for-

1) Altrove n. 46 (a. 1063 donaz.), la frase appare più su nella sezione centrale *ξένοι καὶ παρεπίδημοι γενόμεθα ἀπὸ τὴν σήμερον ἡμέραν ἐκ τὰ προλεχθέντα χωράφια*. È un eco della *missio in vacuum possessionem*, su cui ved. Brunner Zur RG d. Urk. p. 119 ss., 274. Voltelini süd. Notariats-imbr. Einl. p. XLVI.

2) Syll. n. 15, 33, 34.

3) Syll. n. 35.

4) Syll. n. 22, 26, 31, 32.

5) Syll. n. 8, 9.

6) Syll. n. 32.

7) Syll. nn. 8, 9, 15, 22, 24, 25, 26, 31, 32. cfr. n. 45. Nel n. 46 il senso è sospeso.

8) Syll. n. 29.

9) Syll. n. 33.

10) Syll. n. 34 donazione a una chiesa.

11) Syll. n. 36, cfr. 41.

12) Syll. n. 35 permuta.

13) Syll. n. 40. cfr. n. 43.

mule le quali descrivono il contenuto della *defensio* legale (*ἐκδίκησις*).¹⁾ L' autore è obbligato a tacitare (*ἐπιστομήσω καὶ ἀποπαύσω*²⁾, *παύσομεν*³⁾, *καταπαύσω*⁴⁾) e debellare (*ἀδύνατον ἀναδέξω*⁵⁾, *τελείως τρέφομεν αἰεὶ τὴν νίκην νραβεύοντες*⁶⁾, *ἀπόκτους ἐναποδέξομεν*⁷⁾) qualunque terzo (*ἀπὸ τε τῶν συγκληρονόμων μου καὶ συνοριτῶν* e *παντὸς ἀνθρώπου*⁸⁾) contraddicente, e mantenere il destinatario e aventi causa immune da qualsiasi molestia (*καὶ ἀνλανῆ καὶ ἀξίμιον σε διατηρήσω* <ο sim.>⁹⁾ da ogni *ὀχλήσεως αὐτῶν ἐγκλήσεως ζημίας καὶ πάσης ἄλλης ἐπαγομένης ὀποσοῦν ἐπιηρείας*¹⁰⁾). In taluni documenti tutto ciò si enuncia in maniera affermativa sintetica (*ἵνα στίκωμεν καὶ ἐκδικήσωμεν αὐτὸν* <cioè B> *ἀπὸ παντὸς ἐναντίου προσώπου*¹¹⁾, *διεγδικήσωμεν καὶ διαφενδεύσωμεν*¹²⁾.)

Se l'autore dell'atto non ottempera a questi suoi obblighi positivi e negativi (*εἰ δὲ καὶ τοῦτο οὐ ποιοῦμεν*¹³⁾), allora si dà luogo alla escussione delle penalità, le quali sebbene fossero, a quanto pare, già stabilite per legge, si comminano nel documento stesso. Le pene possono essere di due categorie: spirituali e temporali.

Le prime sotto forma di maledizioni e imprecazioni sono, in misura maggiore, usate quando il destinatario è una persona morale ecclesiastica e, di regola¹⁴⁾, si uniscono alle pene temporali, le quali, lasciando star l'anima, toccavano l'interesse. Dalle carte fra persone ecclesiastiche le pene spirituali si estendono anche a quelle fra laici. Lo stesso fatto constateremo anche nelle carte bizantine orientali, ma non siamo proclivi a ravvisarlo con Lingenthal effetto della sfiducia contro i tribunali laici e del maggiore affidamento in quelli ecclesiastici in seguito ai mutamenti avvenuti sotto Manuele, la signoria franca e sotto Andronico.¹⁵⁾ Il fatto è comune all'Oriente e all'Occidente, e tanto i Greci come i Latini furon sempre propensi, anche nell'età classica, ad usare e abusare delle maledizioni¹⁶⁾; la Chiesa cooperò solamente a sviluppare viepiù l'antica tendenza.¹⁷⁾

Nei nostri documenti greco-italiani del primo periodo, il bizantino, le pene spirituali precedono, di solito, le temporali in quanto all'ubicazione, e,

1) Sulla *defensio* ved. Rabel Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte I, 1902, p. 172 ss. Pei documenti medioev. italiani Tamassia Archivio giur. 72 (1904) 3, Salvioli Trattato⁶ § 464. V. anche v. Voltolini imbrev. Einl. § 41. Ciccaglione, Mélanges Fitting I (1907) p. 237 e altre op. quivi cit. a n. 7. Siciliano, Riv. di st. e fil. del dir. 2 (1902) p. 344 ss.

2) Syll. n. 26, 31, 32.

3) Syll. n. 35.

4) Syll. n. 36.

5) Syll. n. 33.

6) Syll. n. 34.

7) Syll. n. 41.

8) P. es. Syll. n. 26.

cfr. 33, 34, 35, 41.

9) Syll. n. 26.

10) Syll. n. 41.

11) Syll. n. 46. cfr. n. 15.

12) Syll. n. 9.

13) Syll. n. 46.

14) Nei documenti del periodo bizantino conosciamo solo il Syll. n. 43, donazione a un monastero, dell'a. 1058 che contenga solamente la pena spirituale, disgiunta da quella temporale.

15) Zachariä v. Ling. Beiträge in Byz. Z. 2 (1893) p. 183.

16) Pel diritto ellenico si veggia Erich Ziebarth Der Fluch im griechischen Recht in Hermes 30 (1895) p. 57—70 e letteratura a p. 57 nota 5; per quello romano v. bibliografia citata dal Tamassia La falcidia in Memorie del R. Istituto Veneto vol. XXVII N. 4 p. 40 nota 6 (dell'estr.).

17) V. Fumagalli Istituzioni diplom. I p. 412 ss.

ordinariamente, si collegano alle clausole precedenti in questa maniera: "Se noi autori dell'atto non ottemperiamo ai nostri obblighi tali e tali verso di te destinatario, *κατατιθέμεθα ἐν πρώτοις (πρωτων¹) [πρὸ μὲν πάντων²] ἵνα* siamo maledetti etc. etc. [*ἔπειτα* a soggiacere alla data multa]"³). Le parole tuttavia che fungono da tessuto connettivo possono anche mancare.

Assai abbondante in fatto di pene è il documento Syll. n. 8 dell' a. 981, donazione a una chiesa:

ἐσόμεθα καταδεδικασμένοι παρὰ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος, καὶ παρὰ τῆς δεσποίνης ἡμῶν τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ παρὰ τῶν ἁγίων τριακοσίων δεκαοκτὼ ἁγίων πατρῶν, ἔξειν δὲ καὶ ἀντιδίκους ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως τοὺς ἁγίους ἀποστόλους καὶ τὴν κατὰκρισιν ἰούδα τοῦ ἰσκαριώτου.

Pochi documenti si accontentano di una sola maledizione: quella del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo⁴), dei 318 padri niceni, o dei genitori (*τὴν ἀρὰν τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίων καὶ θεοφόρων πατρῶν⁵), κατὰραν γονέων⁶*): in altri la dose è più forte.⁷)

Singolarmente interessante, per l' accenno al giuramento *τῆς βασιλικῆς σωτηρίας*, che rammenta una nota clausola dei papiri greco-egizii, è il documento che segue:

Syll. n. 43 (a. 1058) donazione a un monastero: *καὶ ὅστις φανῆ ζητήσιν τὰ τοιαῦτα χωράφια ἄς ἔχη τοῦτο ὑπεραγίαν Θεοτόκον καὶ τοῦ ἁγίου Θεοδόρου διαδικῶν καὶ τῶν ἁγίων τί' καὶ ἡ' ἁγίων θεοφόρων πατρῶν καὶ ἔστω ἀφορισμένος ἐκ τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ κοινωνίας καὶ ἔχει μέρος ἐκ τῆς ἀγχόνης τοῦ προδότου ἰούδα καὶ τὴν λέπραν γέξη τοῦ πεδαρίου καὶ τὸ μέρος τῶν κραζόντων ἄρον ἄρο σταυροσον, ὡς ἐξομώσαμεν τὴν τοῦ Θεοῦ παντοκράτορος καὶ τῆς βασιλικῆς σωτηρίας καὶ τοῦ βασιλέως ἡμῶν τοῦ ἁγίου ἐν ᾧ τοὺς τιμλους καὶ ζωοποιούς σταυροὺς καθυπογράψαμεν.*

Le pene temporali sono di varia natura, e si possono raggruppare nel seguente modo:

multa unica fissata in una somma determinata, da pagarsi:

1) soltanto a una cassa pubblica, e precisamente: *ἐν τῷ δημοσίῳ (opp. εἰς τὴν βασιλικὴν σάκελλαν) [χρυσοῦ] νομισματα λς⁸)*, *εἰς τὸ δημόσιον ἐν λόγῳ προστίμων νομ. λ'⁹)*, *ἐν τῷ εὐσενῇ βασιλεὶ νομ. ἑκατόν¹⁰)*, *πρὸς τὸ βασιλικὸν νεσιτάριον λόγῳ προστίμῳ καὶ παρανάσει τοῦ τιμλον σταυροῦ χρυσίου διαχαράγματα νομ. δώδεκα¹¹)*,

1) Syll. n. 46.

2) Syll. n. 9.

3) V. p. es. Syll. n. 32.

4) Syll. nn. 9 divisione (*ἀποκοπή*), 32 donazione a una chiesa.

5) Syll. nn. 24 donazione legati nomine, 46 donazione a una chiesa.

6) Syll. n. 33 vendita a una chiesa.

7) Syll. n. 29 donazione a una chiesa: i turbatori *ἵνα κληρονομήσουν τὸ ἀνάθεμα καὶ τὸ κατάθεμα καὶ τὸ μέρος τῶ[ν] λεγόντων "αρον αρον σταυροσον"*. n. 34 donazione a una chiesa: *ἵνα τὴν τοῦ Θεοῦ μὲν ὀργὴν ἐπισπασώμεθα τὴν κατὰραν τῶν 318 SS. PP. καὶ Μέλωνος τοῦ ἀειδήλου κληρωσώμεθα*. n. 36 vendita a una chiesa: *ἵνα πρῶτον μὲν μαχητὴν τὸν θεὸν ἐπισπασώμαι ἔπειτα δὲ καὶ τὴν ἀρὰν dei 318 SS. PP. e multe.*

8) Syll. n. 37 (divisione [*μοιρασία*]), 8 (donazione).

9) Syll. n. 29 (donazione).

10) Syll. n. 46 (donazione).

11) Syll. n. 24 (donatio legati nomine).

2) soltanto al destinatario: *ζημιούσθω Α πρὸς Β νομ. τριάκοντα ἕξ*¹⁾,

3) tanto alla cassa pubblica come al destinatario: *πρὸς Β νομ. τριάκοντα ἕξ . . . καὶ πρὸς τὸ βασιλικὸν νεστιάριον ἕτερα νομ. εἴκοσι*²⁾, a B νομ. 36 (opp. 20³⁾) e al *βασιλικὸν νεστιάριον* altrettanti⁴⁾, *ζημιούσθω εἰς τὸ δημόσιον νομ. εἴς* e a B *δίδειν ἄλλα ζ'*⁵⁾

In altri documenti la multa, fissata in un dato ammontare, va unita alla rifusione delle spese o del doppio prezzo o altra penalità speciale a quel dato contratto:

Syll. n. 9 divisione: in caso di mancata defensio *εἰς τὸν δημόσιον νομ. 36* e perdita della parte spettante dalla divisione.

n. 15 donazione: *ἵνα παρέχει εἰς τὸ βασιλικὸν νεστιάριον νομίσματα λ' καὶ τὰς ἐξόδους καὶ τὰς κενοτομίας εἰς τὸ διπλάσιον.*

n. 25 vendita, in caso di turbative: restituzione del doppio prezzo — *καὶ ἀπαιτῶμαι καὶ χάριν προστίμων, λόγῳ μὲν ὑμῶν νομίσματα τριάκοντα λόγῳ δὲ τοῦ βασιλικοῦ πραιτωρίου ἕτερα νομίσματα τριάκοντα παρέχοντας ὑμῖν καὶ τὰς ἀγλήσεις πάσας καὶ τὰς ὑπὲρ τούτων ἐξόδους.*

n. 35 permuta: *πρὸς σὲ Β νομίσματα καταβάλομεν δώδεκα καὶ πάσαν ἀνάλωσιν ἢ ἀναλώσεις νεστιῶν καὶ πρὸς τὸ βασιλικὸν νεστιάριον ἕτερα νομίσματα δώδεκα ἀποδώσωμεν εἴτα σὺν τοῖς κληρονόμοις ἡμῶν.*

n. 41 vendita: *τιμὴν ἢ ἐλάβομεν ἑπταπλὴν κατανάλομεν πᾶσαν τε τὴν ἀνάλωσιν ἢ ἀναλώσεις νεστιῶν καὶ πρὸς τὸ βασιλικὸν νεστιάριον νομίσματα ἕξ ἀποτίσωμεν.*

Dalla fatta esposizione risulta che l'ammontare del *πρόστιμον* è *variabile*⁶⁾; la cifra *νομίσματα 36* appare di frequente, più di rado, invece, si trovano le altre somme (*νομίσματα 20, 30, 17, 7, 12, 100, 6*).

La multa, oltrechè al destinatario, si devolve alla *βασιλικὴ σάκελλα*, al *τὸ βασιλικὸν νεστιάριον*, *τὸ δημόσιον*, *τὸ βασιλικὸν πραιτώριον* o, come si dice una volta (n. 46), *τῷ εὐσενεῖ βασιλεῖ*. È probabile che tutti questi termini, in origine diversi, sieno usati come sinonimi. Osserviamo poi che dei nostri quattro documenti in cui è usato il sostantivo *δημόσιος*, due (Syll. nn. 29, 40) lo considerano di genere neutro (*τὸ δημόσιον*) uno (n. 9) maschile. Dal n. 37 non si rileva niente perchè ha il caso dativo. Zachariä, come sappiamo, spezzò una lancia in prò della mascolinità del vocabolo dopo Eraclio.⁷⁾ Sembra poi che *ζημία* sia termine preferito per indicare la multa da pagarsi alla cassa pubblica, e non quella che sborsavasi alla controparte. Vi hanno infine, tre documenti di vendita, nei quali non è comminata nessuna multa fissata in un dato ammontare. Il venditore promette il *duplum* del prezzo e

1) Syll. n. 32 (donazione a una chiesa).

2) Syll. n. 33 (vendita a una chiesa).

3) Syll. n. 34 (donazione), 45 (tradizione a una chiesa).

4) Syll. n. 36 (vendita).

5) Syll. n. 40 (donazione).

6) Sul *πρόστιμον* in generale vedi la bibliografia da noi citata in Byz. Z. 18, 160⁹.

7) Aus und zu den Quellen des römischen Rechts in Zeitschrift der Savigny-Stiftung 13 (1892) R. A. p. 5, Beiträge in Byz. Zeitschr. 2 (1893) p. 183.

quello di tutte le spese colla formola seguente identica in tutti e tre in documenti:

κατατίθεμαι ζημιωθῆναι ἐγὼ τε καὶ οἱ ἐμοῦ κληρονόμοι πρὸς σὲ καὶ πρὸς τοὺς σοὺς κληρονόμους τὴν τοιαύτην βηθεῖσαν τιμὴν ἐν διπλῇ ποσότητι καὶ τὰς μελλούσας γενέσθαι ἐξόδους παρὰ σου πρὸς τὸ εἰς υελτίονα ὄψιν ἀγαγεῖν αὐτήν <cioè la cosa oggetto del contratto>.¹⁾

Lo stesso aggravamento della *poena* s' incontra anche nei papiri grecoegizii e come fu osservato "costituisce una novità di fronte alla teoria della *stipulatio duplae*, quale risulta delle fonti romane".²⁾

Il testo del documento si chiude, dopo le penalità, con una clausola di corroborazione la quale suona: καὶ πρὸς ἀσφάλειαν ἡμῶν ἐποιήσαμεν τὴν παροῦσαν καὶ παρ' ἡμῶν γειναμένην ἀφιέρωσιν <ο sim.>³⁾, e più spesso: εἴθ' οὕτως στέργειν καὶ ἐμμένειν τὴν τοιαύτην δωρεὰν ἀπαρασάλευτον⁴⁾ [καὶ εὐπρόσδεκτος παρὰ τοῦ δικαστηρίου⁵⁾] [εἰς αἰῶνα αἰῶνος⁶⁾] διὰ τὸ οὕτως ἀρεσθῆναι με⁷⁾, ed è molto affine alla formola dei papiri, "καὶ μηδὲν ἦσσαν κυρία ἔστω ἡ προῶσις".⁸⁾

c) Il protocollo finale.

Segue per ultimo il protocollo finale, contenente la sottoscrizione del rogatario, la data cronologica, le segnature dei testimoni.

A rigore una vera e propria sottoscrizione del rogatario, nella maggior parte dei casi, non esiste; nell' escatocollo si avverte semplicemente che l' istrumento venne scritto, dietro rogazione del tale, di mano del tal notaio, colla seguente formola, a volte abbreviata, suppergiù analoga in tutti i documenti: Ἐγράφη (o anche γραφέν) ἡ παρούσα ἀσφάλεια, προτροπῇ (ἀξιώσει, παρακλήσει) ἐμῆ, διὰ χειρὸς di N notaio del tal luogo, παρούσῃ τῶν εὐρεθέντων καὶ ὑπογραψάντων μαρτύρων <data cronologica>.

Se vogliamo esser sottili questa non è una vera sottoscrizione in senso tecnico; appartiene, forse, piuttosto alle clausole di corroborazione, le quali, come sappiamo dai diplomatisti, "servono ad annunziare l' ordine dato o la rogazione fatta di scrivere e pubblicare il documento . . . non che l' intervento dei testimoni"⁹⁾; tuttavia, in pratica, tale frase ha il valore della sottoscrizione e, in certo qual modo, può considerarsi a questa equipollente.

La data cronologica segue, d' ordinario, questo modello: μηνὶ tale, ἡμερῶν tale, ἔτους tale, ἡμέρα tale. Talora il mese si omette, e — meno una volta — il giorno è taciuto costantemente. L' era adoperata è la costantinopolitana o bizantina, la quale "aveva già 5508 anni compiuti nel primo anno

1) Syll. nn. 22 (a. 1029), 26 (a. 1033), 31 (a. 1039).

2) De Ruggiero, *Bullettino dell' Istituto di Diritto Romano* 14 (1901) fasc. II p. 22 dell' estr. — Sulla stip. duplae v. anche Rabel *Die Haft. des Verk.* p. 72 ss., 131 s.

3) Syll. n. 8.

4) Syll. n. 15.

5) Syll. n. 25.

6) Syll. n. 40, 33, 35.

7) Syll. n. 22, 26, 31, 32, 24, 37.

8) V. su questa Rabel *Die Haftung des Verk.* p. 53.

9) Paoli *Programma* III p. 94.

dell' era cristiana"; anche l' indizione è la greca che principiava dal 1^o di settembre.¹⁾

Alla data cronologica seguono le signature dei testimoni, redatte secondo la solita forma soggettiva, in modo analogo alla soprascrizione dell' autore: + *σίγνον χειρός NN*, oppure: + *NN μάρτυρ ὑπέγραφα ἰδιοχείρως*.

A volte si aggiunge qualche altra indicazione, come, per es., che il notaio fu rogato dai soprascritti (*προτραπής παρὰ τῶν ἀναγεγραμμένων* nn. 31, 32). Nel n. 8 uno aggiunge *παρευρεθεῖς ἐπὶ τὴν τοιαύτην ἀφιέρωσιν καὶ ἀναγνούς*, nel n. 45 un tale si dice *ὁμοληγητῆς καὶ μάρτυρ*. Le signature possono anche essere in latino (*Ego NN testis sum*).

In modo perfettamente analogo sottoscrivono anche i magistrati, col- l' aggiunta naturalmente dei loro titoli.

Il numero dei sottoscrittori è variabile, si aggira spesso intorno al numero di cinque.

La data topica manca costantemente, come nei documenti orientali.

II. Il documento dell' età normanno-sueva.

Assai più numerosi sono i documenti del periodo normanno-suevo, i quali ci permettono di allargare la ricerca anche alle carte siciliane, essendo stata la Sicilia riunita al continente meridionale nella stessa unità politica. Li studiamo complessivamente fino alle costituzioni di Melfi.

Oltre essere più abbondanti dei documenti del primo periodo, presentano una maggiore varietà, perchè contengono anche delle singrafi nuziali e delle tavole testamentarie che facevano in quelli completamente difetto.

1^o. Le carte d' alienazione.

a) Il protocollo iniziale.

Il protocollo iniziale della carta d' alienazione principia sempre colla soprascrizione dell' autore o degli autori, la quale è uguale a quella che abbiamo riscontrata nei documenti del primo periodo (p. 24). In teoria, trattandosi di autori analfabeti, il segno di croce dovrebbe esser vergato di pugno dell' autore dell' atto e la dichiarazione che lo accompagna scritta dal redattore; e, in realtà, vi hanno varie frasi nei documenti che palesamente lo attestano.²⁾ Spesso, non il solo segno di croce ma anche la frase che lo segue

1) V. Paoli Programma III p. 183, 186 s. Kehr Die Urk. der norm.-sic. K. p. 305 s.

2) Si vedano, a cagion d' esempio, i documenti seguenti: Syll. n. 147: + *σημεῖον χειρός τοῦ ἐνδόξου καὶ κλιμῆ καὶ εὐσηβῆ καὶ ὑψηλῆ καὶ δυνατὸν καὶ ἀληθινοῦ ἀσφθέντι ἡμῶν Ρουκέρι τοῦ Κακιάνου, ὁ τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν σταυρὸν ἐποίησαν, οὐ μέγλι Syll. n. 222: *σίγνον + χειρός δι Α* | + *σίγνον + χειρός δι Α*₁ | *Ἐν ὀνόματι etc. οἱ προγεγραμμένοι ἡμεῖς οἱ τὸν σίγνον τοῦ . . . σταυροῦ ἄνευ τῶν ἡμῶν ὀνομάτων οἰκείαις χερσὶ προτάξαντες*. Syll. n. 223: dopo le soprascrizioni il testo incomincia: *ἡμεῖς οἱ προγεγραμμένοι, οἱ τὰ σίγνα τοὺς τιμίους καὶ ζωοποιούς σταυροὺς οἰκείαις ἡμῶν χερσὶν ποιήσαντες τὸ δὲ ὅλος ὕφος διὰ χειρός τοῦ νοταρίου προτάξας*.*

è di pugno dell' autore dell' atto.¹⁾ Come già fu osservato pei documenti latini medioevali, non è poi raro il caso che tanto il segno di croce quanto la formula che lo dichiara autografo sia dovuto alla mano del rogatario. Ciò rilevasi anche dal fatto che in molte carte, pur mancando il segno di croce, il rogatario non pretermette di scrivere la consueta formula *segno del tale*, dimenticando il segno nella penna.²⁾ Questo fatto se può, fino a un certo punto, riguardarsi come eccezionale nelle carte greche del Mezzogiorno d' Italia è invece frequentissimo in quelle orientali, tanto per la segnatura dell' autore come per quella dei testimoni.³⁾ L' osservazione ha tuttavia un valore relativo, chè non dobbiamo dimenticare che i nostri documenti spesso altro non sono che delle copie.

Il segno di croce precede ordinariamente la formola dichiarativa a questo modo: + *σίγνον χειρός τοῦ δεῖνος*, ma può anche essere intercalato nella formola stessa: *σίγνον + χειρός τοῦ δεῖνος*⁴⁾; a volte precede e chiude la formola così: + segno del tale +.⁵⁾ Invece di *σίγνον* può trovarsi anche *σίγνιον*, *σημεῖον χειρός*⁶⁾, *ἰδιοχειρῶς* oppure *τοῦ σταυροῦ*, e la segnatura può anche essere in latino (Es. Syll. n. 201 + *Signum proprie manus hodoni*). Quando più sono gli autori del documento, il segno precede il nome di ciascheduno⁷⁾, il che non sempre succede nelle carte orientali. Spesso poi, nella segnatura si dicono la professione e i titoli dell' autore, la paternità⁸⁾, o anche se ne designa il domicilio⁹⁾ o i suoi rapporti di parentela.¹⁰⁾

Il valore del segno di croce, sembra ormai quello di una vera e propria dichiarazione di volontà perchè tiene il luogo d' una firma, e quindi non si deve forse giuridicamente equiparare col segno di croce (*chrismon*) frequentissimo nei nostri documenti che è una invocazione simbolica o monogrammatica la quale precede di solito quella verbale, nè con quel segno di croce che talvolta si premette, per rispetto e venerazione, al nome della Divinità.¹¹⁾ Ha invece, identico valore giuridico di quella croce che precede le segnature dell' escatocollo.

Unita alla soprascrizione, o immediatamente seguente, oppure anche spo-

1) Risulta a chiare note dal seguente documento: Syll. n. 226: *ἡμεῖς οἱ προγεγραμμένοι . . . οἱ τὰ σίγνα etc. σὺν τῇ πατρόφᾳ ἐποννυμία ἡμῶν ποιήσαντες.*

2) V. per es. Syll. n. 163, 164, 208, 325, 329.

3) V. per es. Acta et diplomata IV p. 196—197.

4) V. per es. Syll. nn. 335, 336.

5) V. per es. Syll. nn. 122, 165, 226.

6) Syll. nn. 108, 143, 148 etc.

7) V. Syll. nn. 125, 126, 130, 145, 149, 165, 166, 182, 183, 190, 194, 199, 205, 216, 217, 226, 231, 233, 234, 238, 244, 245, 252 ecc.

8) Syll. n. 75 segno di *N νιοῦ* del tale. Oppure: + segno di *N νιοῦ τοῦ ἀπερχομένου (ἐποπυχόντος) κροῦ N* (oppure *τοῦ ποτε κροῦ N* oggi si direbbe *del fu, quondam*) vedi per es. Syll. nn. 277, n. 242 segno della tale *θυγατρὸς τοῦ ἀπηχομένου N.*

9) Syll. n. 228 segno di *A οἰκίτωρ χάρας Καλοβράρον* cfr. n. 231 n. 238 segno di *A ὁ ἀπὸ χωρίον* tale.

10) Per es. Syll. n. 75 segno del tale, figlio del tale, *γαμβροῦ* del tale. — La moglie e la vedova sottoscrivono così: Syll. n. 218 + *σίγνον χειρός* di *N γνησίας θυγατρὸς τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ μήμῃ κροῦ D* *γαμετῆ δὲ ἐν δευτέρῳ συνοικεσίῳ κροῦ C* n. 123, 149, 244, 264 segno della tale *γυνῆς τοῦ ἀπηχομένου νοταρίου D*, oppure n. 266 *ἢ πότε γυνῆ κροῦ* tale.

11) Similmente in Syll. n. 124 a. 1141: *οἱ τὰ σίγνα τοῦ + τιμίον σταυροῦ* etc.

stata un po' più abbasso nelle formule iniziali del testo, si trova spesso la formula *ἀναλαμβάνόμενος πάσαν ὄκλησιν ἰδίων καὶ ξένων καὶ κληρονόμων*¹⁾, la quale esplicitamente accenna all'obbligo dell'autore di assumersi ogni turbativa e di difendere giudizialmente il destinatario.

Nel protocollo iniziale si trova poi anche la invocazione divina, ordinariamente nella forma che conosciamo: *Ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς ecc.*, di solito dopo la soprascrizione dell'autore, più raramente in principio.²⁾ Spesso poi l'invocazione verbale manca. Al protocollo iniziale segue il testo.

b) Il testo.

α) L' introduzione.

Anche nei documenti d'alienazione di questo periodo l'arenga compare soltanto nelle donazioni pie.

L'arenga è in tutto eguale a quella che abbiamo riscontrata nei documenti del primo periodo (Syll. nn. 29, 46), si veda, per esempio, il Syll. n. 75 a. 1113, 80 a. 1116.³⁾

Un po' diversamente suona l'arenga nel n. 133 a. 1142 ma il documento risente l'influenza dello stile dei sigilli. Nella seguente carta siciliana l'arenga è un po' posposta:

Cusa p. 634 a. 1192: soprascrizione, invocazione, *ὁ τὸ σίγνον ecc. ἐπειδὴ τὸ κύριον λόγιον εἰς νοῦν λαβὼν τὸ φάσκων ἐλεημωσῆναι καὶ πῆστε μὴ ἐκκληπέτοσάν σε, τοῦτου χάριν ἀμφιερω καὶ ἀφαγνήζωμεν κτλ.*

Dopo viene la solita notificazione o meglio intitolazione (*(ἐγὼ) ὁ προγεγραμμένος ὁ τὸν τίμιον κτλ.*) eguale in tutti i documenti, talora accompagnata dalla formula denotante la libertà e spontaneità del volere. Vera notificatio, talora strettamente legata alla dispositio, si ha tuttavia solo nelle carte di tipo c. Come già abbiamo fatto (p. 27), ne parliamo sotto β.

β) La sezione centrale.

Molti documenti, nella sezione mediana, presentano il tipo più semplice (quello che chiamammo tipo a). Il verbo dispositivo è adoperato nel modo indicativo, tempo presente, o in altri modi, che conviene ora indicare e che poi discuteremo a suo luogo. La vendita secondo il tipo a assume la forma:

1) V. Syll. nn. 122, 124, 155, 190, 196, 213, 217, 218, 244, 245, 264, 265 etc. Pei documenti siciliani vedasi: Cusa p. 659 (a. 1185) vendita, 620 (a. 1148) vendita, 629 (a. 1162) vendita, 631 (a. 1183), 521 (a. 1137) vendita, 434 (a. 1183) *ἀναλάβανον καὶ τὸ ἄρην (?) ὅπερ ἡμελον δολέβη ἧς τῇ μεγάλῃ ἐκλήσαν*, p. 337 (a. 1188) vendita: *ἀναλαμβάνόμενοι καὶ οἰκισόμενοι* etc., 373 (a. 1176) vendita, 335, 330 (a. 1176).

2) V., per es., Syll. nn. 71 a. 1106 donazione, 124 a. 1141 vendita, 128 a. 1141 vendita ecc. Cfr. sull'invocazione nei documenti pubblici Kehr Die Urkunden der norm.-sicil. Könige, Innsbruck 1902, p. 243 ss.

3) Festa, Rendic. R. Accad. dei Lincei cl. di scienze mor. Ser. V Vol. 13 fasc. 5—6 p. 181², notando l'uso d'uno stesso esordio in documenti diversi anche a lunghi intervalli di tempo, pensa che i tabelloni attingessero 'a una raccolta di proemi belli e fatti'.

[ἐγὼ (κἀγὼ)] ὁ προγεγραμμένος *A* . . . *πιπράσκω* <liberamente> πρὸς (εἰς) σὲ *B* la tal cosa.¹⁾

Invece del presente trovasi anche usato il perfetto, e costantemente nelle carte siciliane:

[ἐγὼ] ὁ προγεγραμμένος *A* . . . *πέπρακα* . . . πρὸς σὲ *B* la tal cosa.²⁾

La donazione:

ὁ προγεγραμμένος *A* . . . *ἀφιερῶ* (*ἀφιερῶνω*) πρὸς σὲ *B* la data cosa³⁾,

oppure: *δίδομαι*⁴⁾, *ἐκδιδόμεθα καὶ ἀφιερῶμεν*⁵⁾, *δορούμεθα καὶ ἀφιερῶμεθα*⁶⁾, *ἀμφιερῶ καὶ ἀγαγνήσωμεν*.⁷⁾ — Talvolta si trova adoperato l' aoristo (*ἔδωρισάμεθα*⁸⁾ *ἔδωκα*⁹⁾), e talora dei due verbi accoppiati uno è all' aoristo e l' altro al presente indicativo (*ἐχαρίσαμεν καὶ προσφέρομεν*).¹⁰⁾

Di permutate abbiamo due soli esempi redatti secondo il tipo *a*, ed entrambi hanno il verbo all' aoristo:

Syll. n. 220 a. 1184: Data cronologica (mese, indizione). *ἀντάλλαξαν κἀγὼ A, ἄνλαξαν τὸ ἄμπελον τοῦ Φιλίππου, τὸ ἄπερ ἔχει nel tal luogo καὶ ἔδωσαν* la tal cosa.

Cusa p. 652 s. a. 1173: *ἡμεῖς οἱ ἐξ ἀρχῆς τοῦ ὕφου τὸν τύπον etc.* <liberamente> *ἀνταλλάξαμεθα τὰ ἡμέτερα χωράφια etc. etc. μετὰ σοῦ B.*

Similmente l' enfiteusi suona in questo modo:

Syll. n. 79 (a. 1116) enfiteusi: . . . *παρέχω ἐγὼ . . . δύο ἀμπελότοπα . . . εἰς ἐμφύτευσιν . . .*

Parecchie carte sono redatte secondo lo schema *b*. Il verbo dispositivo è preceduto da quello di notificazione *φαίνομαι*, e sebbene, per la correttezza del legame sintattico, si dovesse trovarlo usato al participio, praticamente invece si trova spesso all' indicativo, nè son rare le sconcordanze fra il soggetto di numero singolare e il verbo adoprato al plurale, o viceversa.

La vendita assume la forma:

Il soprascritto *A φαίνομαι* (*ἀπεντεῦθεν*) *πουλῶντιαν*¹¹⁾ (oppure: *πολόντα*¹²⁾),

1) Syll. nn. 149 (a. 1154), 218 (a. 1184), 222 (a. 1186): *οἱ προγεγραμμένοι ἡμεῖς . . . πιπράσκομεν ὁμοφρόνως καὶ ἀφιερῶμεν* <liberamente> πρὸς σὲ *N χωράφιον*, n. 255 (a. 1202). O anche *πιπράσκομεν καὶ ἀπεμπολοῦμεν* cod. Vatic. Pal. gr. 146 fol. 181 v. lin. 16. Erroneamente Henr. Stevenson Senior nella descrizione dei Codices Manusc. palatini graeci Biblioth. Vatic. (Romae 1885) elenca il documento fra i testamenti.

2) Syll. nn. 242 (a. 1196), 262 (a. 1211), 252 (a. 1202); 234 (a. 1192) documento palermitano. Cusa p. 98 ss. (a. 1160—200), p. 123 ss. (a. 1191), p. 655 s. (a. 1172?), p. 657 s. (a. 1178), p. 667 s. (a. 1179), p. 670 s. (a. 1186). Doc. ed. Garufi in Doc. per servire alla st. di Sicilia I dipl. 18 (1899) n. 30 a. 1155 trad.: *de nostra libera voluntà avemo venduto a voi etc.*

3) Syll. nn. 51 (a. 1089), 84 (a. 1118) *ἀφιερῶνω*, 168 (a. 1165), 211 (a. 1181), 280 (a. 1228). Doc. per servire alla st. di Sic. I Tab. 1 fasc. 6° II n. 14 a. 1172.

4) Syll. n. 232 (a. 1192).

5) Syll. n. 176 (a. 1170).

6) Syll. n. 214 (a. 1182).

7) Cusa p. 634 s. (a. 1192).

8) Syll. n. 150 (a. 1154).

9) Syll. n. 67 (a. 1099).

10) Syll. nn. 77 (a. 1114), 90 (a. 1121), 91 (a. 1122), 102 (a. 1127).

11) Syll. nn. 85 (a. 1118).

12) Syll. n. 197 (a. 1179).

πολοῦντα¹⁾, πουλόντα²⁾, πιπράσκοντα³⁾, πιπράσκοντα⁴⁾, πρᾶσχοντα⁵⁾) πρὸς σὲ B la tal cosa, e al plurale: φαινόμεθα πιπράσκοντες⁶⁾, πολόντες⁷⁾ πουλόντες⁸⁾ πολοῦντες⁹⁾, πρᾶσχοντες¹⁰⁾, ἀπεμπολοῦντες¹¹⁾,

oppure con sconcordanza: φαινόμεθα πιπράσκοντα¹²⁾, φαινόμενι πιπράσκοντα¹³⁾, φαίνομε ἀπεμπολοῦντες¹⁴⁾,

e talvolta:

φαίνομαι ἐγὼ ὁ προρηθῆεις A πουλῶ εἰς τὸν B τὴν ἀμπέλι¹⁵⁾, ἡμεῖς οἱ ἀνωτέρω εἰρημένοι . . . φαινόμεθα <liberamente> ἀπεμπολεῖν la tal cosa¹⁶⁾, ο φαίνομαι πιπράσκειν.¹⁷⁾

La donazione ha pure una struttura analoga:

“Π soprascritto A φαίνομαι ἀφιερώνοντα¹⁸⁾ (χαρίζοντα¹⁹⁾, δίδοντα καὶ ἀφιερώνοντα²⁰⁾, στέργοντα καὶ ἐπιδίδοντα²¹⁾) εἰς B la tal cosa”. E al plurale: “I soprascritti φαινόμεθα ἀφιερῶντες²²⁾ (ἀφιερῶντες²³⁾, ἀφιερώνοντες²⁴⁾, δίδόντες καὶ χαρίζοντες²⁵⁾) εἰς B”.

1) Syll. n. 198 (a. 1179).

2) Syll. n. 228 (a. 1191) ἐν τῇ τοιαύτῃ χάρτῃ φαίνομαι κατὰ πουλόντα πρὸς B κτλ. Cusa p. 347 s. (a. 1149) πουλόντε V. anche n. 231 (a. 1192), 250 (a. 1200).

3) Vat. lat. 8201 f. 223.

4) Syll. n. 94 (a. 1124), 174 (a. 1169), 208 (a. 1181), 201 (a. 1180), Cusa p. 330 s. (a. 1176) dipl. della chiesa di Messina n. XVI. Cusa p. 368 s. (a. 1176) atto di vendita intercalato. C. Vat. lat. 8201 f. 253. Doc. per serv. alla st. di Sic. I Ser., Tab. I 6 (Pal. 1887) II n. 16 (a. 1177).

5) Syll. n. 160 (a. 1159), 161 (a. 1160), 132 (a. 1142) πρᾶσκοντα = Cusa p. 601 s. (a. 1155).

6) Syll. n. 100 (a. 1127), 122 (a. 1140), 145 (a. 1148), 131 (a. 1141), 216 (a. 1182). Cusa p. 335 s. (a. 1185) dipl. messinese n. 19. Cusa p. 337 s. (a. 1188) diploma della chiesa di Messina n. 20. p. 341 s. (a. 1218) dipl. della chiesa di Messina n. 22, p. 349 (a. 1178) πιπράσκοντε dipl. del monastero di S. Gregorio di Messina n. 4, p. 373 s. (a. 1176) dipl. messinese, p. 379 (a. 1221) dipl. messinese, p. 521 (a. 1187) dipl. della chiesa di Patti e di Lipari, p. 620 s. (a. 1148), p. 629 s. (a. 1162), p. 683 s. (a. 1178), p. 631 s. (a. 1183). Cod. Vatic. lat. 8201 f. 165 e v., 237. Doc. per servire alla st. di Sic. I Serie, Tabul. I fasc. 6 (Pal. 1887) II nn. 17 (a. 1182), 19 (a. 1185), 20 (a. 1188).

7) Syll. n. 124 (a. 1141), 125.

8) Syll. n. 194 (a. 1179).

9) Doc. st. Sic. I cit. n. 22 (a. 1218).

10) Syll. n. 163 (a. 1163), 164 (a. 1164), 259 (a. 1204), 210 (a. 1181).

11) C. Vat. lat. 8201 f. 245, f. 194 che poi ripiglia: πρᾶκαμεν πρὸς(ς) σὲ ὡς ἐφημεν.

12) Vat. lat. 8201 f. 206.

13) Vat. lat. 8201 f. 247.

14) Vat. lat. 8201 f. 249.

15) Syll. n. 108 (a. 1130), n. 123 (a. 1140) φαινόμεθα ἡμεῖς οἱ προγεγραμμένοι . . . φαινόμεθα καὶ πουλόμεν τὸ ἡμέτερον χωράφιον = n. 128 (a. 1141), n. 130 (a. 1141): φαινόμεθα ἡμεῖς . . . τὴν παρούσαν ἔγγραφον . . . διάπρασιν . . . τὸ χωράφιον . . . πουλῶ δὲ ἀπὸν τὸ χωράφιον.

16) Syll. n. 199 (a. 1180). C. Vat. lat. 8201 f. 214, 221, 231, 242, 259.

17) C. Vat. lat. 8201 f. 112 v., 167.

18) Syll. n. 75 (a. 1113), n. 88 (a. 1121), 89 (1121), 133 (a. 1142).

19) Syll. n. 224 (a. 1187), n. 202 (a. 1180) φαινόμεθα . . . χαρίζοντα.

20) Syll. n. 76 (a. 1114), 82 (a. 1117).

21) Syll. n. 232 (a. 1228).

22) Syll. n. 58 (a. 1093).

23) Syll. n. 248 (a. 1199) poi ripiglia: ἀφιερῶννομεν ἀπὸν etc. Cfr. Montfaucon Palaeographia graeca, Par. 1708, p. 415/6 (a. 1185).

24) Cusa p. 523 s. (a. 1142?).

25) Syll. n. 276 (a. 1227).

In cambio del participio troviamo, dopo il *φαίνομαι*, altre forme verbali:
Syll. n. 93 (a. 1123): *φαίνομαι ἐγὼ ὁ προρηθεις Ἀ χαρίσω εἰς τὸν Β* la tal cosa, *καὶ ἐποίησα τοῦτο ἔνγραφον ἵνα τὰ ἔχει ἐξουσίαν πουλεῖν, χαρίζειν κτλ.*

nn. 104 (a. 1129), 105 (a. 1129): *φαίνομαι ἐγὼ . . . , ἐνέγκω εἰς τὸν ἄγιον ἀπόστολον Ἀνδρέου (sic) κτλ.*

n. 141 (a. 1145): *ἡ προγεγραμμένη καὶ γὰρ Ἀ φαίνομαι πρὸς σὲ Β ἀφιερῶ σοι τοὺς χωράφους.*

n. 207 (a. 1181): *φαίνομαι καὶ προσενέγκω εἰς Β χωράφιον.*

Cusa p. 615 s. (a. 1145): *φαίνομαι καὶ γὰρ . . . δίδομαι αὐτῇ <alla chiesa> etc.*

Degna di nota è poi la forma seguente:

Cod. Vat. lat. 8201 f. 257: *τὸν παροντ' καὶ ἀφιεροτικὸν χάστην φαίνομαι ποιοῦντι πρὸς τὴν . . . μονὴν tale.*

In maniera analoga suona anche la permuta:

Syll. n. 152 (a. 1154): *φαινόμεθα ἡμεῖς ἀνωτέρω γεγραμμένοι . . . ἀλλάσσωμεν μετὰ σοῦ Ν ἀμπέλον . . . καὶ ἀπελάβωμεν ἀντάλλαγμα . . . καὶ ἐποίησαμεν σοι τὸ παρὸν χαρτίον τῆς ἀλλαγῆς.*

n. 162 (a. 1161): *ἡμεῖς <liberamente> φαινόμεθα ποιοῦντες ἀντάλλαγμα εἰς τὸ χωράφιον <tale> ἐποίησαμεν τὸ ἀντάλλαγμα εἰς τὸ μοναστήριον <tale> ἡμεῖς δὲ ἀπολάβωμεν παρὰ τοῦ προτέρου Ν . . . τὰ χωράφια . . . καὶ ἐδώκαμεν εἰς τὸ μοναστήριον τὸ ἡμέτερον χωράφιον . . .*

n. 209 (a. 1181): *ἐγὼ ὁ προγεγραμμένος . . . φαίνομαι καὶ ἀνταλλάγω.*

Cod. Vat. lat. 8201 fol. 229: *φαινόμεθα . . . ποιοῦμεθα ἀλλαγῆ(ν).*

Anche il tipo *c* si ritrova nei documenti del periodo normanno-suevo.

La vendita ha questa forma:

ὁ προγεγραμμένος . . . τὴν παροῦσαν διάπρασιν τελείαν ἀπαλλαγὴν τίθημι καὶ ποιῶ <liberamente> εἰς Β, δι' ἧς ὁμολογῶ πεπρακέναι σοι, καὶ ἀποτάξασθαι κατὰ τελείαν νομὴν καὶ δεσποτείαν, la tal cosa (πρὸς σὲ Β).¹⁾

Spesso l' inciso "*καὶ ἀποτάξασθαι κατὰ τελείαν νομὴν καὶ δεσποτείαν*" manca, ed al verbo *ὁμολογῶ* si unisce la specificazione *ἐν ἀληθεία*:

(ἐγὼ) ὁ προγραφεὶς Ἀ . . . τὴν παροῦσαν ἔγγραφον . . . διάπρασιν τίθημι καὶ ποιῶ <liberamente>, δι' ἧς ἐν ἀληθεία ὁμολογῶ πεπρακέναι (σοι) la tal cosa²⁾,

o è taciuto il legame *δι' ἧς*:

ὁ προγραφεὶς Ἀ . . . τὴν παροῦσαν ἔγγραφον . . . διάπρασιν τίθημι καὶ ποιῶ πρὸς σὲ Β. <Spontaneamente> ὁμολογῶ πεπρακέναι εἰς ὑμᾶς la tal cosa.³⁾

1) Syll. nn. 119 (a. 1138), 213 (a. 1182), 223 (a. 1187), 226 (n. 1189).

2) Syll. n. 155 (a. 1155), 181 (a. 1173), 183 (a. 1174), 217 (a. 1183), 233 (a. 1192), 244 (a. 1198), 249 (a. 1200). Cfr. Syll. n. 200 (a. 1180) risarcimento per mancata defensio (specie di permuta). Si dichiara *ἐξησφαλισθῆναι καὶ ἀποτάξασθαι etc.*

3) Syll. n. 180 (a. 1173). Cusa p. 599 s. (a. 1112) diploma della cattedrale di Girgenti n. 1.

Un' altra lieve variante di questo tipo è il seguente, in cui manca il verbo *ὁμολογῶ*:

ὁ προγραφεὶς *A* . . . τὴν παροῦσαν ἔγγραφον . . . διάπρασιν τίθημι καὶ ποιῶ πρὸς σέ <liberamente> *πιπράσκω σοι la tal cosa*¹⁾,

o, come trovasi in un documento siciliano:

+ ἡμεῖς . . . τὴν παροῦσαν ἔγγραφον καὶ ἐννόγραφον καὶ βεβαίαν πρᾶσιν τιθέμεθα καὶ ποιούμεν <liberamente> πρὸς ὑμᾶς *BB₁* . . . ἰδὸν τὴν παροῦσαν ἔγγραφον πρᾶσιν ἐκτιθέμεθα πρὸς ὑμᾶς *BB₁* δι' ἧς *πιπράσκομεν τὰ δηλωθέντα οὐκίματα . . .*²⁾

Il verbo *πιπράσκειν* invece che al presente si può trovare anche al perfetto indicativo:

ὁ προγεγραμμένος *A* . . . τὴν παροῦσαν ἔγγραφον . . . διάπρασιν τίθημι καὶ ποιῶ <liberamente> εἰς σέ *B* *πέπρακα la tal cosa*.³⁾

Il medesimo tipo è anche seguito nelle donazioni. A questo modo nella sua forma più corretta:

ὁ προγεγραμμένος . . . τὴν παροῦσαν ἔγγραφον ἐκούσιον, ἀπλήν, ἀποχὴν, ἀμετανόητον, ἀπεριεργον καὶ καθαρὰν ἀφιέρωσιν τίθημι καὶ ποιῶ <liberamente> εἰς σέ *B* δι' ἧσπερ, ἐν ἀληθείᾳ καὶ εὐθύτητι ὁμολογῶ, ἀπεντεύθειν ἤδη, δωρῆσασθαι καὶ ἀφιερῶσασθαι κτλ.⁴⁾,

oppure nelle seguenti maniere, un pò varianti:

ἡ προγεγραμμένη *Θ* . . . τὴν παροῦσαν ἔγγραφον ἀφιέρωσιν ποιῶ πρὸς τὴν σενασίαν μονὴν <tale> ἐν ἡ ἀφιερῶ κτλ.⁵⁾

ἡμεῖς αἱ ἀναγεγραμμένοι *A₁A₂* αἱ τὰ σίγνα etc. τιθώμεθα καὶ ποιῶμεν τὴν παροῦσαν ἔγγραφον . . . δωρεὰν <liberamente> δι' οὗ . . . δωρούμεθα καὶ ἀποχαρίζόμεθα εἰς σέ *B*.⁶⁾

In parecchi casi sono tacite le particelle congiuntive:

ἐγὼ soprascritto τίθημι καὶ ποιῶ τὴν παροῦσαν ἔγγραφον ἀφιέρωσιν, <liberamente> *ἐπαφεροῦμαι, ἀπὸ τὴν σήμερον ἡμέραν καὶ ὥραν, la tal cosa*.⁷⁾

1) Syll. nn. 196 (a. 1179), 205 (a. 1181), 245 (a. 1198), 256 (a. 1203), 257 (a. 1203), 258 (a. 1204). Cfr. C. Vat. lat. 8201 f. 198. C. Pal. gr. 146 f. 82 v. s.

2) Cusa p. 71 s. (a. 1146).

3) Syll. n. 277 (a. 1227). Cusa p. 47 s. (a. 1190) diploma della chiesa cattedrale di Palermo num. 16, Cusa p. 295 s. (a. 1139) dipl. della Chiesa di Messina num. 3. Cusa p. 109 s. (a. 1183), Cusa p. 133 s. (a. 1185). Cusa p. 659 s. (a. 1185). Doc. ed. Garufi in Doc. per servire alla st. di Sic. I Dipl. 18 (1899) n. 55 a. 1171 trad. 'cum nostra bona voluntate venditionem facimus domino *B* de vinea nostra . . . vendidimus prefato *B* pro tarenis < tanti >'.
4) Syll. n. 72 (a. 1106), 112 (a. 1132), 118 (a. 1138), 120 (a. 1139), 127 (a. 1141), 134 (a. 1143), 169 (a. 1166), 179 (a. 1172).

5) Syll. n. 99 (a. 1126).

6) Syll. n. 203 (a. 1180). cfr. n. 212 (a. 1182): τὴν παροῦσαν ἔγγραφον . . . <liberamente> τιθέμεθα καὶ ποιούμεν <spontaneamente> δι' ἧσπερ ἐν ἀληθείᾳ . . . τοῦτο τὸ μικρὸν ἀντιγράφιτα ἐστέρξαμεν καὶ ἀπέδοκαμέν σοι.
7) Syll. nn. 247 (a. 1199), 272 (a. 1223), 283 (a. 1229), 278 (a. 1228), 279 (a. 1228). cfr. n. 116 (a. 1135) ἐγὼ ἡ προγραφεῖσα *M* . . . τὴν παροῦσαν ἔγγραφον καὶ τελειὰν ἀφιέρωσιν ποιῶ εἰς *B*. Senso sospeso, poi: ἀπέλιον . . . τοῦτο δὲ ἀφιερῶν καὶ ἀποτάξομαι. n. 154 (a. 1155): ὁ προγεγραμμένος . . . τὴν παροῦσαν ἔγγραφον . . . ἀφιέρωσιν ποιῶ εἰς *B* τοῦτο (oggetto del contratto) ἀφιερῶ, n. 189

Analogo è anche il seguente documento siciliano:

Cusa p. 674s. a. 1194: *ἐγὼ ὁ σίγνο προτάξας Ἀ τίθῃμι καὶ ποιῶ τὴν παροῦσαν ἀφιέρωσιν <a B> τρόπον τοιοῦτον, ἐπειδήπερ <ricevetti parecchie grazie dalla Theotokos> τούτου γε ἔνεκα τὸν ἀμπελῶνα <talē> τοῦτον ἀφιερῶ <al monastero tale>.*

Oltre i tre schemi *a, b, c* che avevamo visti anche nell' epoca bizantina, i documenti del periodo normanno-suevo ci presentano anche altri schemi che difettavano in quello antecedente.

Caratteristica delle carte siciliane è la forma seguente, che diremo tipo *d*:

‘Ὁ τὸν τύπον κτλ. ἐγὼ Ἀ ὁμολογῶ (ὁμολογοῦμαι διὰ τὸ παρὸν ἔγγραφον) ὡσὸτι <liberamente e spontaneamente> πέπρακα πρὸς σέ Β τὸν ἐμὸν οἶκον (χωράφιον etc.).¹⁾

Anche un documento di mezzeria è redatto secondo lo stesso formulario:

Cusa p. 669s. a. 1185: soprascrizioni, *οἱ τὰ σίγνα etc. ἡμεῖς οἱ ὁμόζυγοι . . . ὁμολογοῦμεν, ὡσὸτι τὸ ἡμέτερον ἀγρὸν χωράφιον ἡμεῖς ἀμφοτέροι . . . δεδώκαμεν πρὸς σέ Β κτλ.*

e similmente un riconoscimento di un debito:

Syll. n. 270 a. 1217: soprascrizione dell' autore, invocazione divina, *ὁ προγεγραμμένος Ἀ, ὁ τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν σταυρὸν ἄνευ τοῦ ὀνόματος οἰκιοχειρῶς προτάξας, ὁμολογῶ, διὰ τοῦ παρόντος τούτου ἐγγράφου, ὅτι μέλλω δοῦναι κατ' ἔτος etc.*

Anche una carta calabrese di donazione a un monastero dell' a. 1210—1212 segue lo stesso tipo: ‘Ὁ προγραφεῖς . . . ὁμολογῶ ὅτι . . . ἀφιέρωσα καὶ ἔδωκα etc.’²⁾

Un formulario molto sintetico e sbrigativo è adoperato in una divisione, fatta *κατὰ προστάξεως Πέτρου Ῥανέρον κριτοῦ κόμιτος.*³⁾ Lo schema ridotto nella sua forma più scheletrica è così:

+ *εἰσὶν ἡ μοιρασία τὴν ἔπερ καὶ ἐποιήσασιν ἈΑ₁ με ΒΒ₁, ἐν πρώτοις ἀπόλαβον οἱ ἈΑ₁ le tali cose. κατενώπιον τῶν ἀξιολίστων μαρτύρων.* Segue l'escatocollo: e non è detto cosa abbia preso in cambio la controparte.

Un analogo formulario (oltre che nelle tavole dotali e testamentarie come vedremo) è pure seguito in un documento siciliano di permuta:

(a. 1177), 204 (a. 1181). Spata n. 20 (a. 1170) p. 271. cfr. Syll. n. 185 (a. 1175). Doc. ed. da Batiffol, *Mélanges d'archéol. et d'hist. École franç. de Rome* 10 (1890) p. 98s. I. Cfr. perg. Parisio, *Arch. stor. napol.* 11 (1886) p. 855s. (a. 1232).

1) Cusa p. 74s. (a. 1166), 76s. (a. 1169), 78s. (a. 1170), 90 (a. 1217), 89 (a. 1201), 94s. (a. 1239), 107ss. (a. 1165), 118ss. (a. 1164), 122s. (a. 1184); 672ss. (a. 1192), 663 (a. 1172), 661ss. (a. 1160), 494 (a. 1186) pubblicato anche da Spata App. IV n. 9 p. 445s.; Cusa p. 622 (a. 1161), 665s. (a. 1173); Syll. nn. 166 (a. 1164), 190 (a. 1177), 219 (a. 1184) tutti e tre diplomi palermitani. Doc. ed. Garufi in Doc. p. servire alla st. di Sic. I Dipl. 18 (1899) n. 36 a. 1161 trad. “*A e A₁ confessammo come di nostra spontanea volonta et propria liberta etc. avemo venduto a voi B il nostro furno etc.*”

2) Edita da F. Pometti in *Studi e documenti di storia e diritto* XXII (1901) p. 241ss. n. X.

3) Syll. n. 96 (a. 1125).

Cusa p. 436 a. 1189: soprascrizioni + *Φαινόμεθα ἡμεῖς τιθέμεθα καὶ ποιῶμαι ἀλλαγὴν μετὰ σοῦ*, ἢ δὲ ἀλλαγὴ ἐστὶν αὐτῆ, ἡμεῖς ἐδώκαμεν etc.¹⁾

Una forma un po' aberrante dai tipi noti, presenta il seguente documento:

Syll. n. 254 (a. 1202): *ἀγὼ ὁ προγραφεῖς Ν. σὺν τοῦ ἡμετέρου τέκνου, οἱ τὰ σίγνα etc.* <liberamente> *συνίδομεν κοινή βουλή καὶ θελήσει μῆξ ἔξ ἀφεισείας ἀμφοτέρων πεπράσαι πρὸς σὲ Ν τὸ ἡμέτερον ἀμπέλιον κτλ.*

Parecchi documenti sono redatti scorrettamente o presentano delle lacune nella concatenazione de' concetti o delle tautologie. Ciò succede o perchè il rogatorio confonde un tipo coll' altro o perchè dimentica nella penna alcune frasi.

Quando ciò avviene gli schemi *a, b, c* si mescolano insieme nello stesso documento²⁾, oppure i *verba dispositiva* mostrano delle sconcordanze o delle lacune o ripetizioni dovute all' imperizia del redattore³⁾ lasciando tuttavia tralucere qualcuno degli schemi che abbiamo descritti.

Da quanto si venne esponendo si può pertanto concludere che anche nel periodo normanno-suevo i documenti di alienazione, nel protocollo iniziale e nei *verba dispositiva* seguono l'identico formulario di quelli del periodo precedente. Facile è ora il compito che ci rimane, di dar, cioè, la dimostrazione della perfetta identità delle altre formule che insieme compongono il corpo della carta.

1) Lo stesso documento venne pubblicato anche dallo Spata p. 303s.

2) V. per es. Cusa p. 420 (a. 1167) *φένουε τὴν ἡμετέραν ἀγὼ . . . τὴν παροῦσαν ἔγραφοσαν . . . διαπράσιν τιθῶμαι καὶ ποιῶ <liberamente> πέπρακα πρὸς σὲ (B.) p. 434 (a. 1183) τὴν παροῦσαν . . . διαπράσιν τιθέμεθα καὶ ποιῶμεν . . . φαινόμεθα πιπράσκιοντες πρὸς σὲ, e così a p. 467 (a. 1100—1130?), 482 (a. 1156), Spata p. 297 (a. 1183) Spata App. IV n. 6 p. 433 (a. 1156), Syll. n. 193 (a. 1179). — Cusa p. 681s. (a. 1196—200?) *Ἐπειδὴ ἡμεῖς οἱ ἀνωτέρως εἰρημένοι . . . φαινόμεθα ὁμολογοῦντες τῇ οἰκείᾳ ἡμῶν βουλή etc.* ὡσὶ πεπράκαμεν πρὸς σὲ. — Syll. n. 235 (a. 1193) *donaz. pia.* Dopo l'arenga: *ἴθεν τοιγεροῦν ἡμεῖς . . . φαινόμεθα ποιοῦντες τὴν παροῦσαν ἔγραφοσαν . . . ἀφεισείων μετὰ καὶ δεφενσιῶνος, τιθέμενοι καὶ ποιῶμενοι <liberamente> δι' ἡσπερ . . . ὁμολογοῦμεν ἀπετεῦθεν ἤδη ἀφειρώσασθα κτλ.* — n. 146 (a. 1149) *φαινομαι ἀγὼ . . . καὶ ἀφειρώσομαι . . . ὁμολογῶ καὶ προστάγω τοῦτο, ἀπὸ γὰρ τὴν σήμερον ἡμέραν καὶ ὄραν ἐπιδίδωμι εἰς (B).**

3) V. Syll. n. 101 (a. 1127) *ὁ τὸν σίγνον . . . τὴν παροῦσαν . . . πρᾶσιν τιθῆμι καὶ ποιῶ <liberam.> πρὸς σὲ B τὸ ἡμέτερον χωράφιον.* n. 107 (a. 1130) *ὁ προγραφεῖς A δι' ἧς θαι ἐν ἀληθείᾳ ὁμολογῶ διδόντα καὶ τελείως χαρίζοντα σοι B la tal cosa.* — n. 143 (a. 1147) *ἡμεῖς ἐπίτροποι . . . οἰκείᾳ ἡμῶν γνώμῃ καὶ ἡμᾶς προαιρετος δι' ἧς φαινόμεθα καὶ ὁμολογοῦμεν πρᾶσχωμέν τὸ ἀμπέλιον.* — n. 145 (a. 1152) *ἐγὼ A . . . δι' ἧς φαινομαι καὶ ὁμολογῶ πρᾶσκων τὰ χωράφια <ubicazione> πέπρακα τὸ αὐτὸ χωράφιον.* — n. 156 (a. 1159) *ὁ προγεγραμμένος A τὴν παροῦσαν . . . ἀφειρώσων <liberamente> δοροῦμαι καὶ ἀφειρῶ εἰς B.* Cfr. nn. 157—159 (a. 1159). n. 165 (a. 1164) *ἡμεῖς . . . <liberam.> δι' ἧς ὁμολογοῦμεν πιπράσκειν πρὸς σὲ B . . . τοῦτο ὡς εἴρηται πεπράκαμέν σοι.* Cfr. n. 173 (a. 1168). — n. 238 (a. 1194) e 266 (a. 1213) *τὴν παροῦσαν . . . πρᾶσιν . . . τιθέμεθα καὶ ποιοῦμεν (sic) πρὸς B.* n. 253 (a. 1202) *ἡμεῖς . . . δι' ἧς καθομολογοῦμεν πιπράσκειν πρὸς σὲ.* — nn. 263—265 (a. 1213) + *Ἐπειδὴπερ οἱ ἀνωτέρω etc.* spontaneamente δηλονότι πεπράκαμεν πρὸς σὲ la tal cosa. In Cusa p. 31s. manca il verbo principale. — Syll. n. 188 (a. 1176) *ἡμεῖς οἱ ἀνωτέρω γεγραμμένοι <liberam.> δι' ἧς ὁμολογοῦμεν καὶ φαινόμεθα ποιῶντα πρὸς σὲ B λέγομεν δὲ . . . ὡς προέφημεν ἀνταλλαγῶν ποιῶντα ἐν τὸ ἡμέτερον χωράφιον.*

Identica a quella riscontrata nei documenti del periodo antecedente è la formula (che in parecchi non figura¹⁾ la quale fa fede della libera e spontanea volontà dell'autore dell'atto e che il negozio è scevro da errore e da violenza. Gli esempi che si potrebbero citare sono innumerevoli, basterà addurne alcuni, a mo' di prova, per le singole categorie schematiche che abbiamo dianzi istituite.

Le carte di tipo *a* esprimono tale concetto nella ben nota maniera: “vendo, dono, permutο *ἐκουσίᾳ (ιδίᾳ) μου τῆ γνώμῃ καὶ οἰκείᾳ προαίρεσει καὶ οὐκ ἔκ τινος τὸ παράπαν ἀνάγκης ἢ βίας ἢ δόλου [ἢ χλεύης ἢ ῥαδιουργίας ἢ ὅσα τοῖς νόμοις εἰσὶν ἀπηγορευμένα], μᾶλλον μὲν οὖν σὺν προθυμίᾳ πάσῃ καὶ ὀλοψύχῳ προθέσει*”²⁾: ο anche più abbreviatamente. Per esempio: “ἀφιερῶ ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ προθυμίας”³⁾

Nei documenti di tipo *b* la formula spesso manca⁴⁾, specialmente quando trattasi di donazioni.⁵⁾ Quando c'è, trovasi ridotta ai minimi termini, a questo modo: *ιδίᾳ μου βουλή*⁶⁾ oppure *οἰκείᾳ μου γνώμῃ φαίνομαι πρόσχοντα*.⁷⁾ Il che non esclude che possa anche trovarsi più ampliata⁸⁾, come nei documenti di tipo *a*.

I documenti di tipo *c* hanno il concetto ancor più accentuato, perocchè è meglio determinato anche nella notificatio da aggettivi che accompagnano il sostantivo denotante il negozio di alienazione. La vendita suonerà: *τὴν παρούσαν διάπρασιν τελείαν ἀπαλλαγὴν*⁹⁾, *τὴν παρούσαν ἔγγραφον καὶ ἐνυπόγραφον ἀπλήν ἀποχὴν* ecc.¹⁰⁾, *εὐχρηστον ἀμετάσφραστον καὶ τελείαν διάπρασιν μετὰ καὶ τῆς νομικῆς δεφενσίονος*¹¹⁾, *ἀποταγήν*¹²⁾ *τίθῃμι καὶ ποιῶ ἐκουσίᾳ μου βουλή καὶ θελήσει καὶ οὐκ ἔκ τινος τὸ παραπάνου ἀνάγκης (scil. παράπαν ἀνάγκης) ἢ χλεύης ἢ ῥαδιουργίας ἢ τῆς οἰασοῦν περιστάσεως ἀλλὰ σὺν προθεσίᾳ πάσῃ καὶ ὀλοψύχῳ προθέσει*.¹³⁾ Anche le donazioni di tipo *c* presentano le stesse formule: *τὴν παρούσαν ἔγγραφον ἐκούσιον ἀπλήν ἀποχὴν ἀμετανόητον ἀπερίεργον καὶ καθαρὰν ἀφιέρωσιν τίθῃμι καὶ ποιῶ πρὸς σέ, ἐκτὸς πάσης ἀνάγκης καὶ βίας καὶ οὐκ ἀρχοντικῶς καὶ ἐξουσίᾳ τυραννικῇ ἀλλὰ ἀγαθῇ ἡμῶν προαίρεσει (ἐκουσίᾳ μου τῆ γνώμῃ αὐτο-*

1) P. es. Syll. nn. 232 e 234 (a. 1291) dipl. palermitano. E le donazioni nn. 84, 168, 211, 280.

2) Per es. Syll. nn. 149 (a. 1154), 218 (a. 1184) ecc. 242 (a. 1196) forma passata *πέπρακα*. n. 262 (a. 1211) ecc. tutte vendite. — La frase che se pose fra parentesi quadre manca nel Syll. n. 176 donazione, cfr. n. 214 donazione. — Per le permutate vedasi. Cusa p. 652s., alla frase messa fra parentesi quadre si sostituisca l'altra “*ἢ ἀπάτης ἢ πάσης ἀπηγορευμένης αἰτίας*”.

3) Syll. n. 51 (a. 1089).

4) Syll. nn. 94, 194, 201 ecc.

5) Syll. nn. 58, 75, 76, 82, 88, 89, 248, 282; e nn. 93, 104, 105, 141, nei quali, dopo il *φαίνομαι*, non c'è il participiale ma il presente.

6) Es. Syll. nn. 132, 160, 161, 163, 164, 174.

7) Es. Syll. n. 208. Cusa p. 681. Cfr. per le donazioni Syll. n. 207: *οἰκείᾳ μου γνώμῃ καὶ ἀγαθῇ προαίρεσει φαίνομαι καὶ προσεγγίχω εἰς B*. Per le permutate v. Syll. n. 209 che ha l'identica formula del 207 e n. 152 “*τῆ ἡμετέρᾳ βουλή καὶ θελήσει permutiamo*”.

8) Per la vendita v. Syll. nn. 124, 125 nei quali la formula è spostata più in giù dopo la ricevuta del prezzo, per la permutata v. Syll. n. 162.

9) Syll. n. 119.

10) Syll. n. 213.

11) Syll. n. 233.

12) Syll. n. 277.

13) Syll. n. 233. Gli esempi sono innumerevoli, vedansi Syll. nn. 119, 115, 181, 183, 196, 213, 277 ecc. suppergiù identici.

προαιρέτω βουλήσει).¹⁾ Chiarissima, del pari, si riscontra la formula nei documenti siciliani a tipo *d*. “Ομολογοῦμεν ὡςὅτι, εἰδία ἡμῶν βουλῆ καὶ ἐκουσίᾳ προαιρέσει χωρὶς δόλου καὶ γλεῦθῆς ἢ θραδιοργίας καὶ πάσης ἄλλης ἀπηγορευμένης αἰτίας ἢ βίας ἀλλ’ ἐν ἔρρωμένῳ ἡμῶν τῷ νοῖ καὶ λογισμῷ ὕγιένοντι μετὰ παντὸς θελήματος, ἐπεγράκαμεν etc.”²⁾ In un diploma di Palermo la formula è abbreviata: “μετὰ παντὸς καλοῦ θελήματος”.³⁾

Concludendo adunque, la formula sembra figurare con maggiore evidenza nelle vendite e maggiormente nelle vendite a tipo *c* e *d*; si riscontra tuttavia anche nelle donazioni e nelle permutate, come già constatammo nei documenti del periodo bizantino, dimodochè ne viene che la formula stessa era d’ uso generale per tutti gli atti d’ alienazione.

Dopo la dichiarazione di voler alienare si nomina la cosa oggetto del contratto, se ne descrivono i confini e se ne indica l’ubicazione, procedendosi nello stesso ordine e adoprando le stesse formule come nei documenti dell’epoca antecedente. La descrizione avviene in modo identico in tutti i tipi di documenti *a*⁴⁾, *b*⁵⁾, *c*⁶⁾, *d*⁷⁾: “χωράφιον (o sim.) τὸ ὄντα καὶ διακείμενον ἐν τῇ διακράτῃσει κάστρου tale (εἰς τὴν περιοχὴν, ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ ἄστεως tale) εἰς τόπον λεγόμενον x (εἰς τὸ [τῆν] τοπωνυθῆσιαν [τοποθέσιαν] tale) οὐτινος ὁ περιορισμὸς ἐστὶν οὕτως (καὶ συνορίζεται οὕτως, ἐστὶν δὲ τὰ συνορία τοῦ χωράφιου, περιορίζεται δὲ οὕτω o sim.)· κατὰ μὲν ἀνατολῆς . . ., ἀπὸ δὲ δυσμᾶς . . ., ἐκ δὲ ἄρκτου . . ., ἐκ δὲ μεσσηυρίας . . ., ἄρχεται οὕτως . . . καὶ συγκλήσει”. In qualche documento la descrizione può essere alquanto abbreviata. La clausola “οὕτως καὶ συγκλήσει”, frequentissima specialmente in Sicilia, dà l’idea d’un circolo chiuso; dopo aver indicati gli enti coi quali tutt’ attorno confina l’oggetto del contratto, si ritorna al punto di partenza, dal quale si iniziò la descrizione stessa.

La vendita o donazione della cosa avviene talora *a misura*, e questa si dà con esattezza. Per esempio: “τοὺς χωράφης ὄση χορήσεως μωδίων τ”⁸⁾, e in una vendita d’ una vigna: “ἐστὶν δὲ μέτρος τοῦ αὐτοῦ ἀμπελλοῦ· μέρος ἀνατολικὸν ὄργιες κ’, δύσ(ε)μὸν ὄργιες λθ’ καὶ β’ ἀγκονάρια, μεσσηυρία ὄργιες τει’ καὶ β’ ἀγκονάρια, μέρος ἄρκτου ὄργιες κ”⁹⁾ Anche per le case si segue lo stesso metodo, dandone le misure in lunghezza e larghezza: “δπάρχει δὲ τὸ μῆκος τοῦ οἴκοθεσίου ὄργιες ἐπτὰ καὶ τὸ πλάτος ὄργιες γ”¹⁰⁾ I documenti siciliani hanno formule analoghe. Così in alcuni documenti di vendita leggiamo: “ἐστὶν δὲ καὶ τὸ χωράφιον θούμενα η”¹¹⁾, “ἀργὸν χωράφιον ὅπερ ἐστὶ κατὰ σπορὰν μωδίου

1) Syll. n. 112, 118, 120 ecc.

2) Cusa p. 74. Syll. nn. 166, 190 diplomi palermitani.

3) Syll. n. 219.

4) Diamo qualche esempio. Per le vendite tipo *a* v. Syll. nn. 149, 242, 262. Donazioni tipo *a*: Syll. nn. 84, 168. Permutate: Cusa p. 652.

5) Vendite: Syll. nn. 94, 124, 132, 160, 161, 163, 164, 174, 194, 201, 208. Donazioni: Syll. nn. 76, 82, 93. Permutate: Syll. n. 162, Cusa p. 31s.

6) Vendite: Syll. n. 119, 155, 181, 183, 213 ecc. Donazioni: Syll. n. 112 ecc.

7) Vendite: Syll. nn. 166, 190, 219. Cusa p. 74s.

8) Syll. n. 141 donazione. 9) Syll. n. 143.

10) Syll. n. 194. 11) Cusa p. 420s. (a. 1167).

ἐνὸς σίτου”¹⁾ e nelle permutate: “ὕπαρχει ἡ ποσότης αὐτοῦ (scil. χωράφιου) θουμένων [...] ἕτερον χωράφιον ποσότητα θουμένων γ', χωράφιον ζούβου α', χωράφιον ποσότητα γουμαφίου ἐνός”²⁾, e altrove: “permuta χωρίων τὸ ἐν ἡμῖς μῶδιον κατάσπορον καὶ τὸ ἕτερον κατασπόρον δ' θεμένον”, e più sotto: “χωράφιον ὑπάρχει κατάσπορον μῶδιον ἐνὸς σίτου καὶ τετάρτου”³⁾

In altri documenti si dà anche il numero delle piante costituenti, per es., il vigneto, ma ciò non può riguardarsi, si disse (p. 32) come una misurazione vera e propria. Appartiene piuttosto alla enumerazione delle pertinenze, accessori, annessi e connessi del fondo. Si considerino i seguenti luoghi: “ἀμπέλιον ῥίζας ἐπτακοσίας καὶ εὐδομίνα σὺν τῶν ἡμεροδενδρίων”⁴⁾, “ἀμπέλιον . . . τοῦτ' ἔστιν ῥίζας σμζ' καὶ σίκια α' καὶ ἦτι διαφέρει λοιπὸν ἔνδωθεν τοῦ τοιούτου ἀμπελίου”⁵⁾. Ciò palesa la grande importanza che assumeva nelle alienazioni l' alberatura, a tal segno che in alcune vendite orientali come oggetto del contratto non è designata la terra ma gli alberi che vi allignano (Miklosich e Müller Acta et dipl. IV p. 118, Zachariä Byz. Z. 2 p. 178, V. avanti p. 97 e n. 1).

Si deve poi osservare che il fatto che si procede ad una descrizione così minuta dell' ente oggetto del contratto deriva forsanco dalla mancanza di libri censuari a sistema parcellare. In Egitto invece, dove questi esistevano, si rimanda talora alla descrizione catastale (cfr. ad es. P. Fior. 50 I 4 e 80 otto arure ἐν δυὶ κοίταις, lin. 16, 55, 93 ἐν ἄλλῃ κοίτῃ, lin. 37 ἐν μιᾷ κοίτῃ etc.: nell' Hermopolites, osserva Vitelli a l. 4, κοίται sono le “parcelle” di terreno, nel Fayûm σφραγιδες. Cfr. Wessely Mitt. R. II—III [1887], p. 270—271. Eger Zum ägypt. Grundbuchwesen p. 186¹, 200². V. avanti p. 129 e s.)

Alla vendita a misura si contrappone quella a corpo, cui si riferisce la formula ὅσον καὶ οἶον ἐστίν, al plurale ὅσα καὶ οἶα ἐστίν, riferita al sostantivo oggetto del contratto (χωράφιον, ἀμπελιον, κῆπον, οἶκον etc.) frequente in moltissimi documenti.⁶⁾ Il significato originario della formula è quello di alienare „a corpo”, ma sembra che qualche volta esorbiti da questo senso e oltrechè alle semplici misure si riferisca anche alla condizione della cosa oggetto del contratto, oggidì si direbbe “come sta e giace”. Ciò risulta anche dal seguente luogo che ricorre in una vendita siciliana: “dichiaro d'averti venduto la mia casa ὄλον, καθῶτι καὶ ἐστίν ἄνω καὶ κάτω οἰκούμενον καὶ ἐρμώμενον”⁷⁾, e da un documento del Syll., per il quale si vende un fondo “ὄλικῶς καὶ ἐξ ὀλοκλήρωσ τὸ ποτιστικὸν ὅσον ἐστίν σὺν τῶν ἐν αὐτῷ ἐλαίων καὶ ἀπιδῶν καὶ ἦτι δ' ἂν εἰσίν”⁸⁾. Dimanierachè si può forse dedurne che la nota

1) Cusa p. 90s. (a. 1217) e Spata Le pergamene p. 271 (a. 1170).

2) Cusa p. 436s. (a. 1189) rispettivamente a linee 7, 9, 10.

3) Cusa p. 676s. (a. 1238). V. anche Spata Le pergamene gr. esistenti nel grande archivio di Palermo p. 303 (a. 1189) permuta di due pezzi di terreno: “ὕπαρχει ἡ ποσότης αὐτοῦ θεμένων [...]”.

4) Syll. n. 119.

5) Syll. n. 100 (a. 1127) vendita, Circlarii. Cfr. Cusa p. 347 (a. 1149) vendita d'una vigna: ἐστὶ δὲ τῶ ἀμπελεῖο ῥίζα ροε'.

6) Syll. nn. 116, 200, 203, 242. Cusa p. 333 (a. 1185), 335 (a. 1185), 373 (a. 1176). Pei documenti posteriori alle costituzioni di Melfi vedasi Syll. p. 456, 458, 460, 462, 481, 484, 498.

7) Cusa p. 74s. (a. 1166).

8) Syll. n. 263.

formula, esorbitando dal primitivo significato, serve oramai a doppio uso: a designare che la vendita avviene a corpo, non a misura, e anche che la cosa si aliena completamente, come sta e giace, con gli annessi e connessi e pertinenze. Ciò è, d'altra parte, espresso anche da altre frasi, come, ad esempio: vendo τὸ χωράφιον ὄλον¹⁾, σὺν τὰ ἡμεροδένδρια²⁾, μετὰ ἡμεροδεύδριων καὶ ἀγροίων³⁾, σὺν εἰσόδῳ καὶ ἐξόδῳ αὐτοῦ⁴⁾, oppure: τὴν ἡμετέραν φυτόν τοῦ ἐμπελῶνος σὺν καὶ τῆς γῆς αὐτῆς καὶ τῶν μετ' αὐτῆς ἡμεροδένδρων.⁵⁾ Le quali si trovano anche nei documenti siciliani: μετὰ πασῶν τῶν αὐτοῦ εἰσοδοξόδων καὶ δικαιωμάτων πεπρακμένων αὐτὸν (oggetto del contratto) εἰς σέ⁶⁾, ὄλον ἔπαν τὸ ἡμέτερον ἀναγαιοκατόγαυον ὅπερ κτώμεθα⁷⁾, ὅλα τὰ ἡμῦσια τῶν ἡμετέρων χωραφίων πασῶν ἡμέρων τε καὶ ἀγροίων σὺν τῶν ἐκεῖσε δένδρων ἡμέρων τε καὶ ἀγροίων καὶ ἕτερον παντὸς δικαιώματος καθ' ὅτι ἐκράτησεν καὶ ἐδέσποξεν ὁ ἐμὸς πατὴρ καὶ πάλιν ἡμεῖς μετὰ τὴν αὐτοῦ ἀφηξίν ἕως ἄρτι.⁸⁾ La cosa adunque viene alienata integralmente in tutta la sua unità giuridico-economica. Notevole è la frase σὺν εἰσοδοξόδῳ, la quale adoprasì, come la nostra "entrata uscita" nel duplice significato: metaforico di *proventi e spese*, e materiale.⁹⁾ L'alienazione poteva anche avvenire coi coloni legati alla zolla (χωρίον . . . σὺν τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ μετὰ ζευγαρίων πέντε καὶ βελλάνων πέντε.¹⁰⁾)

Nel documento d'alienazione assai di frequente si usa indicare il titolo pel quale l'autore possiede; e si dimostra quindi la sua attitudine a traslare il dominio. Così l'emittente la carta potrà essere proprietario dell'oggetto per diritto successorio (ἐκ μητρικῆς μου κληρονομίας¹¹⁾, ἐκ πατρικῆς μου κληρονομίας¹²⁾, ἐκ γονικῆς ἡμῶν κληρονομίας¹³⁾, τὸ περιελθόν τι ἡμῖν ἐκ πατρικῆς καὶ μητρικῆς κληρονομίας¹⁴⁾), o per compera fattane dall'autore stesso, sia personalmente (χωράφιον ὅπερ ἔχομεν ἀγορᾶν ἐκ τὸ Κόστω τὸν πλοήμον¹⁵⁾, vendita d'un οἴκου . . . τοῦ περιελθόντος μοι ἐξ οἰκίας μου ἀγορασίας¹⁶⁾) sia dai suoi maggiori, ricadendo così nel primo caso, (per es. χωράφιον . . . ὅπερ ἠγόρασεν ὁ πατὴρ μου¹⁷⁾, χωράφιον ὅπερ ἤχεν ὁ πατὴρ μου . . . ποίασμα ἀπὸ ἐκπάλαι καὶ ἐκράτει καὶ ἐδέσποξεν ἄχρι τῆς θανάτης αὐτοῦ ἀκολύτως καὶ μετὰ τὴν θανάτην αὐτοῦ ἐκράτιστα καὶ ἐδέσποξα ἄχρι τοῦ νῦν¹⁸⁾), o anche avuta in permuta (χωράφιον . . . ἦν ἀπέλαβεν ἀνταλλαγὴν ἀπὸ τοῦ Ν¹⁹⁾), o per diritto dotale (πέπρακα τὸ ἡμῦσιον . . . μοιράδιον τοῦ οἴκου . . . τὸ ἐπιλάχανόν μοι τοῦτο

1) Syll. n. 128. 2) Syll. n. 116. 3) Syll. n. 148, 174.

4) Syll. n. 143, 147, 154. 5) Syll. n. 166.

6) Cusa p. 620 s. (a. 1148), p. 337 s. (a. 1188).

7) Cusa p. 629 s. (a. 1162). Cfr. p. 373 s. (a. 1176).

8) Cusa p. 631 s. (a. 1183).

9) Pel significato metaforico v. Syll. n. 48 (a. 1084) τὴν . . . εἴσοδον καὶ συνεισοφοράν. Dipl. ed. Garufi in Doc. per servire alla st. di Sic. I Ser. Dipl. 18 (1899) n. 67 (a. 1177) *domum cum omnibus introitibus et exitibus suis et pertinentiis*. Pel secondo significato v. Cusa p. 76 s. (a. 1169): . . . μέχρι τῆς ὀμῆς δι' οὗ ἡ εἰσοδοξόδος αὐτοῦ (οἴκου).

10) Syll. n. 117 (a. 1136) donazione di Re Ruggiero.

11) Syll. nn. 101, 262, 183.

12) Syll. nn. 116, 118, 176, 149, 166 = Cusa p. 118—119 (a. 1164), Cusa p. 681 s.

13) Syll. n. 203.

14) Cusa p. 335 s. (a. 1185).

15) Syll. n. 155.

16) Cusa p. 109 (a. 1183).

17) Syll. nn. 160, 194, 213.

18) Syll. n. 85.

19) Syll. n. 276.

τὸ μοιράδιον ἦλθε μοι εἰς προῖκα ἐμὴν παρὰ τοῦ ποτε πενθεροῦ μου Ν¹)), o in seguito a sentenza.²) I quali titoli riuniti sono anche menzionati nello schema d' un atto di vendita contenuto in un codice cartaceo vaticano.³)

Come già si ebbe occasione di rilevare, trattando dei documenti del periodo bizantino (p. 33 n. 4), talvolta quale titolo dell' autore pare si voglia accennare alla usucapione. A ciò forse si deve riferire la non chiara espressione di un possesso (s' adopera il verbo ἐκράτει) durato *μία ἡμέρα καὶ ἄ νύκτα* nella donazione num. 102 del Syll. a. 1127, allusiva probabilmente alla prescrizione del possesso fondiario della durata di un anno, un mese, un giorno e un' ora, d' origine franca, *per quam aliquis de dominio rei suae cadebat*.⁴)

Il titolo pel quale l' alienante possiede, detto ordinariamente⁵) ὁ χάριτης ὁ παλαιός in antitesi a τὸ παρὸν χαρτίον, è, di regola, consegnato all' acquirente attuale (ti vendiamo τὰ χωράφια ἡμῶν ἃ ἔχομεν ἀγορῶν nel tal luogo, ὅθεν καὶ τοὺς ἀγορῶεις ἡμῶν χάριτος οἷς ἔχομεν ἐξ αὐτῶν ἐπεδώκαμεν σοι αὐτοὺς⁶), δέδωκα δὲ καὶ τὴν ἀγοραῖον χάριτιν τοίου δούπου [scil. τοιοῦτον]⁷) e il rogatario vi si riferisce talvolta allorchè trattasi di descrivere i confini (περιορίζονται δὲ πάντα τὰ ἐηθέντα χωράφια ὡς οἱ παλαιοὶ χάριτοι δηλοῦσιν οἷς καὶ εἰς ὑμᾶς τοὺς ἀγοραστὰς ἐπεδώκαμεν.⁸)) (Cfr. indietro p. 33.)

Nelle vendite la redazione dell' istrumento, il passaggio del diritto di proprietà e delle varie facoltà che lo costituiscono avvengono come conseguenza del pagamento del prezzo intero nelle mani dell' autore del documento. Gli esempi che si potrebbero addurre sono innumerevoli perchè la formula di quietanza è comune a tutti i documenti di vendita ed è in tutti suppergiù identica. (Cfr. indietro p. 31.) Si veda, per esempio, il documento seguente che riproduciamo fedelmente:

Syll. n. 199 (a. 1180): πεπράκαμὲν· πρὸς σὲ τὴν κηρὰν ἀγγελίκαν· ἥς ταρῖα δεκα ἕξε· ὡς λαβόντα τα προγραφέντα ταρια ἀπο χήρας σου· ἥς χήρας ἡμετέρας· τεληα καὶ ἀνεληπῆ· ὡς ἀποξενοθέντων ἡμῶν ἀπ αὐτοῦ δέδωκαμέν σας· τὴν πασαν ἀνθεντήαν καὶ κηριοτητα του τηούτου κηπου· ἐπη τέκνα τέκνων σου καὶ διαδοχῶν· πολλὴν· χαρὶξην· ἀνταλλάττην· πριξ τέκνων σου γραφιν· ὡς τό

1) Cusa p. 672s. (a. 1192). Cfr. p. 683s. (a. 1178): "vendiamo τὸ χωράφιον ὅσον κτῶμαι εἰς τόπον τὸν λεγόμενον τοῦ Παγγῆ ὅσον διαγορεύει ἡ ἐμὴ προλιξ ἡ μετρικὴ καὶ ὁ ἀγοραῖος χάριτης ὄνπερ κέκτημαι ἀπὸ τοῦ θείου μου τοῦ μοναχοῦ Νεοφύτου ὄντινα καὶ ἐπὶ χείρας σοι δέδωκα".

2) Cusa p. 90s. (a. 1217) πέπρακα τὸ ἐμὸν ἀργὸν χωράφιον . . . ὅπερ ἐνδικεδίμησα τούτο μετὰ καὶ ἐμῶν χωραφίων παρὰ τῆς μεγάλης κόρτης ὡς δηλοῖ τὸ ἐμὸν ἔγγραφον τῆς κόρτης παρὰ τῶν μεγάλων κριτῶν.

3) C. Pal. gr. 146 fol. 82 l. 18 + γραῦμα πρατήριον περὶ ἀκινήτων ἀμπελῶνος χωραφίον (l. 19) οἴκον. f. 83 l. 9 ὡς ἀνωτέρω προλέλεκται, πεπράκαμὲν σοι τὸ (l. 10) προῖδον ἡμῖν ἐκ προιός, ἢ ἐκ γονιυῆς κληρονομίας ἢ (l. 11) ἐξ ἀγορασίας ἀπὸ τοῦ δεινος ἢ tal immobile sito nel tal luogo.

4) La prescrizione surriferita usavasi nel regno di Sicilia finchè fu abolita da Federigo II. V. Schupfer Manuale, Le Fonti⁴, 1908, p. 342. Sul délai d' an et jour applicato all' acquisto o alla perdita dei diritti, e in materia possessoria ved. Brissaud Cours d'histoire p. 1237ss., 1255s., 1263s.; v. Brünneck Siciliens mittelalt. Stadtr. § 41 p. 132ss.

5) Syll. nn. 194, 213.

6) Syll. n. 131. Cusa p. 665s. (a. 1173), p. 632 (a. 1183).

7) Cusa p. 90s. (a. 1217), 683s.

8) Per es., Cusa p. 632. Syll. n. 131.

κήρος και τήν εξουσίαν παρ ὑμῶν ἡληφηγήα· και ὡσα ο θηος νόμος· της ιδηής δεσπότες διακελέβεται·

Interessante sotto questo riguardo è anche il Syll. n. 73 (a. 1110) vendita. Dopo aver accennato al pagamento la carta ripiglia: *καὶ ἰδοὺ τοῦ ἔχειν αὐτὸ* (il destinatario) *ἐξουσίαν ἀπὸ τήν σήμερον και εἰς τοὺς ἐξῆς και διηρηκαῖς ἅπαντας χρόνους κτᾶσθαι, χρᾶσθαι, νέμεσθαι τοῦτ' ἔστιν πουλεῖν, χαρίζειν, ἀνταλλάττειν κτλ.* Da ciò risulta che l'essenza del diritto di proprietà è determinata dai tre verbi *κτᾶσθαι, χρᾶσθαι, νέμεσθαι* e che tutti gli altri verbi (cfr. p. 30) hanno per così dire una funzione di esemplificazione e possono quindi variare a capriccio del rogatario dell'istrumento. Così, per es., il Syll. n. 143 (a. 1147) vendita d' un ἀμπέλιον, suona: *τὸ ἔχουσιν εἰς ἐξουσίαν κλαδεύσε, ἀρωτρεύσε, τριγίσε, πουλεῖν, χαρίζειν, ἀνταλλάττειν και εἰς προῖκα τῶν νιῶν αὐτοῦ διδοῦναι και εἰ τι δ' ἂν νοῦλεται etc.*

Oltrechè nelle vendite anche negli altri contratti d'alienazione si enumerano le facoltà di disposizione del destinatario, ma in questi, naturalmente, il trapasso non è ravvisato conseguenza dell'esborso del prezzo, ma semplice effetto della libera volontà dell'autore del documento. Si veda, ad es.:

Syll. n. 99 (a. 1126): *ἔχειν ἐξουσίαν . . . εἰς τὰ ῥηθέντα χωράφια . . . πάντα ποιεῖν και πράγειν ἐν αὐτοῖς ὅσα τοῖς οἰκειοῖς δεσπότηαις οἱ θεοὶ και φιλευσενεῖς νόμοι διακελεύουσιν etc.*

n. 116 (a. 1135): *ἔχει δὲ Β τὸ προγεγραμμένον ἀμπέλιον σὺν και τὰ ἡμεροδένδρια εἰς ἅπασαν ἐξουσίαν και κυρίότητα σὺν εἰσόδῳ και ἐξόδῳ πουλεῖν, χαρίζειν, ἀνταλλάγειν ὡς τὸ κῆρος και τήν ἀσθεντίαν παρ' ἐμοῦ λαυῶν.*

γ) Le formule finali.

Anche nelle clausole del documento troviamo una perfetta identità coi documenti del periodo antecedente. (V. p. 33 ss.) L'autore incomincia col promettere in modo generico di non intralciare in nessuna maniera al destinatario il libero godimento della cosa e di non recargli veruna turbativa. Si enunziano poi i suoi doveri a) negativi e b) positivi (defensio), comminando delle pene nel caso ch'ei li trasgredisca.

Si vegga, per es., il seguente documento di donazione:

Syll. n. 72 a. 1106: *ταῦτα σοι δοροῦμαι και στέργω σοι αὐτὰ βεβαίαν και ἀπαρασάλευτον και μὴ ἔστω ἐν τούτῳ ὁ παρενοχλῶν ἢ παρεμποδίζων σε, ἥτε ἡμεῖς δηλονότι οὔτε τὸ καθ' ἡμῶν ἢ ξένου προσώπου*

a) *εἰ δ' ὅπερ οὐκ ἠγοῦμεν ἐπέλθῃ τις ἐκ τῶν τοιούτων και ζήτησιν κίνησιν ἢ ἀγωγὴν τινα κατὰ σου χρήσασθε*

b) *[εἰστασθε] ἡμᾶς και δεφεντευδένειν ὑπὲρ τοῦ παρόντος χαρτίου και σε ἀζήμιον διαφυλάγασθαι*

εἰ δὲ πάλιν ἡμεῖς $A_1 A_2$ μεταμελούμεθα, εἶναι ἡμᾶς καταγραμένους παρὰ κυρίῳ θεῷ παντοκράτορι, τήν ἀρὰν ἐπισπόμενοι τῶν τῆ ἀγίων θεωφώρων πατρῶν και τήν λέπραν γιέξῃ, και τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ Ἰουδα τοῦ προδότου

ξημιούσθωσαν καὶ ὑπὲρ παραβασίας τοῦ τιμίον καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ νομίματα λς' καὶ ἐς τὸ δημόσιον ἕτερα τσοαῦτα

καὶ εἰδ' οὕτως μενέτω κυρία καὶ ἀπαρασάλευτος ἡ τοιαύτη ἡμῶν δωρεά.

In modo analogo sono corroborati anche gli atti di vendita, i quali nelle pene temporali presentano la caratteristica stipulatio duplae, e talora del triplo (es. Syll. nn. 124, 125) o d' altro multiplo del prezzo.

Degna di menzione è la clausola di scongiuro che spesso si unisce all' enumerazione delle azioni positive vietate che potrebbero esser commesse dall' autore del documento (V., per es., Syll. n. 85 vendita dell' a. 1118), e l' altra καὶ ἕκων συγείσει (es. Syll. n. 128), riferita all' autore, anche dopo che ha pagate le multe.

Il pagamento del πρόστιμον avviene in parte a favore del destinatario, e, in parte, in prò di una cassa pubblica. Oltre i varii termini per designarla che riscontrammo nel periodo bizantino [p. 37] si possono notarne degli altri, come ad es.: εἰς τὴν κόρτην τοῦ κόμιτος νομισματα ρ' ¹⁾, o semplicemente εἰς τὴν κόρτην ἰν' νομισματα ²⁾, ἐν τῷ φίσκῳ νομ. λς'. ³⁾

In quanto all' entità della somma troviamo una varietà grande ne' documenti; più di frequente è fissata in νομ. λς'.

Anche i documenti siciliani comminano le stesse pene. La multa di νομίματα λς' figura anche in questi con grande costanza ma non sempre. ⁴⁾ In un documento di vendita (Cusa p. 599 s. a. 1112) è comminato τὴν . . . τιμὴν ἐπὶ τὸ τετραπλοῦν καὶ εἰς τὸ δημόσιον νομισματα οβ'.

Interessantissima è la frase seguente d' un diploma di vendita messinese (Cusa p. 341—342 a. 1218): ἵνα ξημιούται εἰς τὴν δεσποτικὴν ποινὴν νομισματα λς' κατὰ τὴν νομικὴν περιλήψιν. Altrove (Cusa p. 335 a. 1185 vendita) il venditore è obbligato verso il compratore, in caso di turbative, εἰς χρυσᾶ ταρία < tanti > καὶ τὰ τῆς κόρτης δίκαια. Da ciò si deve dedurre che la fissazione della pene non era, in tutto, lasciata al beneplacito delle parti, ma soggiaceva a determinate norme legislative, ignoriamo però, quali leggi le contenessero. Anche i documenti orientali, quando parlano del πρόστιμον dovuto all' una o all' altra delle casse pubbliche, si riferiscono spesso ad un νόμος che lo fissava con espressioni come queste: “τὸ διαφέρον τῷ δημοσίῳ” oppure “τὸ κατὰ νόμους εἰς τὸν δημόσιον”. Lingenthal, rimarcando il fatto ⁵⁾, osserva che non è nota alcuna legge bizantina che faccia a proposito, e invero quelle che possediamo non toccano una tal materia. I documenti siciliani ripetono in sostanza la stessa frase, e forse si riferiscono per tradizione al medesimo νόμος che dovea imperare in Oriente. E probabilmente l' uso di tali multe legali rimonta al diritto greco-classico, come attesta Suidas. ⁶⁾

1) Syll. n. 89 a. 1121 donazione.

2) Syll. n. 116 a. 1135 donazione.

3) Syll. n. 94 a. 1124 vendita.

4) Cfr. Garufi Monete e conii, Arch. stor. sic. N. S. 23 (1898) cap. IV; Docum. per servire alla storia di Sic. I Ser. Dipl. 18 (1899) p. XLIX; Arch. stor. it. Ser. V 22 (1898) p. 84. Il *friedensgeld* non ha a che vedere col πρόστιμον dei nostri documenti.

5) Byz. Z. 2 (1893), p. 183.

6) Lexicon ed. Bernhardt s. v.: Προστιμήματα. ἔστι μὲν τινα ἐν τοῖς νό-

c) L' escatocollo.

Dobbiamo infine occuparci dell' escatocollo del documento. Anche per questo possono ripetersi in massima le osservazioni che abbiamo fatte pei documenti del periodo bizantino (p. 38s.). D' ordinario non trovasi una vera sottoscrizione del rogatario, in senso tecnico, ma bensì la nota formula che ne fa le veci: "ἐγράφη (o anche, meno frequentemente, come Syll. n. 165, ἐγγέρονε) ἡ τοιαύτη (donazione, vendita ecc.) διὰ χειρὸς del tale". In qualche documento si riscontra la *completio* del notaio. Si vegga, per es., il Syll. n. 99 donazione dell' a. 1126. L' escatocollo suona: ἦν (cioè ἀφιέρωσιν) πεποίηκα ἐπὶ τῆς εὐσενοῦς βασιλείας Ἰωάννου βασιλέως τοῦ Κομνηνοῦ χειρὶ Μιχαὴλ ἱερέως καὶ ταβουλαρίου Τουράνου, segue la data cronologica e la segnatura dei testimoni, il tabulario poi in fine sottoscrive: + Μιχαὴλ πρεσβύτερος [. . .] ταβουλάριος Τουράνου τὴν παροῦσαν ἀφιέρωσιν ἐτέλεσα [. . . .]. Cfr. anche n. 125 (a. 1141 vendita): Ἰ. νοτάριος τὰ ἀνωτέρω ἐκύρωσα, e n. 263 (a. 1213 vendita): τὴν παροῦσαν πρᾶσιν ἔγραψα καὶ ἔκνωσα. Tale formula di complezione (πλήρωσις, τελείωσις) si trova di rado nei nostri documenti.¹⁾

Nella pseudo-sottoscrizione si fa cenno ben di rado al principe regnante in modo analogo al succitato Syll. n. 99. La redazione della carta avviene per rogazione (Syll. n. 281: ἀξιώσει ἐμῇ) dell' autore, ed il redattore dice di scrivere dietro comando di un magistrato (Es. Syll. n. 143: τῆ κελεύσει(ν) τοῦ κριτοῦ τοῦ Μινάδα, n. 98: μετὰ παρακλήσεως Ν. κριτοῦ, n. 96: κατὰ προσταξέως Π. Ρ. κριτοῦ κόμιτος ecc.).

Per quel che concerne la data cronologica può ripetersi quanto si disse pei documenti del primo periodo, solo aggiungendo che, in qualche raro caso, la data, in cambio di trovarsi nell' escatocollo, inizia invece il protocollo; e che talvolta oltre l' anno, l' indizione, il mese e il giorno si dà anche l' indicazione dell' ora (per es. Syll. n. 58: ὥρα 5').²⁾

La data topica non figura mai nei documenti nostri, toltone, salvo errore, un unico caso che è per ciò un *curiosum* del genere (Cusa p. 47s. vendita dell' a. 1190, γραφτεῖς . . . ἐν τῇ Πανόρμῳ).

La redazione avviene davanti a testimonii, ἐνώπιον καλῶν καὶ ἀξιόπιστων μαρτύρων (o καλῶν ἀνθρώπων), a volte colla specificazione ὑπογεγραμμένων o simili. La forma più semplice della sottoscrizione dei testi è la seguente: ΝΝ μάργηρ ὑπέγραψα, ma talora vi si trovano delle altre indicazioni, come per esempio in alcune vendite quella di aver assistito al pagamento del prezzo. (V. avanti p. 91.) Difficile è anche dare delle regole sul loro numero. L' escatocollo contiene poi anche le segnature dei magistrati cui era devoluta la giurisdizione volontaria, e che firmano nella stessa guisa dei testimoni comuni.

μοις ὁρισμένα κατὰ τῶν ἀδικούντων, [ὥσπερ] ἡ ἐπωβελία· ἔστι δὲ καὶ ἄλλα ἃ προστιμᾶται τὸ δικαστήριον, ὡς δεικνύσι Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Τιμοκράτους.

1) V. sul suo significato Tardy Les tabellions romains p. 107ss. Brunner Zur RG der Urk. p. 67ss. Oesterley Gesch. d. Not. p. 258, 318.

2) Lo stesso succede nei documenti latino-germanici. V. Oesterley Gesch. des Not. p. 456—457, e cit. in note 12, 13. Ficker Urkundenlehre § 40.

d) Lo schema d' un atto d' alienazione.

È ora opportuno dar gli schemi dei singoli atti d' alienazione, quali si possono con sicurezza costruire dopo la minuta analisi delle carte conservate. Ci limitiamo però a dar l' integro formulario della vendita a tipo *c*, quale suona normalmente, perchè è questo il tipo tecnicamente più perfetto, e perchè il medesimo formulario è anche seguito nelle vendite di tipo *a*, *b*, *d* salvo quelle diversità nei verba dispositiva e di promulgazione, che abbiamo a suo luogo fatto notare e in cui consiste l' unica differenza fra i vari tipi.

I 1 + σίγνον χειρὸς δι *A*.

2 Ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος.

II 1 [ἐγὼ] ὁ προγεγραμμένος *A*, ὁ τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν σταυρὸν ἰδιοχείρως πήξας (ποίησας ο verbo equivalente),

τὴν παροῦσαν ἔγγραφον καὶ ἐνπόγραφον, ἀπλήν τε καὶ ἄδολον, βεβαίαν τε καὶ τελείαν διάπρασιν (ο πράσιν) [μετὰ καὶ τῆς νομικῆς δεφρυνσιῶνος]

τίθημι καὶ ποιῶ, ἐκουσίᾳ μου τῇ γνώμῃ οἰκείᾳ προαιρέσει ἐκτὸς πάσης ἀνάγκης καὶ βίας καὶ δίχρα παντὸς ἀπηγορευμένου τρόπου εἰς σὲ *B*

2 δι' ἧς ὁμολογῶ πεπρακέναι σοι [καὶ ἀποτάξασθαι κατὰ τελείαν νομὴν καὶ δεσποτείαν]

la tal cosa (es. χωράφιον, ἀμπέλιον, χώραν, casa) τὸ ἄπερ ἔχω ἐκ πατρικῆς ἐμοῦ κληρονομίας (ο sim.) <measure dell' oggetto> τὸν ὄντα καὶ διακείμενον εἰς τόπον λεγόμενον *x*, καὶ περιοριζόμενον οὕτως:

confinazioni ai quattro punti cardinali: κατὰ μὲν ἀνατολὰς . . . κατὰ δὲ δυσμὰς . . . κατὰ δὲ ἄρκτον . . . καὶ κατὰ μεσημβρίαν . . . , [ἄρχεται οὕτως καὶ συγκλείει]

3 εἰς τιμὰς τὰς μεταξὺ ἡμῶν συμφωνηθείσας καὶ ἀρεσθείσας <ρ. es. νομίσματα tanti> ἄτινα καὶ λαβὼν εἰς χεῖρας ἐμὰς ἀπὸ τῶν σῶν χειρῶν τέλεια καὶ ἀνελλιπῆ παρέσχον σοι τὴν κατάσχεσιν τῆς χώρας, ὥστε, ἀπὸ τὴν σήμερον ἡμέραν καὶ ὥραν εἰς τοὺς ἐξῆς ἅπαντας καὶ διηρηκεῖς χρόνους ἔχειν σὲ ἐπ' ἀδείας (ἐξουσίαν) κτῆσθαι, χρᾶσθαι, νέμεσθαι τοῦτ' ἔστιν πωλεῖν, χαρῖζειν, ἀνταλλάττειν, χαρῖζειν, προεῖν ἐναπογράφειν, εἰς ἰδίους κληρονόμους καὶ διαδόχους ἐκπέμπειν καὶ πάντα πράττειν ὅσα ὁ θεῖος νόμος τοῖς ἰδίοις δεσπότηται διακελεύεται κατὰ τὸ δοκοῦν σοι ὡς κύριος καὶ ἐξουσιαστής καὶ ὡς τὸ κύριος καὶ τὴν ἐξουσίαν παρ' ἐμοῦ εἰληφώς.

4 μὴ δυναμένου τινὸς τῶν ἀπάντων πρὸς τοῦτο ἀντιλέγειν ἢ ἀντιπίπτειν μῆτε ἐγὼ μῆτε κληρονόμος ἐμοῦ καὶ διάδοχος μῆτε οἰοσθήποτε ἄνθρωπος,

5 εἰ δὲ μετὰ μελος γενόμενος, ὅπερ καὶ ἀπεύχομαι, καθ' οἰονδήποτε τρόπον ἐν οἰφθήποτε καιρῷ φαίνομαι ἀνατρέψαι τὴν παροῦσαν διάπρασιν, καὶ οὐχὶ τὸ ἐναντίον καὶ τὸν οὕτως ἔχοντα γνώμην ἀδύνατον ἀναδείξω πάσης κακίας αὐτοῦ πάσης ὀχλήσεως, πάσης ἐπηρείας, πάσης ἐγκλή-

σεως και σε διεκδικῶ και διαφενδεύσω, κατατίθεμαι· ἐν πρώτοις ἵνα ἔσομαι κατηραμένος <ο sim.> ἔπειτα δὲ ζημιωθῆναι ἐγὼ τε, κληρονομοὶ κληρονόμοι, πρὸς σε και πρὸς τοὺς σους κληρονόμους τὴν τοιαύτην οὐ θείσαν τιμὴν ἐν διπλῇ ποσότητι και τὰς μελλούσας γενέσθαι ἐξόδους παρά σου πρὸς τὸ εἰς νεκρίονα ὄψιν ἀγαγεῖν αὐτήν (scil. la cosa oggetto del contratto),

και ἀπαιτῶμαι λόγῳ προστίμου εἰς τὸ(ν) δημόσιον νομίσματα λς' και πρὸς σε τὰ ἴσα (ἄλλα τοσαῦτα)

6 και εἰθ' οὕτως στέργειν και ἐμμένειν (ὄχρῶν και βεβαίαν εἶναι) ἡ παροῦσα διάπρασις διὰ τὸ οὕτως ἀρεσθῆναι με.

III 1 Ἐγγράφη προτροπή (ἄξιώσει ο sim.) ἐμῆ διὰ χειρὸς di N notaio del luogo, παρουσία μαρτύρων.

2 Data cronologica.

3 Segnature dei testi.

In modo simile suona la donazione, escluse, ben s' intende, le formule che si riferiscono alla quietanza del prezzo e alla stipulatio duplae. Caratteristica alla donazione a favore di persone morali ecclesiastiche è l' arenga e l' abbondanza delle pene spirituali. Tutte le donazioni comprendono pure la motivazione.

Anche gli strumenti di permuta e di divisione sono redatti sulla medesima falsariga, la maggiore differenza sta nella sezione dispositiva. Alcune formule si ritrovano anche in altri documenti, come in quelli dotali, d' adozione e in talune forme di testamenti; dimodochè par quasi che sul formulario dei documenti d' alienazione vadano modellandosi tutti gli altri. Il che pei documenti medioevali d' Occidente fu giustamente osservato dal Gaudenzi, nel suo studio sulle notizie dorsali delle antiche carte bolognesi.¹⁾

e) Il trapasso del dominio e la traditio per cartam.

Descritto l'istrumento d' alienazione fa mestieri indagare il momento ed il modo onde avveniva da A a B il trapasso del dominio sulla cosa oggetto del contratto.

Per diritto romano la traslazione della proprietà operavasi mediante la traditio, consistente dall' una parte nell' abbandono della cosa, dall' altra nella sua apprensione, atto equivoco che poteva del pari trasferire sia il dominio come il possesso o la mera detenzione di una data cosa. Per traslare la proprietà la traditio presupponeva necessariamente una justa causa traditionis, come, ad es., un contratto di compravendita, convenzione idonea a trasferire il dominio. Il contratto di compravendita pel diritto romano classico ha solo

1) Negli Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, 1-9 Aprile 1903) Vol. IX Atti della Sez. V, Roma 1904, p. 425: "Nello sfacelo della società e cultura romana, prodotto dalle guerre gotiche e dall' invasione longobarda, i soli documenti, che per necessità di cose rimasero nell' uso comune, furono quelli che accertavano i trasferimenti d'immobili, soprattutto a causa di vendita o di donazione. E questi finirono col dar forma a tutti gli altri."



funzione obbligatoria ed è consensuale, obbligandosi A di trasferire a B il possesso della cosa x, e B di pagare il prezzo. La tradizione pertanto, non richiedevasi per la perfezione del contratto, ma per la sua esecuzione; la traslazione del dominio non era elemento sostanziale di esso contratto, ma avveniva per la traditio che susseguiva al contratto già perfetto. Insomma i due momenti della perfezione del contratto di compravendita e del trasferimento di proprietà non si fondevano insieme.

Altrimenti succede pel diritto francese moderno, nel senso lato che si vuol dare a questa espressione. La compravendita è sempre un contratto consensuale sinallagmatico perfetto, ma il dominio si trasferisce non più per tradizione, ma nell'istante medesimo nel quale il contratto ha raggiunta la sua perfezione, vale a dire nel momento in cui si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa nè sia pagato il prezzo.¹⁾ È dunque battuto in breccia il principio romano richiedente la traditio per l'acquisto del dominio da parte del compratore e vi si sostituisce l'altro che il dominio si trasferisce per effetto di semplice convenzione fra le parti.²⁾

Se ora esaminiamo lo strumento di vendita italo-bizantino quale risulta dallo schema datone (p. 56 s) dobbiamo concludere che non rispecchia punto il contratto d' *emptio venditio* romana or ora descritto. Nell'atto emanante solo dal venditore, A fa quietanza a B del prezzo della cosa x e dichiara di trasferirgli il possesso e il dominio di x. L'atto è dunque una vera *alienatio* in senso tecnico, e si ricollega alle antiche mancipazioni che furono vere vendite reali a contanti³⁾ scambio effettivo di merce e danaro, mentre l'*emptio venditio* contratto consensuale del diritto romano classico veniva concepita nel Medio Evo come un *Pactum de emendo et vendendo*.⁴⁾

La traslazione del dominio è dunque elemento necessario per la perfezione della compravendita configurata nei documenti nostri; è solo necessario stabilire in qual maniera avvenisse. Si possono presentare tre casi: o per effetto della semplice convenzione fra le parti come nel diritto attuale, o per tradizione corporale della cosa o per tradizione della carta.

Il confronto cogli istrumenti d'alienazione gratuita ci fa accettare la terza ipotesi. Difatti perchè la donazione abbia perfezione richiedesi esplicitamente la traditio chartae. Interessante, sebbene lacunoso, è il Syll. n. 27 (a. 1033), che suona così: "Il soprascritto Σάρδος . . . τὴν παροῦσαν ἔγγραφον μετὰ ὄρκιον ἀσφάλειαν τίθημι καὶ ποιῶμαι πρὸς σὲ <egumeno del monastero tale e successori> (senso sospeso). ἐπειδὴ ἔγγραφον ἀφιέρωσιν πρὸς τὴν . . .

1) Cod. civ. it. art. 1448.

2) Cod. civ. it. art. 710, 1125, 1062. V. Crome Parte generale del dir. priv. franc. moderno (trad. Ascoli e Cammeo), 1906, p. 232²⁶, 233, 296. Brugi Istit. dir. civ. it. § 41.

3) Bechmann Der Kauf nach gemeinem Recht I, Gesch. des Kaufs § 7 e 21. Cf. Czychlarz Lehrb. der Inst. ⁹⁻¹⁰ § 51. Ferrini, Mem. R. Acc. Modena Ser. II vol. IX (1893) p. 179. Ved. avanti p. 100, 137 n. 4.

4) Cfr. v. Voltolini Die südtir. Notariats-Imbr. I (Acta tirol. II) Einl. 13. Sul sorgere del contratto consensuale di compravendita in dir. rom. vedi Bechmann Der Kauf nach g. R. I § 54 ss.

μονὴν οὐκ ἐνεχειρίσασαι αὐτήν, διὰ τὸ διαλαμβάνειν μετὰ θάνατόν μου τέλος ταύτην λαβεῖν, διὰ τοῦτο ὄμνυμι σοι <egumeno e succ.> . . . [. . .] ἵνα [. . .] φθάσω ἐν ἐσχάτῃ ἀναπνοῇ ἐγχειρίσω τὴν ἔγγραφον ἀφιέρωσιν τῷ ἐγχειρισμένῳ τότε τὴν ἡγουμένην . . .". Sono statuite poi delle pene pel caso che πρὸ τοῦ ἐλθεῖν εἰς τὸν θάνατον τολμήσω μετατρέψαι τὴν ἀφιέρωσιν e pel caso che ἐλθὼν εἰς θάνατον μὴ ἐγχειρίσω τῷ ἡγουμένῳ τὴν ἔγγραφον ἀφιέρωσιν.

Di quale documento di donazione intende Sardos parlare? La espressione μετατρέπειν τὴν ἀφιέρωσιν che ricorre nel documento può farci credere che della donazione scritta fosse autore lo stesso Sardos, il quale, obbligandosi di consegnarla (ἐγχειρίζειν) all' egumeno destinatario solo in punto di morte di esso Sardo, ne ritarda la esecuzione durante la sua vita. Se la donazione fosse stata fatta da un terzo, Sardos non avrebbe avuto facoltà di cambiarla o distruggerla.

Era la consegna del documento di donazione che operava il passaggio di proprietà, onde sembra che tale *traditio chartae* sia un momento che si riferisce alla perfezione e non alla esecuzione della *donatio*. In altre parole si estenderebbe anche alla donazione quel carattere di realtà che riscontrasi nelle vendite; concezione cotesta assai antica, divisa anche dai compilatori delle Istituzioni giustinianee che considerarono la donazione un *genus acquisitionis* (I. 2,7 pr.). Ad ogni modo ci basta stabilire che la tradizione della carta sostituiva quella corporale della cosa.

E ciò è posto in luce anche da altri documenti. Così dal Syll. n. 37 (a. 1050), processo verbale delle diverse fasi di una solenne *traditio per cartam* avvenuta nella chiesa di s. Nicola dinanzi a sacerdoti radunati espressamente, ad ἄρχοντες, a due δομέστικοι e a molto popolo in occasione della lettura del testamento di Teodoro defunto egumeno del monastero τοῦ Ζωσήμεου. Del doc. n. 37 è autore Luca fratello del defunto testatore e vi si riproduce in principio quel brano del testamento di Teodoro che vi diede origine. In questo brano Teodoro dichiarava di lasciar l' egumenia al presbitero Teofilatto in ricompensa de' suoi meriti. La frase saliente della disposizione è questa: "ἐπαφίω αὐτὸν ἐξουσιαστὴν καθηγούμενον καὶ κύριον ἀπὸ τε κινήτων καὶ ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων τῆς τοιαύτης μονῆς, τὸν προρηθέντα πρεσβύτερον (Teofilatto) τοῦ ἐπιμελήσθαι τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἵνα χειροτονήσει καὶ ἐπιμελήσει τὸν ἀδελφόν μου ὅσπερ οἰκεῖον πατρί". Alla lettura di questa disposizione del fratello defunto, Luca prende in mano il testamento (τὸ χαρτίον) e, insieme alla *νακτηρία* di Teodoro, simbolo della egumenia¹), lo tradisce a Teofilatto (παρέδωκα αὐτὸ τὸ χαρτίον καὶ τὴν νακτηρίαν τοῦ προλαύτος καθηγουμένου ἐδέμην αὐτὸ εἰς χεῖρας αὐτοῦ). In tal maniera Teofilatto subentra nella egumenia e acquista le proprietà del monastero.

Ma ci si può chiedere: quale veste aveva Luca per fungere da tradente nella *παράδοσις*? Non crediamo di andar lungi dal vero ammettendo che Luca sia l' ἐπίτροπος cui dal defunto ἀδελφός era stata demandata l' esecuzione delle sue ultime volontà.

1) Cfr. Actes de l'Athos I (Xenophon) Viz. Vr. X App. I n. 1 (a. 1083) l. 13 ἡμῖν τὸ ἀξίωμα, βακτηρίαν ποιμαντικὴν παρέσχ. l. 246 e 250 τὴν ποιμαντικὴν ῥάβδον.

I documenti meridionali ci porgono esempi chiarissimi di *παραδοτικά γράμματα* redatti e consegnati ai destinatari da esecutori testamentari in cambio dell' effettiva tradizione corporale degli oggetti legati.¹⁾ I quali istrumenti fatti dall' esecutore testamentario *κατὰ τὴν ἐπιταγήν* del defunto, sebbene si appellino egualmente, non sono da assimilarsi alle *epistolae traditionis* che compaiono nei papiri editi dal Marini, perchè queste sono propriamente scritti dell' alienante diretti al magistrato competente per quel dato immobile compravenduto, "worin" come si esprime il Brunner *Zur RG* pag. 122 "um die Vornahme der corporalis introductio des Erwerbers und um die Umschreibung in den Steuerbüchern gebeten wird".²⁾

La consegna dei nostri *ἔγγραφα* opera invece delle vere tradizioni per cartam.

Su quest' argomento converrà richiamare alcuni dei risultati cui giungeva E. Brunner collo studio dei documenti romano-germanici in rapporto all' essenza e al significato della traditio chartae, sebbene soltanto parzialmente si possano adattare alle nostre tarde membrane.³⁾

Egli sostiene che il verbo *tradere*, riferito alla carta, nel suo significato più ristretto, è usato tecnicamente per designare un atto di tradizione il quale non ha soltanto il significato di porgere effettivo ma è pur destinato a portare a conclusione il contratto per opera del tradente. Fin che l' istrumento non viene tradito in tal maniera non è una carta in senso giuridico. La tradizione si riferisce alla consegna della carta da parte dell' autore nelle mani del destinatario e non già alla tradizione della cosa oggetto del contratto come credeva il Pertile; ed ha luogo fra autore e destinatario; non si può dunque ammettere con Ficker e Marini che fosse il notaio a fungere da tradente, e nemmeno, col Fumagalli, che si trattasse della consegna della pergamena al notaio. La prova di questa asserzione è nei documenti romani completamente raggiunta dalla allegazione di parecchi papiri di donazione editi dal Marini, i quali fanno risaltare che, di regola, il donante ha tradito la carta al dona-

1) Syll. n. 39 (a. 1052). *Καλὸς* morendo lascia per testamento ad un monastero *πάσαν τὴν χώραν ἣν ἐκράτει* <nel tal luogo> nominando *Οὐρσος, ἐπίτροπος* delle sue ultime volontà. E Urso fa redigere *τὸ παρὸν ἔγγραφον τῆς ἀφιέρωσης* per consegnarlo all' egumeno del monastero legatario (*ἰδοὺ κατὰ τὴν ἐπιταγήν αὐτοῦ δίδωμι ἀφιέρωμα τῇ . . . μονῇ πάσαν τὴν χώραν*). — n. 115 (a. 1134): Il documento è giuridicamente eguale al precedente. Autori ne sono gli *ἐπίτροποι τοῦ μακαριστάτου Μιχαήλ* i quali dispongono così: "*φαινόμεθα ἡμεῖς καὶ ἐνέγκομεν καὶ προσφέρομεν ἐν χωράφιον εἰς τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν tale*" dietro mandato del defunto (il quale *ἔκρινεν ἵνα ἐκάμνομεν χώραν εἰς τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν tale*). — n. 271 (a. 1219) altro *ἀποδοτικὸν ἔγγραφον* fatto dagli *ἐπίτροποι* per effettuare il trapasso di proprietà dell' ente legato. A proposito di questi documenti si potrebbe chiederci perchè mai l' esecutore non tradisca senz' altro il testamento al legatario, come vedemmo nel doc. 37 del Syll., invece di fare questo nuovo *ἔγγραφον*. La risposta è semplice. Nel n. 37 trattavasi di un erede universale che assorbiva tutta la hereditas, negli altri casi di singoli legati pii a favor d' una chiesa che avranno esistito accanto ad altre disposizioni, onde non era possibile tradere ad ogni beneficiato l' originale del testamento. — Interessante è pure pel nostro argomento il Syll. n. 206 in cui si dichiara di aver fatta la tradizione di un dato documento.

2) Cfr. Biermann *Traditio ficta*, 1891, p. 23.

3) *Zur Rechtsgesch. der röm. u. germ. Urkunde*, 1880, c. IV p. 86 ss. V. anche Steinacker *Die Lehre* cit. p. 239s.

tario; e similmente per le carte langobarde toscane. L'atto di tradizione langobardico avveniva secondo una determinata procedura che il Brunner descrive particolareggiatamente, e che si differenzia, in alcuni punti sostanziali, dalla tradizione della carta quale avveniva presso i Franchi, comprendendosi sotto questa appellazione i sudditi dell'impero franco il cui diritto di nascita era la *lex Wisigothorum*¹⁾, presso i quali la consegna della carta consideravasi una investitura (*investitura per cartulam*).²⁾ Il Brunner osservò inoltre che la *traditio per cartam* si riscontra anche in territori giuridici, nei quali l'investitura era ignota, e ne riconosce l'origine romana.³⁾ Pel diritto romano tardo la necessità del *corpus* nella tradizione andò sempre più affievolendosi finchè si giunse a considerare il semplice contratto mezzo di trapasso del dominio.⁴⁾ La prova di questo fatto il Brunner crede di averla trovata in ciò, che la cost. 23 § 1 Cod. J. 1, 2, la quale concedeva alle chiese e alle pie fondazioni il beneficio della esenzione dal rigido precetto della necessità della tradizione, non è mai menzionata nei documenti occidentali; il che significherebbe che nell'età post-giustiniana l'azione reale nascente da una carta di donazione o di vendita non era più un privilegio delle chiese ma era divenuto diritto comune ed universale.

Anche presso i Langobardi il Brunner crede che l'alienazione e la tradizione avessero luogo semplicemente mediante la carta⁵⁾, contro l'opinione del Pertile che gli immobili si acquistassero per mezzo della tradizione corporale o immissione in possesso del fondo, la quale nelle vendite avveniva dopo il pagamento del prezzo. Il Pertile tuttavia non ne rimase convinto e nella II edizione della sua Storia non modificò punto il suo concetto.⁶⁾

Insomma il Brunner, come prima di lui molti altri scrittori⁷⁾, sembra consideri il documento causa civile di obbligazione; secondo lui l'*Urkundungsact* diventa un atto formale, una nuova forma di contratto la quale, a poco a poco, si sostituisce alle altre, e ciò avviene dopochè l'istrumento aveva, in un certo qual modo, assorbiti gli elementi formali dei contratti obbligatori e reali. La consegna del documentò, munito di clausola stipulatoria, fatta da A a B vale come stipulazione ed è tale *traditio chartae* che perfeziona il contratto, (Zur RG p. 147—8).

Tali risultati vennero in parte combattuti da Fr. Brandileone, negando egli che esistesse alcun rapporto fra la consegna e l'apprensione della carta e la *stipulatio* "rapporto che possa poi autorizzarci ad ammettere la trasfusione del valore della *stipulatio* nella *traditio chartae*" ossia che la consegna e accettazione reciproca della carta abbia preso il luogo della solennità della

1) Brunner o. c. p. 104s., cfr. Deutsche Rechtsgeschichte² § 58 I p. 570 e citazioni *ivi*.

2) Brunner Zur RG cit. e in Ztschrift für Handelsr. XXII 529 cit. a p. 112 n. 2.

3) Cfr. Heusler Inst. des deutsch. Privatr. II p. 69. Schröder Lehrb.⁵ p. 290.

4) Zur RG p. 124: „gelangte man zur Eigenthumsübertragung durch bloßen Vertrag“.

5) O. c. p. 133 e 135.

6) IV² p. 225 e n. 1a.

7) Per le dispute agitate intorno ai chirografi fin dal tempo della glossa v. Schupfer Singrafe e chirografi, Rivista italiana per le scienze giuridiche 7 (1889) § 11.

domanda e della risposta.¹⁾ Evitando ora di discutere singolarmente le critiche mosse dal Brandileone, perchè ciò renderebbe necessaria una minuta analisi dei documenti romanici che rimandiamo ad altra occasione, facciamo soltanto nostre le sue giuste considerazioni sul concetto che avevano i Romani del documento scritto considerato mezzo di prova, per applicarle ai documenti greco-italici d' alienazione.

Dai Romani il documento scritto concepivasi "come il *contenente* della prova del rapporto giuridico, a cui si riferiva" e poi, "per un processo logico naturale . . . contenente del diritto e del valore economico del diritto."²⁾ Ciò posto si comprende benissimo come la tradizione corporale sia stata sostituita dalla traditio chartae, ossia come la tradizione avvenisse per cartam. E così devonsi interpretare le traditiones chartae nei negozi gratuiti surriferiti. Riguardo poi le vendite, cui si riferiscono i nostri documenti, essendo a contanti e reali, abbiamo detto che non debbono confondersi col contratto consensuale romano classico. Ma, d' altra parte, non si può ammettere che la proprietà si trasferisca pel solo effetto della convenzione senza tradizione come nel diritto odierno. Nelle vendite bizantine la tradizione è essenziale alla perfezione del contratto, ed è appunto la tradizione dell' istrumento da A a B che opera il passaggio di proprietà e perfeziona il contratto. Non sì tosto nelle mani del destinatario (e sembra sia diventato indifferente che la consegna avvenisse proprio di mano di A o di altri), il documento costituiva, secondo l' espressione fontale, un *χαρτῶν δικαίωμα* ch' ei poteva far valere contro qualunque, come prova indiscutibile del suo diritto; per questo si suole anche dire che viene consegnato a B per sua salvaguardia (*εἰς ἀσφάλειαν*).

La cosa pertanto, oggetto del contratto di alienazione, è posta in balia del destinatario dal momento (*ἀπὸ τοῦ νῦν*) della redazione dello strumento e sua consegna al destinatario. Tale conclusione vale qualunque sia lo schema seguito dai verba dispositiva del documento. Il tempo presente o passato, di regola, non ha significato alcuno per fissare il momento giuridico della effettiva conclusione del contratto, ossia i documenti col verbo al passato (*πέπρακται*) non sono meramente probatori d' un negozio perfezionatosi in passato, ma debbono considerarsi alla stessa stregua come gli altri. Forse il redattore si riferisce idealmente al tempo in cui il destinatario avrebbe avuto in sua mano il documento, nel quale l' alienazione si sarebbe prospettata come di già avvenuta.³⁾

2^o. I contratti matrimoniali.

Gl' istrumenti dotali non costituiscono una forma di celebrazione del matrimonio, come avviene in Oriente pel diritto ultimo di Giustiniano e per quello dell' Ecloga isaurica, perchè il matrimonio, probabilmente anche dai Greci immigrati in Italia, celebravasi secondo i precetti del diritto canonico ortodosso

1) Origine e significato della "traditio chartae", Atti R. Acc. Torino vol. XLII (1907). Riprodotta parzialmente in Mélanges Fitting I (1907) p. 104—111, col titolo: La 'stipulatio' nelle carte italiane del M. E.

2) A p. 18—20 dell' estr.

3) Cfr. su ciò Ficker Urkundenlehre § 89 s.

accolti da Leone il filosofo nella sua legislazione.¹⁾ Un accenno a ciò si può forse vedere anche in quest' espressione che trovasi in un documento di Reggio dell' a. 1273²⁾ pubblicato pure da Zampelios³⁾: “ἀγοτος τοῦ εἰρημένου Γαλιτερίων τὴν εἰρημένην Δομένικην εἰς αὐτοῦ γυναικα νόμιμον κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν θεῖον κανόνα καὶ διατύπωσιν”.

Lo stesso si deduce, fors' anche, dall' Assisa di Ruggiero Cod. Vatic. XXVII (ed. Brandileone) colla quale il re imponeva a' suoi sudditi la forma canonica di celebrazione del matrimonio, tentando estirpare *quandam pravam consuetudinem, que quasi clades et lues per diuturna tempora partem nostri populi perrependo pervasit*. Questa *pars* è (crediamo) la popolazione non bizantina, il che significa che la *pars* immune da questa prava consuetudine, ossia la popolazione greca, celebrava il matrimonio secondo la forma canonica.⁴⁾

I documenti, che esaminiamo⁵⁾, non hanno altro scopo che quello di regolare i rapporti patrimoniali fra gli sposi, e possono stendersi tanto dopo avvenuta la celebrazione del matrimonio, quanto prima ch' esso sia celebrato.

Contrariamente a tutti gli atti d' alienazione sono, per dir così, veri contratti nel senso letterale della parola, perchè emanano non da una sola delle parti, da un unico autore, ma da amendue i contraenti. Sotto questo riguardo possiamo dire ch' essi sono delle singrafi in senso stretto⁶⁾, mentre a tutti gli altri documenti meglio si addice il nome di chirografi.

Le parti che contraggono sono, di regola, i parenti degli sposi, genitori o anche fratelli. Spesso, invece, stipulano gli sposi stessi.

La singrafe dotale si scinde in due parti equivalenti, delle quali la prima (*προικοσυμβόλαιον* in senso stretto) emana dallo sposo o da' suoi parenti, e la seconda (*ἀντιπροίκιον, ἀντιπροίξ*) dai parenti della sposa (cfr. Proch. leg. I 2; II 3). Entrambe contengono l' obbligazione di dare alla controparte delle cose determinate e quindi si possono singolarmente considerare dei riconoscimenti di debiti reciproci. Nel caso poi che l' una o l' altra delle due parti sieno fatte da un genitore dello sposo o della sposa vi si trovano anche commiste delle disposizioni di ultima volontà.

1) Tratteggiammo tale sistema di celebrazione nella Byz. Z. 18 p. 159 ss.

2) Syll. n. 327 l. 22 s.

3) *Ἱταλοελληνικά* p. 132—136.

4) Cfr. Brandileone, Arch. Giuridico 36 (1886) p. 254 s. Schupfer, Rendic. R. Acc. Lincei 1886, Ser. II 2^o sem. p. 273. Per la Sicilia Garufi, Arch. stor. sic. N.S. 21 (1896) p. 217 s., 220 s.

5) Sono i seguenti: nn. 63 (a. 1097) p. 79—80, 170 (a. 1166) p. 223—224, 187 (a. 1176) p. 246, 240 (a. 1196) p. 324—325, 261 (a. 1211) p. 355—357, 277 (a. 1214) p. 366—367, 275 (a. 1226) p. 377—378. Cusa p. 636—638 (a. 1223). Sono tutti anteriori alle costituzioni di Melfi.

6) Pei papiri il significato di *συγγραφή* è più lato estendendosi agli strumenti contrattuali redatti oggettivamente. V. Mitteis röm. Privatr. I p. 309; P. Meyer, Klio 6 (1906) p. 422 s. 442 ss. Tuttavia si noti che *συγγραφομαί τινη* è tecnico nel significato di “*contractum nuptialem facio cum aliquo*”, P. Par. 43, 2 (a. 154*), Witkowski Epistulae privatae graecae, 1906, p. 55.

a) La prima parte della singrafe nuziale. Forma e contenuto.

Lo sposo o i suoi parenti, nella parte prima della singrafe, costituiscono¹⁾ alla sposa:

1) la donazione antenuziale detta, d'ordinario, *προγαμιαία δωρεά* o *θεώρετρον*, ma anche più correttamente *ὑπόβολον*.²⁾ La quale può consistere in beni immobili determinati (*β' μόδια χωραφίων εἰς τὴν τοποθεσίαν* tale³⁾) o in una somma di denaro (per es. *ταρία χιλια*⁴⁾) assicurata con ipoteca (*ταρία χιλια πεντακόσια τὰ μὲν χιλια ἐπάνω τῆς ἐμῆς χώρας τοῦ φίου τὰ δὲ πεντακόσια ἐπάνω εἰς ὃ μέλλει δοῦναι ἀμφοτέροις ὁ θεός κερδίσει τοῦ τε ἐμοῦ υἱοῦ καὶ τῆς αὐτοῦ γυνῆς*⁵⁾), oppure in una aliquota variamente determinata in rapporto ai beni del costituente. Tale aliquota, nei nostri documenti, anteriori alle costituzioni di Melfi, è fissata così: α) aliquota di una determinata cosa (*τὸ τρίτον μέρος* del tal *περιούλειον*⁶⁾, o feudo⁷⁾); oppure *τὸ ἡμύσιον* della casa tale⁸⁾, β) aliquota della sostanza presente e futura di chi costituisce la donazione (*τὸ τέταρτον μέρος ὅπερ νῦν ἔχω καὶ μέλλω ὑποκτῆσαι ἄχρι βίου ζωῆς μου*⁹⁾, oppure *τὸ τρίτον . . . ἀπὸ τε κινήτων ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων πραγμάτων*¹⁰⁾), γ) aliquota degli acquisti (*ὡσαύτως καὶ εἰ τι κερδίσω*, degli immobili *τὸ ἡμύσιον* e dei mobili e semoventi *τὸ τρίτον*¹¹⁾). La costituzione dell' aliquota non esclude la donazione di altri beni delle precedenti categorie (v. n. 261 cit. a nota 3). È degno di nota che il costituente la donazione si obbliga di conferire talvolta un' aliquota dei beni che sarà per acquistare in futuro, anche ciò significa che la *προγαμιαία δωρεά* (*ὑπόβολον*) non pagavasi subito all' atto di celebrazione del matrimonio ma era solo qualche cosa d' ideale, di fittizio di cui il costituente (padre, fratello dello sposo o marito) si riconosceva in debito verso la sposa, e che prendeva consistenza dopo la morte del marito. Funzione precipua delle *προγαμιαία δωρεά* è quella di servire da appannaggio alla vedova¹²⁾ onde a ragione Armenopulo IV 13 (10) 2: "Ὅτι τὸ ὑπόβολον οὐ μετὰ τὸν γάμον ἀντίκα κερδύται, ἀλλὰ δεῖ τὸν ἄνδρα θανάτω προαπελθεῖν

1) Καταγράφειν dicono, talora, i documenti; v., p. es., Syll. n. 192 l. 31 (nel testamento d'una moglie).

2) In un documento di Castrovillari ed. da Minervini In quattuor diplomata graeca, nunc primum edita, annotationes, Neap. 1840, p. 33 [Lo fece osservare, per primo, il De Gasparis Teoretro ed ipob., Studi e doc. di st. e dir. 7 (1886), p. 258/9. Egli pone la data 1260, che dal Brandileone (St. e doc. cit. 8 (1887) p. 75²⁾) venne rettificata in 1250 (con ?). Zampelios p. 129 pone 1249.] E anche nel Syll. App. I n. 7 (a. 1191, Gallipoli) ll. 10—19.

3) Syll. n. 63. cfr. n. 261 l. 9s. *ἀμπέλων χιλιάδων μίαν εἰς τὴν διακράτησιν* tale, *καὶ χωράφιον μοδίων δέκα εἰς τόπον λεγόμενον α, καὶ τὸ τρίτον μέρος τοῦ περιούλειον ὅπερ ἔχω ἀπέσω εἰς τὸ χωρίον α, καὶ τὸ ἡμύσιον τοῦ ὀσπιτίου ὅπερ ἔχω ἀπέσω εἰς τὸ αὐτὸν χωρίον πλησίον ὀσπιτίου* del tale.

4) Syll. n. 275 l. 11. Cusa p. 636.

5) Syll. n. 267 ll. 10—14. n. 304 (a. 1267) l. 10s. *ἐπάνω τῶν ἀγαθῶν ἐμῶν πραγμάτων* etc. Cusa p. 636 *ἐπάνω πως τῆς μοίρας τοῦ αὐτοῦ μου υἱοῦ* (sposo).

6) Syll. n. 261 (costituente è il marito) cit.

7) Syll. n. 187 (costituente è il marito).

8) Syll. n. 261 cit.

9) Syll. n. 170 ll. 10—12.

10) Syll. n. 240 ll. 9—12. n. 187 ll. 10—1.

11) Syll. n. 187 ll. 11—14.

12) Cfr. Mitteis Reichsr. p. 259. Brandileone Sulla storia e la natura della don. pr. n., Bologna 1892, p. 6. Esmein Mélanges d'hist. du dr. et de critique, Paris 1886, p. 65, 69. Tamassia test. del mar. p. 15.

τῆς γυναικὸς καὶ οὕτω τοῦτο λαβεῖν ὑπόστασιν"¹) La fissazione dell' ammon-tare della *donatio* in una quarta parte del patrimonio presente e futuro del costituente deriva molto probabilmente dalla *mortis causa capio* concessa da Giustiniano alla vedova povera e fissata nel quarto dell' eredità maritale²), e forse può darsi che la stessa prescrizione di Liutprando del 717 (*Edictum reg. Langob. Liu. 7*)³) che fissa qual limite massimo della morgingab la quarta pars della sostanza del marito *qui ipsum morgingab fecit* abbia subito la influenza del diritto romano.⁴) Vero è però che mentre nei documenti del Syll. la *donatio* fissata nella quarta è fatta alla moglie dotata, la *capio* giustiniana riguarda esclusivamente la vedova ἄπορος. È tuttavia indiscutibile che tanto la *capio* come la *προγ. δ. τοῦ τετάρτου μέρους* sono attribuite alla vedova come fossero debiti (*aes alienum*)⁵) del patrimonio del defunto. E, come si vedrà, trattando del testamento (p. 75), tale concetto pare si estenda anche ad altri apporti del marito. È poi probabile che anche l' assegno dei nostri documenti greci spettasse alla vedova per legge a titolo di successione, e non si obietti che sarebbe allora perfettamente inutile un espresso atto di costituzione, perchè nei contratti v' ha sempre un che di ridondante e di pleonastico, valga, come prova, la *stipulatio dei πρόστιμα*, a quanto pare, già fissati dalla legge.

La costituzione della *προγαμιαία δωρεά* è, per così dire, l' anima della prima parte della singrafe dotale e si riscontra naturalmente in tutti i documenti di tal genere.

Ma oltre la *προγ. δωρεά* il costituente si obbliga spesso di conferire altri apporti.

2) il c. d. ὑπόβολον. A proposito del quale si deve rammentare che nei documenti meridionali si adopera spessissimo questo termine per indicare il *pretium pudicitiae*, quello che nelle fonti orientali dicesi *θεώρετρον*.⁶) In un documento del Syll. l' *ypobolo* è fissato in νόμισμα ἔν¹), altrove in νομίσματα ὀκτώ.⁸)

3) degli oggetti di vestiario e d' adornamento per la sposa. In alcuni documenti si stimano: *δίδω δὲ αὐτῆς καὶ νυμφοστολισμὸν ταρίων τριακοσίων*⁹),

1) Cfr. Mompherratos *Προγ. δωρ.* p. 89.

2) Nov. 53 c. 6, 117 c. 5. V. su ciò Brugi *Istituz. di dir. privato giustiniano* § 150 b e nota 6 fonti.

3) Altre fonti barbariche sono citate da Pertile *storia*² § 110 n. 36.

4) V. Schröder *Gesch. d. ehel. Güterr. in Deutschl.* I p. 85, Brandileone *Studii preliminari, Arch. giurid.* 67 (1901) p. 211¹. Tamassia *Il testamento del marito, 1905*, specialmente p. 55, 67ss. Ercole *Vicende storiche della dote romana etc. in Archivio giuridico* Vol. 80 81, 3—1 specialmente p. 50 s. (dell' estr.).

5) Su questo concetto Brugi o. c. II p. 461—462.

6) Cfr. *Byz. Z.* 18 p. 175⁴.

7) Syll. n. 170. 8) Syll. n. 240.

9) Syll. n. 285 ll. 11—12. n. 304 (a. 1167) l. 17s. *μαντέλλον τὸ ἐξιούμενον χρυσοῦν ταρία τριάκοντα κουτέλλαν πράσινην ἢτε βλεβειων καὶ νυμφοστολισμὸν αὐτῆς ταρίων δέκα.* Cfr. *Appendice I n. XVI (a. 1251, Zampelios, 'Ιταλοελλ.* p. 136 fn. 141, più esattamente, se si osservano le formole dell' ἀντιπροίκιον, pone l' a. 1281): *διὰ νυμφοστολισμὸν αὐτῆς... κουτέλλαν καὶ μαντήλλιον ταρεῶν ἑκατόν· περὶ δὲ ἐνοτῶν σκουλαρικῶν κεφαλοδέσμιον ταρεῶν κ'.* Cfr. Cusa p. 636 s. καὶ φορεσίαν αὐτῇ τὴν τροάκανσαν (?).

altrove si specificano i diversi oggetti, tutti d' uso personale della donna¹⁾, senza dirne il valore.

La prima parte della singrafe termina poi colla invocazione della misericordia divina (*τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ*) sulla coppia novella.

Nel *προικοσυμβόλαιον*, quando chi stipula è un ascendente o un fratello dello sposo usa fissargli la parte di eredità che gli spetta.²⁾

Prima di continuare coll' analisi della II parte della singrafe dotale dobbiamo segnalare due fatti che si riscontrano nella I parte ora esaminata: A) la improprietà di linguaggio tecnico per designare i diversi apporti maritali, o meglio l' uso della parola "teoretro" per indicare il maggiore apporto del marito, quello che nelle fonti orientali si dice tecnicamente "yobolo", e, in conseguenza, la fusione e lo scambio fra i due istituti; B) la commisurazione di cotesto principale *ἔδνον* in rapporto alla sostanza del costituente (ordinariamente dello sposo), e non già in rapporto alla dote, come, di solito, avviene nelle fonti legislative greco-romane, che regolano la materia.

I due fatti si possono, forse, mettere in relazione — senza pensare all' intervento d' influenze estranee — con altri, che si riscontrano nei territori bizantino-orientali e nel diritto greco-romano postgiustiniano, i quali ci paiono, per così dire, l' indice e l' esponente d' una evoluzione parallela.

Riguardo il punto A rammentiamo che già nell' Ecl. I 1 (a quanto pare in una intarsiatura) è chiamato yobolo l' arrha sponsalicia, il che significa che la parola "*ὑπόβολον*" non usavasi esclusivamente per designare il maggiore apporto del marito. Anche in Oriente, poi, riscontriamo nella pratica la fusione del theoretro e dell' yobolo in un unico *ἔδνον* globale, detto indifferentemente *ὑποβολοθεώρητρον* o *θεωρητροῦπόβολον*, come appare, ad es., dall' *ἄκτος* edito da Sathas, *Μεσ. Βιβλ.* VI p. 608 l. 16 s., e dalla variante stampata a nota 2 (cfr. avanti p. 103, 104 e n. 1), nonchè da una sentenza sinodale dell' a. 1325 ed. da Miklosich e Müller negli *Acta et dipl.* I p. 134. V. anche Ducange, *Gl. graec.*, s. v. *ὑποβολοθεώρητρον*. Da questa fusione allo scambio ci pare che il passo sia breve.

Pel fatto B, innanzi tutto, in linea di massima, si osservi che, allorché si dice che lo sposo (o chi per lui) costituisce in yobolo un dato ente di sua proprietà o un' altra quotaparte della sua sostanza, niente vieta pensare che tale aliquota stia anche in un determinato rapporto coi beni recati dalla sposa.

D' altra parte la quarta giustiniana, da cui (come si crede comunemente e più su osservammo) forse deriva la quarta langobarda, anche in Oriente esercita la stessa influenza come in Occidente ed ha la medesima fortuna, giacchè confondesi col *κάσσοσ ἐξ ἀπαιδίας*, il quale altro non è che

1) Syll. n. 63 l. 25 s.: *δίδωμι δὲ αὐτῇ ὀθώνην καὶ μονάπλω καὶ σιονλαρίμιον καὶ καλλίγια καὶ μανθίλη* cfr. n. 161 l. 19 s. *ἑσθήταν δὲ αὐτῆσ* le cose seguenti.

2) Syll. n. 63 il fratello dà al fratello *τὴν μερίδα ἐν τῆσ πατρικῆσ καὶ μητρικῆσ κληρονομίας κατ' ἀδελφόν.* n. 170 il padre dello sposo dà: *καὶ τοῦ ἐμοῦ νιοῦ* (lic. *τῷ ἐμῷ νιῷ*) *τὴν μοῖραν αὐτοῦ.* Cusa p. 636 s.

l' *ὑπόβολον* computato, come una *νόμιμος μοῖρα*, sempre sulla sostanza maritale.¹⁾ Dalla sposa *ἄπορος* in senso giustiniano sembra poi che la disposizione si estenda anche alla vedova che non lo era. E ciò rileviamo anche dall' Epanagoge XIX 9: *Περὶ τῆς ἀπορίου γυναικός, εἴτε εὔπορος εἴτε ἄπορος εἶη, τελευτήσαντος τοῦ ἀνδρὸς θεσπίζομεν* <disposizioni pei figli>, *τὴν δὲ γυναικα, εἰ μὲν ἄχρι τριῶν ἔχῃ παιδῶν ὁ αὐτῆς ἀνὴρ εἴτε ἐξ αὐτοῦ εἴτε ἐξ ἑτέρου συνοικέσιον, τὸ τέταρτον μέρος τῆς οὐσίας τοῦ ἀνδρὸς λαμβάνειν κατὰ τὴν χρῆσιν καὶ δεσποτεῖαν* κτλ. Il luogo parla non già della vedova *ἄπορος* ma di quella *ἄπορος*, ossia della donna ch' era vissuta col marito in matrimonio celebrato senza tavole dotali (*προικῶ συμβόλαια*²⁾), o in un regime diverso dal dotale; ma non armonizza nemmeno con altri passi della stessa Epanagoge, p. es. col c. 17 dello stesso tit. XIX, il qual *κεφάλαιον* appartiene a quelli che si aggiunsero ai precedenti *οὐχ ὡς ἐγκρίθεντα*.³⁾ Cfr. anche lo schol. k p. 133 della Coll. libror. JGR. inedit. ed. Zachariae. (Su questo scoliasta ved. quel che ne dice Zachariae nei Prolegomena § 2 p. 56—57.).

Non si deve poi dimenticare che nel già citato *ἄκτος νυμφίων* edito da Sathas (*Μεσ. Βιβλ.* VI p. 608, cfr. avanti p. 103) si dice che, premorto il marito senza testamento e senza figli, la donna, oltre la dote, lucrava, *χάριν*

1) Proch. Bas. V 6; Proch. auctum VII 60, 66; Eclog. is. II 4, 8, 9; Ecl. privata aucta II 9; Ecl. ad Proch. mutata II 17; Harm. V 8, 81. V. avanti p. 104 n. 2. Anche nel frammento *περὶ τοῦ ὑποβόλου* ed. da Brandileone dal cod. Vat. 845 (Rend. R. Acc. Linc. 1886 II, 1° sem. p. 282) nel primo periodo, che sembra contraddittorio, è detto: “τὸ ὑπόβολον... τοιοῦτον ἦν τὸ παλαιόν, ὃ ἐξ ἀπαίδας ἦν κάσος...”, e poi soggiunge: “λείπεται εἰς παρηγορίαν τῆς ἀπαίδας περιλιμπνόμενος, εἰ μὲν ἡ γυνὴ εἶη, τὸ τέταρτον τῆς οὐσίας τοῦ ἀνδρὸς”. “Ma, in seguito”, si continua “i legislatori successivi abrogarono tale disposizione e sancirono che la vedova, sia con figli sia senza figli, lucrasse, *οὐ μόνον τὴν προίκα αὐτῆ καὶ θεόρετρον, ὡς προεῖπωμεν, ἀλλὰ καὶ τι μέρος ἕτερον εἶη τὸν ὑπὲρ ὑποβόλου, τουτέστι προγαμιαίας δωρεάς, καθὼς δηλαδὴ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ γάμου συμφανήσουσιν*”. Innanzi tutto sembra non si richieda più nella vedova la condizione di *ἄπορος*, nemmeno ove si enunzia la disposizione del legislatore antico; ma, quel che è più strano, colla frase “*οὐ μόνον τὴν προίκα αὐτῆ καὶ θεόρετρον, ὡς προεῖπωμεν*” par quasi si voglia parafrasare la sopraenunciata disposizione del legislatore antico, altrimenti non si saprebbe a che cosa riferire il “*προεῖπωμεν*” senza pensar mutilo il testo. Se ne deve forse ricavare questa equazione: *ὑπόβολον* = *ἐξ ἀπαίδας κάσος* = *τὸ τέταρτον τῆς οὐσίας τοῦ ἀνδρὸς* = *προίξ + θεόρετρον*? Facciamo una domanda non una affermazione.

2) In fine allo scholio c, a questo luogo, si accenna a una *διάταξις* “*ἥτις ταῖς ἀπορίοις γυναιξὶν ἀλόγως ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν πεμπομέναις τὸ τέταρτον τῆς ἐκείνων παρέχεται ὑποστάσεως*”, alludendo evidentemente all' Ecl. is. II 8 in f. Ma nell' Ecl. II 8 in f. si parla dell' *ἄγραφος γάμος*, e da questo passo e scholio dell' Epanag. si vede che potea esservi una donna *εὔπορος*, ma *ἄπορος*, vivente con un tale in *ἄγραφος γ.*, il che suona colla stessa Ecl. II 8 in pr. (... *κατὰ στένωσιν ἢ διὰ ταπεινώσιν... ἀγράφως συνίσταται γάμος*). Forse è questo un argomento che corrobora la seconda interpretazione dell' Ecl. II 8 già da noi data nella Byz. Z. 18 p. 162—164, esservi cioè per l' Ecl. un' antitesi fra il *γνήσιος γάμος* (contratto *ἀγράφος* ed *ἐγγράφος*) e l' *ἄγραφος γάμος* in senso tecnico. Nel passo poi dell' Ep. XIX 9, riportato nel testo, si parla di figli avuti da un *ἕτερον συνοικέσιον*, il quale pare si opponga all' *ἄγραφος γάμος* che dovea riguardarsi come un concubinato. V. anche Paul Meyer *Der röm. Konkubinat nach den Rechtsquellen u. den Inschriften*, Leipzig 1895, p. 157—160.

3) Preferiamo interpretare “*ἐγκρίθεντα*” “*in vigore*”, piuttostochè con Lingen-
thal *Gesch.*³ p. 84, “*zu dem Text gehörige*”. In fondo però, è la stessa cosa.

ὕποβολοθεωρέτρον, τὸ τρίτον della sostanza maritale. E un' altra lezione non menziona la dote (Μεσ. Βιβλ. VI p. 608 n. 2).

A queste disposizioni del diritto e della prassi orientale vorremmo, non senza esitazione, collegare quella del Prochiron Legum pubblicato, secondo il cod. Vatic. gr. 845, a cura di F. Brandileone e V. Puntoni (Roma 1895), che suona: Proch. leg. II 9: *Εἰ δέ τις πτωχῆ γυναικὶ πρὸς νόμιμον γάμον συναφθῆ καὶ τελευτήσῃ ἅπαις καὶ ἀδιάθετος, ἥ μὲν γυνὴ λαμβανέτω τὴν προῖκα αὐτῆς ἣν ἔφερε καὶ ἅπασαν τὴν προγαμιαίαν δωρεάν καὶ ὅσα ἂν συνεφωνήθη ἐν τῷ καιρῷ τοῦ γάμου· εἰ δὲ μὴ συνεφωνήθη, συμψηφισθήσεται κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς προικὸς αὐτῆς, κτλ.*

L' Ecloga isaurica al luogo corrispondente, II 9 (Momp. 10), parlava dell' ἄπορος γυνή e nel caso specifico gli conferiva ὑπὲρ ἐξ ἀπαίδας κάσον un quarto della sostanza del marito, e così pure il Proch. Bas. V 6 e le altre fonti bizantine (cit. a p. 67 n. 1); il Proch. leg., invece, pone il caso di una πτωχῆ γυνή ma *dotata*, onde l' aggettivo πτωχῆ sembra, per lo meno, assai elastico. Nel caso che fossero intervenuti patti nuziali la donna, oltre la dote, avrebbe lucrato gli ἔδνα convenuti, e, par quasi si sottintenda, corrispondenti ordinariamente ad un' aliquota (un quarto) della sostanza maritale; si vedrebbe quindi far capolino, sotto mentite spoglie, sempre la vecchia disposizione che trae la prima origine dalle novelle di Giustiniano, e che, per riverbero, influenza anche i c. d. προικοσυμβόλαια delle nostre singrafi italo-bizantine. Nel caso, invece, che non esistano pattuizioni speciali (continua sempre il Proch. leg. al luogo cit.) la donna lucrerà l' ἐξ ἀτεκνίας κάσος, che bene possiam dire ὑπόβολον, computato sui beni maritali in rapporto alla προίξ. E la disposizione è prettamente bizantina.

Con tali osservazioni non abbiamo presunto di risolvere l' ardua questione culminante nei fatti che abbiamo aggruppati sotto A e B, ma soltanto sollevare dei dubbii, far delle ipotesi, e recare, possibilmente, un, benchè piccolo, contributo alla loro soluzione. La quale a Francesco Brandileone parve solo possibile ammettendo una influenza di principii eterogenii (che noi poniamo in dubbio quando i contraenti erano Greci) sullo sviluppo spontaneo del diritto usato dalla popolazione greca del Mezzogiorno della penisola.

In una serie di studii, nei quali la dottrina è pari alla diligenza e coscienza, egli espresse energicamente il parere, che lo scambio e la unificazione fra teoretro ed ypobolo, quale appare nelle nostre singrafi dotali, e la commisurazione del maggiore apporto maritale sulla sostanza del marito, e non sulla dote, fossero dovuti alla prevalente influenza delle consuetudini langobardo-franche. Nelle nostre carte, di bizantino non ci sarebbe altro che l' involucro, l' esteriorità della lingua, ma non il contenuto. Il maggior apporto del marito, sebbene si dica προγαμιαία δωρεά, θεώρητρον o anche ὑπόβολον, spesso altro non sarebbe, in realtà, che la "quarta" langobarda o la "tertia" franca, sott' altro nome. Ed i luoghi del Prochir. leg., che si riferiscono alle singrafi nuziali e alle donazioni degli sposi alle spose (I 2; II 3—6, 9—10; III 3, 6; VI 2; VIII 3), sarebbero stati da un raffazzonatore indigeno adattati ai nuovi bisogni della pratica, e ritrarrebbero quindi, il nuovo ibrido istituto bizantino-germanico. I due frammenti, invece, pubblicati dal

cod. Vat. 845, sull' ypobolo e sul teoretro, si riferirebbero ad un periodo storico antecedente, in cui il diritto bizantino applicavasi nella sua originaria purezza.¹⁾

Ritorniamo ora all' esame della II parte della singrafe nuziale.

b) La seconda parte della singrafe, e l'escatocollo.

L' *ἀντιπροίκιον* fa da contrapposto alla prima parte della singrafe dotale e contiene le obbligazioni che i parenti della sposa (genitori, madre, fratello) si assumono di fronte agli sposi. Le cose che si stipula di dare si possono distinguere in categorie a seconda che sieno beni immobili, oggetti di vestiario, oppure masserizie e utensili di cucina e d' uso domestico. Talora si specifica che gli oggetti si debbono allo sposo o alla sposa, ma spesso non si è espliciti in proposito.

1) Una prima categoria è costituita dagli immobili (*ἀπὸ ὑποστάσεως*²⁾). I quali possono essere determinati, per es. "i campi tali e tali situati nel tal luogo"³⁾ e stimati⁴⁾; oppure costituire una quotaparte della sostanza familiare (*μοίραν κατὰ ἀδελφῆν*⁵⁾, τὸ ἡμύσιον τῆς ἐμῆς στάσεως⁶⁾).

2) I parenti della sposa conferiscono poi di solito parecchi oggetti mobili, che si suddividono, alla lor volta, in sottospeci a seconda dell' uso a cui vengono destinati. Masserizie per il letto, materassi, coperte, guanciali ecc. (*κρεναντοστρώσιν ἔχοντα σαγίδας β' καὶ προσ[κεφάλαιον σάγκουιν]*⁷⁾, κρεβατωστρώσια γ' ἔχοντα ἀνφότερα σάγκους φράνικους γ' καὶ κοπέτρια γ' καὶ συνδόνα ε' καὶ προσκεφάλαιον α' ⁸⁾).

Oggetti di vestiario d' uso personale degli sposi, tela o panno per confezionare degli abiti. Così in un documento la madre della sposa dà al genero *διὰ ταῖς φορεσίας αὐτοῦ πάννην λείνον πήχαις μ' καὶ φουσταῖνον α' ὃ ἔστιν πήχαις ι'*⁹⁾ e in un altro: *βοῦχα ἀποτιμούμενα παρὰ χρησίμων ἀνδρῶν ταρία χίλια* (Cfr. avanti p. 104).¹⁰⁾ Altrove il fratello conferisce gli oggetti di lingerie alla sorella che va sposa: *δίδομι αὐτῇ λόγφ φορεσίας πάννην λίνον πήχαις μ'*

1) Brandileone Frammenti di legisl. norm. e giur. biz., Atti R. Acc. Lincei a. 283 (1885—1886), ser. IV, Rendic. vol. II (1° sem.), Roma 1886, p. 260ss., 277ss. [Contra De Gasparis o. c., Studi e doc. di storia e dir. 7 (1886) p. 245ss.]; Nuovi studi sul dir. biz. nell' It. mer., Studi e doc. di st. e d. cit. 8 (1887) p. 65ss.; Prochiron Legum, Roma Ist. stor. it. 1895, prefaz. p. IX e 6¹, 11¹, 15², 36², 50⁴; Studio sul Proch. leg., Bullettino dell' Ist. stor. it. No. 16 (1895) p. 102—109; Studii preliminari sullo svolgim. stor. dei rapp. patr. fra con., Arch. giur. 67 (1901) p. 262. — V. anche Tamassia Una collez. it. di leggi biz., Arch. giur. 55 (1895) p. 488ss., Neumeyer Die gemeinrecht. Entwickel. des intern. Privat- u. Strafr. bis Bartolus, München 1901, p. 184¹, Siciliano-Villanueva Sul dir. greco-rom. (privato) in Sicilia, Riv. di st. e filos. del dir. 2 (1902) p. 369ss.; Dir. biz., Enciclop. giur. it., 1906, p. 172, 175 (dell' estr.).

2) Syll. n. 261. Cusa p. 636s.

3) Syll. n. 261, Cusa cit. n. 267 un feudo. n. 304 (a. 1267) *λόγφ προικός* le tali cose si danno in possesso (*εἰς νομικὴν φόρεσιν*).

4) Syll. n. 187. Più precisamente si obbliga di conferire una data somma (*χρυσῶν ταρία διαχαράματα χιλιάδας τέσσαρες*) di cui una parte in immobili.

5) Syll. n. 63, 240.

6) Syll. n. 275.

7) Syll. n. 63 ll 17—18.

8) Syll. n. 170 ll. 19—21. Cfr. n. 240 ll. 23—25, n. 261 ll. 34—37.

9) Syll. n. 170 ll. 16—18.

10) Cusa p. 636s.

τὰ μὲν εἴκοσι λεπτά καὶ τὰ ἕτερα χονδρὰ καὶ φουστάνιον ἔν, καὶ τῇ ἐμῇ ἀδελφῇ ὀθόνια τρία λάργα τρία μανδύλια τρία κάργες τρία χειρομανδύλια τρία.¹⁾

Si conferiscono poi degli oggetti d' uso familiare e degli utensili domestici: tegami, paioli ecc. [στεγνάτον καὶ τι]ράνην καὶ πελέκην ὁμοίως, e κρεμαστάλιον²⁾ σιδηροῦν.³⁾ In un altro documento la madre della sposa dice: “δίδωμι . . . ἀπὸ τε χαλκώματος σίτλαν λευήτην καὶ βαξήλον”⁴⁾, contrapponendo, colla denominazione comprensiva “ἀπὸ χαλκώματος”, tali suppellettili ai beni immobili, che si riuniscono nella espressione unica: “ἀπὸ ὑποστάσεως”.⁵⁾

Infine si usa anche dare degli animali domestici, come un vitellino (βοήδιον) e delle colombe simboleggianti forse la fedeltà (καὶ περιστερας γ' τὸ [ἐν ἡμέρον] τὰ β' ἄγρια)⁶⁾; ed è interessante il Syll. n. 240 l. 26 da cui rilevasi che tale donazione poteva anche essere fittizia, o meglio, invece che in natura potea farsi in danaro, nel suo equivalente: δίδωμι . . . καὶ διὰ βοῖδια καὶ ὄνικόν νομισματα ὀκτώ. In tal senso si deve, per quanto ci pare, interpretare la frase e non come traduce il Trinchera *do . . . praeterea duos boves et asinum aestimatos solidis octo*.

A volte poi la costituzione di dote contiene anche delle disposizioni di ultima volontà:

Syll. n. 267 l. 33ss.: μετὰ δὲ τῆς ἐμῆς ἀποβιώσεως κρένω καὶ ἀφίω τὴν πατρικὴν μου κληρονομίαν ὅπερ ἔχω εἰς τὴν χώραν Καμάργας καὶ τῆς διακράτησεως αὐτῆς μετὰ πασῶν τῶν διαφερόντων αὐτοῦ κρατημάτων καὶ ἔσεσθαι κύριοι ἐκ πάντων, sotto pena di 100 libbre d' oro al fisco ed altrettante agli sposi nel caso che l' autore in qualsivoglia tempo ἄλλο τι θελήσει ἐπιστρέψαι ἢ διαθήσαι.

La penalità di 100 libbre d' oro si commina nel caso che il costituente la dote non mantenga il *pactum dotali instrumento comprehensum*⁷⁾ e colpisce soltanto una delle parti e precisamente, nel caso nostro, il padre della sposa. Non deve giuridicamente confondersi coll' altra pena di νομισματα λς', che figura in un solo documento dotalizio, e che s' irroga tanto all' una come all' altra delle parti nel caso che non osservino le reciproche obbligazioni.⁸⁾

Immediatamente precedente questo πρόστιμον che, sui sette documenti del Syll., anteriori alle costituzioni melfiensi, appare soltanto una volta, vi ha sempre l' invocazione celeste, come in fine alla prima parte della singrafe.

Sussegue l' escatocollo, in tutto analogo a quello degli istrumenti d' alienazione; composto cioè, della segnatura del rogatario, della data cronologica

1) Syll. n. 240 ll. 19—23. A l. 19 è detto δίδωμι αὐτῇ, ma è probabile che debba leggersi αὐτῶ (allo sposo), altrimenti non sussisterebbe più il contrapposto con ciò che (l. 21 s.) si dà alla sposa. cfr. Syll. n. 261 ll. 33—37 oggetti che la madre dà a sua figlia.

2) Syll. n. 63 ll. 18—19. n. 170 ll. 22—23.

3) Syll. n. 240 ll. 26—27.

4) Syll. n. 261 ll. 37—38.

5) l. c. l. 38.

6) Syll. n. 170 ll. 21—22.

7) Vedi su ciò la nostra nota in Atti della R. Accademia di Padova XXIV (1908) p. 176 s. La connessione era già stata osservata dal Tamassia Il testam. del marito p. 55¹.

8) Syll. n. 240 ll. 30—32.

e delle sottoscrizioni dei testimoni ed eventualmente de' magistrati presenti all' atto.

c) Lo schema della singrafe.

Nella sua forma schematica la singrafe nuziale è redatta secondo il formulario seguente, nel quale poniamo fra [] le formule che talora possono anche mancare e fra () le varianti:

- I 1 + Ἐν ὀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος
 2 [παναγία θεοτόκε σὺν τῷ μονογενεῖ σου υἱῷ καὶ θεῷ ἡμῶν εὐτυχῶς βοηθεῖ ἡμῖν]
 3 [προικοσυμβόλαιον (προικεῖον, προίξ) σὺν (ἐν) θεῷ γενόμενον παρ' ἐμοῦ NN (ascendente, fratello maggiore o sposo) πρὸς τὴν ἐκ θεοῦ δοθέντα μοι (γεναιμένην μοι) γαμβρῆν (συγγένεισσαν, γυνῆν ἣν καὶ ἡρμοσάμεν ἔμαντῶ, oppure: πρὸς τὴν ἐκ θεοῦ μέλλοντα γενέσθαι νόμιμον γυνῆν) NN (paternità e domicilio)]
 4 εἰσὶν τὰ ὀφείλοντα δοῦναι (δοθεῖναι) [παρ' ἐμοῦ] [πρὸς αὐτὴν (αὐτῇ)] (ne' documenti mancanti della intitolazione, formola 3, si troverà: εἰσὶν τὰ ὀφείλοντα δοθῆναι παρ' ἐμοῦ N πρὸς τὴν ἐκ θεοῦ δοθέντα μοι ecc.)
 5 [ἐν πρώτοις δίδωμι αὐτῇ] τὴν πρὸ γάμου δωρεὰν [ἥτοι τὸ θεωρέτρον αὐτῆς] (λόγῳ [μὲν] θεωρέτρον [αὐτῆς]) le tali cose
 6 [λόγῳ ὑποούλου (διὰ τὸν ὑπόβολου) αὐτῆς νόμισμα ἔν (νομίσματα ὀκτώ)]
 7 [δίδωμι δὲ αὐτῆς καὶ νυμφοστολισμὸν stimato tanto (ἔσθῆταν) (o tali oggetti d' uso personale della donna)]
 8 [Quando è il padre che stipula dà talvolta al figlio τὴν μοῖραν αὐτοῦ]
 9 καὶ ὁ θεὸς τὸ ἔλεος (o sim.) [+ + +¹)]
- II 1 [ἄγία τριάς ὁ θεὸς ἡμῶν βοηθεῖ ἡμῖν [ἀμήν] (al. παναγία θεοτόκε etc. quando manca nella parte I 2)]
 2 [ἀντιπροίμιον γενόμενον παρ' ἐμοῦ <genitori, madre, fratello> πρὸς τὸν ἐκ θεοῦ μέλλοντά μοι γενέσθαι γαμβρὸν NN (πρὸς τὸν ἐκ θεοῦ δοθέντα μοι γανυρὸν ὀνόματι N τῇ ἐμῇ γνησίᾳ θυγατρὶ ὀνόματι N νόμιμον ἄνδρα)]
 3 εἰσὶν τὰ ὀφείλοντα δοθῆναι παρ' ἐμοῦ πρὸς αὐτὸν (ne' documenti mancanti della formola II 2 si dirà invece πρὸς τὸν ἐκ θεοῦ etc. analogamente a I 4)
 4 ἐν πρώτοις δίδωμι αὐτῇ (o allo sposo, pare indifferentemente) ἀπό τε ὑποστάσεως tali enti, per lo più immobili
 5 [mobili: διὰ ταῖς φορεσίαις dello sposo e anche talora della sposa, i tali oggetti.
 e lingerie o masserizie
 ἀπό τε χαλκώματος le tali suppellettili.

1) Nei papiri il segno di croce plurimo sembra abbia, talvolta, il valore di un sigillo. Ved. Erman, Archiv f. P. I p. 76.

semoventi: *διὰ βοΐδια καὶ ὄνικόν νομίσματα ὀκτώ* oppure anche delle colombe]

6 [eventuali disposizioni d' ultima volontà]

7 *καὶ τὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ.*

8 [*μέρος δὲ τὸ μὴ ἐμμένων καὶ μὴ στέργοντα τὰ στοιχηθέντα δωθήτω τῷ ἐμμένοντι καὶ στέργοντι νομ. λς' (λε' Zampelios) καὶ εἰς τὸν δημόσιον ὁμοίως.*]

III Escatocollo: (data cronol. e signature).

3°. Gli atti d'adozione e i testamenti.

1. Gli strumenti d'adozione.

Pel diritto bizantino l'adozione si celebra in chiesa e alla pari del matrimonio è indiscussa la competenza ecclesiastica in tale materia.¹⁾ Allo stato del materiale non si può tuttavia asserire con certezza che anche presso le popolazioni greche dell' Italia meridionale si usasse la celebrazione canonica, come ci sembra invece quasi indiscutibile pel matrimonio. La raccolta del Trinchera contiene soltanto due istrumenti relativi all' adozione, entrambi lacunosi nella sezione centrale: α) il n. 142 dell' a. 1146 (pag. 189) e, β) il n. 177 dell' a. 1170 (pag. 232).

Sebbene nel doc. α si dica *ἀπολαμβάνω τὸν παρόντα υἱόν μου διὰ χειρὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Ν καὶ Ν καὶ Ν ὁ καὶ ἐγγυιτάδες, παρόντων ἀξιόπιστων μαρτύρων*, non ci pare sia da ritenere il doc. processo verbale, per dir così, della cerimonia di celebrazione dell' adozione. E nemmeno ci sembra abbia tal valore la frase *„ἐνώπιον τῶν κριτῶν Ὀλέττας καὶ καλῶν μαρτύρων“* dell' escatocollo del doc. β, giacchè, come sappiamo, figura in moltissimi documenti d' ogni genere.²⁾ I nostri istrumenti mirano piuttosto a regolare solamente i rapporti personali e patrimoniali fra padre e figlio adottivo.

Il figlio è tenuto a riverire e ubbidire il padre, non abbandonarlo e eventualmente di sottentrare nei suoi obblighi ereditarii (doc. α: *τοῦ δουλεῦσαι μοι ὡς υἱὸς σαρκικὸς ἀδόλως ἀκλόπως καὶ ἀπὸ παντὸς κακοῦ πράγματος ὡς υἱὸς πιστὸς καὶ αν[. . .],* sarà diseredato *ἐὰν πάλιν εὐρεθῆι ὁ αὐτὸς πνευματικὸς μου υἱὸς . . ἐν κλοπίᾳ καὶ ἐν κλιᾳ καὶ μὴ ποιήσει τὸ θέλημα μου etc.*, e più giù: *ἀπολαμβάνω . . τὸν παρόντα υἱόν μου ζῶντα καὶ νεκρὸν καὶ εἰς τὴν ἔξουσίαν μου κτλ.* con reminiscenza del *jus vitae ac necis* dell' antico diritto romano. Doc. β: *ἵνα ἔσομαι αὐτῇ εἰς πατέρα, ποιῆσαι . . τὸ ἀρέσκον μοι, δουλεύει [. . .] ἐκ τε σεργεντίαν καθὼς ποιῶ ἐγώ.*)

Il padre deve in cambio comportarsi verso l' adottato come fosse veramente figlio suo naturale. Si obbliga pertanto, con palese riferimento al diritto giustiniano, a conferire alla figlia adottiva la dote (doc. β: *ἐὰν δὲ λάβοι ἄν-*

1) L'argomento è da v. Lingenthal egregiamente svolto, *Geschichte*³ p. 69 e § 23.

2) Non v' ha dunque connessione alcuna colla celebrazione *in curia publica* propria delle formule franche. Su cui v. Turon. 23 (Ed. Zeumer p. 147—148) e Tamassia Le opere di Paolino, Estratto dal volume "XI centenario della morte del Patriarca Paolino d' Aquileia", Cividale del Friuli 1905, p. 7.

δρα ἐν τῇ ζωῇ μου δεῖ μοι αὐτῇ ὡς πατέρα τῶ τέκνῳ αὐτοῦ), e al figlio la donazione antenuziale (doc. α: *εἶνα ἐπιδώσω αὐτὸν γυνῆ καὶ ἐκ τῶ<ν> παραγμάτων ἐπιδώσω αὐτοῦ ὡς τοῦ ἐμοῦ υἱοῦ*) e soprattutto a conferire all' adottato un diritto di successione legittima sui beni d' esso adottante. (Nel doc. α cioè è detto nella frase cit. riguardante anche la donatio, nel doc. β più espressamente: *καὶ συγκληρονόμει ἐκ τε τῆς κληρονομίας μου ἀπὸ τε κινιτῶν καὶ ἀκινιτῶν ἐν τῷ τοιοῦτῳ τρόπῳ· ἵνα ἔχω πάντα ἐν τῇ ἐμῇ ἐξουσίᾳ ἕως τῆς ζωῆς μου, dote al tempo del matrimonio, καὶ ἐν τῷ τέλος τῆς ζωῆς μου . . . ἔχέτω πάντα ὡς υἱὸν μου γνήσιος*).

L' istituzione in erede è la spina dorsale dei nostri istrumenti, onde vi ha una forte somiglianza coll' affatomia franca e l' *υἰοθεσία* dei diritti ellenici.

Notevolissima è anche la riserva d' usufrutto che riscontrasi nel documento β: *ἵνα ἔχω πάντα ἐν τῇ ἐμῇ ἐξουσίᾳ ἕως τῆς ζωῆς μου*”, e che trovasi analogamente nei testamenti d' Ossirinco e d'el-Fayûm.¹⁾

2. I testamenti.

Chiudiamo la sezione relativa alla descrizione dei documenti greco-italiani coll' analisi dei testamenti, perchè le nostre carte non ci forniscono esempi di altri tipi di documenti privati.

I testamenti editi nelle raccolte del Trinchera²⁾, Spata³⁾ e Cusa⁴⁾ sono in numero assai scarso, specialmente di fronte all' abbondanza dei documenti di vendita, donazione, permuta, divisione.

Non ce ne rimane alcuno redatto nel tempo in cui quelle regioni dipendevano politicamente da Bisanzio; quelli che possediamo cadono tutti nel secolo XII, e appartengono quindi all' epoca normanno-sueva.

I testamenti sono redatti soggettivamente; fingendosi che l' autore detti in prima persona le disposizioni di ultima volontà. Nel protocollo iniziale non recano la soprascrizione di lui ma incominciano, costantemente, colla invocazione divina; o nella forma verbale, o in quella monogrammatica.⁵⁾

L' invocazione al Padre, al Figliolo e Spirito Santo è, di solito, preceduta

1) P. Oxy. 104 (a. 96 d. Cr.) l. 8 *εἴη μὲν μοι ὄγκαινονσαν κρη[α]ν εἴ[ν]αι τῶν ἐμαντῆς, χρᾶσθαι καὶ διοι(9)κεῖν περὶ αὐτῶν καθ' ὃν [εἰ]ν αἰρ[ῶμα]ι τρόπον, n. 105 (a. 117—137d) l. 2 ἐφ' ὃν μὲν περιέμι χρόνον ἔχειν με τὴν κατὰ τῶν ἐμῶν ἐξουσίαν (l. 3) [37 letters κ]αὶ μεταδιατίθεσθαι. n. 494 (a. 130) l. 4: ἐφ' ὃν μὲν [πε]ρί-εμι χρόνον ἔχειν [με τ]ὴν τῶν [δ]ίω]ν ἐξουσίαν πᾶν ὃ ἐὰν βούλωμαι περὶ αὐτῶν ἐπιτελεῖν καὶ μεταδ[ι]ατίθεσθαι [κ]αὶ π[ρὸ]ς ἀνύρωσιν ἄγειν τήνδε τὴν [δ]ιαθήκην ὃ δ' ἂν ἐπιτελέσω κύριον ὑπάρ[ε]χεν. cfr. n. 489 (a. 117) l. 4s., 491 (a. 126) l. 3—4, 490 (a. 124) l. 3—4, BGU. 183 (a. 85 d.) l. 24s. Fayûm e altri. — Forse è una reminiscenza di tali formule anche la frase in Syll. n. 246 (a. 1198) ll. 37—38 testamento: *περὶ δὲ τοῦ κινητοῦ μου, ἐξ ὅν ἀφορομόζημεν, ἵνα ἔχει ἡ γυνή μου etc.**

2) Syll. n. 129 (a. 1141) p. 170, n. 144 (a. 1147) p. 191, n. 192 (a. 1179) p. 252, n. 229 (a. 1192) p. 306, n. 246 (a. 1198) p. 333, n. 274 (a. 1226) p. 376. — Appendice I, 1 (a. 1112) p. 511, App. II, 11 (sine a.) p. 551.

3) Le pergamene p. 192 (a. 1105) e codicillo, p. 211 (a. 1105), di Gregorio categheno.

4) I diplomi p. 351—353 (a. 1193) dipl. del monastero di S. Gregorio di Messina.

5) Syll. nn. 192. 246. App. II 11.

dalla croce.¹⁾ Nel testamento di una donna si aggiunge quella alla Vergine.²⁾

Degna di nota è la *διάταξις* edita dal Cusa a pag. 351—3 che ha fortissime analogie col formulario dei contratti d' alienazione. Più che un testamento è una donazione ad un monastero con riserva d' usufrutto in favore della madre del donante autore del documento.

Dopo l' invocazione, tolto un documento in cui vi ha l' era del principato e la data cronologica³⁾, il protocollo iniziale si chiude ed incomincia il testo.

Questo s' inizia quasi sempre coll' esordio o arenga, suppergiù di questo tenore: “*Ἐπειδήπερ ἀδήλωθ' ἄνθρωπος κατεδικάσθη ὁ τῶν ἀνθρώπων γένος κατὰ ὁ εὐαγγελιστῆς Λουκᾶς ἀποφωνῶν λέγει ὅτι οὐκ εἶδωμεν τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ἧ ὁ θάνατος ἔρχεται, διὰ τοῦτο κἀγὼ etc.*”⁴⁾ Quando l' arenga manca, come nei nn. 229, 274 allora subito dopo il protocollo iniziale incomincia la notificazione “*κἀγὼ N etc.*”, quando invece esiste, allora la promulgatio si connette all' esordio mediante una preposizione di causalità, dipendente dall' *ἐπειδήπερ* che apre l' esordio.⁵⁾ Talvolta l' arenga è assai lunga e inizia il testamento privo di soprascrizione⁶⁾, non è aperta dalla preposizione *ἐπειδήπερ* e la notificazione attacca con un “*τοιγαροῦν κἀγὼ etc.*” oppure “*διὰ δι κἀμοῦ*”.⁷⁾

La formola iniziale è press' a poco così concepita: “*Poichè la morte non risparmi nessuno*⁸⁾, per questo anch' io N gravemente ammalato ed avendo la mente lucida voglio disporre delle cose mie come segue”: e testualmente, lasciando da parte l' arenga: *κἀγὼ N ἕως οὐ<ν> ἔχω τὸ νοῦν σὺν τὰς φρένας, βούλομαι εἰπεῖν ἐκ τῆς πενηχράς μου ὑποστάσεως*⁹⁾, [τὰ προσόντα μοι ἐκ τῆς πενηχράς μου οὐσίας διατίθῃμι¹⁰⁾, θέλω τὰ κατ' ἐμοῦ παραλειφθέντα γενέσθαι οὕτως¹¹⁾, θέλω καὶ βούλομαι ὅπως μετὰ τὴν ἐμὴν ἀποβίωσιν γενέσθαι οὕτως¹²⁾, θέλω διατάξασθαι τὰ ἐμὰ πράγματα οὕτως¹³⁾, oppure semplicemente: *ἐν ἀρρωστίᾳ τινὶ σωματ[ικῆ] περι[πεσοῦσα] σῶον δὲ καὶ ἐρρωμένον τὸν νοῦν καὶ τὰς φρένας ἔχουσα κτλ. ἔστιν οὕτως*¹⁴⁾. I *verba dispositiva* suonano egualmente e stanno ad esprimere la volontà di disporre del testatore.

Alla dichiarazione preliminare di voler testare segue il corpo delle disposizioni di ultima volontà. Ordinariamente s' incomincia (*ἐν πρώτοις* dicono i documenti) colle disposizioni a favore dell' anima, che occupano il primo luogo del testamento. I verbi che si adoperano sono: *ἀφίω περὶ τῆ ἐμῆ ψυχῆ* (Syll

1) Syll. nn. 129, 144, 229.

2) Syll. n. 274. cfr. anche Syll. App. I 1 testamento di donna dell' a. 1112.

3) Syll. App. I 1: βασιλείας [τοῦ ὑπερλάμπρο]ν ἡμῶν βα[σιλέως]] πορφυρογεννήτον [ἰωάννου] τὸ δὲ κτίσεως κόσμον [ἔτος ε]χ' ἰνδικτιῶνος ε' μηνί [.] .

4) Syll. n. 129.

5) n. 129 cit. Anacoluto è il n. 144.

6) Syll. n. 192. 7) Syll. n. 246.

8) Naturalmente tale arenga è nei documenti molto più sviluppata v. Cusa p. 351, Spata p. 200.

9) Syll. n. 129.

10) Syll. n. 144 l. 9—10. Cusa p. 351 ἐν πρώτον διατίθῃμι.

11) Syll. 192 l. 13 s., 20—22. 12) Syll. n. 229 l. 7—8.

13) Syll. n. 274 l. 8—9. Spata p. 200: θέλω διαθέσθαι τὰ κατ' ἐμαυτὸν etc.

14) Syll. App. I 1 ll. 12—13. cfr. Syll. n. 96 (a. 1125): + εἰδὼν ἢ μοιρασία etc.

p. 170, 376), *ἐπαφίω ὑπὲρ ψυμικῆς σωτηρίας* (p. 252), *ἐπιτρέπω ὅπως δοθήτω ὑπὲρ ψυμικῆς μου σ.* (p. 306). Gli oggetti che si legano, a tale scopo, possono essere di varia natura: immobili, mobili, semoventi, derrate alimentari¹⁾, o danaro²⁾: e le preci e i tridui (*μνημόσυνα*) che si desiderano sono talora minutamente indicati.³⁾

Oltre quella per l' anima si hanno poi le altre disposizioni testamentarie introdotte dai soliti verbi (*ἀφίω, ἐπαφίω, θέλω ἵνα δωθεῖ, δωθήτω, ἐπιτρέπω, διορίζομαι, ἐχέτω*, e forme simili) a volte dipendenti dall' avverarsi d' una condizione.⁴⁾

Nell' analisi delle singole disposizioni fa mestieri tener presenti i rapporti che intercedono fra testatore ed erede.

Interessanti, per la storia dei rapporti patrimoniali fra coniugi, sono i testamenti fatti dal marito, nelle disposizioni a favore della moglie.

Nel Syll. n. 129 si notino i luoghi che seguono:

l. 30 s. *χροστῶ δὲ καὶ εἰς τὴν προτινὴ ἡμῶν γυνῆ μιλλιαρίσια τρία.*

l. 37 ss. *χρωστῶ δὲ καὶ τῇ ἐμῇ γυνικῇ διὰ τὸ ἕματον⁵⁾ μιλλιαρίσια 5' ἀσὲ τὴν ἀγελάδην καὶ μιλλιαρίσια γ' χρωστῶ αὐτὴν διὰ τὸ σκούλαρον.*

Da queste espressioni, analoghe a quelle dei testamenti latini⁶⁾, si deve dedurre che nel *προικοσυμβόλαιον* si assumono delle obbligazioni a lunga scadenza, il cui scioglimento può avvenire solo alla morte del marito. Il verbo *χρωστῶ* par quasi alluda a una specie di prestito che intercede fra marito e moglie; il marito figura debitore della moglie.

Da un testamento di una moglie si rileva poi che il *θεώρετρον*, ossia la donazione antenuziale stipulata nel contratto dotale, rientrava nei beni della moglie, tanto è vero che ne dispone lasciandone erede il marito: "*τῶ δὲ ἐμῶ συννευμένῳ ἐπαφίημι καὶ πρὸς αὐτόν τὸ ἐμὸν θεώρετρον ἅπαν ὅπερ μοι ἐκατεγράφατο*".⁷⁾

In quanto alle disposizioni testamentarie che vedemmo (p. 66, 70, 72) commiste agli atti dotali e a quelli d' adozione, sono riconfermate nei testamenti:

n. 229 l. 134 s.: *ἔγω δὲ οἰκότοπον εἰς τὸ Μέσειν μητροφῆς μου κληρονομίας καὶ ἕτερον οἰκότοπον πλησίον τῶν οἰκοτόπων τῶν τοῦ Κηκερέλλου πατροφῆς μου κληρονομίας, ἐπιτρέπω οὕτως: ἵνα ἀπολάβωνται οἱ ἀνεψιοὶ μου τὴν μοῖραν*

1) Syll. n. 129 l. 8 ss. cfr. n. 144 l. 10 s.

2) Syll. n. 192 l. 23—25: . . . *τῶν ἱερῶν τῶν μελλόντων μοι ψάλλειν γοῖκο καὶ λατίνον ταρία πεντήκοντα.* n. 229 l. 9 s. *νομίσματα δώδεκα*, e una vacca. n. 274 l. 10 s. *εἰς τὴν ἱερὰν μητρόπολιν, ἐν ᾧ μέλλω ἐνταφιασθῆναι, ταρίων κάρτην (= quarta) μίαν.* App. I n. 1 l. 14 s. *λαμνάνειν τοῦς ἱερεῖς λόγῳ ψάλλτρον αὐτῶν.*

3) Vedi su ciò Zachariae Gesch. nota 401.

4) Syll. n. 129 l. 13—14: *τῇ ἐμῇ γυναικὶ ἐὰν εὖρεθεῖ ἐγγαστρομένην.*

5) Nei papiri ricorre spesso la parola tecnica *ἱματισμός*' (V., p. es., BGU. 86, 16 s., 20 s.; 297, 13 ricevuta d'una balia; 1045, 18 s., 1050, 8 ss., 1051, 15 ss.; Gen. 21,8; Fior. 44, 16, 21 ecc.) corrispondente al *νυμφοστολισμός*' delle singrafi del Syll. (v. indietro p. 65.)

6) Cfr. per es. nell' Ars notaria di Raineri da Perugia ed. da Gaudenzi, Bibl. iuridica M. Aevi II p. 50 il tipo di testamento d' un marito (n. C. II della I parte): *Uxori mee . . . lego <tanto> pro dote quam ex ea habui et victum et vestitum in domo mea etc.*

7) Syll. n. 192 l. 29 ss. Ma a volte no, v. Syll. n. 221 l. 10 ss.

αὐτῶν καθὰ δηλοῖ τὸ προικοσύμφερον τῆς μητρὸς αὐτῶν (evidentemente una sorella del testatore).

Accenna invece ad uno strumento d' adozione il passo seguente:

n. 192 l. 25 s. (è una donna che dispone): ὁσαύτως ἐπαφίω καὶ τοῦ ἐμοῦ πνευματικοῦ υἱοῦ κυροῦ Ἰωάννου καὶ γηγένου υἱοῦ τοῦ ἐμοῦ συννευμένον κυροῦ νοταρίου Βασιλείου, ἀπὸ τοῦ ἐμοῦ πράγματος, καθὰ καὶ διαγορεύει τὸ χαρτίον ὅπερ πρὸς αὐτὸν ἐποίησα.

Il χαρτίον fatto in favore del πνευματικὸς υἱὸς è evidentemente lo strumento d' adozione pel quale l' adottato diveniva successore legittimo della matrigna.

L' esecuzione del testamento è devoluta, quasi sempre, agli ἐπίτροποι¹⁾, legati spesso al testatore da vincoli di parentela.²⁾ In taluni testamenti tuttavia, gli esecutori non sono menzionati³⁾; dovea farsi strada il concetto romano che i naturali ἐπίτροποι sono gli eredi. Come poi abbiamo avuto occasione di accennare trattando della *traditio per cartam* (p. 60) sappiamo che gli esecutori esaurivano il mandato, ch' era quello di realizzare la volontà del defunto, e, in ordine ai legati, di operare il trapasso di proprietà della cosa legata, facendo redigere delle *epistolae traditionis* che consegnavano ai destinatari.

Si mirava poi a corroborare il testamento comminando delle penalità ai trasgressori, le quali, come nei documenti d' altro genere, si distinguono in temporali e spirituali.⁴⁾

I testamenti si chiudono coll' escatocollo, contenente la sottoscrizione del notaio rogatario, la data cronologica e le signature dei testimoni, eguale all' escatocollo delle altre carte private.

1) Syll. n. 129 l. 44 s.: Ἐπαφίω δὲ ἐπιτρόπους καὶ ἐκδιηγητάδους περὶ τῆ ἐμῆ ψυχῆ τὸν κύρον Α, Β, Γ, Δ οἷα ποιούσιν περὶ τῆ ἐμῆ ψυχῆ δόη αὐτοῦς ὁ κύριος ἐν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. n. 229 l. 148—153.

2) Syll. n. 274 l. 33 s.: ἀφίω δὲ ἐπιτρόπους καὶ διηκίτας ταύτης τῆς διατάξεως τὸν ἐμὸν ἀνὴρ καὶ τὸν ἐμὸν πνευματικὸν πατέραν πρεσβύτερον Ἰωάννην Λατίνον, καὶ τὸν ἐμὸν συγγενῆ κύρον Ἰ. κτλ. App. I l. 51 s. Cfr. n. 192 l. 33 s.

3) Syll. nn. 144, 246.

4) A volte si trovano entrambe le pene, l' anatema e la multa di νομίματα λς' ἐν τῷ δημοσίῳ (Syll. n. 132 l. 49—52, n. 144 l. 37—41) oppure, oltre varie pene spirituali, la multa di νομίματα ὅβ' εἰς τὸ δημοσίον σαγγέλιον (Cusa p. 351 s. in f.). In altri documenti si comminano soltanto le pene spirituali (Spata p. 211 s., 203 s.; Syll. n. 192 l. 40 s., n. 229 l. 143 s.) talora non v' è alcun accenno a penalità (Syll. n. 274).

Parte seconda.

I documenti medioevali d' Oriente.

Premesse.

Nella prima parte abbiamo, soprattutto, descritta la forma del documento privato dell' Italia bizantina da un punto di vista strettamente giuridico; il nostro studio sarebbe, tuttavia, monco ove non mettessimo in relazione i risultati di quella ricerca con quelli che si ricavano dall' analisi dei documenti sincroni orientali. Se noi riusciremo a dimostrare che i documenti greco-italiani sono redatti secondo il tipo più puro bizantino, avremo in quelli un' ottima pietra di paragone per giudicare sulla genesi delle manifestazioni giuridiche aberranti dal diritto romano-classico, di quei territori giuridici italiani che soggiacquero alla influenza germanica; perchè le formule, fatte le debite eccezioni, sono l' espressione dell' intimo concetto giuridico, ond' è che all' identità del formulario deve, quasi sempre, corrispondere la uguaglianza dell' essenza giuridica.

Disgraziatamente le raccolte di documenti greco-orientali finora pubblicate¹⁾ presentano delle incalcolabili lacune sotto un duplice aspetto. Innanzi tutto nei riguardi dell' epoca. Per l' epoca che va dagli ultimi papiri greco-egiziani, che rimontano al sec. VII, fino al XII e XIII, del qual secolo, in copia maggiore, si hanno delle pergamene, non abbiamo quasi verun documento che ci permetta di studiare lo sviluppo, le modificazioni, le varianti dei formulari. Ed è ciò grave jattura perchè manca, in tal modo, l' anello di congiunzione fra i formulari greco-egizi e quelli bizantini delle altre parti dell' impero, che avrebbero altrimenti composta una ininterrotta catena. Secondariamente: per l' ultimo periodo bizantino, per dir così, extraegiziano, fanno grave difetto vari tipi di documenti, quali le singrafi dotali e alcune

1) Qui non ci occupiamo delle raccolte di papiri, delle quali vedremo più innanzi. — La collezione più comprensiva di documenti bizantini è quella di Miklosich e Müller *Acta et diplomata graeca Medii Aevi sacra et profana*, 6 volumi, Vindobonae, Gerold 1860—1890, (citiamo: *Acta*). — Due documenti abbastanza tardi vennero pubblicati da Gedeon in *Byz. Z.* 5 (1896) p. 112s. I diplomi di alcuni monasteri del monte Athos vennero pubblicati in appendice (*Priloženie, παράρτημα*) alla *Vizantijskij Vremennik (Byzantinà Chroniká)* di Pietroburgo e precisamente: 1°) *Actes de Xenophon*, 2°) *Actes du Pantocratoros* editi dal R. P. Louis Petit des Augustins de l' Assomption nel *Παράρτημα* del to. X (1903) N° 1 e N° 2. 3°) *Actes d'Esphigménou* ed. Petit e W. Regel nel *Παράρτ.* del to. XII (1906) N° 1. 4°) *Actes de Zographou* ed. da W. Regel, E. Kurtz e B. Korablev nel *Παρ.* del to. XIII (1907) N° 1. Cfr. *Marc Plan eines Corpus der griech. Urk.* p. 106 che, naturalmente, ricorda solo gli atti pubblicati prima del 1904, Jireček e Krumbacher p. 8.

forme specifiche di testamento, come ad es. quelli del coniuge. Si noti inoltre, che nella massima collezione, quella di Miklosich e Müller, la quale contiene pochissimi pezzi de' secoli X, XI, XII si riscontrano delle mende nella maniera della pubblicazione. Senza rilevare che i brevi registi latini precedenti i documenti sono spesso inesatti perchè in essi si definiscono con nomi errati gli atti giuridici che poi seguono¹⁾ (inesattezza di poco momento cotesta, che non può trarre in inganno colui che, non badando al titolo, si appiglia solamente ai testi), si deve piuttosto, insieme a Lingenthal²⁾, deplorare che gli editori abbiano spesso pubblicati i documenti solo in parte, omettendo del tutto o smozzicando quelle formule che, a parer loro, erano semplici ripetizioni di altre ricorrenti in carte stampate integralmente, perchè ciò impedisce talvolta di sciogliere con tutta sicurezza parecchi problemi, ed è poi grave per chi si propone di esaminare in modo minuto il formulario.

I documenti finora pubblicati sono tuttavia in numero sufficiente da permettere di farci una idea esatta, se non di tutti, di alcuni tipi almeno dei documenti privati greco-orientali. Ma prima di analizzarli e di metterli a raffronto colle carte greco-italiane converrà premettere alcuni cenni sul notariato e sulla volontaria giurisdizione in materia contrattuale, in maniera analoga a quanto abbiamo fatto pei documenti dell' Italia bizantina.

Cap. I.

Notariato e volontaria giurisdizione.

§ 1. Il notariato.

Zachariä von Lingenthal nella sua fondamentale Storia del diritto greco-romano³⁾ sorvola su quella del notariato, accontentandosi di rimettersi alla trattazione fatta da Ludovico Mitteis nel suo noto libro *Reichsrecht und Volksrecht etc.* p. 171 ss.

Ma, per essere esatti, il Mitteis propriamente si occupa di un' epoca anteriore a quella che ora ci interessa, e, limitandosi in modo speciale al notariato romano e greco-egiziano, non tocca, o quasi, di quello bizantino.⁴⁾ Più tardi von Lingenthal ritornò sull' argomento⁵⁾, ma quell' articolo è un complesso di appunti dal quale si ricavano solo delle notizie frammentarie, il che dipende, dalla quasi assoluta mancanza delle fonti legislative e dalla scarsità di quelle diplomatiche. Da Zachariä a oggi le fonti giuridiche bizantine e i documenti privati non son molto aumentati (tolti se vuolsi i pochi documenti de' sec. XII e XIII editi in appendice alla "Vizantijski Vremennik") vedremo

1) V. per es. Acta et diplomata IV p. 189s. il documento non è un atto di vendita attuale. Spesso poi (IV *passim*) parecchi *διαθητικά γράμματα* si enunciano come semplici *donationes*.

2) Beiträge in Byz. Z. 2 (1893) p. 182.

3) Geschichte³ nota 992.

4) Anche Mompherratos, *Πρακτικός* 14 (1891) p. 489/97, sorvola sul notariato bizantino.

5) Beiträge z. Gesch. des byz. Urkundenwesens, Byz. Z. 2 (1893) p. 177ss.

ciononpertanto, se ci riesce di aggiungere qualche altra notizia a quelle raccolte dall' illustre bizantinista, e in parte di rettificare qualcuna delle sue affermazioni.

Per indicare il redattore, nei documenti, troviamo usati i termini *ταβουλάριος* e *νομικός*. Per Zachariae i due vocaboli non sono sinonimi ma designano ufficiali di grado diverso, sebbene talvolta incaricati di identiche funzioni; i *ταβουλάριοι* avrebbero avuto una posizione subordinata in confronto dei *νομικοί*, per taluni negozi soltanto quest' ultimi sarebbero stati competenti; e mentre i *ταβουλάριοι* erano uniti in una corporazione sotto un primicerio, che era un *νομικός*, pei *νομικοί* non sarebbe esistito niente di analogo.¹⁾

Una tale asserzione di Zachariae non ci sembra esatta, almeno per l' epoca di cui trattiamo, perchè nei documenti nostri vi ha completa assimilazione fra *ταβουλάριος* e *νομικός*. Ecco la prova: nel *γράμμα ἀποφλητικὸν ὡς ἐκδοτήριον* edito in Acta et dipl. IV p. 69 ss., dell' anno 1257, nella clausola di corroborazione si annuncia che l' atto venne scritto *διὰ χειρὸς διακόνου νομικοῦ Σμύρνης καὶ λογοθέτου τοῦ Ἀργυροπούλου*, il quale poi nell' escatocollo si sottoscrive a questo modo: + *Ὁ ταπεινὸς διάκονος, λογοθέτης καὶ ταβουλάριος τῆς μητροπόλεως Σμύρνης, Ἰ. ὁ Ἀργυρόπουλος* etc.

In qualche documento dell' Italia meridionale s' incontra la frase: *Ν νομικὸς ταβουλάριος πόλεως Κ.*²⁾, da ciò si evince che *νομικός* usavasi ormai con valore di aggettivo³⁾, e si comprende come il *νομικός ταβούλαριος* si designasse ellitticamente soltanto con una delle due parole. Questo per lo meno avveniva all' epoca cui risalgono i documenti nostri.

Dalla definizione delle Glossae Verborum Iur. "*ταβελίων ὁ τὰ τῆς πόλεως γράφων συμβόλαια, ὁ παρὰ τοῖς πολλοῖς νομικὸς λεγόμενος*"⁴⁾ rileviamo, d' altra parte, che anche *ταβελίων* e *νομικός* si consideravano sinonimi. *Ταβελίων* altro non è che la lessi *tabellio* scritta con lettere greche, e in origine indicava diversa cosa da *tabularius*⁵⁾; tuttavia nel linguaggio ordinario i due vocaboli si scambiavano insieme, come dice il Paoli, più forse per assonanza che per affinità etimologica.⁶⁾ Onde possiamo concludere che vi ha identità fra i tre termini *ταβελίων*, *ταβουλάριος* e *νομικός*.

In quanto alla parola *συμβολαιογράφος*, che si trova ancora nelle fonti legislative bizantine, è la vera espressione tecnica del linguaggio greco per designare il tabellone, la quale nella prassi venne sostituita dall' altra di *ταβουλάριος*.⁷⁾

1) O. c. p. 179—180.

2) Syll. nn. 266 (a. 1213), 267 (a. 1214).

3) Così, a parer nostro, anche nel Libro Eparchico I §§ 13, 15, 16 nelle locuzioni *παιδοδιδάσκαλοι νομικοί* e *διδάσκαλοι* o anche *παιδοδιδάσκαλοι* il concetto discreto si deve soltanto ricercare nell' appellativo *νομικοί*.

4) Suidae lexicon rec. Bernhardy s. v. *ταβελίων*. Cfr. Zachariae Beiträge p. 180, Geschichte³ nota 991. Preisigke P. Straßb. I p. 11¹⁵. Koschaker, Z. d. Sav. St. 29 p. 15. Tardy Les tabellions rom. p. 143.

5) Oesterley Geschichte des Notariats 1842 § 4. Durando Il tabellionato o notariato nelle leggi romane etc., Torino 1897, p. 9s. Pfaff Tabellio u. Tabularius specialmente p. 8ss.

6) Programma III p. 76. I glossatori misero in un fascio i tabelliones e i tabularii v. Voltelini südtr. Notariats-imbr. Einl. p. XXIII.

7) Cfr. Tardy o. c. p. 149. — Anche da Cod. J. 8, 18, 11 rileviamo che "tabularii" era una parola del linguaggio volgare.

Οννια è invece la distinzione fra ταβουλάριοι e νοτάριοι; questi ultimi non sono altro che semplici scribi, o cancellieri, paragonabili agli odierni stenografi e scrivani.

Poche son le norme legislative bizantine, riguardanti i tabulari, che ci vennero conservate. Il Libro Eparchico ci illumina ben è vero, sulla corporazione (σύλλογος τῶν ταβουλάρων) di Costantinopoli, ma è discutibile se tali disposizioni avessero piena applicazione anche nelle provincie e all' epoca di cui trattiamo. Il tabulario era eletto in seguito a deliberazione e voto del primicerio e degli altri membri del collegio, secondo una procedura fissata. Specialmente interessanti sono le norme concernenti la minutazione e la complezione dell' atto (τὴν κόμπλαν ἐπιτιθέναι καὶ τὸ συμβόλαιον ἐκπληροῦν), la quale ultima vietavasi agli scribi e riserbavasi solamente ai tabulari.¹⁾

Nei documenti, che stiamo studiando, si trovano ad ogni momento ecclesiastici che fungono da notai, la qual cosa è contraria ai precetti inibitori del diritto canonico.²⁾ Un fatto analogo avviene — come si vide — anche nell' Italia del sud. Zachariae, occupandosi solo dell' Oriente, lo mette in rapporto colla conquista franca (1204) coll' affidamento sempre maggiore che dopo di questa dovea dare la giurisdizione ecclesiastica. Ma, a dir vero, non pare necessario ricorrere ad una spiegazione di tal natura; è più facile ammettere che in un' epoca di analfabetismo diffuso si dovesse ricorrere di necessità ai chierici che erano più colti degli altri, e quindi più idonei all' ufficio di tabellioni. Il che del resto, non impedisce che anche il motivo indicato da Zachariae sia attendibile.

Nelle segnature il nome del ἱερέυς redattore³⁾ è quasi sempre accompagnato dalla qualifica di νομικός⁴⁾, di frequente si dichiara anche di qual paese è tabellione. E si può dedurne ch' egli funzionasse entro circoscrizioni territoriali determinate, le quali, pare coincidessero talora colle diocesi e parrocchie.

Si vegga, fra i molti, i seguenti esempi tolti da un diplomatario dell' Asia Minore⁵⁾: δωρεαστικὸν ἔγγραφον scritto dal ταπεινός I καὶ νομικός χωρίου Σίλλ[...] e sottoscritto, fra gli altri, anche da M. K. ἱερέυς καὶ νομικός χωρίου Μονο-

1) Λέοντος τοῦ Σοφοῦ τὸ ἐπαρχικὸν βιβλίον ed. Nicole, Genève 1893, Cap. I specialmente §§ 1, 2, 3, 8, 12, 18. Una esatta esposizione di tutti i §§ del Libro Eparchico concernenti il tabellionato è data dal Tardy Les tabellions rom. p. 150 ss. cfr. sul τέλοςμα Epanagoge 13, 2 e 15. — Il Cujacio, ad legem 15 codicis X 31, allude proprio alle disposizioni del Libro eparchico, di cui rimanevano frammenti in Armenopulo, non poteva quindi il Durando (op. cit. p. 39) trovarne fatta menzione nei Basilici.

2) Zachariä Beiträge p. 181 cita solamente i can. 6. 81 dei SS. Apost. Si aggiunga: SS. Apost. 63, Calced. (IV ecum.) c. 3, 7. II Niceno (VII ecum.) c. 10. Costantinop. I—II c. 11. Pel diritto occidentale vedi c. 8 X ne clerici vel monaci III 50. Cfr. Gotofredo nel suo commentario a Cod. Theod. XII 1, 3.

3) I documenti privati del m. Athos invece sono spesso redatti da μοναχοί (senz' altra aggiunta). Vedi, per es., Actes d' Esphigménou (Viz. Vr. XII App.) nn. 1 (a. 1034) vendita lin. 47s., 2 (a. 1051) lin. 35s., Actes de Zographou (Viz. Vr. XIII App.) A n. 1 (a. 980, vendita) l. 32s. n. 2 (a. 1023 o 1038) lin. 75s.

4) Acta et diplomata IV p. 226—227, p. 228 ecc.

5) Editto da un cod. viennese da Miklosich e Müller negli Acta IV p. 1s. Diplomatarium monasterii Beatæ Virginis in monte Lembo prope Smyrnam.

μούντων.¹⁾ Altrove si trovano menzionati altri luoghi: un *πρατήριον ἔγγραφον* dell' anno 1266 è scritto da Θ. εὐτελής ἱερεὺς, κληρικὸς τῆς ἀγ. μητροπόλεως Σμύρνης, διδάσκαλος τῶν εὐαγγελίων Χριστοῦ τοῦ ὑψηλοτάτου λόγου, σοφίας θεοῦ, νομικὸς καὶ πρωτοπαπᾶς τῆς ἐνορίας Λεύκης καὶ Κουκούλης²⁾: un testamento e una vendita da Θ. ἱερεὺς καὶ νομικὸς τῆς ἀγιοσοφικῆς χώρας Πρινοβάρεως (ο χωρίον Πρινοβάρεως)³⁾; un altro documento dal *ταπεινὸς ἱερεὺς καὶ νομικὸς Νεοχωρίου*⁴⁾, altrove *νομικὸς χώρας Λεύκης*.⁵⁾ E anche nelle isole c' erano i notai ecclesiastici.⁶⁾

Ma non solamente nei piccoli paesi di provincia s' era sviluppato il notariato ecclesiastico, quasi per necessità delle circostanze ed in sostituzione di quello secolare, ma si ancora nelle città popolose. Parecchi dei diplomi, derivanti dai monasteri dell' Asia Minore o d' altre regioni orientali, sono scritti da *ἱερεῖς* che si dicono *νομικοὶ τῆς μητροπόλεως*, e ricoprono talvolta anche altre dignità ecclesiastiche. Parecchi sono sottosegnati da *Ν ἱερεὺς καὶ νομικὸς τῆς ἀγιοτάτης μητροπόλεως Σμύρνης καὶ ἐνορίας Μάντας*⁷⁾, ο *Μανταίας*⁸⁾, oppure soltanto *τῆς μητροπόλεως Σμύρνης*.⁹⁾ Altri documenti sono scritti da preti aventi l' ufficio di *νομικὸς κάστρου Σμύρνης*¹⁰⁾, *ἀναγνώστης . . . καὶ νομικὸς πόλεως Ἐφέσου*¹¹⁾; e spesso anche da un chierico o laico che riveste la carica di *πριμμικῆριος τῶν ταβουλλαριῶν*¹²⁾, e che, talvolta, presenza solo all' atto

1) Diplomatarium mon. in m. Lembo num. LXXX (a. 1265) Acta et dipl. IV p. 150—152. cfr. n. CXLVIII (a. 1262) Acta IV p. 237—238 *πρατήριον ἔγγραφον*. Il *νομικὸς χωρίον Μουρομούντων* figura anche altrove: n. LXXXVI (a. 1263) *πρατήριον ἔγγραφον* [Acta IV p. 158—159], n. XCIV (a. 1275) *πρατήριον ἔγγο.* [Acta IV p. 170—171], n. XCV (a. 1275) *ἔγγραφον τῆς προσενέξεως* [Acta IV p. 171—172], n. XCVIII (a. 1276) *πρατήριον* [Acta IV p. 174—175], n. XCVII (a. 1276) *πρατήριον ἔγγο.* [Acta IV p. 174].

2) Num. LXXXVII (a. 1266) [Acta IV p. 159—160].

3) Num. CXIV (a. 1232) [Acta IV p. 197—198], num. CXVII (a. 1192) [Acta IV p. 201—203].

4) Num. CXLV (a. 1293) [Acta IV p. 231—232]. — Cfr. n. CXLII (a. 1286), *πρατήριον* [Acta IV p. 227—228] fra i sottoscrittori ὁ *νομικὸς τῶν Ἀγιοσοφικῶν χωρῶν*, M. ἱερεὺς in cui si deve avvertire che la parola *ἀγιοσοφικῶν* è dagli edd. inessattamente stampata coll' A maiuscolo, non essendo il vocabolo nome di paese ma un semplice aggettivo.

5) Num. XCI [Acta IV p. 165—167].

6) *Μιχαὴλ εὐτελής ἱερεὺς καὶ ταβουλλᾶριος τῆς νήσου Κρήτης*, Acta VI p. 127 nell' escatocollo di una vendita dell' a. 1193. Cfr. l' escatocollo della donazione dell' a. 1197 edita in Acta et dipl. VI p. 133—136: *Ἄνδρόνικος, δομέστικος καὶ πριμμικῆριος τῶν κατὰ Κρήτην ταβουλλαριῶν*. VI p. 150—151 donazione dell' a. 1206, VI p. 185: *Νικήτας, ἀναγνώστης καὶ νομικὸς τῆς νήσου Καλύμνου*, e, con pazienza, si potrebbero addurre altri esempi. — Anche nei documenti dell' Athos vi ha Δ. *κληρικὸς καὶ ταβουλλᾶριος* (Vizant. Vrem. X 1^o n. 5).

7) La frase si trova, naturalmente, sempre nell' escatocollo dei documenti che citiamo: Acta IV p. 32s. (a. 1234—1239), 56 (a. 1232—1233).

8) Acta IV p. 119 (a. 1213), p. 61 (a. 1231), 77 (sine anno), 79 (a. 1232), 91—92 donazione (sine a.), p. 128 (a. 1272), 132—133 (a. 1259) 134, 119 (a. 1213), p. 203—204 (a. 1246).

9) Acta IV p. 65 (senza anno), p. 69 (a. 1242). Cfr. IV p. 125 (a. 1263): *διάκονος καὶ νομικὸς τῆς πατριαρχικῆς ἐνορίας*.

10) Acta IV p. 119—121 (a. 1210) vendita.

11) Acta VI p. 174—176 (a. 1216) vendita.

12) Acta IV p. 48—51 donazione (a. 1230) *εὐτελής ἱερεὺς, νομικὸς καὶ σακελίον τῆς ἀγ. μητρο. Σμύρνης καὶ πριμμικῆριος τῶν ταβουλλαριῶν* I. p. 94—96 (a. 1274) vendita: ὁ *πριμμ. τῶν ταβ. τῆς ἀγ. μητρο. Σμύρνης καὶ ἐνορίας Μανταίας* N. p. 97,

senza vergarlo materialmente. Interessante è una vendita dell' a. 1272 redatta e sottoscritta da un *ἱερεὺς νομικὸς καὶ πριμικηρίος τῶν πριμικηρίων τῶν ταβουλάρων τῆς πέραν ἐνορίας τῆς ἀγιατάτης μητροπόλεως Σμύρνης*¹⁾ perchè possiamo dedurne che anche i primicerii erano stretti probabilmente in una corporazione, presieduta da un primicerio di rango più elevato, e per conseguenza anche i *νομικοί*. E ciò contro Zachariae, il quale, movendo dal fatto che il primicerio dei tabularii era nello stesso tempo un *νομικός*²⁾, assevera che pei *νομικοί* non si fa mai menzione d' un legame corporativo, ma eran nominati immediatamente dall' autorità statale e da questa dipendevano (al tempo di Giustiniano dal *magister census*).³⁾ Dagli esempi sopra riferiti abbiamo poi potuto constatare che i *νομικοί* fungono da tabellioni anche in paesi piccoli di provincia, il che mal si intenderebbe se vogliam loro riconoscere quel rango più elevato, in confronto dei tabularii, che Zachariae vuol loro ascrivere.

È dunque più consono alle fonti ammettere che, almeno nei nostri documenti, non esista verun contrapposto fra Nomici e Tabulari, e che anzi allorchè s' incontra il vocabolo *νομικός* debba sottintendersi *ταβουλάριος*. Ciò del resto non esclude che la figura unica di tabellione sia nata dalla fusione di elementi diversi.

In conclusione, possiamo stabilire che gli atti privati non erano redatti di pugno dell' autore ma da *νομικοί* (*ταβουλάριοι*), appartenenti d' ordinario allo stato ecclesiastico⁴⁾, competenti in date circoscrizioni. Al titolare si doveva ricorrere di regola, e solo in sua mancanza all' opera d' altri, di solito a uno dei sacerdoti del paese; probabilmente a quello di grado più elevato, che avrà dato maggiore affidamento. Ciò rilevasi da alcuni diplomi; si vegga, per es., il passo seguente dell' escatocollo d' un *πρατήριον γράμμα* dell' anno 1271: *“τοῦ ὕφους γραφέντος, διὰ παρακλήσεως τῶν ἀμφοτέρων μερῶν διὰ χειρὸς τοῦ ἱερωτάτου ἀρχιερέως ἡμῶν Δημητριάδος καὶ Ἀλμυροῦ καὶ πρωτοσυγγέλλου κυροῦ Μ., διὰ τὸ μὴ εἶναι ταβουλάριον ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Δημητριάδος”*.⁵⁾

Dai nostri documenti niente si rileva sulla nomina e istituzione dei notai; se fosse cioè devoluta alla potestà laica o alla ecclesiastica, oppure all' una e all' altra insieme.

Apprendiamo invece, che talora chi redige l' atto ha anche un' altra carica ecclesiastica; così potremo trovare, ad esempio, quali estensori, i dignitari seguenti: *ὁ ἱερομνήμων τῆς μητρο. Φιλαδελφίας*⁶⁾, *ὁ πρωτεύδικος καὶ τα-*

98 (sine a.) tradizione, p. 98—99 (a. 1281) donazione, p. 99—101 (a. 1283) vendita, p. 112—113 (a. 1281) testamento d' una monaca, p. 114—115 (a. 1285) donazione, p. 115—117 (a. 1274) vendita, p. 122—124 (a. 1181) vendita, p. 177—178 (a. 1280) donazione ecc. cfr. Actes de l' Athos III [Eosphigmenou] num. 3 (a. 1301) lin. 54—55: *τοῦ ὕφους ἐρμηνευθὲν παρὰ τοῦ ἐντιμοτάτου πριμικηρίου τῶν ταβουλάρων κυροῦ Θεοδώρου τοῦ Καλυγοπούλου.*

1) Acta IV p. 164—165.

2) Byz. Z. 2 p. 181 ll. 27—29.

3) L. c. p. 180 ll. 19—22.

4) Il notaio poteva anche esser laico. Ciò pare sia, ad es., il caso in Acta IV p. 265—266 (senz' anno) *ἐκδοτήριον* scritto e sottoscritto *παρ' ἐμοῦ τοῦ νομικοῦ χαρίου Γενικοῦ καὶ Νεοχωρίου, Κωνσταντινῶν τοῦ Ἀσιωνῆ.*

5) Acta IV p. 393 ss.

6) Acta IV p. 46—48 donazione (a. 1231).

βουλλάριος τῆς ἀγ. μ. Σμύρνης¹⁾, ὁ δομέστικος τῆς ἀγ. μητροπ.²⁾, ὁ χαρτοφύλαξ τῆς ἐπισκοπῆς Δημητριάδος³⁾, ὁ ἀναγνώστης κυρὸς Κ. καὶ ταβουλλάριος τῆς πόλεως Ἀλμυροῦ⁴⁾, ὁ ἀρχιερεὺς ἡμῶν τοῦ Δημητριάδος καὶ Ἀλμυροῦ καὶ πρωτοσυγκέλλος κυρὸς Μ.⁵⁾, νομικὸς καὶ δευτερεύων τῆς ἀγ. μητρ. Μιλήτου, κάστρου Παλατίων⁶⁾ e con facilità si potrebbero aggiungere molti altri esempi.

Ciò rileviamo perchè tali osservazioni potrebbero aver attinenza coll' argomento trattato nel § che segue.

§ 2. La volontaria giurisdizione in materia contrattuale.

Esaurito l' argomento del notariato, si affaccia la domanda: bastava per autenticare l' atto che fosse scritto e sottosegnato dal notaio, o c' era anche bisogno della sua insinuatio o allegatio? Oppure avveniva la stessa redazione davanti al magistrato? Vi ha insomma anche in Oriente qualcosa di analogo ai *κριταί* e magistrati che figurano nell' Italia meridionale?

Della antica insinuatio non è più il caso di parlare dacchè sparirono le curie municipali.⁷⁾

Dei documenti che possediamo parecchi sono scritti da un tabulario o dal primicerio, e molti anche da chierici senza dichiarare se sieno o no dei notai. Ve ne hanno poi non pochi nei quali figurano fra i testimonii anche dei magistrati e dignitari.

Importante, sotto questo punto di vista, può parere un documento dell' anno 1225, intitolato *πρατήριον ἔγγραφον*⁸⁾, nel quale la dichiarazione ὅτι διέπρασα avviene (come si rileva dal protocollo iniziale) ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ τῶν πανσεβάστων οικειοτάτων τῶ κραταιῶ καὶ ἀγίων ἡμῶν αὐθέντη καὶ βασιλεῖ Σμυρναίων ἀρχόντων, τοῦ τε Φ., τοῦ καστροφύλακος κυροῦ Θ., . . . τῶν βασιλικῶν βεστιαριῶν. Ma questo documento non può esser preso in considerazione, perchè non è un atto di vendita *attuale*, non coincidendo i due momenti della documentazione e della conclusione del negozio. È solamente una solenne *μαρτυρία* della vendita che già avvenne in passato in favore di Basilio Blatero ora morto.

Però, in diversi documenti di negozi privati, oltre la sottoscrizione del rogatario e dei testimoni, appaiono anche quelle di altre persone, le quali sembra corroborino l' atto colla loro presenza. Così, ad esempio, una copia di un *ἔγγραφος περιορισμὸς* viene fatta ἐπὶ παρουσία τῶν θεοφιλεστάτων κληρικῶν καὶ ἀρχόντων τῆς ἀγ. μητροπόλεως Σμύρνης, e nell' esecotocollo, εἰς

1) Acta IV p. 152—153 (a. 1254) vendita.

2) Acta IV p. 157—158 (a. 1239) vendita.

3) Acta IV p. 396—399 (a. 1271) vendita.

4) Acta IV p. 399—402 (a. 1271) vendita, 402—404 (a. 1271) vendita, 404 fin. 407 (a. 1271) vendita. cfr. Actes de l' Athos III [Esphigménou] num. 3 (a. 1301) vendita. Sottoscrive ὁ γραφεὺς τοῦ παρόντος πρατηρίου Ἰ. ἀναγνώστης καὶ ταβουλάριος τῆς ἀγ. μητρ. Σερῶν ὁ Φ.

5) Acta IV p. 407—409 (a. 1272) vendita.

6) Acta VI p. 164—165 (a. 1213) vendita.

7) Coll. II Nov. 46, 50. cfr. Br. Hirschfeld Die Gesta municipalia, 1904, p. 56 e 42—43.

8) Acta IV p. 189—190.

πλείονα ἀσφάλειαν, come espressamente si dice, è anche sottoscritta dal μητροπολίτης Σμύρνης.¹⁾ In un γράμμα τῆς προσενέξεως di alcuni olivi, fatto, in favore di un monastero, dallo στρατιώτης Μιχαὴλ τοῦ Κουμπαριώτου vi ha la seguente frase riferita alla origine del suo possesso (il testamento della moglie): ἦτις καὶ ἐπαφῆκέ μοι διὰ γράμματος αὐτῆς ἐνώπιον ἀξιολύστων τοπικῶν ἀρχόντων ἐκ τῆς προικὸς αὐτῆς.²⁾ Da questo luogo si deduce che c'era l'uso di testare davanti agli ἄρχοντες, per assicurare maggiormente la validità al negozio, e forse l'uso diveniva obbligo quando trattavasi di certi atti importanti.³⁾

I τοπικοί ἄρχοντες s' incontrano anche in altri documenti, così, ad esempio, una sentenza (κρίσιμον γράμμα) non datata è μαρτυρηθεῖσα . . . παρὰ τῶν κρινάντων αὐτὴν τοπικῶν χώρας Κουκούλης ἀξιολύστων ἀνδρῶν.⁴⁾ E nulla vieta che alcuni di questi ἄρχοντες rivestissero contemporaneamente anche qualche dignità ecclesiastica.⁵⁾

In moltissimi altri documenti di negozi privati (donazioni, vendite ecc.) accanto alle segnature del rogatario e dei testimoni troviamo anche quelle di ἄρχοντες, per lo più ecclesiastici, che intervengono all'atto stesso, quali ὁ σκευοφύλαξ, ὁ πρωτέδικος, ὁ μέγας οἰκονόμος, ὁ ἱερομνήμων, ὁ δευτερέων etc.⁶⁾

1) Acta IV p. 142—144 (senza anno).

2) Acta IV p. 140—141 (a. 1291).

3) Nello schema di un contratto sponsalizio, ed. da Zachariae v. Lingen-thal nel suo JGR Pars III p. XIV, i genitori della donna promettono di costituirle una dote composta di πράγματα ποσότητι ὑπερπύρων ῥ', ἃ καὶ διετιμήθησαν παρὰ τῶν προσκληθέντων ἐπὶ τοῦτο παρ' ἡμῶν ἀρχόντων τοῦ δεινός καὶ τοῦ δεινός. Non si hanno elementi sufficienti per giudicare chi fossero cotesti ἄρχοντες, e se si confondessero con quelli cui era demandata la volontaria giurisdizione in materia contrattuale.

4) Acta IV p. 165—167.

5) Da altri documenti (Acta IV p. 142—144) rilevasi che οἱ ἄρχοντες τῆς ἀγιωτάτης μητροπόλεως Σμύρνης sono ecclesiastici (πρωτοψάλτης, πρωτέδικος). Cfr. ib. p. 53 (a. 1237) ὑπογραφὴν . . . παρ' ἡμῶν τῶν ἔλλογιμωτέρων κληρικῶν καὶ ἀρχόντων τῆς καθ' ἡμᾶς μητροπόλεως Σμύρνης, i quali sono ὁ μητροπολίτης, ὁ μέγας οἰκονόμος, ὁ πρωτοπαπᾶς τῆς ἀγ. μητρ., ὁ πρωτέδικος. Non sono detti tuttavia τοπικοί ἄρχοντες.

6) Gli esempi che si potrebbero addurre sono innumerevoli. Ne citeremo alcuni per specimen: Acta IV p. 46—48 donazione (a. 1231): oltre il rogatario, ἱερομνήμων τῆς μητροπόλεως Φιλαδελφείας e i testimoni, firma Ἰ. ἱερὸς καὶ ταβουλλάριος della stessa μητρόπολις. — p. 48—51 donazione (a. 1230): oltre il πρωμικῆριος τῶν ταβουλλαρίων, redattore dell'atto, sottosegnano ὁ αἰγας οἰκονόμος τῆς ἀγ. μητρ. Σμύρνης e un diacono νομικὸς καὶ πρωτονοτάριος della stessa metropoli. — p. 66—69 donazione (a. 1242). Scrive un ταβουλλάριος della metropoli di Smirne, ma compaiono anche ὁ πρωτονοτάριος della stessa metropoli, ὁ πρωτέδικος, ὁ δευτερέων e due κληρικοί. — p. 69—72 γράμμα ἀποφλητιῶν di uno στρατιώτης (a. 1257): firmano, oltre i testimoni, ὁ ἐπτελής ἱερὸς καὶ σακελλίον τῆς ἀγ. μητρ. Σμύρνης, ὁ πρωτέδικος καὶ ταβουλλάριος, ὁ ἱερομνήμων καὶ ταβουλλάριος, ὁ ὑπομνηματογράφος καὶ ταβουλλάριος. — p. 119—121 vendita (a. 1210) scritta da un tale νομικὸς κάστρου Σμύρνης e sottoscritta dal μέγας οἰκονόμος τῆς ἀγ. μητρ. Σμύρνης prete tale, e da un altro prete σκευοφύλαξ e πρωμικῆριος τῶν ταβουλλαρίων. — p. 163—164 πρατήριον ἔγγραφον (a. 1256) sottoscritto dall' ἱερὸς μέγας οἰκονόμος τῆς ἀγ. μητρ. Σμύρνης Κ. e dai seguenti altri dignitari: ὁ μέγας σακελλίριος, ὁ χαρτοφύλαξ, ὁ καρτρίσιος, ὁ δευτερέων, ὁ δούλος τοῦ κραταιοῦ καὶ ἀγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως Α., ὁ δευτερέων τῶν διακόνων κληρικὸς καὶ ταβουλλάριος Γ., ὁ ἱερὸς καὶ ἄρχων τῶν μοναστηρίων Γ., ὁ κληρικὸς καὶ ταβουλλάριος Ρ. cfr. p. 183—184 πρατήριον ἔγγραφον (a. 1208), e p. 185—187 πρατήριον (a. 1207).

Ma non sappiamo determinare con certezza in quali casi fosse necessario l'intervento degli *ἄρχοντες*; forse ciò avveniva a volontà delle parti per maggior sicurezza del destinatario. E nei documenti abbaziali ed ecclesiastici in genere è spesso anche difficile distinguere codesti magistrati "volontari" dai dignitari dei capitoli, dai chierici, dai monaci che intervenivano soltanto quali consenzienti ad approvare e confermare l'atto.

Sarebbe poi interessante determinare se questi dignitari, che presenziavano agli atti privati, fossero semplicemente scelti fra i maggiori del paese, oppure formassero una magistratura speciale cui fosse devoluta la giurisdizione volontaria, od onoraria che dir si voglia, nella sfera delle private contrattazioni. Per ora non ci sentiamo in grado di affermarlo. Zachariae, occupandosi dei tribunali ecclesiastici dopo la conquista di Costantinopoli da parte dei Latini, troppo scarse notizie ci dà sulla loro composizione e non accenna punto alla giurisdizione volontaria¹); e anche il vescovo Nicodemo Milasch, trattando dei tribunali ecclesiastici e della loro giurisdizione, non tocca menomamente l'argomento.²)

Ad ogni modo ci pare legittimo ravvisare in questo intervento di magistrati negli atti privati una forma illanguidita di giurisdizione volontaria, degenerazione e lontana reminiscenza dell'antica *allegatio curiae*. I documenti greci dell'Italia meridionale (cfr. p. 15 ss.), e le alienazioni immobiliari baresi di cui parla il Besta³), in maniera analoga a quelli bizantini d'Oriente, presentano, sotto quest'aspetto, una forte analogia, la quale può solo spiegarci pensando ad una influenza identica tanto in Oriente come in Occidente, ossia alla pratica romana della insinuatio, registrazione davanti alla curia. Il che d'altra parte non esclude che in altri luoghi d'Italia e d'Occidente contribuissero all'uso più intenso della volontaria giurisdizione riguardo i contratti, anche le tradizioni germaniche.⁴) Si potrebbe anche pensare che i *judices ad contractus*, i *κριται* caratteristici che appaiono tanto nei documenti

— p. 192—194 *πρατήριον ἔγγραφον* (a. 1236). Sottoscrivono: ὁ δοῦλος τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν ἀθέτητον καὶ βασιλέως προκαθήμενος Σμύρνης Ἰ. σεβαστός, un altro δοῦλος τοῦ βασιλέως (i quali non sono da confondersi coi δοῦλοι τοῦ βασιλέως, su cui Libro Eparchico II 9, XII 9 e Zachariä Geschichte³ p. 277 e nota). — V. anche Acta VI p. 160 vendita (a. 1213) e *passim*. — Interessante è l'escatocollo d'una vendita dell'a. 1212 al protovestiaro Giorgio in Acta VI p. 156 fin. 158: + Τὸ παρὸν πρατήριον τὸ καὶ ἐμφανισθέντι (sic) μοι παρὰ τοῦ μεγαλενδοξοτάτου πρωτοβεστωαρίου κυροῦ Γεωργίου διὰ τὸ βέβαιον ἐπεγράφη καὶ περιέθη εἰς ἀσφαλείαν data ++ Ὁ ταπεινὸς μητροπολίτης Μιλήτου Μ. +. Anche il testamento Syll. n. 192 (a. 1179) è sottoscritto oltre che dal rogatario da sette testimoni (*πρωτοπάπας, διάκονος, δευτερεύων, σενοφύλαξ, πρωτοφάλης τῆς μεγάλης καθολικῆς ἐκκλησίας Ἱεράκος*) e vidimato dal vescovo (*Κ. ἀμαρτωλὸς ἐπίσκοπος Ἱεράκος τὴν παροῦσαν διάταξιν ἐνύρωσα*). cfr. Syll. n. 274 (a. 1226) in cui figura il primicerio della metropoli.

1) Geschichte³ § 82 p. 381 s.

2) Τὸ ἐκκλησιαστικὸν δίκαιον τῆς ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ γεωργικικοῦ ὑπὸ Δ²⁰⁵ Μελετίου Ἀποστολοπούλου, Atene 1906 (Biblioteca Μαραβλή Nri. 338—343), § 145 Τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια, § 146 s. περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς διαδικασίας.

3) Nella Rivista italiana per le scienze giuridiche 36 (1903) p. 106—107.

4) V. per questi atti solenni presso i popoli germanici Pertile Storia² § 245 e altri §§ citati in nota a p. 425 del Vol. VI parte II.

greci quanto in quelli latini dell' Italia meridionale del sec. XIII, e non in Oriente, rappresentino un istituto sul cui sviluppo ulteriore, se non sulla genesi, abbia influito il diritto franco, il quale, nella bassa Italia si afferma e rafforza con la conquista normanna.¹⁾ Ma, a dir vero, le costume di Normandia da noi compilate non presentano niente di assimilabile ai giudici a contratti.²⁾

Di una registrazione vera e propria per gli atti privati non sembra sia il caso di parlare per l' Oriente, e i documenti che abbiamo esaminati non ce ne serbano traccia.³⁾ Esisteva invece, una registrazione nei Libri del Secreto per le crisobolle e sigilli imperiali contenenti per lo più concessioni di beni demaniali.⁴⁾

Cap. II.

La natura e la struttura del documento privato.

I. La natura del documento privato bizantino e le fonti legislative.

I documenti bizantini orientali, come quelli dell' Italia meridionale, emanano da una sola delle parti contraenti, vale a dire dall' autore dell' atto, del quale soltanto recano la soprascrizione. Ed hanno un carattere pubblico loro derivante dalla presenza del tabellone in concorrenza coi magistrati incaricati della volontaria giurisdizione.

Cerchiamo ora di vedere se tutto ciò trova il suo addentellato nelle fonti legislative.

Dal seguente passo del Prochiro, che in via tralatizia ricorre anche nell' Epanagoge e Armenopulo: “ἐπί δὲ τῆς ἐγγράφως γινομένης οὐχ ἐτέρως τὸ τέλειον προσγενήσεσθαι λέγομεν τῇ πράξει καὶ τῇ ἀγορασίᾳ, εἰ μὴ καὶ τὰ συμβόλαια τῆς πράξεως συγγραφῇ ἢ οἰκείᾳ χειρὶ τοῦ πιπρασκόντος, ἢ ὑπὸ ἐτέρου μὲν γραφῇ, ὑπογράψῃ δὲ ὁ πιπράσκων· εἰ δὲ διὰ ταβέλλου γίνεσθαι, καὶ κόμπλα παρακολουθήσει προταχθείσης ὑπογραφῆς καὶ τοῦ συμβολαίου”⁵⁾, rilevasi che, in antitesi a quella maniera di vendita scritta in cui gli strumenti vennero compilati διὰ ταβέλλου, se ne ammette un' altra in cui τὰ συμβόλαια τῆς πράξεως furon scritti o sottoscritti dal solo venditore (a *contrahente*, come dicono le Istituzioni imperiali al luogo corrispondente).⁶⁾ In questa carta unilaterale

1) V. Schupfer Manuale di storia del diritto italiano Le fonti⁴, 1908, p. 341s.

2) Coutumiers de Normandie, textes critiques publiés par E. J. Tardif, I partie Le très ancien coutumier de Normandie, Texte latin. Rouen 1881.

3) La conferma del *πρατήριον* (che già citammo per disteso) in Acta VI p. 156 fin. 158 non sembra una vera registrazione.

4) V. Coll. IV (III pars del JGR. di Zachariae) nov. 56 cap. α', nov. 58 cap. γ' (τῶν δηλωθέντων περιορισμῶν ἐγκαταστρωθῆναι ὀφειλόντων τοῖς προσφόροις σεκρέτοις δι' εἶδησιν), nov. 61. cfr. Acta VI p. 4, num. 2 del tabulario di S. Giovanni Teologo nell' isola di Patmo (su cui Brandileone La traditio per cartam, Estr. dagli Studi in onore di V. Scialoja p. 10s.), p. 29 (a. 1087), p. 49—51 (a. 1088); Κατεστρώθη ἐν τῷ σεκρέτῳ τῆς σακέλλης. p. 53—55 (a. 1088); κατεστρώθη ἐν τῷ σεκρέτῳ τοῦ στρατιωτικοῦ λογοθέτου p. 94—95 (a. 1099). cfr. p. 137—139 (a. 1197) e Petit nell' Avant-Propos alla Vizantijski Vrem. X App. Nro. 1^o p. 7.

5) Proch. 14, 1. Epanag. 23, 2. Harm. 3, 3, 2—3.

6) I. 3, 23, pr. Cfr. su ciò Brunner Zur RG der Urk. p. 59 e nota. Tardy Les tabellions rom. p. 86.

emanante dal venditore troviamo una forte analogia formale coi documenti nostri, l' unica diversità consiste in ciò che quest' ultimi vennero redatti da un tabellone mentre per la carta del Prochiro questa circostanza non è necessaria.

L' Epanagoge inoltre, al titolo *περὶ συμβολαίων*, sancisce: "τὰς πράξεις... καὶ πάντα τὰ ἐγγράφως γινόμενα συναλλάγματα καὶ τὰς ἐγγράφους διαλύσεις μὴ ἄλλως ἐξῆρῶσθαι, ἔὰν μὴ καὶ εἰς καθαρὸν ἐνεχθῶσι καὶ ὑπογραφῶσι παρ' ἑκατέρων τῶν μερῶν· καὶ εἰ διὰ ταβελλίονος γίνονται τὰ ἔγγραφα, λάβωσι καὶ τοῦ ταβελλίονος τὸ τέλοςμα".¹⁾ Come ammaestra la fonte giustiniana Cod. 4, 21, 17 (Bas. 22, 1, 76), la frase *παρ' ἑκατέρων τῶν μερῶν* ci sembra di doverla interpretare: *παρ' ἀμφοτέρων τ. μ. ab utraque parte* (così analogamente in Harm. 1, 8, 1), non *ab alterutra parte*. Si avrebbero pertanto, due categorie di *συμβόλαια*: l' una formata da quelli unilaterali emananti da un solo contraente, l' altra composta da quelli *compiuti* dal tabellio e, a quanto sembra, sottoscritti talvolta da entrambe le parti.

D' altro canto in Epanag. 13, 8 (cfr. Cod. J. 4, 21, 20; Nov. J. 49 c. 2 pr.) e Harmen. 1, 8, 10; si tengono distinti i *συμβόλαια τὰ ἐπ' ἀγορᾶς συνιατόμενα* (*ἀγοραῖα συμβόλαια*) redatti in forma solenne e muniti di *πλήρωσις*, dagli *ιδιόχειρα* (*χειρόγραφα*) ordinariamente corroborati da tre testimoni, e in ciò dobbiamo ravvisare la partizione fra *acta quae sunt publice confecta* o *forensia* e atti privati, de' quali il tipo più usato all' epoca classica è il *chirographum*, cui la presenza di tre testimoni imprime il carattere di *actum quasi publice confectum*.²⁾ Ciò posto, siamo tentati a ritenere che in tutti quei luoghi delle fonti in cui si parla di atto privato unilaterale, scritto o sottoscritto da uno solo dei contraenti, si voglia alludere al chirografo soggettivo, o per lo meno ad altro strumento privato derivato dall' antico chirografo. Ne viene che il Cod. J. 4, 21, 17 e i luoghi paralleli delle fonti legislative greco-romane che parlano di *subscriptiones partium* non possono riferirsi ai chirografi. Le fonti diplomatiche antiche finora note ci vietano tuttavia di applicare quel passo agli *acta publice confecta*, perchè in generale i più antichi documenti romani sono sprovvisti delle sottoscrizioni d' entrambi i contraenti.³⁾ Ma tale questione ha ora per noi una importanza secondaria, ci basta di aver attirato l' attenzione sullo stretto legame di parentela che esiste fra l' antico chirografo e i nostri documenti posteriori al Mille. (Cfr. avanti p. 118 ss.)

Anche l' assistenza del tabellione nella confezione del chirografo, che può a prima vista sembrar ripugnante alla originaria natura di quest' ultimo, è legalizzata dall' Epanag. 13, 16 (Nov. J. 73 [XCIII ed. Zachariä], 8):

Ἐπὶ τῶν γράμματα μὴ ἐπισταμένων ταβουλλαρίους δύο πάντως καὶ μάρτυ-

1) Epan. 13, 2.

2) Cfr. Cod. J. 4, 21, 20; 8, 18 (17), 11 pr.; cfr. Oesterley Gesch. des Notariats p. 50. Sulla classificazione degli instrumenta romani ved. Saboulard Étude sur la forme des actes de droit privé p. 86 ss. Tardy Les tabellions rom. p. 13 s. Sul concetto di chirographum ved. Mitteis röm. Privatr. I p. 293.

3) Brunner Zur RG der Urk. p. 57 ss. Oesterley Gesch. des Not. § 39 p. 301. Paoli Programma III p. 129 s. E in generale su quest' argomento Bruns Die Unterschr. in den röm. Rechtsurk. (Abh. Berl. Ak. 1876 p. 41 ss., Kl. Schr. 2 p. 37 ss.) specialmente cap. VI. Mitteis röm. Privatr. I p. 304 s.

ρας παραλαμβάνεσθαι, ἐν οἷς εἰσὶ ταβουλλάριοι τόποις κελεύομεν· μάλιστα δὲ μάρτυρας οὐκ ἀγνώστους τοῖς συμβάλλουσιν, ἵνα οἱ μὲν γράψωσιν ὑπὲρ τοῦ ἀγραμμάτου ἢ ὀλιγογραμμάτου καθεστῶτος, οἱ δὲ μαρτυρῶσιν ὡς καὶ παρόντων αὐτῶν ταῦτα ἐπράχθη etc.

La frase "ἵνα οἱ μὲν γράψωσιν ὑπὲρ κτλ." ci mostra ch' essi tabulari dovean scrivere a sostituzione, in cambio dell' autore dell' atto¹⁾; ma l' atto che veniva scritto di pugno dell' autore è per sua natura il chirografo, ond' è che il luogo va riferito soprattutto al chirografo, cui l' intervento dei due tabularii e dei testimoni snaturava la originaria caratteristica di olografo avvicinandolo agli *acta publice confecta*. Ma non diveniva già istrumento pubblico autentico in senso odierno, perchè per diritto romano neanche gli *acta publice confecta*, ossia redatti dal tabellione, godevano dell' autenticità propria agli atti dell' autorità pubblica.²⁾ Nemmeno all' epoca della quale ci occupiamo la concezione moderna era ancor giunta a completa maturazione; non pare che in massima il notaio da solo potesse imprimere all' istrumento la fede pubblica, giacchè, probabilmente sempre ispirandosi all' antica idea romana che richiedeva la insinuatō ossia la cooperazione di un magistrato munito del *jus actorum*³⁾, esigevasi, come vedemmo, l' intervento di speciali magistrati e dignitari. Solo quando le attribuzioni di giurisdizione volontaria di questi magistrati passano nel tabellione, oppure è lui stesso che riveste la doppia carica di notaio e di magistrato, sorge la figura del notaio moderno, pubblico ufficiale redattore di atti autentici.

Imprendiamo ora l'analisi dei documenti bizantini d' alienazione, e dapprima quella del complessivo protocollo.

II. La struttura degli atti d' alienazione.

§ 1. Il protocollo.

I documenti d' Oriente portano talora in principio il nome del negozio che segue. Così, per esempio, davanti a una vendita si dirà: + Τὸ πρατήριον ἔγγραφον τῶν ἐλαϊκῶν δένδρων τοῦ Λεγά +⁴⁾, e in maniera analoga in testa agli altri negozi. Questo elemento, che talvolta manca anche in Oriente⁵⁾, è una novità che non figura nelle membrane dell' Italia meridionale. Tuttavia il modo di pubblicazione dei documenti non ci permette di determinare se questi registi, accennanti con brevi parole al contenuto dell' istrumento, rimontino al momento della confezione stessa della carta, oppure (come crediamo) sieno opera

1) Crediamo con Zachariä, Z. d. Sav. St. 13 (1892) R. A. p. 19, che dei due tabularii, l' uno fungesse da *συμβολαιογράφος* l' altro da *χειρόγραφος*, cioè da subscriptor per l' analfabeta. (Sul significato di quest' ultima parola v. *Lingenthal* Gesch.³ n. 441 e p. 291.)

2) V. Oesterley Gesch. p. 54. Voltelini imbr. Einl. p. XX. Pfaff Tabellio u. Tabul. p. 46. V. indietro p. 15s.

3) Oesterley l. c., Girard Man. élém. de dr. rom. p. 932³ riportato da Tardy Les tabellions rom. p. 124. Mitteis röm. Privatr. I p. 305. Altre citaz. di Wetzell e Bethmann-Hollweg in Voltelini o. c. p. XX n. 5, e Pfaff o. c. p. 46 n. 20.

4) Acta IV p. 60s.

5) V. per es. Acta VI p. 156, 158, 160, 162, 164 ecc.

posteriore di chi copiò e raccolse i documenti in un diplomatario. Ove volesimo accettare la ipotesi improbabile che tali intitolazioni risalcano alla confezione dell' istrumento si potrebbero forse paragonare a talune notizie dorsali dei papiri greco-egiziani, se non dei documenti latini.¹⁾

Il protocollo iniziale si apre con la segnatura dell' autore. Se costui era analfabeta, di regola, vergava di proprio pugno soltanto il segno di croce (συγγραφέω)²⁾ attraverso le cui aste il notaro annotava "σίγγον del tale". Le segnature più estese parrebbero invece autografe, in antitesi al semplice σίγγον. La segnatura doveva farsi in principio come si deduce anche dalla parola stessa di un documento, in cui un autore, sottoscrivendo in fine, dice che veramente avrebbe dovuto farlo in testa alla carta.³⁾ In qualche caso l' autore soprascrive e sottoscrive.⁴⁾ La segnatura di pugno dell' autore avveniva dopo che il tabulario, steso in iscritto il documento, lo aveva letto e spiegato all' autore stesso.⁵⁾

Negli strumenti d' alienazione, fra i soprascrittori, accanto, per dir così, all' emittente principale figura anche il coniuge, i figli ed altri suoi parenti; ciò avviene anche nei documenti greci dell' Italia meridionale⁶⁾, e in quelli latini d' Occidente.⁷⁾ Come ci pare di poter rilevare anche da una donazione orientale dell' a. 1267⁸⁾, si capisce che quelli che preoccupavano erano gli eredi che avrebbero potuto far opposizione all' atto, onde si cercava di ottenerne l' adesione.

Alla soprascrizione dell' autore sussegue l' invocazione divina, di solito nella foggia: "in nome del padre etc.", a volte aggiungendo: *καὶ τῆς κυρίας καὶ ἀληθῶς ὑπερευδόξου, ὑπερευλογημένης δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.*⁹⁾ Ordinariamente, in tale maniera, si chiude il protocollo

1) Ved. su quest' ultime Gaudenzi in Atti del Congr. intern. di scienze stor. (Roma 1—9 Apr. 1903) Vol. IX, Atti della sez. V p. 419 ss.

2) Vedi Acta IV p. 116. Nel Syll. 258 (a. 1214) l. 6 ricorre la frase: "ἔγγραφα καὶ συγγραφήναι τίθενται".

3) Acta IV p. 119—121 vendita dell' a. 1210. Nell' escatocollo: 'I. ὁ ἱερὸς ὁ ἄνωθεν ὀφείλων προτάξει κάτωθεν ὑποτάξας οἰκία χειρὶ ὑπέγραφα +.

4) V. per es. Acta IV p. 266—267 ἐκδοτήριον γράμμα, e anche il testamento Acta VI p. 81 citato da Zachariae Beiträge p. 179. Cfr. IV p. 115 (testamento) il testatore ὑπεγράφη δὲ καὶ κάτωθεν διὰ πλείονα βεβαίωσιν καὶ ἀσφάλειαν. Anche in Cod. Vaticano Pal. gr. 367 f. 92 v., lin. 15—16, f. 93 l. 6—7, f. 93 v. l. 15—16: τὸ οἰκεῖον ὄνομα προτάξας καὶ ὑποτάξας in due formule di testamento. Sembra che un tal uso divenisse normale.

5) Acta VI p. 126: μετὰ τὸ ἀναγνωσθῆναι [ἡμῖν] τοῦτο (cioè τὸ παρὸν ἔγγραφον) καὶ ἐξημερευθῆναι παρὰ τοῦ παρ' ἡμῶν προσκληθέντος ταβουλλαρίου τοὺς τιμίους στανροὺς ἐποιήσαμεν ἄνωθεν. Cfr. IV p. 68, 151.

6) Lo osservò anche Brandileone La traditio per cartam Estr. p. 17 nota e, per l' Oriente, in Byz. Z. 17, 557 s. argomentando contro Siciliano Dir. biz. p. 158¹, dir. greco-rom. (Riv. di st. e fil. del dir. 2) p. 298 ss.

7) V. cit. in Oesterley Gesch. not. p. 304⁸.

8) Acta IV p. 169—170. L' atto è precisamente intitolato: Τὸ τῆς προσερέξεως γράμμα καὶ ὡς διαθηκῶν τῆς Ἀγγελίνης Ἄννης, insieme al figlio e alla figlia, di una terra ad un monastero. La frase che ci interessa è questa: ... τὴν ἐκ προικὸς ἐπέισε διαφέρονσάν μοι γῆν καὶ ποιῆσαι με ἐν αὐτῇ τὰ δόξαντά μοι μετὰ καὶ βουλῆς καὶ συναίνεσεως τῶν κληρονόμων καὶ διαδόχων ἐμοῦ.

9) Vedi per es. Acta IV p. 48 (a. 1230) donazione, p. 66 (a. 1242), p. 69 (a. 1257), p. 86 s. (a. 1257) ecc. VI p. 162 (a. 1213), p. 164 (a. 1213) vendite. Una invocazione e notificazione diversa si può vedere in una vendita di Lembo

iniziale, tolti, se vuoi, alcuni documenti nei quali si accenna anche all' imperatore regnante.¹⁾

Dopo il testo, che esamineremo tra breve, il documento si chiude col' escatocollo, contenente le sottoscrizioni e signature e la datazione.

Le nostre carte sono scritte di pugno del notaio (*νομικογραφέντα ἔγγραφα*²⁾). Già nei documenti della bassa Italia si ebbe occasione di rilevare (p. 38, 55) di solito che manca una vera sottoscrizione del notaio stillata in prima persona (eccettuati alcuni pochi esempi di complezione), e ne piglia il luogo un' altra formula equivalente, espressa in terza persona, anello di congiunzione fra le clausole corroboratorie e il protocollo finale. I documenti orientali sono, quasi sempre, sotto questo riguardo, più corretti, essendo la clausola di corroborazione tenuta distinta dalla sottoscrizione del tabellione. Si dirà, per es., in fine al testo: "τὸ παρὸν πρατήριον ἡμῶν ἔγγραφον πρὸς ὑμᾶς πεποιθήκαμεν τῇ ἡμῶν προτροπῇ διὰ χειρὸς Κ. Ιερῶς . . , νομικοῦ καὶ δευτερεύοντος etc. ἐνώπιον τῶν ὑπογραψάντων μαρτύρων" il quale poi si sottosegna nell' escatocollo: "Κ. etc. οἰκεία χειρὶ ἔγραψα καὶ ὑπέγραψα"³⁾, oppure: "πρὸς τὸ καὶ οὕτως ἐροῦσθαι τὴν παροῦσαν προσένεξιν εἰς τὸν ἅπαντα αἰῶνα τὴν καὶ γραφεῖσαν καὶ ἐρμηνευθεῖσαν διὰ τοῦ ταβουλλαρίου τῆς ἀγ. μητρ. Σμύρνης, Γ Ιερῶς etc.", che poi firma: "ὁ ἀρχιεὺς ἐν ἱερεῦσι καὶ ταβουλλάριος τῆς ἀγ. μητρ. Σμύρνης Γ. τοῖς παροῦσι γράψας καὶ μαρτυρῶν ὑπέγραψα"⁴⁾

Di segni tabellionali non vi ha mai traccia nei nostri documenti privati, tolto forse nel codicillo di S. Cristodulo citato anche da Zachariae⁵⁾; se ne riscontrano taluni tracciati a mano libera, invece, nell' escatocollo di alcune tarde membrane cretesi del sec. XVI menzionate nella Byz. Z. 15 p. 490.⁶⁾ Quest' accessorio della sottoscrizione notarile in Occidente appare nei documenti privati in epoca assai antica.⁷⁾

Altro elemento del protocollo finale è la data cronologica, in tutto come nei documenti bizantini italiani: mese, indizione e anno dell' era bizantina o costantinopolitana. In qualche documento trovasi nel protocollo iniziale.⁸⁾

n. XCVIII dell' a. 1276, Acta IV p. 174—175: *Ἐὐδοκία τοῦ προανάρχου πατρός, συνεργία τοῦ συνάρχου υἱοῦ καὶ ἐπινεύσει τοῦ παναγίου καὶ ζωοποιοῦ πνεύματος. ἡμεῖς οἱ τὰς σταυρικὰς σημειώσεις ἐντυπωσάμενοι ἐν ἀρχῇ κτλ.*

1) V. per es. Acta IV p. 48: *ἐπὶ τῆς βασιλείας τῶν εὐσεβεστάτων καὶ ἐκ Θεοῦ ἐστεμμένων βασιλέων ἡμῶν, Ἰωάννου μεγάλου βασιλέως καὶ αὐτοκράτορος Ῥωμαίων τοῦ Δοῦκα καὶ Εἰρήνης τῆς εὐσεβεστάτης ἀγούστης.* cfr. p. 66.

2) Deduciamo l' espressione da Acta IV p. 87 (a. 1257).

3) Acta VI p. 157—158. cfr. p. 159—160 ecc. Actes de l' Athos III [Espihménou] num. 3 (a. 1301) in f.

4) Acta IV p. 68—69 (a. 1242) ecc. cfr. Actes de Xenophon (ed. Petit) Viz. Vrem. X 1^o num. 5 (a. 1309) l. 71s.: *ὅπερ καὶ ἐγράφη (cioè τὸ πρατήριον ἔγγραφον) διὰ χειρὸς Θεοδώρου τοῦ Δ. ἐν προτροπῆς τοῦ πανευμολότου κληρικοῦ καὶ ταβουλλαρίου κροῦ Δημητρίου τοῦ Δ.* In fine poi sottoscrivono entrambi: *+ Ὁ γραφεὺς Θεόδωρος συμμαρτυρῶν ὑπέγραψα +, + Δημήτριος κληρικός καὶ ταβουλλάριος ὁ Δ. βεβαιῶν ὑπέγραψα +.*

5) Acta VI p. 90 (a. 1093): *Γεώργιος . . . νοτάριος . . . ὑπέγραψα καὶ ἐσφράγισα, ὡς γραφεὺς καὶ τοῦ ὄλου ὕφους.* Zachariae Beiträge p. 179.

6) Num. 6—9. Questi documenti sono tuttora inediti. Ne potremmo avere tuttavia delle belle fotografie per liberalità del Dr. P. Marc di Monaco, al quale ci è grato rinnovare le nostre grazie più sentite.

7) V. Durando Il tabellionato p. 114 ss.

8) Acta IV p. 75 *ἐκδοτήριον ἔγγραφον.*

Seguitano le sottoscrizioni dei testimoni, che possono assumere forme semplici o più complesse: “*ὄλιγον del tale*” o “*ὄλιγον μάρτυρος tale*” scritto fra le braccia della croce, oppure: “*il tal dei tali πάρειμι ἐπὶ τῇ παρουσίῃ πρά-σει, ὡς τὸ ἕφος δηλοῖ, μαρτυρῶν ὑπέγραψα*”, o anche: “*il tale πάρειμι ἐπὶ τῇ παρουσίῃ διαπράσει τῶν ἀναγεγραμμένων δύο τεμαχίων ἀμπελίων καὶ τῇ δόσει τῶν ὀκτὼ νομισμάτων, ὡς τὸ ἕφος δηλοῖ, καὶ μαρτυρῶν ὑπέγραψα +*”¹⁾, “*πάρειμι ἐπὶ τῇ παρουσίῃ πράσει καὶ τῇ ἀποδόσει τῶν νομισμάτων*”²⁾ “*Ε. μοναχὸς καὶ ἡγούμενος τοῦ ἁγίου Σάββα παρήμην ἐπὶ τῇ δόσει τοῦ λουγαρίου καὶ μαρτυρῶν ὑπέγραψα*”³⁾

Simili sottoscrizioni ragionate si riscontrano anche in talune carte dell’Italia meridionale, così, ad es.: “*Α. πάρειμι ἐπὶ τῇ δόσει τῶν κδ’ νομισμάτων καὶ μάρτυρ ὑπέγραψα*”⁴⁾ “*Α. προτραπής παρὰ τῶν ἀναφερομένων tali ἢ καὶ ὑπογράψας μαρτυρῶ οἰκεία χειρὶ*”⁵⁾ “*Ν. τὰ ἀνώτερα <β>βαιῶν ὑπέγραψα*”⁶⁾

§ 2. II testo.

Nel materiale offertoci dalle collezioni d’ Oriente troviamo l’ intelaiatura, per così dire, del testo della carta atteggiata secondo una delle forme che riscontrammo nei documenti della bassa Italia, le quali hanno importanza solo dal punto di vista diplomatico ma non da quello giuridico.

Predominante è il tipo *c* nel quale la notificazione, completamente sviluppata, è distinta dalla sezione centrale espositivo-dispositiva.

Una forma correttissima di tipo *c* è osservata in un documento di vendita dell’ a. 1034 pubblicato da Petit e Regel fra gli Atti d’ *Esphigménou*.⁷⁾ Dopo la solita invocazione, i soprascrittori continuano: (lin. 5 segg.). *A e A₁, ἀμφότεροι οἱ καὶ τοὺς τιμίους καὶ ζωποιοὺς σταυροὺς ἰδιοχείρως ποιήσαντες, τὴν παροῦσαν ἔγγραφον ἀπεντεῦθεν ἤδη μετὰ καθολικοῦ δεφενσιῶνος καὶ πάσης νομίμου ἀσφαλείας τελείαν καὶ ἀμετάβλητον διάπρασιν τιθέμεθα καὶ ποιοῦμεν πρὸς σὲ Β <egumeno> καὶ πρὸς τοὺς διαδόχους τῆς κατὰ σὲ μονῆς καὶ παντοίους διακατόχους, δι’ ἧς ὠμολογήσαμεν καὶ ὁμολογοῦμεν ἀποκεχωρηκέναι καὶ διαπεπρακέναι σοὶ χερσαίαν γῆν κτλ.*

Più spesso la distinzione fra notificazione e sezione dispositiva è ancora più nettamente marcata. La vendita suonerà:

Α, ὁ ἄνωθεν τοῦ παρόντος ἕφους τὸν τίμιον καὶ ζωποιοὺν σταυρὸν ἰδιοχείρως ποιήσας, τὴν παροῦσαν ἔγγραφον καθαρὰν πράσιν, τὴν ἔσσει τὸ ἀστασιάζόν τε καὶ ἀπερικλόνητον ἔξιν ὀφείλουσαν καὶ μηδαμῶς ἀπὸ τοῦ νῦν ποτὲ καιροῦ ἢ χρόνῳ ὀπωσον παρασαλευθῆναι ὀφείλουσαν μέχρι καὶ ψιλοῦ ῥήματος, τίθεμαι καὶ ποιῶ ἐκουσῶς, αὐτοθελῶς, ἀβιάστως, ἀπανούργως καὶ ἀμεταμελήτως καὶ

1) Acta VI p. 127 (a. 1193). Zachariä Beiträge p. 179, giustamente osserva che il testimonio aggiunge ciò che eventualmente sarebbe stato chiamato a testimoniare davanti al giudice.

2) Acta VI p. 173 (a. 1214).

3) Actes de l’ Athos III [*Esphigménou*] n. 1 (a. 1034) vendita lin. 53—54.

4) Syll. n. 25 (a. 1032) Bari.

5) Syll. n. 35 (a. 1045) enfiteusi.

6) Syll. n. 49 (a. 1086) donazione.

7) Actes de l’ Athos III num. 1 (Viz. Vr. XII). Assai interessante è anche riscontrarvi il verbo *ἀποκεχωρηκέναι* che deve riconnettersi al tecnico *παρακεχωρηκέναι* usato nei papiri. cfr. doc. Gedeon B in Byz. Z. 5 (1896) p. 116.

οὐκ ἔκ τινος ἀνάγκης ἢ βίας ἢ ἄλλης τινὸς ἐπιψόγου καὶ τῆς τῶν νόμων ἀπο-
 τετραμμένης αἰτίας, ἀλλὰ μᾶλλον σὺν προθυμίᾳ ἡμῶν πάσῃ καὶ ὀλοψύχῳ βουλῇ
 καὶ θελήσει . . . πρὸς σὲ B καθὼς δηλωθήσεται καὶ γὰρ τὸ <oggetto e sua
 descrizione> *πιπράσκω πρὸς σὲ* etc.¹⁾

o anche ripigliando, dopo la notificazione, col verbo al passato:

καὶ ἰδοὺ τὴν σήμερον πέπρακα <oggetto>²⁾, *πεπρακάμεν γάρ.*³⁾

E similmente la donazione:

A, ὁ ἄνωθεν etc., *τὴν παροῦσαν ἔγγραφον καὶ ἐνυπόγραφον ἀπλήν, ἀμετά-
 τρεπτον, ἀναλλοίωτον, καθαρὰν προσένεξι* . . . *πᾶσαν τὴν ἐκ τῶν πανευσεβῶν
 καὶ θεῶν νόμων ἰσχὴν καὶ δύνάμιν ἔχουσαν καὶ μηδαμῶς ποτὲ καιρῶ ἢ χρόνῳ
 ἀνατραπήναι ὀφείλουσαν* etc. *τιθέμεθα καὶ ποιούμεθα ἐκουσίως καὶ ἀμεταμελήτως
 καὶ οὐκ ἔκ τινος ἀνάγκης* etc. ἀλλὰ σὺν προθυμίᾳ πάσῃ etc. πρὸς σὲ B καθὼς
 δηλωθήσεται καὶ γὰρ <motivazione> *προσηνεγάμεν*⁴⁾ (ἰδοὺ διὰ τοῦ παρόντος
 ἡμῶν γράμματος *προσήνεγκον* πρὸς B <motivazione>, *τὴν σήμερον* δὲ *ἐκδίδομι
 καὶ ἐγὼ*⁵⁾, *ἐκδιδώμεν*⁶⁾, *δορούμεθα*⁷⁾).

Vi hanno poi anche in Oriente dei documenti redatti secondo il tipo a
 puro e semplice, cioè privo d' una vera notificazione: "il soprascritto *A* *πι-
 πράσκω* (ἐκποιέω⁸⁾) πρὸς B"⁹⁾, o anche al tempo passato "*ἀπεμπόλησα*"¹⁰⁾, o "*πέ-
 πρακα*".¹¹⁾ Tale tipo è abbastanza raro a trovarsi nelle vendite, laddove si ri-
 scontra con grandissima frequenza nelle alienazioni gratuite tra vivi e nelle
 semplici epistolae traditionis: "il soprascritto *A* *ἀποδίδωμι*¹²⁾ (*ἀποχαρίζομαι*¹³⁾,
*παραδίδωμι*¹⁴⁾, *ἐπιδίδωμαι*¹⁵⁾, *ἐκδίδομι*¹⁶⁾) πρὸς B", o anche, al tempo

1) Acta IV p. 51 s. (a. 1231) dipl. di Smirne (Lembo). V. (sempre dipl. di Smirne) p. 94 s. (a. 1274), 115 s. (a. 1274), 122 s. (a. 1181), 129 s. (a. 1282) nella notificatio c' è solo il verbo *ποιῶ*, 131 s. (a. 1283) solo *ποιῶ*, 135 (a. 1281) solo *ποιῶ*, 136 s. (a. 1279) solo *ποιῶ*, 157 (a. 1239) solo *ποιῶ*, 196 s. (a. 1246) vendita a un monastero, con motivazione; oltre il *πιπράσκωμεν* si dice anche *ἀπεμπολοῦμεν* p. 269 (a. 1283), 270 (a. 1283). Acta VI dipl. di Patmo p. 151 s., 171, 191.

2) Acta IV p. 99 s. (a. 1283), cfr. VI p. 187.

3) Acta IV p. 174 (a. 1276), cfr. Sathas *Μεσ. Βιβλ.* VI num. 4, 8.

4) Acta IV p. 66 s. (a. 1242), 98 (a. 1281).

5) Acta IV p. 97 (sine a.). Senza l' *ἐκδίδομι* IV p. 177 s. (a. 1280).

6) Acta IV p. 106 s. (a. 1274). Nella promulgatio si dice *τὴν παροῦσαν ἐκ-
 δοτηρικὴν ἡμῶν ἔγγραφον*.

7) Sathas VI p. 609 ss. n. 2. Acta IV p. 120 (a. 1210). VI p. 150 (a. 1206).

8) Acta IV p. 228 (a. 1287) dipl. di Lembo.

9) Acta VI p. 172 (a. 1214) dipl. di Patmo n. LIX, Acta IV p. 164 (a. 1272) dipl. di Smirne (Lembo) n. XC. Questo secondo esempio è tuttavia dubbio perchè gli editori ci danno la formola abbreviata. — Actes de Xenophon (Athos) n. 5 (a. 1309) ed. Petit in *Viz. Vr. X* 1° Appendice.

10) Acta IV p. 174 s. (a. 1276) dipl. di Smirne (Lembo) n. XCVIII.

11) Acta VI p. 173 (a. 1214) dipl. di Patmo n. LX. Actes de l' Athos IV [de Zographou] A num. 1 (a. 980) *Viz. Vr. XIII* App.

12) Acta IV p. 75 s. (senza data) dipl. di Smirne (Lembo) n. XXIV. La notificazione è strozzata.

13) Acta IV p. 91 (sine anno) dipl. di Smirne (monte Lembo) n. XXXV, p. 141 (sine anno) dipl. di Smirne n. LXXIV.

14) Acta IV p. 140 (a. 1291) dipl. di Smirne (Lembo) n. LXXXII la promulgazione è strozzata, Acta IV p. 415, 417, 426 dipl. del monastero di S. Maria Marinitissa in monte Drongo et b. Praecursoris in m. Dryanubaenae nn. XXXV, XXXVI, XLII.

15) Acta IV p. 176 (sine anno) dipl. di Smirne (Lembo) n. C.

16) Acta IV p. 265 (sine anno) dipl. di Smirne (Lembo) n. CLIX, p. 266 (sine

passato, “ἀπεχαρισάμην . . . πρὸς τὴν μονὴν etc. τὸ χωράφιον”¹⁾, “παρέδωκα”.²⁾

Il tipo schematico *b* si trova di rado nei documenti orientali e sempre preceduto dalla notificazione caratteristica del tipo *c*. Si osservino i diplomi n. LXXXVI e CXII di vendita del monastero sul monte Lembo presso Smirne:

NN τὴν παροῦσαν [. . . .] πράσιν [. . .] ποιούμεν [. . . .] πρὸς τὴν σεβασμίαν καὶ ἁγίαν βασιλικὴν μονὴν τῶν λέμβων [κ. τ. λ.] καθὼς τὸ ὕφος δηλώσειεν. καὶ γὰρ φαινόμεθα ἡμεῖς οἱ προτεταγμένοι [. . .] ἀπεμπολοῦντες τὸ ἀπὸ γονικῆς ἡμῶν κλήρας χωράφιον.³⁾

La forma *δολογῶ* (tipo *d*) si trova molto raramente:

Dipl. di Lembo n. CVIII: *δολογῶ ἐνόπιον τοῦ θεοῦ etc. ὅτι τὰ χωράφια τὴν ὅλην μου μερίδα . . . διέπρασα etc.*⁴⁾.

Dipl. di Lembo n. CXVIII (ἐκδοτήριον γράμμα dell' a. 1246), dopo l' arenga il testo ripiglia: *διὰ τοῦτο δολογοῦμεν καὶ πράττομεν ἐν ὀνόματι [κ. τ. ἐ.] NN τὴν παροῦσαν [. . . .] καθαρὰν δωρεὰν ποιούμεν πρὸς σὲ N καθὼς δηλωθήσεται· καὶ γὰρ ἐπιτιδοῦμεν σοι [. . . .] τὸ χωράφιον ἡμῶν.*⁵⁾

Concludendo, una vera e propria notificazione si trova soltanto nei documenti a tipo *c*, negli altri è di solito atrofizzata, o ridotta, se si vuole, al semplice nome dell' autore con accenno alla sua soprascrizione. (Cfr. indietro p. 28, 41, e avanti p. 125.)

I verba dispositiva veri e propri, tanto in Oriente come nell' Italia bizantina, si riducono, ordinariamente, ad una delle forme seguenti:

πιπράσκω, πέπρακα — φαίνομαι πιπράσκειν <ο sim.> — *δολογῶ πεπρακεῖναι*, e in maniera analoga per gli altri negozii. Giuridicamente non vi ha differenza alcuna fra l' una o l' altra forma, e, di regola, il documento è dispositivo anche se il verbo è al preterito.⁶⁾ Il *τίθημι καὶ ποιῶ*, sebbene talvolta eccezionalmente paia integrante o sostitutivo dei verba dispositiva⁷⁾, pure è caratteristico della promulgatio di tipo *c*; la quale non è punto speciale ai

anno) dipl. di Smirne (Lembo) n. CLXX. Cfr. Sathas VI *Παράρτημα* (schemi contrattuali) num. 12, 13 locazioni di terreno interessanti per la loro rarità, alcune formule si riscontrano anche nei papiri es p. 621, 12.

1) Acta IV p. 236—237 dipl. di Smirne (Lembo) n. CXLVII. cfr. p. 266 la ripresa: *καὶ ἤδη ἀφιέρωσα τὰ τοιαῦτα πρὸς τὴν σεβασμίαν μονὴν etc.* e p. 267, 268 *παραδοτικὸν γράμμα* degli esecutori testamentarii.

2) Acta IV p. 92 dipl. di Smirne.

3) Acta IV p. 158 (a. 1263), p. 195 (a. 1240). Fra [] si indicano le omissioni degli editori.

4) Acta IV p. 189—190 (a. 1225). La membrana non pare dispositiva ma solo probatoria.

5) Acta IV p. 203. cfr. Sathas VI *Παρ.* n. 16 p. 625—626: *δολογῶ καὶ ἀσφαλίζομαι καὶ συμφωνῶ διὰ τοῦ παρόντος χρεωστικῶς δολόγον μου.*

6) Ciò avviene anche nelle carte langobarde. V. Brunner *Zur RG der Urk.* p. 132.

7) Per es. in Acta IV p. 185 s. (a. 1207) oltre che nella introduzione del testo, la frase *τὴν παροῦσαν πράσιν πρὸς σὲ ποιούμεθα* si ritrova anche nella sezione centrale. Cfr. p. 79—80 (a. 1259).

negozi d' alienazione¹⁾ ma deve considerarsi una formula introduttiva di carattere generale, che s' incontra, ad es., anche nei contratti sponsalizii e nei testamenti. (V. avanti p. 104 e 109.)

Le altre formule che, insieme riunite, costituiscono la sezione centrale espositivo-dispositiva del testo sono pure redatte come nei documenti italo-bizantini. Alcune formule sono comuni e alle alienazioni gratuite e a quelle onerose, altre no.

Caratteristica della vendita è la menzione del pagamento del prezzo, e il trapasso del dominio e tradizione della cosa ravvisati come conseguenza d' esso pagamento (cfr. indietro p. 31, 52):

Acta IV p. 164 (a. 1272): *πιπράσκωμεν πρὸς Β χωράφιον* <descrizione>. *περιέστη δὲ τὸ τίμημα . . . εἰς ὑπέρπυρα* tanti ἄπερ καὶ ἀναλαβόντες ἀπὸ τῶν χειρῶν τοῦ Β εἰς τὰς ἡμετέρας χεῖρας ἀντιπαρεδόμεν τὸ τοιοῦτον χωράφιον πρὸς Β τὸ ἔχειν καὶ κατέχειν etc. <facoltà di disposizione>.

IV p. 134—135 (a. 1232): [vendiamo] *δένδρα ἐλαϊκὰ* <tanti> *εἰς ὑπέρπυρα* tanti, ἃ δὴ ὑπέρπυρα λαβῶν ὁ πατήρ μου ἀπὸ τῶν χειρῶν ὑμῶν [. . . .] ἔχωρούμεθα ὑμῖν ἐπιλαβέσθαι αὐτῶν [κτλ.].

Ciò appare anche da un gruppo di documenti, i quali dopo la nota promulgazione di tipo c, ripigliano la sezione centrale del testo in una maniera ignota a quelli dell' Italia meridionale:

καὶ γὰρ <oggetto e descrizione> *βουληθέντες ἐκποιήσασθαι τὴν προῶσιν τούτων* (olivi) *διεφημίσαμεν*²⁾, ἥτις δὴ καὶ εἰς τὰς ἀκοὰς προῆλθε καὶ ἔφθασε σοῦ Β ἠθέλησας αὐτὰ ἐξωνήσασθαι. καὶ λόγων μέσον ἡμῶν γινομένων περὶ τοῦ τιμήματος αὐτῶν ὕστερον περιεστήσαμεν αὐτὰ ἐκ συμφωνίας καὶ ἀρεσκείας ἡμῶν εἰς νομίσματα <tanti>, ἃ δὴ νομίσματα λαβόντες ἀπὸ τῶν χειρῶν σου εἰς τὰς ἡμῶν χεῖρας, ἐνώπιον καὶ ὄψει τῶν κάτωθεν ὑπογραφομένων μαρτύρων καὶ τελείως ἐκστάντες τῆς διακατοχῆς καὶ νομῆς ἐκχωρούμεθά σοι ἐπιλαβέσθαι αὐτῶν καὶ χρᾶσθαι καὶ νέμεσθαι . . . ἄδειαν ἔχοντός σου <di disporre qual domino>. *σωματικῶς οὖν τὴν σήμερον παρεδόθησάν σοι παρ' ἡμῶν.*³⁾

Lievissime varianti di questo tipo sono occasionate o dalla mancanza o aggiunta di qualche formula. Può mancare l' ultima formula "σωματικῶς παρεδόθησαν" rimanendo tutte le altre (Acta IV p. 90s. [a. 1237], 118s. [a. 1213], 183 [a. 1208], 191 [a. 1225], 226 [a. 1280], 227 [a. 1286]). Oppure manca la frase "τῆς διακατοχῆς καὶ νομῆς ἐκχωρούμεθα etc.", e, subito dopo

1) In questi è frequentissima. Oltre i documenti cit. nel testo ved. i documenti di Patmo della prima metà del sec. XIII ed. in Acta VI p. 156, 158, 160, 162, 164, 174, vendite; p. 167—169 donazioni, e parecchi schemi ed. Sathas Μεσ. β. VI App. *passim*. Actes de l' Athos III [d'Esphigménou] n. 2; 4, IV [Zographou] A. n. 2; 9.

2) Tale formula è anche usata nel δωρεαστικὸν ἔγγραφον Acta IV p. 150 ss. (a. 1265) di un campo "τὴν δωρεαστικὴν τοῦτον φήμην διεφημίσαμεν etc." L' atto, che sembra unico, insieme operava la tradizione d' un altro campo venduto (p. 151: "σὺν τῷ παρόντι δὲ δωρεαστικῷ χωραφίῳ ἐπεδόθη καὶ τὸ ἕτερον χωράφιον . . . εἰς ὑπέρπυρον ἔν").

3) Acta IV p. 60s. (a. 1231), 64s. (sine a.), 198 (a. 1232), 200s. (a. 1250), 237 s. (a. 1262).

la quietanza del prezzo, si prosegue: *τελείως ἐκπληρωθέντες τὸ ὅλον τίμημα . . παραδεδωκάμεν σοι καὶ ἡμεῖς ταῦτα* <cioè l' oggetto> *σωματικῆ παραδόσει* (Acta IV p. 124 s. [a. 1263]; oppure *παραδιδούμεν σοι* <oggetto> *καὶ ὀφείλετε κατέχειν* IV p. 163 [a. 1256], p. 172 s. [a. 1276] senza accenno a traditio corporalis). — Interessante è la vendita dell' a. 1232, ed. in Acta IV p. 77 s., redatta secondo questo formulario (come ad. es. Acta IV p. 90 s.), perchè nelle clausole del testo vi ha la frase: “*τοῦ γὰρ παρόντος ἡμῶν ἐγγράφου ἀρκεῖ ὑμῖν ὀφείλοντος καὶ ἀντὶ σωματικῆς ἡμῶν παραδόσεως καὶ εἰς σχολὴν νομικὴν*” (cfr. anche p. 409 lin. 16—17).

In questo gruppo di documenti (taluni dei quali non paiono schiette vendite, v. avanti p. 97 n. 2) l' alienante dichiara spesso di evacuare il possesso, di *exire* (*τῆς διακατοχῆς καὶ νομῆς ἐκχωρούμεθα*); tale *testatio vacuae possessionis* è parte integrante della carta di alienazione, come esplicitamente dice la clausola surriferita di Acta IV p. 90; vale a dire che non vi ha bisogno di un separato *instrumentum testationis vacuae poss.* o *diploma vacuale* concorrente colla carta d' alienazione.¹⁾

Anche alcuni documenti di vendita di due monasteri sui monti Drongo e Dryanubaena seguono lo stesso schema promulgatorio-dispositivo (è irrilevante se invece del *τὴν πᾶσιν διεφημίσαμεν* si dice *περὶ τῆς ἐκποιήσεως* della cosa *δεδώκαμεν εἶδησιν*), ma *A* dopo aver dichiarato d' essersi combinato sul prezzo e d' averlo ricevuto nelle sue mani, con grande prolissità, senza verun accenno a *exitio* o a esplicita traditio corporalis continua: “*παραδέδωκα καὶ ἐγὼ ἀπεντεῦθεν καὶ ἀπὸ τῆς σήμερον πρὸς σὲ B τὴν πᾶσιν καὶ παντοίαν στάσιν μου* (opp., ad es., *τὸ διηγορευμένον ὅλον ἀμπέλιον*)”.²⁾ Fra la sezione centrale e le clausole, quasi anello di congiunzione, si ripete poi spesso la seguente frase pleonastica: “*οὕτως οὖν ἀρεσθέντες καὶ συμφωνήσαντες ὡς καὶ τὰ διηγορευμένα* <tanti> *ὑπέρπυρα λαβόντες ἐπ' ὕψει τῶν κάτωθεν ὑπογραφόντων μαρτύρων καὶ τὸ παρὸν ἡμῶν ἐγγράφον ἐξεθέμεθα*”, che abbiamo definita come caratteristica della promulgatio di tipo *c*, ond' è opportuno ribadire che “*τίθημι καὶ ποιῶ*” talora possono valere come verba dispositiva, e che la diversità di questi documenti dagli altri consiste nella mancanza di veri verba dispositiva nella sezione centrale del testo³⁾, contenendo quivi soltanto la quietanza del prezzo e la dichiarazione di tradere, a volte preceduta dalla *testatio vacuae possessionis*. La dichiarazione “*trado, ho tradito*” non può di per se sola considerarsi *verbum dispositivum* della vendita essendo un' espressione incolore ed equivoca.

Dal punto di vista giuridico, tutti gli strumenti di vendita orientali, come già quelli dell' Italia meridionale, sia qualsivoglia lo schema della parte promulgatoria dispositiva, possono avere lo stesso valore. *A* dichiara di vender a *B* la cosa *x*, di aver ricevuto il prezzo in contanti e di trasferire a *B* il dominio di *x*. La quietanza del prezzo e la conseguente tradizione non mancano mai,

1) Ciò avviene invece in alcuni papiri ed. dal Marini, ved. Brunner Zur RG der Urk. p. 121 s.

2) Acta IV p. 393 ss. (a. 1271), 396 ss. (a. 1271), 399 ss. (a. 1271), 402 ss. (a. 1271), 404 ss. (a. 1271), 407 ss. (a. 1272), 410 s., 412 ss.

3) Ne mancano anche i documenti di Patmo cit. a p. 94 n. 1.

questi due elementi sono fra loro connessi, e ciò maggiormente rilevasi da talune espressioni significative: "ricevuto il prezzo *ἀντιπαρεδώκαμεν* la cosa, *παραδέδωκα καὶ ἐγὼ*", le quali tendono ad equiparare l' azione di *A* a quella di *B*; ossia, ci palesano che la compravendita, cui le nostre carte rispecchiano, concepivasi nè più nè meno d' una permutatio.

Ma come avveniva la *παράδοσις* della cosa? La traditio avviene per volontà dell' autore del documento, il quale immette *B* in *vacuum possessionem* permettendogli l' apprensione.¹⁾ La formula si trova ancora usata in parecchi dei nostri documenti surriferiti, ed è evidente che dove non figura si debba sottintendere.²⁾ Come già nell' Italia meridionale e in generale nel diritto romano tardo e in quello medioevale d' Occidente, anche in Oriente la traditio avviene, di regola, per *cartam* (*παράδοσις δι' ἐγγράφου*) e ciò si rileva da numerose frasi dei documenti che espressamente dichiarano inutile la *σωματικὴ παράδοσις*. Così in un documento di vendita abbastanza tardo (a. 1309) leggiamo: *τὸ παρὸν πρατήριον ἐγγράφου, ἰσχύειν ὀφείλον καὶ ὡς πρακτικὸν σωματικῆς καὶ τοπικῆς παραδόσεως.*³⁾ E similmente in molti altri citati dal Brandileone⁴⁾: *“τοῦ γὰρ παρόντος ἡμῶν ἐγγράφου ἀρκεῖν ὀφειλοντος ἀντὶ σωματικῆς παραδόσεως”* o simili (v., p. es., Acta IV p. 409, l. 16 s.); a tal segno che la stessa *παράδοσις δι' ἐγγράφου*, poichè ne aveva il valore, è talvolta perfino detta *σωματικὴ παράδοσις*, dimanierachè sembra che in quei documenti nei quali si parla di *σωματικὴ π.* in modo esplicito, si debba in realtà intendere (sempre?) la traditio per *cartam*.⁵⁾

Come le carte di vendita sono pure modellate quelle di donazione. È tuttavia opportuno osservare che la sezione centrale è spesso ridotta ai minimi termini. Naturalmente non vi ha la quietanza del prezzo, ma talvolta mancano anche i veri verba dispositiva, confondendosi questi, per così dire, colla dichiarazione di *A* di tradere a *B* il dominio su *x* e le facoltà che ne formano il contenuto. In tali casi, soltanto dalla notificazione a tipo *c*, che ha un valore pregnante dispositivo, e dalla motivazione, apprendiamo che siamo di fronte a una donazione e non a una semplice carta di tradizione. La presenza poi delle carte di tradizione (*παραδοτικὰ γράμματα*) ci sembra sia una riprova non solo della esistenza ma della diffusione della traditio per *cartam*.

La donazione (tecnicamente *γράμμα χαριστικὸν, δωρεαστικὸν etc.* e, per estensione, *τῆς προσαγωγῆς, προσενέξεως*) pia è poi caratterizzata dall' esordio (V. per es. Acta IV p. 91, 106 s.), che manca nelle vendite.

Comuni a parecchi negozi, e ordinariamente alle carte d' alienazione, sono,

1) Caratteristica per indicare l' apprensione da parte di *B* è la frase usata in Acta IV p. 158 (a. 1263) *καὶ ὀφείλει ἀναλαβεῖν τὸ τοιοῦτον χωράφιον, ἐξ οἷον μέρους καὶ βούλεται, εἴτε ἀπὸ ἀνατολικοῦ, εἴτε ἀπὸ δυτικοῦ.*

2) Cfr. v. Voltelini südtir. Notariats-imbr. I Einl. § 6 p. XLIV e XLVI. — Sulla missio in *vacuum possessionem* in diritto romano ved. Brunner Zur RG der Urk. p. 119 s. Voltelini o. c. Einl. § 6, 2 p. XLVI, e anche v. Savigny Traité de la possession⁷ (trad. Staedtler², Paris 1870) p. 197. Rudorff nell' Appendice p. 633. Exner Die Lehre vom Rechtserwerb durch Tradition p. 72/73 n. 87. Bechmann Kauf III 1^a (1905) p. 14.

3) Actes de Xenophon (Athos) n. 5 l. 70—71 ed. Petit, Viz. Vr. 10 App. 1^a.

4) Negli Studi in onore di V. Scialoja, Prato 1904.

5) V. Brandileone o. c. p. 21 s. dell' estr.

nella sezione centrale, le formule che si riferiscono alla descrizione dell' oggetto, alle sue confinazioni secondo i quattro punti cardinali, e al titolo per cui *A* possiede (cfr. per le confinazioni il doc. 5 del monastero di Xenophon sull' Athos ed. Petit Viz. Vr., Acta IV p. 162: τὸ δὲ σχῆμα . . . περιέχει οὕτως, p. 179: ἡ καταγραφὴ ἔχει οὕτως ecc. La vendita può avvenire a misura, [p. es. Acta VI p. 158 s. diploma di Patmo dell' a. 1213 τὰ ἐν γονικῆς ἡμῶν κληρονομίας . . . χωράφια τὰ ὄντα καὶ διακείμενα ἐν μὲν τῇ περιοχῇ tale, l' uno ὑπάρχον μοδίων δεκατριῶν . . . τὰ ἀμφοτέρω μοδίων εἴκοσι καὶ ἕξ. IV p. 159, 163, 169 ecc.] oppure a corpo, τὸ χωράφιον ὅσον καὶ οἶον ἐστὶ, [p. es. Acta IV p. 127 e in innumerevoli altri luoghi]). Si dà poi grande importanza alla alberatura e τὰ δένδρα ἐλαϊκὰ che si vendono sono indicati col loro numero.¹⁾

Nella sezione centrale si enumerano anche le facoltà di disposizione che passano nel destinatario, come avviene nei documenti italo-bizantini (p. 56 formula 3). V., per es., Acta VI p. 158 s. τοῦ ἔχειν ταῦτα καὶ νέμεσθαι κυρίως, ἀθρευτῶς <etc. senza alcun impedimento> . . . εἰς τοὺς ἐξῆς ἅπαντας καὶ διηγεκίς χρόνους εἰς τὸ πωλεῖν, προικίζειν, χαρίζειν, λεγατεύειν, ἀνταλλάττειν καὶ ἄλλως, ὡς δόξει σοι . . . , e più prolissamente nel doc. Gedeon B. Byz. Z. 5, 116; Acta IV p. 403 e altri moltissimi.²⁾

1) V. p. es. Acta IV p. 136, 137 ecc. In un διαθηκῶν γρ., Acta IV p. 114/5, si dice: κομοὺς τριάκοντα, cfr. P. Fior. 50 lin. 2, 15, 34, 78, 91.

2) L' alienazione della cosa può avvenire senza imporre all' acquirente nessun gravame (Acta IV p. 171/2 κατὰ πᾶσαν δεσποτείαν καὶ ἀναφαίρετον κυριότητα ἀκαταξήτητον καὶ ἀνερόχλητον ἀπὸ παντὸς ζητήματος, ἀπὸ τε πρῶσποπιῶν καὶ ἄλλοτριῶν, p. 189 s.: μὴ ἔχειν οἰφθήτιν προσόψω ἀναγκαίον εἰς τὰ τοιαῦτα χωράφια, p. 204: χωρὶς τινὸς βάρους καὶ συζητήσεως καὶ ἐλεῦθερον ἀπὸ πάσης καὶ παντοίας ἐπιρροίας, cfr. p. 331/2: ἀνότερα πάσης καὶ παντοίας δημοσιακῆς ἐπιρροίας καὶ συζητήσεως [Nel Cod. J. 1, 11, 10 § 5 Sophocles, s. v., legge ζήτησις = annona, ma l' ed. Kriegel e Krüger hanno σίτησις], p. 423/4), ma spesso, invece, l' alienante si riserva un *census* sul fondo, che lo graverà come un onere reale. Vi si riferisce la formula (vedila in Acta IV p. 65, 79, 124/5, 127, 130, 135, 137, 183, 195, 237/8): “ὄφειλεις (tu B) δὲ τελεῖν πρὸς ἡμᾶς (A) ἕκαστον χρόνον (ἐκάστῳ καιρῷ [καιροῖς significa talora tanto *stagione*, come *anno*, ved. Sophocl. s. v.], καθ' ἕκαστον καιρὸν, κατ' ἔτος, κατὰ μᾶρτιον μῆνα) ὑπὲρ (χάριν) ἐπιτελείας (καὶ παντοῖον ζητήματος) ἀνεπανξήτως καὶ ἀννστερότως νομίσματα <tanti> πολιτενόμενα [= quae cursum habent, Ducange s. v.] καὶ πλέον οὐδέν <o sim.>”. Talora l' onere era in natura (Acta IV p. 132: κατ' ἔτος [...] κόκκια τέσσαρα [κοκκίον = siliqua, κεράτιον, Ducange s. v.]). Talvolta il fondo è alienato insieme all' onere, già costituito, e che lo segue in qualunque mano. V. Acta IV p. 123 πρὸς τὸ μέρος τοῦ Κριτοπόουλον, p. 137: διαθηκῶν γράμμα di Leone (Luca) Tzurulos, che lascia a un monastero degli olivi, da lui comperati da Καπνὸς, μετὰ πάντων τῶν δικαίων καὶ προνομίων αὐτῶν [oggi si direbbe: servitù attive e passive] δι' ὧν καὶ ὄφειλε τελεῖν ἡ μονὴ πρὸς τὸ μέρος τοῦ Καπνοῦ κατ' ἔτος κόκκια ὀκτὼ ἀνεπανξήτως καὶ πλέον οὐδέν. — Una formula un po' diversa si trova in Acta IV p. 121: “rimanga ferma la donazione ὡς ὄφειλοντος ἐπιτελεῖν λόγῳ τῶν αὐτῶν ἐλαιῶν εἰς τὸν σίχον ἡμῶν ἕκαστον χρόνον νόμισμα ἐν ἡμῖν, οἷον ὁ δημόσιος ἀπαιτεῖ ἀνεπανξήτως καὶ ἀνεροχλήτως.”

Anche nei documenti della bassa Italia si concedono delle terre gravate da annue prestazioni (Syll. nn. 30, 79, 121, 138, 140, 175). E non è sempre facile determinare se il titolo, pel quale era tenuto il suolo, debba riguardarsi un' enfiteusi o una precaria o livello. Degno di nota che nel n. 140 la concessione è appellata *πρᾶσις* sebbene esorbiti da tal concetto. Concorrenti cogli istrumenti emananti dall' alienante, se ne hanno altri di cui è autore il concessionario, nei quali egli riconosce i suoi obblighi (Syll. nn. 119, 135, 269—281). Dal n. 231 rile-

Le formule finali del testo, che riscontrammo nei documenti della bassa Italia, si ritrovano suppergiù anche in quelli d' Oriente. L' autore rinunzia a qualsiasi diritto sulla cosa alienata, si obbliga a non recare alcuna turbativa al destinatario ma di prestargli anzi la defensio in caso di bisogno, sotto comminatoria di sanzioni penali.

Si vegga, ad. es., Actes de l' Athos III n. 1 (a. 1034) lin. 32 ss.: “εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ παρόντος ποτὲ καιρῶ ἢ χρόνῳ ἀγωγή τις ἢ ἀνατροπὴ γένηται παρ' ἡμῶν αὐτῶν ἢ καὶ ἀπὸ τῶν ἡμετέρων διαδόχων ἢ καὶ ἀπὸ ξένου καὶ ἄλλοτριου οἴου-
δήποτε προσώπου, καὶ οὐ μᾶλλον διεφεντεύσειεν ὑμᾶς ἀπὸ πάσης καὶ παντοίας ἐρχομένης ὑπὲρ αὐτῆς ἀγωγῆς καὶ κινήσεως κτλ.”

In altri documenti lo stesso obbligo è enunziato con più prolissità, ved., p. es., Acta IV p. 125 (Smirne, a. 1263) nel quale segue la stipulatio del quadruplo del prezzo della cosa oggetto del contratto di compravendita¹⁾: come riscontrammo anche in talune carte dell' Italia meridionale. (V. p. 54.) In altri documenti orientali si trova invece la stipulatio duplae²⁾, o anche l' obbligo di restituire semplicemente il prezzo sborsato³⁾ insieme talora ad un' altra multa a favore d' una pubblica cassa e del destinatario.

Il *πρόστιμον*, come osservammo nei documenti della bassa Italia (a p. 54), era (a quanto pare) già fissato in un dato ammontare dalla legge (*πρὸς τὸν δημόσιον τὸ κατὰ νόμους διαφέρων*⁴⁾).

La cassa pubblica cui devolvevasi è, di regola, il *δημόσιος* e il *βεστιάριον*. Il quale ultimo è da tenersi distinto dal *δημόσιος*, perchè, come già fece notare v. Lingenthal⁵⁾, in qualche luogo (Acta IV p. 127), si comminano due *πρόστιμα*, per dir così, paralleli: l' uno in prò del *βεστιάριον*, l' altro del *δήμιος*.

Oltre le temporali, i documenti sanciscono delle pene spirituali contro i turbatori. Tali sanzioni sono identiche a quelle che ricorrono nelle pergamene

vasi che l' onere era stato costituito, per testamento, dal marito premorto, sul teoretro (= *ὑπόβολον*) di cui era la vedova usufruttuaria. — Tali oneri reali sono molto frequenti anche nelle carte latine dell' Italia meridionale (v., p. es., Monum. ad Neap. ducatus hist. pert., to. II, 1^a [Regesta Neap. ed. Capasso] nn. 8 (a. 921), 85 (955), 88 (955), 97 (957), 112 (960), 330 (1006), 512 (1072) ecc.). Fra tutti per noi interessante è il Reg. Neap. n. 1 (a. 912): *AA, vendiderunt et tradiderunt a BB₁ le tali portiones di un fondo... pro pretio <tanto>; et cum pacto quod in omni anno ipsi emptores et heredes eorum dari a AA₁ pro exenium debeant pullum unum bonum*. Questo documento, ancor più di quelli del Syll., deve collegarsi a quelli orientali, e per la tenuità dell' onere, e perchè, nella dispositio, sono adoprati i *verba proprii* della vendita. Ma tutti questi negozii, siano quali si vogliano i *verba dispositiva* usati, debbono tenersi distinti dalle vere e schiette vendite. — Talora poi questi oneri si riservano a profitto di una persona pubblica (parti militiae, parti Langobardorum v. la n. 3 di Capasso al n. cit. del Reg. Cfr. Neumeyer Entwicklung cit. p. 224 s.). — Ora non possiamo svolgere questo punto, cfr. però, Syll. n. 230. (Nota aggiunta nelle bozze.)

1) La pena del quadruplo figura anche in altre vendite, per es. Acta IV p. 134 dipl. di Smirne n. LXXV.

2) V. per es. Acta IV p. 91 dipl. di Smirne n. XXXIV (a. 1237), p. 117 n. LIII (a. 1274) ecc., p. 133. Actes de l' Athos III [d'Esphigmenou] num. 1 (a. 1034) lin. 36 s.: *ἵνα ἐκ συμφώνου καὶ ἀρεσκείας ἡμῶν παρέχόμεν σοι τὴν προγεγραμμένην καὶ ἐπιδοθεῖσαν τιμὴν πᾶσάν σου καὶ τῶν βελτιώσεων ὧν ἔχεις ἐν αὐτῇ καταβαλέσθαι εἰς τὸ διπλάσιον*.

3) Per es. Acta IV p. 119 n. LIV (a. 1213).

4) Actes de l' Athos III [d'Esphigmenou] num. 3 (a. 1301) lin. 51—52 vendita.

5) Beitrage p. 183.

dell' Italia meridionale e si trovano, unite alle temporali, con maggiore frequenza, nelle alienazioni gratuite a chiese e a monasteri.¹⁾

Anche pagate le pene il negozio deve rimaner saldo ed inconcusso. A ciò accenna la clausola: *πρὸς τὸ καὶ οὕτως ἐρρῶσθαι καὶ ἀρραγῆ (καὶ βεβαίαν) διαμένειν τὴν παροῦσαν πρᾶσιν (ἰσορρεάν) (εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα).*²⁾ (Cfr. indietro p. 38, 57 form. 6.)

Il pagamento delle pene talvolta, lo si dice espressamente, era soggetto alla esecuzione parata; vale a dire che il destinatario non avea bisogno di intentare azione all' autore ma bastava la semplice esibizione del documento di alienazione che aveva efficacia di titolo esecutivo (*πρὸ δίκης ἀπάσης καὶ δίχα δόσεως λιβέλλον καὶ δικαστικῆς ἀκολουθίας καὶ παντὸς ἑτέρου δικαστικοῦ διατάγματος μόνῃ τῇ ἐμφανείᾳ τοῦ παρόντος ἡμῶν ἐγγράφου ἵνα soggiacciamo alle pene fissate*³⁾, *τῇ ἐμφανείᾳ τοῦ παρόντος ἡμῶν ἔ. ἀποπειμώμεθα ἄπρακτοι καὶ καταδικασμένοι*⁴⁾), il che è un elemento caratteristico dell' atto munito di clausola precettiva.⁵⁾

Dalla fatta esposizione si vede che tutte le formule che son proprie dei documenti dell' Italia meridionale (l' ultima ricordata in questi non figura), si ritrovano anche in Oriente, il che prova una comune tradizione notarile. Si capisce poi che, a seconda del tabellone, la formule possono pigliare uno sviluppo maggiore o minore, taluna mancare o subire dei lievi spostamenti nella collocazione.

Toltone alcuni, la maggior parte dei documenti orientali, su cui basammo la nostra ricerca, appartengono al sec. XIII, ma quelli del sec. X, se esistessero, presenterebbero il medesimo formulario, come lo provano una vendita dell' a. 980⁶⁾, e una composizione (*συμβίβασις*) del 987.⁷⁾

1) V., per es., Acta VI p. 168, 169: *ἵνα ἔχωμεν ἀρὰν καὶ ἀνάθεμα, καὶ ἡμεῖς ἡμῶν [μετὰ] τοῦ Ἰουδα. p. 170: ἀνάθεμα ἀπὸ τῆς ἀγίας τριάδος. IV p. 121, 151: τὰς ἀρὰς τῶν τριακοσίων δεκαοκτὼ θεοφόρων πατέρων τῶν ἐν Νικαία p. 165: καὶ τοῦ Γρηγοῦ τὴν λέπρον περιβαλῆται ὡς ἰμάτιον. Actes de l'Athos III [d'Esphingménou] num. 1 (a. 1034) l. 41s., num. 2 (a. 1051) l. 30s.*

2) V., per es., Acta IV p. 121, 163.

3) V., p. es., Acta IV p. 186 (a. 1207) vendita.

4) Per es. Acta IV p. 134, p. 50 (a. 1232), p. 76 donazione, p. 79 (a. 1232) vendita, p. 125.

5) Il *praeceptum guarentigiae* si riscontra in Italia nel tardo Medio Evo dapprima in Toscana a sentir Oesterley Geschichte §§ 43—44, ed è già riconosciuto dalle Decretali (citate ivi p. 348 n. 10). Cfr. anche De Palo Teoria del titolo esecutivo I (1901) p. 225 ss. — Il tabellone concepivasi come un *judex chartularius, ordinarius* negli atti di giurisdizione volontaria. Ved. Briegleb Ueber exec. Urkunden u. Exec.-Prozeß I Geschichte des Exec.-Prozesses², Stuttgart 1845, specialmente p. 102s. J. Merkel Das Notariat u. die willk. Gerichtsb., 1860, p. 16s. Sulle dottrine dei glossatori in argomento v. Voltolini o. c. I Einl. p. XXIIss. — Pertile storia² VI 1^a p. 422, VI 2^a p. 127. — Sulla *ἐμφανεία* della carta Brandileone, Riv. di dir. commerciale 3 (1905) II p. 14 (dell' estr.). — Nel regno di Sicilia il processo esecutivo fu introdotto nel 1332 per legge di Federigo II (III) v. Brünneck Sic. Stadtr. p. 286 e § 74ss. Per la legislazione statutaria di Roma e dello stato rom. v. la lucidissima memoria di Schupfer, Riv. it. p. le sc. giur. 27 (1899) p. 41ss. Pei papiri v. avanti p. 134.

6) Actes de l'Athos IV [de Zographou] A num. 1.

7) Acta IV p. 308s. doc. n. IX del monastero di S. Paolo sul monte Latro presso Mileto.

§ 3. La realtà del contratto di compravendita e le fonti legislative.

I documenti d' alienazione d' Oriente hanno la stessa struttura esteriore di quelli dell' Italia meridionale. Anche la significazione e il contenuto giuridici son sempre gli stessi dacchè rispecchiano un contratto reale. (Cfr. indietro p. 58 e avanti p. 137 e n. 4.)

Che la compravendita si concepisca in tal maniera ci pare traluca anche dalle fonti legislative, e poichè i bizantinisti li trascurarono¹⁾, è opportuno soffermarsi sui tre passi seguenti:

Proch. di Basilio 14, 1.

Πρᾶσις καὶ ἀγορασία
συνίσταται, ἥνλικα περὶ τοῦ
τιμήματος ἐκάτερον συναι-
νέσαν μέρος ὁ μὲν τὴν
καταβολὴν ποιήσεται τοῦ
τιμήματος, ὁ δὲ παραδοίη
τὸ πιπρασκόμενον.

Ecl. 9, 1.

Ἐγγραφος καὶ ἄγραφος
πρᾶσις καὶ ἀγορασία, ἐπὶ
οἰφδῆποτε εἶδει καὶ πρᾶ-
γματα τῆς τιμῆς στοιχοῦ-
μένης, συνίσταται ἀδύλω
τῶν συναλλασσότων συμ-
φωνίᾳ. Ἡνλικα οὖν ἡ τιμὴ
τῷ πρᾶτῃ, τὸ δὲ εἶδος τῷ
ἄγορακῷτι δοθῆ, τὴν τοι-
αύτην πρᾶσιν ἐκ μεταμέλου
ἐνὸς αὐτῶν μὴ ἀνατρέπε-
σθαι.

Harm. 3, 3, 1.

Πρᾶσις καὶ ἀγορασία
συνίσταται, ἥνλικα περὶ τοῦ
τιμήματος ἐκάτερα συν-
ῆνεσε τὰ μέρη καὶ ὁ μὲν
τὴν καταβολὴν ποιήσεται
τοῦ τιμήματος, ὁ δὲ πα-
ραδοίη τὸ πιπρασκόμενον.

Da questi luoghi paralleli non è forse azzardato dedurre che (configurandosi praticamente la *πρᾶσις καὶ ἀγορασία* con funzione reale e la tradizione della cosa non più conseguenza del contratto consensuale precedente ma elemento sostanziale perfezionante il contratto) si tentasse, con opportuni ritocchi, di sforzare le antiche fonti a esprimere i nuovi concetti. (Cfr. anche Ecl. priv. a. 10, 1—2).

La frase d' Harm. parve ai romanisti della scuola olandese talmente in antitesi colle teorie romane che pensarono perfino di correggere il testo, proponendo Haverkampius di sostituire “*καὶ ὁ μὴ τὴν καταβολὴν ποιήσεται τοῦ τιμήματος ὁ δὲ οὐ παραδοίη τὸ πιπρασκόμενον*”, e Reitzius “*καὶ ὁ μὲν μὴ*”, oppure “*εἰ καὶ ὁ μὲν τὴν καταβολὴν μίπα ποιήσεται τοῦ τιμήματος*”²⁾. Tali congetture sono completamente fuor di luogo, ma rivelano che tanto Haverkampio come Reitz avvertirono che quel passo era una stonatura pei concetti classici, sebene sfuggisse loro il suo intimo significato.

III. I contratti nuziali.

Il confronto fra i documenti nuziali bizantini dell' Italia meridionale e quelli d' Oriente riesce incompleto perchè le maggiori raccolte orientali non

1) Anche Zachariae Gesch.³ § 68 p. 299 [cfr. Byz. Z. 2 (1893) p. 132], ove tratta della compravendita biz. è insufficiente.

2) In Harmenop. Manuale ed. Heimbach p. 342 nota 4.

ce ne porgono esempi, e troppo scarsi e mutili sono quei pochissimi qua e là pubblicati. Auguriamo che il Corpus dei documenti medioevali greci, cui l'iniziativa germanica darà vita¹⁾, e la pubblicazione di nuovi materiali renda possibile in un tempo non lontano di studiare convenientemente l'argomento.

Come osservammo trattando dei documenti della bassa Italia (p. 62 s.), gl'istrumenti sponzalizii non rappresentano l'atto costitutivo del matrimonio, che si celebrava oramai secondo la forma canonica. Gli atti notarili non erano necessari per la consistenza del matrimonio, anzi nella maggior parte dei matrimoni, trattandosi di nullatenenti, saranno mancati, come avviene oggidì. Ed è questo senza dubbio il miglior motivo pel quale sono sì scarsi i documenti sponzalizii conservatici, di fronte all'abbondanza, ad esempio, di quelli d'alienazione. Le vendite e le donazioni sono negozii che frequentemente si ripetono nella vita, il testamento e i patti dotali ordinariamente soltanto una volta e per gli abbienti.

Fra i documenti bizantini orientali, finora pubblicati, ne conosciamo solamente pochi che si riferiscano ai rapporti patrimoniali fra fidanzati e fra coniugi.

Tra questi è il documento fanariota A edito da M. Gedeon nella Byz. Z. 5 (1896) pag. 114 seg. e che, secondo l'editore, risalirebbe ad uno dei sec. XIII, XIV o XV. Per disgrazia il documento è mutilo dopo il mezzo, ma sebbene dimezzato rende possibili alcuni confronti istruttivi. Dal punto di vista diplomatico esteriore i documenti italiani sono costituiti di due parti equivalenti che emanano dai contraenti (v. p. 63). Nella I si enumerano gli obblighi assunti dallo sposo o dai suoi parenti, nella II quelli assunti dai parenti della sposa. Il documento Gedeon A, invece, sembra (sebbene mutilo) unilaterale perchè ha un solo autore in senso diplomatico: la madre della sposa. I destinatari paiono gli zii dello sposo, i quali sembra sieno anche genitori di lui adottivi (*πρὸς ὑμᾶς τοὺς γονεῖς τοῦ μελλογάμβρου μου, τὸν τε θεῖον αὐτοῦ κὺρ Θ. τὸν Ταρωνᾶν, καὶ τὴν θεῖαν αὐτοῦ κυρίαν Μ., τοὺς ὡσαύτως καὶ ὑμᾶς πρᾶττοντας καὶ λογοποιοῦντας ὑπὲρ τοῦ περιποθήτου ὑμῶν ἀνεψιοῦ κὺρ Ἀ. τοῦ Ταρωνᾶ*). Oppure potrebbe pensarsi che destinatari fossero i genitori dello sposo insieme agli zii. La menzione che s'incontra più tardi di *πατρικά* e *μητρικά* *πράγματα* deve forse far accettare la prima spiegazione.

L'atto è detto "*τὴν παροῦσαν ἔγγραφον καὶ ἐνυπόγραφον τοῦ πρώτου γαμικοῦ συνάλλαγματος ἀντισύγγραφον συμφωνίαν καὶ ἀσφάλειαν μεθ' ἱερᾶς εὐχῆς μνηστείας, ἀφθαβῶνος καὶ γάμου*". La frase significa che il documento venne eretto contemporaneamente alla *ἐντελής μνηστεία*, la quale è detta da Alessio Comneno *ἡ πρώτη τῶν συμβαλλόντων συναρμογή*.²⁾ È una riprova della rigida applicazione del sistema di celebrazione canonica da noi esposto

1) Vedi la relazione di Paul Marc, sullo stato odierno dei lavori, nella seduta del 6 Marzo 1909 della K. B. Akad. der Wiss. philos.-philol. u. histor. Klasse.

2) Coll. IV Nov. 31 (a. 1092) cap. α'. cfr. Byz. Z. 18 p. 169 e nota 3. La Nov. è pubblicata anche nel *Σύνταγμα* di Rhalli e Potli 5 p. 287 ss.

nella Byz. Z. 18, 1—2.¹⁾ Giacchè riteniamo che la espressione “*πρωτον γαμικόν συνάλλαγμα*” del documento si riferisca agli sponsali *benedetti*, e non a *primo matrimonio* o *prime nozze*; non vi ha cioè, nessuna connessione colla frase che troviamo più giù, riferita al fidanzato, “*καὶ ἀπροσομιλήτου ἔτι νομίμου γάμου ὑπάρχοντος*”. Per quel che concerne i requisiti del matrimonio, dallo stesso doc. Gedeon A, rileviamo che la figlia, che va sposa, avea compiuto il tredicesimo anno d' età, giusta la Coll. II Nov. 74 (cfr. Byz. Z. 18 p. 170 n. 4) ed espressamente acconsente alle nozze (*τῆς καὶ τὸν τρισκαδέκατον ἀνωσύσης χρόνον, ἀπὸ μαρτύριας ἑμοῦ τῆς γεννήτορος αὐτῆς· καὶ διὰ τοῦτο, καὶ αὐτῆς συναίνουσης καὶ συμπρατούσης*²⁾ *μοι ἐνθάδε, ἐπιδεχομένης τὸ πρὸς αὐτήν, ὡς εἴρηται, προβαίνον γαμικόν συνάλλαγμα*). Lo stesso valea anche pel fidanzato, la cui età legale è però determinata soltanto in maniera generica (*χρόνων ὄντος τελείων*).³⁾

Il doc. Gedeon A segue, a quanto sembra dal frammento conservatoci indice anche dell' andamento ulteriore, la forma unilaterale degli atti d' alienazione. Nel protocollo iniziale: la soprascrizione della vedova madre della sposa susseguita dalla invocazione, nel testo la promulgazione a tipo *c*. Il testo poi continua:

“*Τοίνυν δέδοκται, ἤρεσται, ἐστοίχηται, καὶ συμπερόνηται παρ' ἡμῶν ἐνόπιον καὶ τῶν ὑπογραψάντων μαρτύρων οὕτως· ὑπισχεῖσθε καὶ γὰρ ὑμεῖς οἱ ἄνωθεν δηλωθέντες δοῦναι εἰς προῖκαν τῷ δηλωθέντι ἀνεπιφῶ ὑμῶν ἐκ τῶν πατρικῶν αὐτοῦ καὶ μητρικῶν πραγμάτων, καὶ εἰς ὑπόβολον τῆς μελλουσζύγου αὐτοῦ καὶ θυγατρὸς μου πράγματα τάδε.*”

Da ciò parrebbe che l' atto dovesse emanare da amendue i contraenti — parenti della sposa e parenti dello sposo — come i documenti italo-greci, laddove, non coerentemente, le obbligazioni assunte dai parenti dello sposo, invece d' essere espresse in prima persona, sono enumerate dall' altro contraente (nel caso nostro dalla madre della sposa). Si potrebbe da ciò sospettare la esistenza di un altro documento di cui fossero autori i parenti dello sposo e destinatario la madre della sposa. Questo non ci pare sia da escludere, sebbene dalla espressione *καὶ συμπερόνηται παρ' ἡμῶν* etc. si deva dedurre che alla compilazione dell' istrumento coopera la volontà d' entrambe le parti.

Le cose che i parenti dello sposo conferiscono *al nupte, eis proikan . . .* καὶ εἰς ὑπόβολον τῆς μελλουσζύγου αὐτοῦ, si possono distinguere nelle categorie seguenti: 1) oggetti preziosi d' adornamento per la sposa, vestiti, masserizie, il letto coi guanciali; e altre cose mobili d' uso domestico, 2) due cavalli e un paio di buoi, 3) terra *μητρικὴν* misurata, con una casa, 4) ἀπὸ δὲ τῆς πατρικῆς αὐτοῦ γονικῆς ὑποστάσεως . . . τὸ τρίτον ἦτοι ἀδελφομοίριον. Infine la benedizione d' Iddio e dei genitori.⁴⁾

1) V. specialmente p. 168—169.

2) La frase tecnica, che ricorre più volte nel doc., per indicare il contrarre per iscritto è [*συμπράττω καὶ λογοποιῶ*].

3) Leone VI l' avea fissata una volta a 15, un' altra a 14 anni. Cfr. Byz. Z. 18 p. 170.

4) Cfr. le frasi isolate: *ἐν πρώτοις μὲν μετὰ τοῦ ἐλέους τοῦ θεοῦ κτλ.* e in f.: *ὅν τῇ εὐχῇ τῶν ἀγαθῶν χριστιανῶν καὶ τῶν αὐτοῦ γονέων.*

Il punto 4 è da riguardarsi, per analogia coi documenti italiani, un patto successorio.¹⁾ Tali disposizioni di ultima volontà, contenute nei contratti dotali dell' Età di mezzo²⁾, non si debbono assimilare alla *συγγραφοδιαθήκη* greco-egizia³⁾, perchè quest' ultima, nella sua forma che conosciamo, pur avendo lo scopo di regolare la successione dei figli va unita al contratto dotale che si riferisce al matrimonio dei genitori, e non a quello dei figli.

La madre della sposa si obbliga, a sua volta, a conferire la dote:

ὡς πρὸς ταῦτα ἐγὼ ἡ ἠθθεῖσα ἄνωθεν Θ. ὑπισχνοῦμαι παρασχεῖν εἰς προῖκα καὶ κληρονομίαν πατρικὴν καὶ μητρικὴν τῇ τοιαύτῃ μου θυγατρὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἡμῶν ταῦτα· <Interpretando anche la volontà del marito premorto⁴⁾> δίδωμι τοίνυν τῇ θυγατρὶ μου ἐν πρώτοις μὲν τὸ τοῦ θεοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος· <Si incomincia poi la enumerazione di oggetti mobili (lenzuoli, vestiti etc.), mutila dopo due linee>.

Egualo a cotesto doc. è l' *ἄκτος νυμφα[γωγίας]*⁵⁾ ὅπερ λαμβάνει ὁ γαμβρός, edito da Sathas, dal Cod. Parigino 2509, nella *Μεσ. Βιβλ.* VI pag. 607 ss.

Di questo schema quali autori figurano i genitori della sposa, destinatari quelli dello sposo. L' enumerazione degli oggetti dotali dovea avvenire per disteso (pag. 608 lin. 7 seg.: *ἐπιφερομένη καὶ ὑπὲρ προικὸς αὐτῆς ταῦτα, ἧγουν <τόδε καὶ τόδε, καὶ γράφει καθ' ἑξῆς>*), *σὺν τούτοις καὶ τὴν εὐχὴν ἡμῶν*); e i parenti dello sposo s' obbligano a lasciare al loro figlio che sposa una porzione eguale a quella degli altri suoi fratelli (pag. 608 lin. 10—15).

Interessante è l' esplicito accenno al modo canonico di celebrazione del matrimonio (pag. 608 lin. 2—3), ai rapporti personali fra coniugi e al rispetto filiale che avrà la sposa pei suoceri (ib. lin. 3 ss.: *καὶ οὕτως εἶναι μεθ' ὑμῶν σὺν τῷ καὶ μελλονῆστορι αὐτῆς τῷ δεῖνι, ὁμόστεργος, ὁμοδαιτος καὶ ὁμοτρόπος, ἐκδουλεύειν τε ὑμῖν καὶ ὑπόκεισθαι ὡς εὐγνώμων θυγάτηρ τοῖς ἰδίοις γονεῦσιν*).

Pel caso di morte d' uno dei coniugi si stabilisce: I) Se la sposa premuore all' uomo senza figli ed intestata, lo sposo lucrerà *τὸ κραββατοστρώσιον αὐτῆς χάριν λεγάτου αὐτοῦ*⁶⁾, e tutta la rimanente *προῖξ ἀντιστραφήσεται πρὸς τοὺς ἐξ ἀδιαθέτου φυσικοὺς αὐτῆς κληρονόμους*. II) Se invece premuore il marito, senza figli ed intestato, la donna avrà *τὴν μὲν προῖκα αὐτῆς σώαν καὶ ἀνελλιπῆ, χάριν ὑποβολοθεωρέτρου αὐτῆς τὸ τρίτον τῆς ἀδελφικῆς αὐτοῦ μερί-*

1) Nel documento in questione (singolarmente considerato) ciò è tuttavia dubbio, perchè, a quanto pare, lo sposo è un orfano adottato dagli zii ed avrebbe potuto aver una sostanza sua personale ereditata da' suoi genitori naturali.

2) Cfr. su ciò anche Chomatianos *Πόνημα* n. NA' (ed. Pitra Iuris eccl. Graecorum sel. paralipomena col. 229 s.).

3) Su questa vedi Nietzsche Die Ehe in Aegypten, 1903, p. 73 ss. e letteratura a p. 73¹. cfr. la nostra nota in Atti della R. Accad. di Padova 24 (1908) p. 176.

4) Si accenna ad un altro patto successorio fatto finchè il marito viveva.

5) Una copia di questo formulario posseduta da v. Lingenthal diceva *ἄκτος νύμφης*, ma egli proponeva di leggere *ἄ. νυμφίων* (Byz. Z. 2, 185).

6) Tale uso si trova anche nel diritto siculo, ed è detto dal Salvioli *Trattato*⁶ p. 456 "consuetudine derivante dal diritto franco". V. anche Siciliano-Villanueva, Riv. di st. e fil. del dir. 2 (1902) p. 313⁵.

δος.¹⁾ Nei documenti dell' Italia meridionale non vi hanno delle disposizioni esplicite sulle condizioni patrimoniali del coniuge superstite, ma vi si debbono tacitamente riferire quelle contenute nella I parte della singrafe.²⁾

Lo schema si chiude (pag. 609 lin. 1—8) colla stipulazione del *πρόστιμον*, fissato in *ὑπέρπυρα τόσα πρὸς τὸ στέργον μέρος καὶ ἐμμένον* e *πρὸς τὸ δημόσιον τὸ τούτων τρίτον*. Segue l' escatocollo contenente la formula rogatoria e la data, nella maniera solita (l. c. lin. 8ss.: *τοῦ ὕφους γραφέντος ἐξ ἐντολῆς ἡμετέρας διὰ χειρὸς νομικοῦ τοῦ δεῖνος, ἐνώπιον καὶ τῶν ὑποτεταγμένων μαρτύρων, μηδὲ τῶδε, ἰνδικιωδῶς τῆσδε*).

Dobbiamo anche far menzione dello schema di contratto sponsalizio edito da Zachariae nel suo *Jus Graeco-romanum Pars III* pag. XIV, dal Cod. Parig. 1788 fol. 256. Il contratto costituisce gli sponsali meramente civili (*ἀτελής μνηστεία*), cui dovrà poi susseguire l' *ἐντελής μνηστεία* e la cerimonia ecclesiastica della incoronazione, riconosciuta da Leone VI³⁾; autori sono i genitori della fidanzata, destinatari quelli del fidanzato. I primi si obbligano di costituire alla figlia una dote stimata 100 *yperpyri* (lin. 5 *ὑπισχνόμεθα παρασχεῖν αὐτῇ εἰς προίκα πράγματα ποσότητι ὑπερπύρων ῥ', ἃ καὶ διετιμήθησαν παρὰ τῶν προσκληθέντων ἐπὶ τούτο παρ' ἡμῶν ἀρχόντων τοῦ δεῖνος καὶ τοῦ δεῖνος, τότε καὶ τότε παρεδόθησαν*). In un altro esemplare dello stesso formulario la dote non è stimata, ma si enumerano soltanto gli oggetti che la compongono.⁴⁾ Vi ha poi la solita stipulatio poenae comminata alla parte che voglia rompere il contratto (lin. 12 ss.: *ὥστε δὲ ταῦτα οὕτω συντηρηθῆναι, προστιμώμεθα καὶ τὸ πρὸς ἀνατροπὴν χωρήσον μέρος παρασχεῖν τῷ στέργοντι μέρει ὑπέρπυρα τόσα χωρὶς λόγου τινὸς καὶ προφάσεως*).⁵⁾

Dal punto di vista diplomatico è notevole l' espressione promulgatoria dispositiva: *Θ. καὶ Μ. οἱ ὁμόζυγες* <genitori della sposa> *τὸ παρὸν γράμμα ποιούμεν πρὸς ὑμᾶς τὸν Δ. καὶ τὴν Κ. τοὺς ὁμόζυγας* <genitori dello sposo>, *δὲ οὐ καὶ συμφωνοῦμεν ἀγαγέσθαι τὸν γνήσιον υἱὸν ὑμῶν Κ. γαμβρὸν ἐπὶ τῇ θυγατρὶ ἡμῶν* <nome> *καὶ ὑπισχνόμεθα παρασχεῖν* etc. lin. 5.

1) p. 608 lin. 16s. Sathas op. cit. p. 608 n. 2 stampa una variante di queste disposizioni, per la quale nel caso I il marito lucrava *τὸ τρίτον τοῦ ἐπιδοθέντος ἀπὸ παρ' ἡμῶν βλησιδίων χάριν λεγάτου αὐτοῦ* e nel caso II *ἵνα λαμβάνῃ αὐτῇ χάριν ὑποβολοθεωρέτρον αὐτῆς τὸ τρίτον τῆς ἐπιδοθείσης ἀπὸ μερίδος ἐκ γονιῆς κληρονομίας* senza far menzione di dote. Sulla lessi *βλησιδί* vedi Ducange sotto v.

2) Sul così detto *ἐξ ἀπαιδίας κάσος* secondo la legislazione bizantina e specialmente secondo l' Ecloga isaurica si veggia Ecl. II *passim*. V. indietro p. 671. Zachariae Gesch.³ § 11, Z. d. Sav. St. 13 (1892) p. 19, e Schupfer, Riv. it. per le sc. giur. 36 (1903), p. 317s. Monnier, Mélanges Fitting II cap. V e p. 130s. Mompherrato *Προγ. διαρ. ε* p. 67. Raktivan *Περὶ τῆς τύχης τ. προικίδος* etc. §§ 77—78. Brandileone fram. di legisl. norm. e di giurispr. biz., Rendic. Accad. Lincei 1885—1886 Ser. IV vol. II 1° sem. p. 260s. e nota II <testi> p. 277ss. V. anche gli *Ἑλληνικοὶ νόμοι* di Cipro sotto i Franchi ed. Sathas *Μεσ. Β. VI* p. 580, 25; 583, 21. CPR. I num. 30 del VI sec. d. Cr. lin. 23s. Schol. a Fozio Nom. 13, 4 *Σύνταγμα* ed. Rhallis e Potlis I p. 297s.

3) JGR. III p. XIV lin. 8ss. *ὑπείλουσι τὰ συμφωνηθέντα μεταξύ ἡμῶν* (genitori dei fidanzati) *διατηρεῖσθαι ἀκατάλυτα, ὥστε καὶ τοὺς παῖδας ἡμῶν συνδεθῆναι ἀλλήλοις ἐν τῷ προσήκοντι καιρῷ διὰ τῆς ὀρισμένης ἐκ τοῦ νόμου μνηστείας, ἕως ἂν καὶ ἡ λοιπὴ τοῦ γάμου ἱεροτελεστία σὺν θεῷ γένηται*. La *ὀρισμένη ἐκ τοῦ νόμου μνηστεία* è la ecclesiastica (*ἐντελής*).

4) JGR. III, XIV nota 30.

5) Cfr. Byz. Z. 18, 160.

In conclusione i documenti dotali bizantini d' Oriente sono di numero talmente scarso da obbligarci alla massima prudenza nel giudicare. Dai due che abbiamo analizzati (perchè l' ultimo, edito dallo Zachariae, non è un vero *γαμικὸν συμβόλαιον*) pare che non vi figuri quella bilateralità diplomatica che è caratteristica a quelli dell' Italia meridionale. Gli obblighi assunti dal marito passano in seconda linea, autori del documento dotale paiono soltanto i genitori della sposa. Ma questo è forse, fino a un certo punto, spiegabile colla considerazione che, in verità, è soltanto la donna che reca realmente la dote e gli altri oggetti nella casa del marito, che glieli assicura (sempre a quanto pare) con ipoteca, e di cui fa ai suoceri la ricevuta.¹⁾ Gli apporti del marito hanno invece un carattere di fittizio, di contingente; sono più che altro dei debiti la cui scadenza avviene, secondo determinate modalità, allo scioglimento del matrimonio, e, in un certo modo, costituiscono dei diritti che, durante il matrimonio, la moglie possiede allo stato di giacenza.

IV. Gli atti d' adozione e i testamenti.

§ 1. Gli strumenti d' adozione.

Due schemi di contratti d' adozione sono contenuti nei *Τύποι βυζαντινῶν συμβολαίων* pubblicati da C. Sathas nella *Μεσ. Βιβλ. το. VI Παράρτημα*. Sono i num. 18 e 19; il primo, pag. 628 ss., intitolato "[*Ἄκτος*] *υιοθετικοῦ*. "Όταν οἱ γονεῖς ἄτεκνοι", il secondo, pag. 630 ss., "*πρὸς τοὺς ἔχοντας γνήσια τέκνα*". In entrambi, autori del documento sono i genitori adottivi e destinatario l' adottato. Il documento non rappresenta, però, l' atto costitutivo dell' adozione, ma ha l' unico scopo di regolare i rapporti di successione fra genitori e figlio adottivo. L' adozione costituivasi con una cerimonia ecclesiastica, e a questa celebrazione alludono evidentemente le espressioni: pag. 628, lin. 22 s. *τὸν ἀπὸ τῆς σήμερον θεοῦ βουλήσει πνευματικὸν ἡμῶν υἱὸν*, lin. 24 s. *δέον . . . παιδῶν ἐφευρεῖν καὶ ἐν Χριστῷ υιοθετήσασθαι τοῦτο*. Pag. 629, 4 e 630, 20 *υιοθετήσασμέν σε ἐν ἀγάπῃ πνεύματι*. Onde pare che questi contratti d' adozione fossero redatti dopo la cerimonia canonica di celebrazione, ed è probabile che lo stesso avvenisse anche nell' Italia meridionale (cfr. indietro p. 72 s.).

Riguardo al formulario usato, nel testo del documento vi ha la solita promulgazione dispositiva a tipo *c*.

Segue, dopo una breve motivazione, l' istituzione dell' adottato in erede legittimo, universale se non vi son altri figli (p. 628, 26 s.; 629, 6 s. *ἀπὸ γούν τῆς σήμερον ἔνστατόν σε κληρονόμον τῶν ἡμετέρων πάντων ποιούμεθα, καὶ διάδοχον τοῦ γένους ἡμῶν καὶ γνήσιον υἱὸν ὀνομαζόμενον* cfr. 629, 22 s.), o in una quotaparte se vi sono altri figli legittimi degli adottanti (p. 630, 26 ss.

1) Lo schema di una di tali ricevute è contenuta nel Cod. Parig. 2509 edito da Sathas nella *Μεσαιων. Βιβλ. VI Παράρτ.* p. 638—639 num. 26 col titolo: "*Ἀπόδειξις ἣν ποιεῖ ὁ γαμβρὸς πρὸς τοὺς συμπευθερεῖς αὐτοῦ*". È atteggiata secondo il solito tipo *c*. Qui ci interessa questo punto (p. 639 lin. 13 ss.): "*ἀνελαβόμεν δὲ ἀνελλιπῶς ἀπ' ὑμῶν τῶν εἰρημέων πενθερῶν μου, καὶ τὴν ἐν τοῖς γαμικοῖς συμφώνοις ἡμῶν ἅπασαν προῖκα, ἥγρον τότε καὶ τότε, καὶ ταῦτα κατὰ ἀρέσκειαν ἐμὴν, συναφόντων καὶ τῶν κάτωθεν ὑποτεταγμένων μαρτύρων, ἰδοὺ πεποίηκα πρὸς ὑμᾶς τὴν παροῦσαν ἀπαλλακτικὴν ἀπόδειξιν*".

καὶ λαμβάνειν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ μερισμοῦ τῶν κινητῶν, ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων ἡμῶν τὴν ἀνήκουσάν σοι ἰσομοίριαν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἡμῶν παῖδες, cfr. p. 631, 19 s.). Per l' avvenire i genitori adottivi hanno le mani legate, non potranno altrimenti testare e nemmeno modificare un iota o una virgola dell' istrumento d' adozione, sotto pena di cadere nelle note sanzioni penali spirituali e temporali (pag. 629 s. lin 27 s., e similmente nel doc. 19. V. p. 631, 24).

Degna di nota è la formula: "l' istituzione rimanga valida κὰν καὶ ἴσως οὐ φθάσωμεν ἐν διαθήκῃ ἡμῶν τὴν τοιαύτην ἐπικυρώσαι νόθεσίαν, τὸ γὰρ παρὸν ἡμῶν ἔγγραφον ἀρκέσει τότε ἀντὶ διαθήκης καὶ ἀντὶ ἑτέρου ἔγγραφου οἰουδήτινος".¹⁾ L' ἕτερον ἔγγραφον è, nella maggior parte dei casi, il γαμήλιον σύμφωνον di cui si parla più su (p. 629, 10 e 631, 3 più correttamente al plurale γαμήλια σύμφωνά) ἐκτιθέν dai genitori al figlio adottivo al tempo del suo matrimonio, e nel quale si usava porre delle disposizioni di ultima volontà.

Un esplicito accenno a uno strumento d' adozione lo abbiamo visto in un testamento della bassa Italia, Syll. n. 192 l. 25 s. (cfr. indietro p. 76).

Ai parenti, che avrebbero altrimenti avuta l' eredità, si vieta espressamente d' attaccare l' adozione o di turbare l' adottato (p. 629, 15 ss.; 631, 12 ss.), ma non v' ha la comminatoria d' una penalità come nel doc. del Syll. n. 177.

§ 2. I testamenti.

Studiando gli atti testamentari editi negli Acta, Zachariae²⁾ istituì da principio la distinzione fra διαθήκαι in senso stretto e διαθηκῶν γράμματα, adducendo come esempi di quelle i documenti stampati nei to. VI p. 81 e IV p. 201, e di questi i diplomi in Acta IV p. 112 e 114. I primi sarebbero i veri testamenti in senso tecnico, redatti secondo le rigide forme legali³⁾, dinnanzi a un determinato numero di testimoni, i secondi invece sarebbero stati privi di quelle solennità, dipendendo anche la loro esecuzione dal buon volere degli interessati.⁴⁾ Lo stesso Lingenthal richiamava pure l' attenzione sovra quattro testamenti — Acta I p. 287, IV p. 74, VI p. 106 e 229 — lasciando insoluto se si dovesse considerarli semplici διαθηκῶν γράμματα, o piuttosto riscontrarvi le tracce di una nuova concezione giuridica in forza della quale le disposizioni di ultima volontà autografe, vale a dire scritte di pugno del testatore, si riconoscevano valide.⁵⁾ La qual concezione avrebbe trovata la sua sanzione nel tardo diritto consuetudinario; e qui rimandava alle citazioni fatte nella Geschichte³⁾ nota 489.

Tali asserzioni non paiono in tutto conformi al vero. Dopo aver esaminati i documenti su cui Zachariae basò la sua prima partizione non ci sembra che essi presentino tali caratteri differenziali da autorizzarla. Egli forse diede troppa importanza al breve regesto greco che precede, spesso, il documento e che molto

1) O. c. p. 631, 9 ss.; 629, 12 ss.

2) Beiträge, Byz. Z. 2 (1893) p. 178.

3) Vedi, sulla forma dei testamenti, Zachariae Geschichte³⁾ § 35s.

4) Beiträge l. c. "Die Befolgung derselben hängt von dem guten Willen derer die es angeht, ab".

5) Cioè sarebbero testamenti olografi. Cfr. Geschichte³⁾ nota 454, in fine.

probabilmente, è un elemento aggiunto posteriormente alla redazione (cfr. indietro p. 88 s.) d' altra mano; forse non pose mente che talvolta il documento che avea sott' occhio non era una esatta riproduzione dell' originale ma una copia più o meno conforme.¹⁾

Nei due documenti che egli appella *διαθηκῶν γράμματα* [diplomi di Smirne l' uno dell' a. 1281 (Acta IV p. 112 seg.) l' altro del 1285 (Acta IV p. 114 seg.)] e così pure intitolati nel regesto, lo schema è il seguente:

I Protocollo iniziale: sopraserizione dell' autore.

II Testo: 1) esordio: + Ἐπέπερ κτλ.

2) *διὰ τοι τοῦτο κἀγὼ Ν νόσφ δεινῆ περιπεσῶν temendo la morte δέον ἐλογισάμην τοῦ φανερώς διατάξασθαι. ἔχει δὲ ἡ προκειμένη λέξις οὕτως (διὸ καὶ λογιζαμένη τοῦ φανερώς διατάξασθαι ἔρχομαι εἰς τὴν παρακειμένην λέξιν οὕτως)*

3) [ἐπ]αφήμι πᾶσι χριστιανοῖς καὶ φίλοις τὴν ἐκ θεοῦ καὶ πλάστου πάντων συγχώρησιν·

4) ἔπειτα παρακατιῶν διατάσσομαι· [ἐπ]αφήμι al monastero x ὑπὲρ ψυχικῆς ἡμῶν ἕνεκα σωτηρίας il tale (o i tali) immobili,

5) ὅστις δὲ ἀφ' ἡμῶν τῶν μερῶν βουληθῆ ἄνατρέψαι ἢ ἀθετῆσαι τὸ παρὸν ἡμῶν διαθηκῶν (τὰ καλῶς καὶ φανερώς ἡμῖν διατεταγμένα) [ἢ προσγενῆς ἡμῶν ἢ ἀλλότριος, ἢ χωρηθῆ κατὰ τοῦ τοιούτου διατάγματος πρὸς ἀμφιβολίαν καὶ ἀθέτησιν τινὰ]

6) οὐ μόνον οὐ μὴ εἰσακουέται, ἐφ' οἷς ἂν ἔχη εὐρεθῆναι λέγειν ma soggiaccia:

7) a pene spirituali e

8) a pene temporali (ζημία εἰς τὸ θεοφοδύρητον βεστιάριον τοῦ βασιλέως).

III Escatocollo (segnature di cinque testimoni, data cronologica, sottoscrizione del rogatario primicerio dei tabulari).

Se ora confrontiamo questo schema col testamento del monaco Gerontio (n. CXVII del diplomatario del monastero della B. Vergine sul monte Lembo presso Smirne, Acta IV p. 201 s., a. 1192) non ci pare che fra i due tipi esista una tale differenza formale da legittimare la distinzione proposta da Lingenthal fra testamenti solenni e *διαθηκῶν γράμματα*, sebbene nel testamento di Gerontio, che dispone di tutta la sua sostanza (τὰ πάντα μοι), vi sia in più l' invocazione verbale nel protocollo iniziale e l' istituzione dell' ἐπίτροπος. È anche notevole che nella intitolazione tutti e tre i documenti son detti *διαθηκῶν γρ.* mentre nel testo e nel protocollo s' appellano indifferentemente *διαθήκη, τὸ παρὸν διαθηκῶν, φανερὰ καὶ καθαρὰ διάταξις*. Il testamento di Gerontio contiene, fra gli altri, un legato di alcuni libri e in ciò trova riscontro col testamento d' un anonimo, ancora inedito, contenuto nel Cod. Vatic. Pal. gr. 138 fol. prae. III, redatto secondo il formulario medesimo.

Per altri quattro documenti Zachariae si chiese se potessero considerarsi testamenti olografi. Ciò non pare si possa ammettere pel dipl. di Lembo n. XXIII (Acta IV p. 74 s., a. 1255) perchè avviene davanti al categumeno

1) Così, per es., il testamento di Isidoro, patriarca di Costantinopoli, in Acta I p. 287 s. (a. 1350) è una copia, come si rileva dalla osservazione finale (a p. 294): "Ἐἶχε καὶ τὸ πρωτότυπον διὰ τῆς ἀγίας ἐκείνου χειρὸς τὸ μὴν tale etc."

e agli altri monaci che fungono, sebbene non sottoscrivino, da testimoni. L' *holographum* invece avrebbe resa inutile la presenza di questi ultimi, come in Occidente venne sancito da Valentiniano III.¹⁾

Lo Zachariae inclinerebbe a ritenere olografi altri tre testamenti editi rispettivamente negli Acta I p. 287, VI p. 106, 229. Di questi il documento VI p. 106 (di Patmo) è il testamento dell' abate Θεόκιστος morto nel 1157, ma, come rilevasi dall' escatocollo, di suo pugno Theocisto altro non vergò che il nome, ed il resto venne pronunciato al letto di morte davanti ai suoi monaci che fungono da testimoni²⁾; è dunque piuttosto un testamento *nuncupativum in scripturam redactum* e non *holographum*.

La διαθήκη invece, non datata coll' anno, di Germano categumeno di Patmo (Acta VI p. 229 s., n. XCVI) ha solo in fine la sottoscrizione dell' autore³⁾ e, sebbene non si dica espressamente⁴⁾, può anche darsi che non fosse allografo; come pure il testamento di Isidoro patriarca di Costantinopoli, edito negli Acta I p. 287 seg., dell' a. 1350.

Sebbene non si possa escludere che in cotesti testamenti vi sia il germe di quello olografo, ci pare tuttavia sieno disposizioni di un carattere speciale in cui prevalgono gli ammonimenti spirituali ai successori e ai confratelli, si dà ragione della propria amministrazione, si nomina chi dovrà raccogliere l' igumenia⁵⁾ tracciandogli quasi la linea di condotta. Le disposizioni patrimoniali sono ridotte ai minimi termini, sotto forma spesso di legati di libri o di oggetti; onde tali testamenti di abati e di patriarchi si possono forse tener distinti dai testamenti veri e propri, ossia dagli atti di ultima volontà coi quali si dispone della propria sostanza.⁶⁾ Il che non esclude che vi possano anche essere delle disposizioni prevalentemente spirituali redatte nella rigida forma legale del testamento; valga come esempio il testamento mistico ed il codicillo του ὁσίου Χριστοδούλου dell' a. 1093 (Acta VI p. 81 seg.) sottoscritti e sigillati (ὑπέγραψα καὶ ἐσφράγισα) rispettivamente da sette e cinque testimoni.

Non sembra pertanto, chiaramente dimostrata, ben inteso pei documenti stampati negli Acta, la distinzione fra διαθήκαι e διαθηκῶν γράμματα; in quanto poi all' altra forma intermedia possiamo, invece, riscontrarvi il germe del testamento olografo.

Oltre questi testamenti, citati tutti da Lingenthal (Byz. Z. 2, 178), le

1) Valent. Nov., ed. Momms.-Meyer, XXI De testamentis 2 [Hänel XX, 2 Brev. IV, 2] (a. 446). La novella non fu accolta nelle collezioni giustiniane.

2) Acta VI p. 108: Ταῦτα εἰπὼν ἀνεπαύσατο ἐν εἰρήμῃ <data> ἐπιστάθῃ δὲ ἢ τοιαύτῃ διάταξις ἀνορθεν μὲν διὰ τῆς ἐνείνου οἰκειοχειροῦ προταγῆς, κάτωθεν δὲ διὰ τῆς ὑπογραφῆς καὶ σιγρογραφίας ἕνα τῶν μοναχῶν τῆς μονῆς παρουσιάζοντος ... καὶ τοῦ πανιερωτάτου ἐπισκόπου Λέρον tale.

3) p. 233: + Ὁ τῆς Πάτμου μονῆς καθηγούμενος Γ. ... ὁ τὴν παροῦσαν ὑπογράφας διαθήκην+. La frase in testa al protocollo iniziale pare una semplice intitolazione.

4) Il testo (p. 233) ha semplicemente ἐγράφη καὶ ὑπεγράφη senza dire da chi.

5) V., per es., Acta VI p. 108: καταλιμπάνω ὑμῖν τὸν μοναχὸν Α. καὶ οἰκόνουμον εἰς προσετώτα ἀντὶ ἐμοῦ etc.

6) *Facultates proprias ordinare* dicono le fonti giustiniane. Cod. 6, 23, 15. V. Brugi Istituz. § 136 in pr.

raccoglie ce ne serbano altri¹⁾, i quali, tolto qualcuno atteggiato nella introduzione secondo i documenti d' alienazione di tipo c²⁾, seguono in ultima analisi lo stesso formulario.³⁾

I testamenti dei categumeni hanno per noi un interesse secondario, perchè in essi le disposizioni di carattere patrimoniale non sono le prevalenti; si possono tuttavia mettere a raffronto con un testamento con codicillo della Sicilia dell' a. 1105 di Gregorio categumeno di S. Filippo τοῦ ἐν Δημένοις.⁴⁾ Gli altri testamenti bizantini dell' Asia minore e dell' isola di Patmo non sono così complessi nel viluppo delle varie disposizioni, come quelli della bassa Italia e perciò mal si prestano a un fruttuoso raffronto. Essi son tutti testamenti di monaci⁵⁾ o di chi s' appresta alla tonsura (μέλλω ἀποκαρῆναι Acta IV p. 125). L' efficacia delle disposizioni edite in Acta IV p. 74 e p. 125, sembra dovesse incominciare già in vita del testatore (ἔτι ζῶντός μου, ἐν τῷ παρόντι τῶδε βίῳ) dall' atto della vestizione.

In complesso dalla comparazione fra i testamenti orientali e quelli dell' Italia meridionale apprendiamo che il formulario in uso era quasi identico, e possiamo quindi dedurne che il greco-italiano era d' origine orientale.

Sebbene la segnatura dell' autore di regola manchi nei testamenti italiani, e in quelli orientali s' incontri abbastanza di frequente, o nel protocollo iniziale o in quello finale e talora in entrambi, pure, nei due gruppi di documenti, le disposizioni son redatte soggettivamente, in prima persona. Al protocollo iniziale appartiene inoltre l' invocazione divina verbale, la quale è più costantemente usata nei documenti italiani che in quelli orientali (Acta IV p. 201).

Il protocollo finale contiene i tre elementi seguenti: data cronologica, segnatura del rogatario e dei testimoni. In quanto alla prima è completamente eguale in tutti i nostri documenti greci. Anche il tabellone figura nei documenti dell' Italia meridionale come in quasi tutti quegli orientali, e come in quest' ultimi così nel Syll. n. 274 (a. 1226) funge da rogatario il primicerio τῆς ἱερῆς μητροπόλεως. Il numero dei testimoni è comunemente o di cinque⁶⁾ o di sette.⁷⁾

1) Acta IV p. 125 s. (sine anno) dipl. di Smirne, p. 137 (a. 1285) dipl. di Smirne. Testamenti di egumeni: Acta VI p. 241 (dipl. di Patmo n. CIV) testamento di Σάβας, Viz. Vr. X App. 2^a doc. n. 6 (a. 1384) test. di Giovanni μέγας ποιμηνάρχης. Meyer Die Haupturkunden für die Gesch. der Athosklöster, Leipzig 1894, p. 123 ss. testamento τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου.

2) Acta VI p. 149 s. (dipl. di Patmo n. XLIII). cfr. anche il γράμμα di Anna Tornikina πιγκέρνισσα ed. Petit Actes du Pantocrator n. 3 dell' a. 1358 (Viz. Vr. X 2^o).

3) Alcuni furono pubblicati da Sathas Μεσ. Βιβλ. VI Παράρτημα nn. 22 fin. 24 p. 634—637. Due schemi notarili di testamenti, che crediamo inediti, sono contenuti nel Cod. Vatic. Pal. gr. 367 f. 92 v.—93 v. dell' a. 1274. Più interessante è il secondo. Notevole a. f. 93 l. 22 la formula χρεαστῶ δὲ κἀγὼ τὸ καὶ τὸ come vedemmo nei documenti del Syll. n. 129, 30, 37, e a lin. 24—25 πλείον δέ τι οὐχ ὑπάρχει μοι. Cfr. Acta IV p. 74 s. (a. 1255) in m. "καὶ πλέον οὐδέν".

4) Spata p. 197 e p. 211 codicillo.

5) Vedi sulla testamentifazione attiva dei chierici e monaci Mompherratos Κληρονομικὸν δικαίον τῶν κληρικῶν καὶ μοναχῶν, Atene 1890, § 15 s.

6) Syll. nn. 129, 144. Acta IV p. 112, 114, 201, 137. cfr. VI p. 149 s., p. 85 s. codicillo. Actes du Pantocrator (Athos) Viz. Vr. X 2^o num. 6.

7) Syll. nn. 192, 229. Acta VI p. 81 s. Un numero maggiore di testimoni

La dimostrazione della identità fra i formulari si raggiunge anche per il testo. In entrambe le categorie di documenti, dell' Italia del sud e d' Oriente, si riscontrano parecchi elementi comuni. L' esordio, contenente spesso dei richiami evangelici, è introdotto dalla preposizione *ἐπειδήπερ* (*ἐπειδὴ, ἐπίπερ*) correlativa al *διὰ τοι τοῦτο* (*ὅθεν*) *ἀγὼ* *N* che apre la notificazione e motivazione. La quale di solito dichiara genericamente la volontà di voler testare essendo l' autore gravemente infermo e temendo di morire intestato. Seguono le singole disposizioni enunciate spesso coi verbi *ἀφίω, ἀφίημι, ἐπαφίημι* riferiti alle cose che si legano, o dalla energica dichiarazione *θέλω καὶ βούλομαι*. Nei documenti dell' Italia meridionale, si principia col disporre per l' anima (ved. indietro p. 74 s.); nei testamenti orientali ciò succede del pari (cfr. Acta IV p. 114, 112: [*ἐπ*] *ἀφίημι ὑπὲρ ψυχικῆς ἡμῶν ἕνεκα σωτηρίας*), ma si deve osservare che mentre in quelli ciò costituisce, per così dire, un semplice episodio del testamento, in questi invece, che conosciamo, il legato per l' anima è spesso la sola disposizione contenuta nel documento. Caratteristica dei testamenti orientali, che non trova riscontro in quelli italiani è la formola con cui si dichiara di lasciare a tutti i cristiani *τὴν ἐκ θεοῦ καὶ πλάστον πάντων συγκώρησιν*. L' istituzione degli esecutori testamentarii, le penalità e temporali e spirituali, in caso di eventuali attacchi al testamento, sono poi comuni ai documenti d' Oriente e d' Occidente ed identiche le formole con cui si enunziano.

Anche pei testamenti, come per gli altri documenti, si può, adunque, concludere e ripetere che, in massima, il formulario è lo stesso, tanto in quelli greco-italiani come in quelli d' Oriente¹), ond' è logico ammettere che i notai dell' Italia bizantina usufruissero, per la forma, di materiali preparatori (atti, documenti anteriori, formulari)²) di origine bizantino-orientale. Ma in quest' argomento tecnico-diplomatico punto ci ammaestrano le collezioni di documenti che possediamo. Il formulario di vendita d' un *ἀμπελος* da servire nell' interesse del monastero di s. Stefano in Sicilia³) è di fattura evidentemente italiana (a. 1291), posteriore alle costituzioni di Melfi, delle cui norme serba le tracce. È il vero tipo del documento detto *πόβλικον* e subì anche delle infiltrazioni barbariche come, per es., il concetto della necessità di tradere la festuca per operare il trapasso di proprietà, ond' ha per noi, in questo momento, un secondario interesse.

In Oriente dovea esistere una vera Ars notaria o notariae (*τέχνη τῶν γραμματέων*) assai vetusta, ma la speranza di notizie dettagliate che si fondavano su d' un manoscritto parigino menzionato dal Ducange nel Glossarium

si può vedere in Syll. n. 246 nel testamento del feudatario di Aeta. Tre soli in Acta IV p. 125, sul qual numero cfr. Ecloga 5, 4 e Coll. I Nov. 27, Zachariae Geschichte nota 444 e p. 155.

1) Lo dice anche Brandileone, Byz. Z. 17 p. 557 lin. 43—45, parlando dei documenti d' alienazione.

2) Sui materiali preparatori (*Vorlagen*) in generale ved. Posse Die Lehre von den Privaturkunden, Leipzig 1887, p. 76 ss. oltre la letteratura citata da Paoli Progr. III p. 44¹.

3) Cusa p. 639—640.

graecitatis e nella Dissertatio de inferioris aevi numismatibus § 82 non vennero del tutto mantenute dalla pubblicazione del ms. stesso rinvenuto da Sathas e da lui edito nella *Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη* VI p. 607 s.¹⁾, il quale, pur offrendoci delle interessanti formule di atti privati, ci illumina poco su una vera Ars notaria.²⁾

Fuori dai limiti e dagli scopi che ci siamo proposti, ci porterebbe il seguire la fortuna dei formulari bizantini nell'età moderna, sotto i Franchi, i Turchi e la Repubblica di Venezia; l'indagare il significato giuridico delle antiche clausole, il loro mutarsi, sopravvivere e tramontare. Interessanti documenti cretesi si conservano nell'Archivio del duca di Candia³⁾, e nell'Archivio notarile di Venezia⁴⁾, se ne intraprenderà la loro integra pubblicazione nel Corpus monacense dei documenti greci. (V. Plan p. 56 e 87.)

1) Su detto codice e sulla sua provenienza discorre Sathas *Μεσ. Βιβλ.* VI *Πρόλογος* p. ρί' ss.

2) Zachariae Beiträge p. 184—185. Cfr. JGR. Pars III Prolegomena D p. XII ss. ed i "Papyrusfragmente" contenenti frammenti di formule d'atti e strumenti notarili editi dallo stesso Zachariae nella Zeitschrift für gesch. RW. XI p. 239. Cfr. Mortreuil Hist. III p. 348. Pfaff Tabellio u. Tabularius p. 37 s.

3) V. E. Gerland Das Archiv des Herzogs von Kandia im königl. Staatsarchiv zu Venedig, Straßburg 1899, K. Trübner. Es.^o a p. 69—70. Vi ricorre lo stesso formulario (*φανερὸν κάμνω* etc.) come nei documenti not. Byz. Z. 15, 490 di cui abbiamo avuto delle fotografie in prestito dal Dott. Marc. Cfr. P. Gen. 17, 15 διὸ ἐ[μί]ν[το] φαν[ερὸ]ν ποιοῦ[μαι].

4) V. Sathas Bibliotheca graeca M. Aevi vol. VI (1877) *Πρόλογος* p. ριδ' ss. Alcune *κηρτικαὶ διαθήκαι* dei secc. XV e XVI sono pubblicate quivi p. 654 ss. — L'indice generale degli atti e testamenti dei notai del Regno di Candia venne pubblicato a Venezia nel 1886 nel volume: Statistica degli atti custoditi nella Sezione notarile (Archivio di Stato in Venezia) a p. 260—285.

Parte terza.

I papiri greco-egizii.

I. Notizie introduttive.

Abbiamo dimostrato che il formulario dei documenti medioevali greci dell' Italia meridionale, anteriori a Melfi, è identico a quello che, contemporaneamente, usavasi nelle parti orientali dell' antico impero romano: nell' Asia minore, in Tracia, nel Peloponneso, nelle Cicladi, a Creta, nelle isole Ionie. In maniera uniforme nell' esteso territorio che va da Smirne e Costantinopoli, dal monte Santo, da Patmo e Corfù, fino a Bari, a Gallipoli, a Catanzaro, a Messina, a Palermo eguale era il linguaggio, uno il modo di redigere gli atti privati. I documenti esaminati ci permettono di tener salde queste conclusioni per il lungo spazio di tempo che va dall' inizio del X fino al secolo XIV e, per l' Oriente, forse anche dopo.

Il risultato è anche importante per la storia del diritto italiano; perchè veniamo a conoscere con certezza che le popolazioni elleniche o grecizzate immigrate nell' Età di Mezzo nella Puglia, nelle Calabrie e nella Sicilia, continuarono fino a una certa epoca, che altrove determineremo, a conchiudere i negozi privati secondo il loro diritto nazionale.

La descrizione, tuttavia, del formulario delle carte private greco-italiane, o, come possiamo dire, delle carte private bizantine, perocchè la storia di quelle viene ad essere, in ultima analisi, un capitolo della storia di queste, sarebbe monca ove non si tentasse di rimontar più su del sec. X, ricercando l' origine delle formule greco-romane e la loro derivazione da quelle ricorrenti ne' documenti più antichi. Anche il Brunner, studiando i documenti medioevali latini, li mise in relazione con quelli romani degli ultimi tempi, giustamente osservando che, disgiunta, la loro storia rimarrebbe incomprendibile e incompleta.¹⁾

Già fin dal 1889 Carlo Wessely accennava all' influenza del diritto macedone sulla pratica romana e come il formulario contrattuale usato al basso Impero fosse, in gran parte, improntato al diritto macedone, quale ce lo fanno conoscere i papiri greco-egiziani²⁾; e nel 1902 ribadiva il concetto in una re-

1) Zur RG der Urk. I Einl. p. 7—8: "Die Geschichte der italienischen Privaturkunde bleibt ein unverständlicher Torso, so lange es nicht gelingt, sie an die ältere römische Privaturkunde anzuknüpfen".

2) De la forme des actes gréco-égyptiens, Paris 1889, lettera proemiale all' Étude sur la forme des actes de droit privé en droit romain par H. Saboulard, Paris 1889.

lazione al XIII Congresso internazionale degli Orientalisti, della quale apparve un breve riassunto negli Atti del Congresso stesso, pubblicati nel 1904.¹⁾ La corrispondenza fra il formulario medioevale in lato senso e quello antico venne pur notata dal Mitteis²⁾, dallo Steinacker³⁾, da C. Sathas⁴⁾, Rabel⁵⁾, e da N. Tamassia, specialmente nel suo studio sulla defensio nei documenti italiani.⁶⁾

Ora noi ci proponiamo di vedere più da vicino quali punti di contatto esistano fra il formulario bizantino degli atti privati, che già abbiamo precedentemente descritto, e quello dei papiri greci d' Egitto.

Il Wessely a ragione osservava che il diritto greco presenta delle configurazioni diverse a seconda della schiatta della quale è il prodotto. Certamente dovea esserci un fondo comune a tutti i vari diritti ellenici, ma le particolari manifestazioni assumevano degli aspetti svariati. Le fonti tramandateci dall' antichità ci permettono di ricostruire più agevolmente il diritto attico e quello macedone, per il primo potendo trarsi maggiore profitto dal materiale epigrafico e letterario, per il secondo dal materiale papirologico che i fortunati scavi d' Egitto disvelarono al mondo studioso in magnifica abbondanza. Nelle agglomerazioni artificiali di detriti di ogni sorta: frammenti di laterizi, cenere, carbone, stracci, spazzature, specialmente in certi strati speciali, detti *ά/ξ*, che hanno (come dice il Wilcken) pei cercatori di papiri la stessa importanza che ha il quarzo pei cercatori d' oro, nelle necropoli collocate sull' arido limite del deserto, fascianti i cocodrilli sacri, si trovano i papiri, il cui studio paziente ci permette di ricostruire la vita e il diritto di quelle popolazioni scomparse.⁷⁾ I Greci, rappresentati in misura maggiore da popolazioni macedoni, conquistarono il paese de' Faraoni verso la metà del IV secolo avanti Cristo e vi si stabilirono per circa dieci secoli, fino alla invasione araba, imponendo nella valle del Nilo non solo la loro civiltà ma anche una dinastia, la tolemaica.⁸⁾ La ellenizzazione dell' Egitto risale, però, a tempi più antichi, e già in epoca assai remota i paesi del Delta erano focolari che intensamente irradiavano la civiltà greca fin nell' interno.⁹⁾

La nostra ricerca si rivolge soprattutto alla forma dei documenti privati greci e specialmente di quei negozi che abbiamo visto sussistere nel medio evo

1) Verhandl. des XIII. Intern. Orient. Kongresses in Hamburg 1902, Leiden Brill 1904, p. 378—379. Cfr. Krumbacher, Byz. Z. 12 (1903) p. 442. Wilcken, Archiv für Papyrusforsch. 4 (1907) p. 260. Viereck, Bursians Jahresber. 131 (1906), p. 210.

2) Reichsrecht und Volksrecht, soprattutto a p. 180.

3) Wiener Studien 24 (1902) p. 301—308. Sui punti di contatto fra gli *ὀπομηματικῶν* e i *commentarii* e *gesta* medioevali.

4) Bibliotheca graeca Medii Aevi VI (1877) *Πρόλογος* p. ριβ' nota 1, cfr. p. ο' e οα' colle note 1, 2.

5) Die Haftung des Verk. p. 34s. e altrove. Cfr. Die Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders, Leipzig 1909, Einl. p. 5.

6) Archivio giuridico 72 (1904) p. 9—10 dell' estratto. V. anche La Falcidia, Mem. R. Ist. Ven. 27 (1905) N. 4, p. 10 e note.

7) V. l' interessante relazione di Wilcken sugli scavi in Herakleopolis magna in Archiv f. P. II (1903) p. 294—336, specialmente p. 304 e 335.

8) Wessely De la forme des actes p. III s. Cfr. B. Peyron, Memorie R. Accad. di Torino III ser. II (1841) p. 101.

9) Si veggia sulla ellenizzazione e colonizzazione greca dell' Oriente il fondamentale libro del Mitteis Reichsrecht und Volksr. p. 14ss.

bizantino. Prima di intraprenderla si deve notare che la forma degli atti greco-egiziani varia, non solo a seconda della regione cui si riferiscono, ma, più ancora, com'è naturale, secondo l'epoca; ond'è necessario distinguere i papiri in tolemaici, romani, bizantini e arabi.¹⁾ Giustamente Ulrico Wilcken estende il periodo romano fino a Diocleziano, parlando poi di età bizantina fino alla conquista araba.²⁾ E infatti, l'avvento di Diocleziano scinde nettamente il periodo storico precedente da quello che incomincia, ed accentua il contrapposto fra l'elemento greco-orientale e quello romano.³⁾ Sotto Diocleziano ebbe luogo una modificazione profonda nel diritto pubblico. La costituzione, l'organizzazione giudiziaria, la religione dello Stato, la lingua nei tribunali, le misure, i pesi, le monete, la divisione amministrativa viene mutata. E nei primi cinquant'anni del IV secolo si cambia anche rapidamente il tipo della scrittura greca, che prima e dopo rimase costante per secoli. L'Egitto perde la sua posizione privilegiata; presso la lingua ufficiale greca sorge il latino, che prima valeva solo come lingua militare.⁴⁾

Anche nei documenti greco-egiziani troviamo rispecchiate le condizioni politiche dell'impero, così mentre abbastanza stretti appaiono i legami fra le istituzioni romane dei primi secoli e quelle tolemaiche⁵⁾; strettissimi intercedono fra gli istituti e i documenti dell'epoca diocleziana e di quella bizantina. Il che ha grandissima importanza anche per lo studio delle formule nelle quali gli atti privati si ammantano. Nel 642 avviene, favorita dai Copti e dai Greci stessi del paese per liberarsi dai Bizantini, la conquista araba dell'Egitto che fece cessare la pessima amministrazione bizantina. Gli Arabi furono miti, rispettarono persone ed averi, la cultura e la civiltà antiche, sottoponendo il paese ad un regime fiscale meno gravoso del precedente. Il greco sopravvive ancora, per un certo tempo, nell'amministrazione e nella redazione dei negozi privati, finchè sparisce del tutto durante il sec. VIII, dopo un millennio di vita gloriosa.⁶⁾

II. Categorie dei documenti di diritto privato.

Senza fare nessuna distinzione di spazio o di tempo i documenti greco-egiziani di diritto privato si possono distinguere in due grandi categorie: in atti privati in senso stretto e in atti pubblici, avvertendo che parliamo sempre di documenti spettanti al diritto privato e colla parola atto *pubblico* intendiamo un documento di diritto privato alla cui confezione cooperò un pubblico ufficiale di ciò incaricato.

1) Cfr. Wessely De la forme p. VI.

2) Archiv f. P. I p. 2. cfr. Wenger Rechtshistorische Papyrusstudien, Graz 1902, p. 47 n. 2.

3) V. Pacchioni Corso di diritto romano I, Innsbruck 1905, p. 358 s. cfr. la nostra nota in Rendiconti del R. Ist. Lomb. Ser. II, Vol. XLII, 1909 p. 589.

4) Si vegga su ciò Wessely nel Führer durch die Ausstellung der Pap. Erzherzog Rainer, Wien 1894, p. 65.

5) Ma no di certo nella misura cui parve al Wessely De la forme p. XXVI Mitth. R. V 3—4 (Wien 1892) p. 86, 99, 101, 105. cfr. Gerhard, Philologus 63 p. 503 e Pfaff Tabul. u. Tabellio p. 49².

6) Führer durch die Ausstellung p. 66 e 133.

Diversamente dai documenti latini *publice confecta* che erano sprovvisti della fede pubblica, quelli greco-egizii, redatti in un pubblico archivio godevano della autenticità.¹⁾

Essi possono classificarsi nelle categorie che enumeriamo brevemente.

L'una è costituita da quegli strumenti che il Gradenwitz, per primo, chiamò protocolli dando alla parola una significazione tecnica.²⁾ Il protocollo è documento pubblico per eccellenza (*δημόσιος χρηματισμός*) ed è compilato da un pubblico ufficio competente.³⁾ Elemento sostanziale del protocollo è la dichiarazione orale d'una parte all'altra, dichiarazione che viene oggettivamente redatta in iscritto dal pubblico ufficiale. Ci sembra pertanto, un processo verbale del negozio giuridico intervenuto. La forma ordinaria del protocollo è la bilaterale, così, ad es., per la compravendita: *'Απέδοτο Α — 'Επρίατο Β*.⁴⁾, oppure: *'Επρίατο Β παρὰ Α — 'Απέσχεν καὶ ἐπληρώθη ὁ πεπρακὸς (Α) παρὰ τοῦ πριαμένου*.⁵⁾ Per il mutuo: *'Εδάνεισεν Β — 'Αποδότω Α*.⁶⁾ Pei contratti dotali: *'Εξέδοτο Α* (il padre, la madre della sposa, o la sposa) — *'Απέχει δὲ ὁ γαμῶν* (la dote).⁷⁾ Per le locazioni: *'Εμίσθωσεν Α — α Β* la tal cosa.⁸⁾

Accanto al protocollo vi ha al tempo tolemaico e romano un altro *δημόσιος χρηματισμός*, la così detta omologia oggettiva, che lentamente riesce a soppiantare il protocollo. Caratteristica di questo è, d'ordinario, la bilateralità, mentre l'omologia oggettiva è una dichiarazione unilaterale obbligatoria anche nei negozi, per loro natura, sinallagmatici, quali la compravendita (*'Ομολογεῖ Α πεπρακέναι α Β, διὰ τοῦ ἐν τῇ προγεγραμμένη κῶμῃ ἐγορανομείον, τὰς ὑπαρχούσας αὐτῷ γῆς ἀμπελειτῆδος ἀρούρας τέσσαρας καὶ ἀπέχειν τὴν συμφωνημένην τιμὴν* etc.⁹⁾). La forma bilaterale agoranomica è il tipo greco puro.¹⁰⁾ L'omologia però, in ultima analisi, altro non è che una forma speciale di protocollo, e pare vi sieno anche, dei veri protocolli bilaterali che contengono il verbo *ὁμολογῶ* alla terza persona. Si veggia, per es., BGU. 887 che sembra una vendita d'una schiava dell'a. 151 d.: (1. 2) *Α. ἐπρίατο ἐν ἀγορᾷ* (3) [*παρὰ Β*] *κοράσιον* etc. (1. 7) *ὁμολόγησεν Β* (1. 8) *τὴν τιμὴν*] *κεκομε[ῖσθ]αι καὶ [τ]αὐτ[α] ὑπὲρ αὐτοῦ τῇ [ῖ]δίᾳ π[ῖ]σει καὶ βεβαιώσει εἶναι ἐκέλευσεν* di Α. (1. 9) ^{2m} [*Β*] *πέπρω[κα] τὸ κ[ο]ρ[ά]σιον δηναρίων* etc. (1. 10)

1) Mitteis röm. Privatr. I p. 306—307.

2) Einführung I (1900) § 16. Cfr. Mitteis röm. Privatr. I p. 308, letteratura ivi a nota 66.

3) Cfr. Meyer, Klio 6 (1906) p. 446. Koschaker Der Archidikastes, Z. d. Sav. St. 28 (1907) R. A. p. 267 n. 6.

4) Vedi per es. BGU. 994 (a. 113 a. Chr.), 995 (a. 109 a. Chr.), 996 (a. 107/108 a. Chr.), 997 (a. 103/2 a. Chr.), 998 (a. 101/0 a. Chr.), 999 (a. 98/99 a. Chr.), 1000 (a. 99/8 a. Chr.). P. Lips. I 1 (a. 104 a. Chr.), 2 (a. 99 a. Chr.).

5) V. per es. BGU. 316 (a. 359 d.). Oxy. 99 (a. 55 d.), 375, 380, 577. cfr. BGU. 937 (250 d.) lacunoso.

6) Per es. Oxy. 506 (143 d.) *ἀντίγραφον*. BGU. 911 (18 d.). Fayûm 910 Col. II (71 d.). cfr. P. Fior. I 81 (103 d.).

7) Oxy. 496 (a. 127 d.), 497 mutilo.

8) BGU. 197 (a. 17/18 d.), 538 (a. 100 d.). Oxy. 278 (17 d.), 280 (a. 88/9 d.), 277 (a. 19 d.). P. Lips. 118 ecc.

9) V., per es., BGU. 177 Fayûm (46/47 d.).

10) Cfr. Gerhard *'Ωνή ἐν πίστει*, Philologus 63 (1904) p. 502, 566.

[καὶ] τῆν τεμὴν κεκόμισμαι ὡς προξέ[γ]ρ[α]πται. L' omologia oggettiva unilaterale, a differenza dei protocolli più antichi, è chiusa dalla sottoscrizione dell' autore, in cui, allo scopo di sanzionarlo, si riepitoma in prima persona il testo del documento; la subscriptio s' atteggia nella forma di un conciso chirografo, e quindi col Gradenwitz può farsi l' equazione: *ὁμολογια* oggettiva (protocollo) = testo + chirografo (epistola).¹⁾ Non ci pare invece doversi accettare l' asserzione del Gradenwitz essere al protocollo la parola "*ὁμολογεῖ wesentlich, dem Brief ὁμολογῶ natürlich unwesentlich*"²⁾, perchè non è il verbo *ὁμολογῶ* in sè che sia in antitesi coll' essenza dell' epistola, sì la terza persona del verbo stesso. D' accordo che può concepirsi un' epistola senza l' *ὁμολογῶ*, ma il fatto di riscontrarvelo comunemente, e quasi sempre nelle subscriptiones che sono esse stesse epistole (chirografi), lo fa divenire elemento naturale, se non sostanziale, della epistola.

Ciò posto si comprende come (ad onta che l' asserirlo paia prematuro³⁾) si sia tentati a ritenere che abbiano origine notarile, ossia sieno state redatte dal pubblico ufficio competente, tutte le omologie oggettive, e la più bella prova è appunto data dalla loro forma oggettiva.⁴⁾ La qual forma, a prima vista, ci mette sull' avviso che il documento è un *δημόσιος χρηματισμός*; essendo un canone fondamentale della diplomatica che la forma soggettiva che un documento può avere è la più familiare, più solenne la oggettiva, perchè il rogatario vi assume una parte preponderante.

Per quanto concerne i documenti scritti in lingua greca, all' inizio dell' età imperiale, funzionano da ufficio di autenticazione tanto l' *ἀγορανομεῖον* quanto il *γραφεῖον*; a proposito del quale il Mitteis distingue fra documenti eretti davanti il *γραφεῖον* stesso, e documenti dapprima redatti privatamente e consegnati poi al *γραφεῖον* per la semplice registrazione.⁵⁾ Ufficio di registrazione, analogo ai due precedenti, è il *μνημονεῖον*; dimanierachè se ne avevano tre adibiti a questo scopo, e cioè l' *ἀγορανομεῖον*, il *μνημονεῖον* e il *γραφεῖον*.⁶⁾ Il Koschaker, occupandosi dell' argomento nel suo lavoro sull' *ἀρχηδικαστής*, non si scosta dall' opinione del Mitteis e non crede che esistesse una differenza qualitativa nella cooperazione prestata dai tre uffici nella erezione dei documenti.⁷⁾ Riguardo alla descrizione e definizione dei tre archivi o uffici ecco i risultati cui pervenne il Koschaker nel capitolo IV del suo articolo. Per non cadere in generalizzazioni non rispondenti alle fonti e non giungere a conclusioni affrettate, egli richiama l' attenzione sull' influenza dovuta al

1) Einführung p. 124, 130. Cfr. Mitteis röm. Privatr. I p. 305 s.

2) O. c. p. 124.

3) V. Mitteis röm. Privatr. I p. 310 n. 71.

4) Cfr. Erman Archiv f. P. II p. 455 s. Waszyński Die Bodenpacht I (1905) p. 33 s. Koschaker, Zeitschr. d. Sav. St. 28 (1907) p. 282 s.

5) Hermes 30 (1895) 596 s. Archiv f. P. I 190 s. Nell' età tolemaica il *γραφεῖον* era competente per la traduzione e registrazione dei contratti demotici, e della registrazione di atti privati greci quali il chirografo e il documento emanato dal *συγγραφοφύλαξ*. Si confr. per l' epoca romana gli altri luoghi citati da Koschaker o. c. p. 284¹.

6) *Ἀρχεῖον* invece è una comune designazione generica. V. Koschaker, Z. d. Sav. St. 28 p. 295¹.

7) Cfr. Koschaker, Z. d. Sav. St. 28 p. 304⁴.

regionalismo nella organizzazione notarile, e pertanto aggruppa il materiale papirologico a seconda della provincia cui si riferisce. Nel νομός di Ossirinco si deve tener distinta la metropoli dalla provincia. Nella metropoli esisteva un ἀγορανομεῖον ed un μνημονεῖον, il quale ultimo era solo competente per la confezione di mutui e di testamenti. Il μνημονεῖον non sembra fosse un ufficio autonomo, ma una semplice sezione dell' ἀγορανομεῖον, la quale aveva una competenza limitata e determinata. Il μνημονεῖον può avere un suo capo-sezione speciale ma potrebbe anche darsi che l'ufficio fosse coperto dal capo dell' agoranomio, (o, per quanto ci pare, da uno dei capi dell' agoranomio, dato che ve ne erano parecchi) e così si spiegherebbe la frase dei documenti Ν. ἀγορανόμος δὴν καὶ μνήμων, e similmente la comune formula “ἐν ἀγνιᾷ” che caratterizza i documenti notarili tanto emanati dall' ἀγορανομεῖον come dal μνημονεῖον e che deve intendersi genericamente “nell' archivio”. Il γραφεῖον invece, serve a designare l'archivio locale della provincia, la quale era così seminata di molti γραφεῖα succursali dell' archivio metropolitano.

Suppergiù identica è l'organizzazione degli archivi di el-Fayûm: nella metropoli e nei centri più importanti ἀγορανομεῖα e relativi μνημονεῖα, nei paesi γραφεῖα. Riguardo poi ai documenti autentici che si compilavano, in Ossirinco appaiono e omologie e protocolli, in Fayûm invece v' ha assoluta preponderanza della omologia, che è davvero la forma tipica dell' archivio d' el-Fayûm, mentre il protocollo signoreggia nei contratti di locazione.

Una diversità nella organizzazione è (sempre dal Koschaker) constatata invece in Hermupolis, ove, accanto all' ἀγορανομεῖον, funzionava anche un γραφεῖον, e quindi il termine non è qui usato per designare gli archivi locali.

In conclusione, il pubblico archivio ha funzioni notarili perchè vi si confezionano atti autentici da' suoi impiegati secondo schemi prestabiliti. Le espressioni che accennano all' autenticazione sono le seguenti: διὰ τοῦ ἀγορανομεῖου, διὰ τοῦ ἀγορανόμου¹⁾, o anche ὁμολογία τελειωθείσα διὰ τοῦ γραφεῖου, διὰ τοῦ μνημονεῖου, — ἐν ἀγνιᾷ, ἐν ἀγορᾷ. Anche il χάραγμα, vale a dire la clausola “ἀναγέγραπται (ἐντέτακται) διὰ τοῦ ἐν — luogo — γραφεῖου”, sembra abbia maggior valore di una semplice registrazione.²⁾

Un' altra forma di atto pubblico è costituita da quei documenti che dal verbo di disposizione συγγορεῖ, si dicono tecnicamente συγχωρήσεις.³⁾ Sono δημόσιοι χρηματισμοὶ che s' indirizzano da entrambe le parti contraenti all' ἀρχιδικαστῆς capo dell' ufficio centrale del καταλογεῖον, e che si compilavano esclusivamente in questo archivio pubblico la cui sede era Alessandria. I documenti di συγχωρήσεις che possediamo (editi da Schubart in BGU. IV 1050 fin. 1059, 1099 ecc.), si riferiscono a svariati negozi privati, quali la compravendita, il mutuo, la locazione, i contratti dotali, e rimontano a una diecina di

1) Cfr. Gradenwitz Einführ. p. 106—107.

2) V. su ciò Koschaker, Z. d. Sav. St. 28 p. 286s. e sul χάραγμα P. Lond. II 277 (p. 217) CPR. 4, quivi citati. cfr. Gerhard, Philologus 63 p. 518. Naber, Archiv f. P. I (1900) p. 316s. § 11.

3) Ci atteniamo alla esposizione del Koschaker, Z. d. Sav. St. 28 cap. III p. 270 ss.

anni prima dell' era volgare. Seguono tutti lo stesso schema, che deduciamo da quelli di mutuo:

α) Indirizzo: *Πρωτόρχω τῷ ἐπὶ τοῦ κριτηρίου
παρὰ Α καὶ παρὰ Β.*

β) *Συγχωρεῖ ὁ Β ἔχειν παρὰ τοῦ Α δάνειον διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου κτλ.*

γ) Data cronologica.

Caratteristico della *συγχώρησις* è il doppio *παρὰ* dell' indirizzo, che, anche a colpo d' occhio, la fa così nettamente distinguere dall' atto privato redatto in forma d' *ὑπόμνημα*. Ben fece il Dr. Hans Lewald ad attrarre su ciò l' attenzione nell' appendice al suo libro sul catasto romano-egiziano¹⁾; e ad osservare, inoltre, che, di regola, nelle omologie oggettive la dichiarazione avviene da *A* diretta a *B*, *ὁμολογεῖ ὁ Α τῷ Β κτλ.* mentre il "*τῷ Β*" manca nelle *συγχωρήσεις*.²⁾

Le *συγχωρήσεις* erano destinate in seguito al gradimento del capo del *κριτήριον* espresso dall' imperativo *κολ(λάσθω)* ad esser incollate in appositi registri o fascicoli. Parecchi documenti, in tal maniera, insieme riuniti costituivano un *τόμος συνκολλησίμων*. Sotto Augusto alla competenza del *κριτήριον* si sostituì quella esclusiva del *καταλογεῖον* d' Alessandria cui stava a capo l' *ἀρχιδικαστής*; e forse ciò ebbe il significato di una centralizzazione.³⁾

Un' altra categoria di documenti pubblici è costituita dalle *διαγραφαί* bancarie dette *independenti* (*selbständige δ.*). Il negozio giuridico ha vita mediante l' intervento di una banca, cui si riconosce la capacità di compilare atti autentici. A quelle si oppongono le *διαγραφαί dependenti* (*unselbständige δ.*), le quali, d' ordinario, servono solo a effettuare un pagamento.⁴⁾ Invece di pagare a contanti (*διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου*) si paga per mezzo della banca *x*, come nella pratica commerciale odierna mediante un *check* tratto da un cliente sovra il banchiere che gli fa il servizio di cassa. Così, p. es., nella vendita chirografaria dell' a. 54^d P. Oxy. 264 in cui l' autore dichiara di aver ricevuto il prezzo (lin. 6—7): *διὰ τῆς ἐπὶ τοῦ πρὸς Ὁξ[υρύγγ(ων)] πόλει Σαραπίου Σαραπίωνος τοῦ Λόχου τραπέζης*, il fatto dell' intervento di detta banca non isparta punto nel chirografo soggettivo il suo carattere di documento privato.

III. Il chirografo in particolare.

Agli instrumenta publica (*δημόσιοι χρηματισμοί*) autentici si contrappongono gli atti privati. Tolto il documento privato oggettivo dei primi tempi

1) Lewald Beiträge zur Kenntnis des römisch-ägyptischen Grundbuchrechts, Leipzig [Veit] 1909, p. 87—91.

2) Vedi però, Lewald o. c. p. 90 n. 4—5.

3) Più minutamente Koschaker, Z. d. Sav. St. 28 p. 274—275 e 276ss.

4) V. la letteratura sulla *διαγραφή* citata da Mitteis röm. Privatr. I p. 310⁷³ e quella sulle banche da Eger Zum ägypt. Grundbuchw. in röm. Zeit, 1909, p. 106⁵ e A. Peyron, Mem. R. Accad. Tor. 31 (1827) cl. sc. mor. p. 152s. — La distinzione delle *διαγραφαί*, accolta nel testo, si deve a Gradenwitz, Mélanges Nicole p. 193ss. Cfr. Mitteis, Z. d. Sav. St. 28 p. 382, röm. Privatr. p. 312⁸⁰. Eger o. c. p. 106.

tolemaici emanato dal *συγγραφοφύλαξ*¹⁾, essi hanno forma soggettiva, e, adoperando un termine che in essi ricorre, si possono ormai chiamare comunemente *γράμματα*²⁾ oltrechè chirografi, sia che abbiano forma di epistola col *χαίρειν*, o di *ypomnema* (*τῷ δεῖνι παρὰ τοῦ δεινός*³⁾) o di omologia soggettiva. Emanano da uno dei contraenti (autore) che parla in prima persona, e son diretti al destinatario. Nella diplomatica greco-egiziana si trovano esempi di chirografi già nel III sec. av. Cristo⁴⁾, la sua fortuna andò col tempo aumentando e consolidandosi finchè, incominciando dalla fine del IV sec. d. Cr., soppianta tutte le altre forme di documenti.⁵⁾ E al suo sviluppo dovette di pari passo corrispondere la rovina degli uffici pubblici d' autenticazione. Già a prima vista il chirografo, atto privato soggettivo, mostra in questo carattere esterno una identità coi documenti bizantini medioevali, identità che verrà posta in maggior luce dall' esame del dettaglio. È appunto l' antico chirografo che sopravvive nella diplomatica del basso Impero.

§ 1. Registrazione.

Prima di procedere all' analisi dei chirografi, a seconda del peculiar negozio giuridico che documentano, dobbiamo spender qualche parola sulla loro registrazione e sulle persone incaricate di redigerli.

All' epoca tolemaica, competente a registrare i chirografi greci e il documento privato oggettivo emanato dal *συγγραφοφύλαξ*, era il *γραφεῖον*; sotto la dominazione romana la registrazione (*δημοσίωσις*) è d' assoluta competenza dell' *ἀρχιδικαστής*.⁶⁾ Essa avveniva mediante l' intervento degli uffici pubblici della *διαλογή* e del *καταλογεῖον*⁷⁾, da lui dipendenti e risiedenti al tempo imperiale in Alessandria, nei due uffici centrali di registrazione alessandrini (*ἀμφότεραι βιβλιοθήκαι*), e cioè nel *Ναυαῖον* e nella *Ἀδριανὴ βιβλιοθήκη*. Allo stato attuale delle fonti non appaiono in tutto chiari i rapporti fra i quattro

1) V. su ciò Mitteis röm. Privatr. I p. 307—308 e la letteratura a nota 64 e in Pfaff Tab. p. 50¹⁰. Gerhard, Philol. 63 p. 507 n. 29, 499 e 504. Koschaker, Z. d. Sav. St. 29 (1908) R. A. p. 3⁵. P. Meyer, Klio 6 (1906) p. 451ss.

2) Per es. P. Fior. III 23—24: *τὸ γράμμα τοῦτο ἐθέμην* (Atti del R. Ist. Veneto 67 p. 1191). — Tuttavia si osservi col Mitteis röm. Privatr. I p. 293 n. 8 che mentre ogni epistola può dirsi chirografo, non sarebbe invece esatta l' asserzione opposta.

3) V. Wessely a CPR. I p. 152. Cfr. Lo Stesso Ein Pap. aus der Zeit des Aurelianos u. Vaballathos, Mitt. R. 4 (1888) p. 61.

4) Citazioni in Mitteis röm. Privatr. I p. 296 n. 17 fra cui la interessante di Iperide presso Pollux II 152 (Suid. s. v., Keramopullos Die eigenh. Unterschr., Klio 4 [1904] p. 28). — L' epistola è spesso menzionata nelle fonti legislative romane, p. es. Dig. 39, 5, 27 e 35.

5) Waszyński Bodenp. I p. 46. Eger o. c. p. 109⁴. Erman, Archiv f. P., 2 (1903) p. 455s.

6) Sulla registrazione vedasi Wilcken, Archiv f. P. I p. 124. Naber p. 318 e II (1903) p. 33. Mitteis a P. Lips. I 10 e röm. Privatr. I p. 313—314. Preisigke introd. a P. Straßb. 29 e p. 108 nota 1 letteratura. Koschaker, Z. d. Sav. St. 29 p. 7 e soprattutto 19¹s. Lewald Beiträge cit. p. 35². L' introduzione e le note degli Edd. a Oxy. 719 (a. 193 d.) e 906 (II o III sec.) lin. 9. E ultimamente Eger Zum ägypt. Grundbuchwesen, 1909, p. 107s.

7) Su questi uffici v. specialmente Koschaker *ἀρχιδικαστής* cap. II Z. d. Sav. St. 28 p. 264ss. e letteratura ivi.

uffici, e fra questi e gli altri archivi provinciali e metropolitani. Per es. non sappiamo con certezza se la *διαλογή* e il *καταλογεῖον* fossero due uffici paralleli oppur l' uno semplice sezione o dipartimento dell' altro. Competenti entrambi per la registrazione dei documenti privati, il *καταλογεῖον* lo era, per di più ed esclusivamente, per compilare le *συγχωρήσεις*. La *Ἀδριανὴ βιβλιοθήκη*, come si rileva dal nome, venne istituita da Adriano, ma parallelamente continua a sussistere il *Ναναῖον*, già preesistente, forse con attribuzioni di controllo.

La *δημοσίωσις*, per lo meno all' epoca postdiocleziana, sembra avvenisse soltanto pei chirografi di qualunque negozio giuridico. Il chirografo *δημοσιευθέν* veniva ad avere lo stesso valore di un *δημόσιος χρηματισμός*, di un atto pubblico, ma allo stato del materiale papirologico si può discutere se la semplice registrazione operasse davvero l' autenticazione del chirografo o lo rendesse semplicemente idoneo ad essere presentato in giudizio.¹⁾ Il Koschaker sembra accolga l' idea di Gradenwitz che la *δημοσίωσις* funzionasse meramente per scopi fiscali, chè non trascurabile dovea esser il gettito delle tasse riscosse a tal titolo, e non già nell' interesse delle parti; e nel fatto che potea avvenire solo ad Alessandria con grande incomodo e spesa delle parti vuol scorgere una tattica governativa per obbligar le parti a servirsi nel contrattare della forma pubblica dinnanzi agli archivi e non dell' atto privato chirografario.²⁾

Lo scopo fiscale non dovea, tuttavia, esser l' unico motivo della registrazione, altrimenti non si comprenderebbe l' assicurazione, che riscontrasi nei chirografi registrati, essere il documento *καθαρόν ἀπὸ ἀλείφατος καὶ ἐπιγραφῆς*. La *δημοσίωσις* non era necessaria sotto pena di nullità dell' atto, e ciò rilevasi esplicitamente dalla clausola che figura in fine a quasi tutti i nostri chirografi: “τὸ δὲ χειρόγραφον κύριον ἔστω ὡς (= come se) ἐν δημοσίᾳ κατακεχωρισμένον (κατακείμενον)” o somiglianti; solo nel caso che si dovesse produrlo giudizialmente sembra ricorresse tale necessità.

Nell' editto poi del prefetto T. Flavio Tiziano (Oxy. 34 III 127^d) vi ha poi una frase riferita alla Biblioteca Adrianea, la quale ci illumina sui motivi della sua fondazione. La frase è questa: (1. 7) “διὰ τοῦτο κατασκευασθείσης μάλιστα, [ὅ]πως (1. 8) μηδὲν τῶν παρὰ τὸ προσήκον πρασσομένων ἀγνοῆται” e significa, evidentemente, “acciochè acquistino la conveniente pubblicità i negozi giuridici che si stipulano”. Onde (per fare un' ipotesi) possiamo pensare la *Ἀδριανὴ βιβλιοθήκη* come un ufficio in cui si trascrivessero nell' interesse dei terzi le private contrattazioni, la cui conoscenza potesse loro giovare.

§ 2. Redazione.

Teoricamente, essendo il *γράμμα* un atto privato, bastava venisse redatto di pugno del suo autore senza l' intervento di terzi; ma presso i Romani era assai antica l' abitudine, di servirsi, nella redazione degli istrumenti, di pri-

1) La questione è dibattuta da Koschaker, Z. d. Sav. St. 29 p. 12s.

2) O. c. p. 14s.

vati scrittori, che ne facevano professione e, conquistando l' Egitto, ve la trapiantarono. Del tabellionato romano in Egitto intendiamo appunto ora parlare, e non degli ellenici *νομογράφοι, μνήμονες*¹⁾, o dei pubblici archivi che avevano competenza notarile.

Nei primi tempi del dominio romano parecchi documenti contrattuali sono scritti da *νομικοί*, e, a quanto pare, ciò avviene solo pei documenti di Romani.²⁾ I *νομικοί* altro non sono che i tabellioni, gli stessi che sopravvivono anche nel Medio Evo nelle pergamene che abbiamo di già analizzate. *Ταβελίων* e *νομικός* sono sinonimi, anzi (come a p. 79 osservammo) *νομικός* pare usato come aggettivo, e vi si deve sottintendere il sostantivo *tabellio, tabularius* oppure, in greco, *συμβολαιογράφος, συναλλαγματογράφος*³⁾; dimanierachè potremmo istituire l' equazione: *νομικός* [*συμβολαιογράφος* opp. *ταβουλάριος*] = *συμβολαιογράφος* opp. *ταβουλάριος* [*νομικός*].

Le segnature dei tabellioni, apposte all' escatocollo dei chirografi dell' età bizantina, hanno le forme seguenti: + *di emu N teleiothe*⁴⁾ (*esemeiothe*⁵⁾, *ἐγράφη*⁶⁾, *ἐγένετο*⁷⁾ oppure, semplicemente: + *δι' ἐμοῦ N νομικοῦ*⁸⁾ o *σὺν θ/ συμβολαιογράφου*⁹⁾ o *di emu N*¹⁰⁾ cui seguono dei segni tachigrafici. Talvolta anche aggiungendo la data, come in P. Straßb. 4 (a. 550^d) lin. 27 $\frac{9}{4}$ *Α(Ι) ἐμ(οῦ) Μηγᾶ συμβολαιογράφ(ου) οροο Με(χε'ο) ιθ ἰνδικτιονος ιθ ἐγ(ράφη)*. Tali segnature sono molto istruttive.¹¹⁾ Quando vi si dice *ἐγράφη* non si deve intendere, in tutti i casi, il *σῶμα* del documento ma puramente la *ὑπογραφή* del tabellone, tuttavia solo il rilievo paleografico potrà darci una sicura risposta.¹²⁾ Così, per es., in P. Straßb. 46, 29; 47 II 54; 51, 13 e 19 — come annota Preisigke — la segnature è di una terza mano; similmente in P. Straßb. 4, 27 di una 6^a m., BGU. 307, 15 d' una 3^a m., P. Straßb. gr. Inv. Nr. 1404 lin. 121 e 161 di una 10^a m. e P. Lips. Inv. Nr. 598, 29 forse di una 4^a m. (Mitteis, Archiv f. P. III p. 174 pone un punto interrogativo). Se ne deve dedurre che il

1) Su questi Mitteis Reichsr. p. 52 s., 170 s.

2) Pel tempo prediocleziano vedi Koschaker, Z. d. Sav. St. 29 p. 15 s.

3) Sull' eguaglianza di questi due ultimi termini vedi Wilcken, Archiv f. P. III p. 115 a proposito di P. Goodsp. 13 (a. 341) sottoscrizione.

4) V., p. es., P. Amh. 150, 43 (592 d.). Oxy. 913, 26 (442 d.). P. Amh. 149 (VI sec.) forse *esemeiothe*. P. Gen. 15, 4.

5) P. Grenf. II 100, 23 (a. 683 d.). CPR. I 30 (VI sec. d.) II, 55.

6) P. Lond. II p. 323 l. 102 (a. 616 d.), p. 332—333 lin. 10. P. Lond. III p. 253 pap. 1044 lin. 47. P. Fior. 37, 12. P. Lips. Inv. No. 598 (Archiv f. P. III p. 174).

7) P. es. P. Lond. III p. 231 l. 88 (8th cent.).

8) P. Fior. n. II 36 (Atti Ist. Ven.).

9) P. Grenf. I 58 lin. 25. P. Str. gr. Inv. No. 1404 (Archiv f. P. III p. 422, 424).

10) P. Lond. I p. 204, l. 121 pap. CXIII, e CXIII 6 (a) l. 27, CXIII 6 (c) l. 42, CXIII 6 (b) l. 43. P. Lond. II p. 335 lin. 9. P. Grenf. I 54 l. 25. BGU. 307, 15; 315, 23; 725, 28.

11) Parecchie altre citazioni in Pfaff Tabellio u. Tabularius cap. VI p. 53 ss. Wessely Griech. Pap. des British Mus., Wien. Stud. 9 (1887) p. 245 ss. dà una lista dei notari pubblici menzionati nei contratti viennesi, parigini e londinesi.

12) Giustamente il Mitteis, Archiv f. P. III p. 175 osservò che l' *ἐγράφη* assai spesso non va inteso alla lettera ma in senso giuridico, esser stato cioè il documento redatto dal tabellone sotto la sua responsabilità nella sua statio (v. Pfaff o. c. p. 57. Gerhard, Philol. 63 p. 516⁴⁴). Lo stesso Mitteis ib. richiamava l'attenzione sull' importanza dell' analisi paleografica per decidere sulle segnature notarili, se sieno cioè di pugno del redattore dell' atto oppure d'altra persona.

συμβολαιογράφος non avea un semplice ufficio di scriba, ma imprimeva all'atto un certo grado di credibilità colla *completio*, giacchè le sue maniere di sottoscrivere (ἐγράφη, ἐτελειώθη, ἐσημειώθη, ἐγένετο) debbono tecnicamente equipararsi.

Il chirografo redatto dal tabellone non diveniva per questo autentico in senso moderno, ma si *publice confectum* nel significato materiale che davano i Romani a quest' espressione. Onde parrebbe che, dapprincipio, in teoria per lo meno, l' autenticità si raggiungesse solo in seguito alla *δημοσίωσις*, paragonabile, in un certo qual modo, alla *gestis allegatio*.

Come già il tabellone romano anche quello greco-egiziano dell' età post-diocleziana pare fosse una persona privata. Tuttavia l' appellativo stesso di *νομικός*, che usasi a modo di sostantivo, forse si riferisce al carattere specifico del tabellone e prova che alla sua istituzione provvedeva una autorità pubblica o almeno che ne soggiaceva al controllo.¹⁾ Interessanti sotto questo riguardo ci paiono anche due documenti del VI sec. d. Cr. L' uno è P. Lond. CXIII 4 (I p. 208—9) dell' a. 595, una locazione d' una casa indirizzata (lin. 7) τῷ θανασιωτάτῳ Φοιβαιμμωνι δημ[ο] (8) σὺν ταβουλαρίῳ ταυτης της Ἀρσινόωντων πολεως, l' altro P. Grenf. I 60 (a. 581^d), una omologia soggettiva di vendita, in cui la venditrice (lin. 11) dichiara: ὁμολογῶ] παροῦσα ἐν δημοσίῳ τόπῳ etc. e il cui escatocollo (l. 62) pare si debba integrare: δι' ἐμου] υπεργ^α2) Ben è vero che *δημόσιος ταβουλάριος* può intendersi, con la glossa a Inst. J. 1, 11 § 3, *publica persona quia publice servit*³⁾, e che *δημόσιος τόπος* si riferisca meramente alla ubicazione della statio del notaio sovra una pubblica piazza, ma forse non è errato ravvisarvi un' allusione alla derivazione pubblica o quasi pubblica dell' ufficio. Anche l' editto del prefetto T. Flavio Tiziano dell' a. 127^d (Oxy. 34 III) che ordinava ai tabellioni⁴⁾, sotto pena di sanzioni legali, di registrare i documenti contrattuali (*ἀσφάλειαι*), da loro redatti, nella *Ἀδριανῆ βιβλιοθήκη*, prova che essi subivano un pubblico controllo e doveano ottemperare a determinate norme. E che vi fossero delle regole, riguardanti la compilazione degli istrumenti da parte dei tabellioni, forsanco appare dalla espressione dello stesso editto più su citata (p. 120) "*προσσίμενα παρὰ τὸ προσήκον*" che si riferisce, per quanto ci pare, ai negozi giuridici e ai relativi documenti eretti *iuxta quod decet*.

La frase poi "*δημ. ταβουλάριος della città d' Arsinoe*" fa indovinare la esistenza di circostrizioni notarili in cui il tabellone era titolare. Onde pos-

1) Questo fatto tuttavia non può da solo autorizzarci a ritenere i tabelliones pubblici ufficiali redattori di *instrumenta publica* autentici, giacchè, il controllo pubblico esigevasi anche per diritto romano senza pregiudizio del carattere privato del tabellio. V. Pfaff Tab. p. 44 s. Koschaker, Z. d. Sav. St. 29 p. 16.

2) Grenfell a l. 62, I p. 101, annota: "Apparently ὑπεργρά(φη) in place of the usual ἐγράφη".

3) Ved. anche la citaz. di Baldo in Pfaff Tab. p. 1—2 nota 2.

4) Si fece questione sul significato di *νομικοί* nell' editto, e a quali persone fosse diretto. A nostro avviso ha perfettamente ragione il Koschaker (Z. d. Sav. St. 29 p. 18) a intendere a tutti i tabellioni in blocco, ravvisando negli ἀπό της Αἰγύπτου νομικοί i tabellioni della provincia (τῆς χώρας) e nei πολιτικοί quelli d' Alessandria (τῆς πόλεως). La parola *πολιτικοί* è un aggettivo cui si deve sottintendere *νομικοί ταβουλάριοι* o *συμβολαιογράφοι*.

siamo presumere che già nel sec. VI e VII vi fossero, riguardo il tabellionato, delle condizioni omogenee in tutto l' impero greco-romano, le quali poi sussistono, quasi immutate, durante l' Età di mezzo. Anche nei papiri si trovano a quanto pare, ecclesiastici che fungono da notai (*διάκονος καὶ νοτάριος*¹⁾); il *νοτάριος* tuttavia di regola non deve confondersi col tabellone, giacchè è un impiegato incaricato d' altre mansioni.²⁾

Come i tardi documenti medioevali dell' Italia meridionale posteriori alle costituzioni di Melfi divengono oggettivi, così nei papiri d' Egitto dell' età bizantina ultima si riscontrano dei chirografi tabellionali, che si snaturano, per così dire; si atteggianno oggettivamente. Ciò succede, ad es., nel pap. londinese 483 dell' a. 616^d P. Lond. II p. 323 ss. appellato nel documento stesso *ἐμφυτευτικὴ ὁμολογία*. Dopo l' invocazione divina e l' accenno all' imperatore regnante, vi ha la promulgazione: (lin. 4): *Ταυτην τιθενται και ποιουνται προς ειαστους την (5) εγγραφον και απαραβατον ομολογίαν της εμφυτευσεως εκοντες και πεπεισμενοι εκ μεν (6) του ενος μερους το δικαιον του εναγους μοναστηριου (9) εκ δε του ετερου μερους Αωρηλιος Ιωαννης etc. (11) και ομολογουσιν αλληλοις τα εξης (12) ὑποτεταγμενα χαιρειν etc.* Seguono in forma oggettiva le dichiarazioni di A e di B. Il *χαιρειν* anche qui non ha senso alcuno, ma ci avverte che il documento che consideriamo è una derivazione del chirografo soggettivo. Nell' escatocollo poi del documento vi ha la *completio* del notaio: (lin. 102) + *εγω/ δι εμου Φοιβαμμωνος*, seguita forse da segni tachigrafici.

E quivi anche interessante la sottoscrizione di un teste (lin. 100) *μαρτηρω τω εμφυτευνατι (101) ακουσας παρα των θεμενων*, da ricollegarsi a simili espressioni di documenti posteriori³⁾, poichè sembra che con *θέμενοι* non s' intenda soltanto l' autore o la pluralità degli autori in senso diplomatico, ma entrambe le parti (*τὰ μέρη*) contraenti: A e B.

Ad ogni modo ci pare che l' uso della forma oggettiva nel chirografo sia un sintomo e un passo innanzi nel suo lento trapasso ad atto pubblico.

IV. I documenti soggettivi, in ispecie, d' alienazione.

Volendo ora studiare più da vicino i rapporti fra documenti bizantini medioevali e i papiri greci d' Egitto abbiamo elementi sufficienti per astrarre in massima dagli atti pubblici autentici di carattere ellenico, dei quali demmo una rapida enumerazione, per limitarci ai chirografi redatti dal tabellone.

Anche i chirografi greco-egizii sono carte in senso tecnico. In generale può dirsi che il carattere dispositivo si può estendere non solo ai documenti i cui *verba dispositiva* sono di tempo passato, ma a quelli che hanno forma soggettiva e a

1) Citazioni appo Pfaff Tab. p. 56. Forse può aggiungersi P. Lond. 991 VI sec. d. (III p. 257 s.) lin. 28: (2nd hand) + *Δ. ματος προσβύτερος κομης Μεμνο (29) [νείων μαρτυρω]*. — Interessante è pure la sottoscrizione cit. da Pfaff p. 57⁴: *di emu strategiu esemiothe e di εμου στρατηγιον εγρα*.

2) Come, per es., il *δεσποτικος νοταριος* di P. Lond. II p. 295—296 lin. 3—4 circ. A. D. 346.

3) V., p. es., Acta IV p. 396, escatocollo d' una vendita dell' a. 1271 scritta *διὰ παρακλήσεως τῶν ἀφοτέρων μερῶν*.

alcuni che l' hanno oggettiva, giacchè, come a ragione fa il Mitteis osservare, la partizione fra documenti probatori e documenti dispositivi "durchaus nicht zusammenfällt mit jener in objektiv stilisierte Urkunden und in subjektiv gefaßte".¹⁾ Possiamo, pertanto, fissare questo punto: che i documenti bizantini medioevali sono dispositivi come quelli antecedenti greco-egizii.

Dimostreremo ora dapprima la identità della forma fra documenti medioevali e chirografi d' Egitto, considerando specialmente gli atti d' alienazione.

§ 1. La forma.

I documenti bizantini medioevali incominciano colla soprascrizione dell' autore costantemente nella forma: "+ segno della mano (croce) di A", in quelli orientali si trova talvolta anche la subscriptio di esso autore. I chirografi greco-egiziani hanno normalmente nell' escatocollo la subscriptio autografa dell' autore (*ἐξῆς ὑπογράφων*) che brevemente riepitoma il testo del documento²⁾, preceduta dal segno di croce. Nel protocollo iniziale invece, vi ha l' indirizzo dell' autore al destinatario "A τῷ B *χ(αίρειν)*" oppure "τῷ B π(αρά) A", vergato dal redattore del documento. E ci sembra assai probabile che l' uso della soprascrizione bizantina derivi appunto dagli indirizzi dei documenti privati anteriori, a forma epistolare.

Un altro elemento, che quasi mai non manca nell' inizio delle carte bizantine della bassa Italia e dell' impero d' Oriente, è costituito dalla invocazione divina. Anche i papiri dell' epoca tarda ce ne porgono esempio. Così BGU. 319 (vendita) incomincia l. 1: [+ "En ὀνόματι τοῦ κυρίου καὶ δ[ε]σποτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ] τοῦ θεοῦ καὶ σωτ[ή]ρος ἡμῶν, cfr. BGU. 255 (a. 599^d) malleveria. 295 mutuo, 309, 314 (a. 630^d) mutuo, 395, 401 (a. 618^d) malleveria, 725 mutuo (a. 615^d). Fior. 38 (VI sec.^d), 70 (VII sec.^d).

A volte si aggiunge καὶ τῆς δεσποίνης ἡμῶν τῆς ἁγίας θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων³⁾, oppure si dice: ✕ En ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ὁμο ο υσίου τριάδος καὶ τῆς δεσποίνης ἡμῶν τῆς ἁγίας θεοτόκου.⁴⁾

Talvolta la invocazione invece di essere nel protocollo iniziale, trovasi nell' escatocollo.⁵⁾

Nel protocollo iniziale dei chirografi troviamo poi la data cronologica (mese egiziano, indizione e anno dei consoli), invece nei documenti medioevali la datazione secondo l'era costantinopolitana figura, di regola, nell'escatocollo.

Il testo del documento comincia, quasi sempre, in forma di omologia

1) Röm. Privatr. I p. 291. Ved. Eger Grundbuchwesen p. 101.

2) V., p. es., P. Straßb. 4 locazione in forma yponnematica, (550 d.) l. 23.

3) BGU. 315 compromesso (Fayûm), 367 (età araba) ἀπόδειξις (Fayûm), 366 (età araba Fayûm), 396 (età arab.), 3 (7. Juni 605 d.), 320 (età biz. o ar.). Oxy. 138 (610-611 d.)

4) Es. BGU. 365 (7. Febbraio 603 d.) mutuo.

5) V. P. gr. Straßb. Inv. Nr. 1404 l. 99s. (VI sec. d.) edito dal Preisigke in Archiv f. P. III p. 415s. Come invocazione può forse anche considerarsi il simbolo *χμγ* del quale si danno svariate interpretazioni.

soggettiva: *ὁμολογῶ διὰ ταύτης μου τῆς ἐγγράφου ἀσφαλείας πεπρακέναι σοι* <la tal cosa>. Nei documenti medioevali noi rilevammo il tipo *c* che talvolta assume questa forma:

ὁ προγραφεῖς *A* τὴν παροῦσαν ἐγγράφον διάπρασιν τίθημι καὶ ποιῶ πρὸς σὲ *B*. <Spontaneamente> *ὁμολογῶ πεπρακέναι εἰς ὑμᾶς* <la tal cosa>, cfr. Syll. n. 180 (a. 1173), Cusa p. 599s. (a. 1112) la quale è una lieve variante del tipo *c* in cui l' *ὁμολογῶ* è legato al *τίθημι* della notificazione per mezzo d' un *δι' ἧς* riferito al sostantivo designante il documento specifico. (Cfr. indietro p. 28, 41, 44s., 93.) Abbiamo in quella occasione osservato che il *τίθημι καὶ ποιῶ* a rigore non deve comprendersi nei verba dispositiva della carta ma che appartiene alla promulgatio. Ciò è confermato dal confronto coi papiri, nei quali il testo dispositivo s' inizia coll' *ὁμολογῶ*, e il *τίθημι* si trova nell' indirizzo dell' epistola, oppure nelle clausole del testo stesso. Così nel già citato P. Straßb. Inv. Nr. 1404, mutilo in principio, si legge: (1. 2) [. . . τιθέμε]θα καὶ ποιούμεθα ἡμ[εῖ]ς *A* *A*₁ (1. 6) τὴν ἐγγράφον συγγραφὴν πρὸς *B* (1. 8) χαίρειν· (1. 8) Ὁμολογοῦμεν (1. 9) ἡμεῖς οἱ προγεγε[ραμμένοι] *A* καὶ (1. 10) *A*₁ διὰ τ[αύτης] ἡμῶν τῆς ἐγγράφου (1. 11) ὀνικακῆς συγγραφ[ῆ]ς etc. (1. 16) πεπρακέναι σοι *B*.

Il *χαίρειν* rompe la continuità sintattica, ma, nettamente separando l' indirizzo epistolare dall' inizio del testo, pur giova a farci conoscere che il *τίθημι καὶ ποιῶ* non fa parte della *dispositio* ma della *notificatio*.

Similmente BGU. 315 compromesso di el-Fayûm, incomincia il testo: (1. 5) Τόδε τὸ κοιμπρόμισσον ποιοῦνται πρὸς ἀλλήλ(ους) (1. 6) ἐκουσίᾳ γνώμῃ ἐκ μὲν το(ῦ) ἐνὸς μέρους Ἀυρήλ(ιος) (1. 8) . . . ἐκ δὲ το(ῦ) ἑτέρου μέρους Ἀυρήλιος (1. 9) Ἰωσήφ ἀπὸ τῆς Ἀρσινόης υἱὸς ἀ(πα)ῖτου υἱοῦ (1. 10) ἀπὸ τῆς Ἀρσινόης υἱοῦ τῶν πόλεως ✕. Come annota anche il Wilcken a l. 10 il segno ✕ = *χαίρειν* ed è preso dai contratti stilizzati secondo la forma epistolare, ma qui non ha senso alcuno. Ciò è, del resto, una riprova che i documenti medioevali bizantini a forma soggettiva sono discendenti diretti dei chirografi, quali ci vennero conservati nei papiri d' Egitto. Anche in altri papiri ricorrono accoppiati i due verbi. Il Preisigke¹⁾ cita, ad es., P. Lond. II p. 325, 4: ταύτην τίθενται καὶ ποιοῦνται πρὸς ἑαυτοὺς τὴν ἐγγράφον . . . ὁμολογίαν κτλ. — Cfr. Oxy. 504, 41 τέθειμαι τὴν ὁμολογίαν etc. nella subscriptio.

Si vegga anche il seguente documento: BGU. 317 (580/81^d) di el-Fayûm:

Data, e luogo: ἐπ' Ἀρ(σινόης).

(1. 2) [Τὴν δε τὴν . . .] ὁμολογίαν τῆς διαλύσεως καὶ τελείας ἀπαλλαγῆς ποιοῦμαι ἐκουσίᾳ] καὶ ἀνθαιρέτω βουλήσει etc. (1. 4) . . . Ἀυρήλιω Κύρῳ ὁμολογίαν ποιοῦμαι πρὸς ἑαυτοὺς τὴν ἐγγράφον . . . ὁμολογίαν κτλ. — Cfr. Oxy. 504, 41 τέθειμαι τὴν ὁμολογίαν etc. nella subscriptio.

L' identità col tipo bizantino *c* ci sembra dimostrata ed è inutile addurre altri esempi.

La frase può anche figurare nelle clausole di corroborazione del docu-

1) Archiv f. P. III p. 418 n. 4.

mento. Ad es. nel P. Fior. III¹⁾ (514^d) l. 23 ss. è detto: τὸ γράμμα τοῦτο (l. 24) ἐθέμ[η]ν σοι εἰς ἀσφ(άλειαν), ed anche da questa collocazione si può dedurre che il τίθημι non è integrante dei verba dispositiva. Anche da una sottoscrizione dallo stesso P. Fior. III l. 27/28 Ν. μαρτυρῶ τῇ ὀφιλῆ ἐκούσας (l. 28) παρὰ τοῦ θεμένου risulta che il τίθημι diventa espressione tecnica come il *cartam facere* equivalente a *cartam fieri rogare* dei documenti medioevali latini²⁾, e che ὁ θέμενος sta a designare l' autore (Aussteller) della carta stessa. Negli scrittori classici appare la frase νόμον τιθέναι, la quale si ritrova pure in S. Giovanni Crisostomo.³⁾ Anche negli atti d' emancipazione di Delfo, editi dal Colin, che si possono considerare vendite fittizie ad Apollo, ricorre la frase τὴν ὄνην τιθέναι e presentano la bilateralità caratteristica dei protocolli agoranomici.⁴⁾ V. pure P. Tor. VIII del sec. II a. Cr.: εθεμεθα προς αυτους ὁμολογαν. Fior. 93, 4 (a. 569 d.).

In identica maniera, come nelle carte bizantine medioevali, la dispositio dei chirografi greco-egizii di vendita suonerà:

Ὅμολογῶ ἐγὼ (Α) . . . πεπρακέναι σοι (Β) ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον la tal cosa⁵⁾, in cui la frase ἀπὸ τοῦ νῦν κτλ. può talvolta mancare, ed, analogamente, per gli altri negozi privati:

Papyrus Edmondstone (A. D. 354), riprodotto in Oxy. IV pag. 202—203: (l. 6): ὁμολογῶ ἐκουσίως καὶ ἀνθαιρέτως καὶ (7) ἀμετανοήτως ἀφίκεναι ὑμᾶς ἐλευθέρους κτλ. (emancipazione). BGU. 520 Fayûm (172 d.) l. 4 Ὁ] (5) μολογῶ ἔχω^{sic} ἐν παραθήκη ἀργυρίου] (6) δραχμὰς tante (deposito).

BGU. 366 Fayûm (età ar.) (l. 8): Ὅμολογῶ ἐκουσίᾳ (9) γνώμῃ ἐτοιμῶς ἔχειν pel tal tempo (11) ποιῆσαι καὶ ἐτοιμᾶσαι alcune opere.

BGU. 255 (a. 599 d.) malleveria, 401 (a. 618 d.) id., 3, 404 etc. in maniera analoga.

E pei mutui: P. Fior. 72: ὁμολογῶ ἐσχηκέναι παρὰ (l. 3) σοῦ διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου χρῆσιν (l. 4) ἔντοκον κεφαλαῖον ἀργυρίου δρα (l. 5) [χμὰς δε]καεξ⁶⁾ etc. Vedasi anche: P. Fior. 82 (a. 82/3 d.); Oxy. 98 (a. 141 o 142 d.); 133 (a. 550 d.); 269 Col. I (a. 57 d.); 507 (a. 169 d.). BGU. 578, 11—16; 363; 314 (a. 630 d.); 295; 272 (a. 138/139 d.); 190 (epoca di Domiziano); 189 (7/8 d.); 179 (su cui Gradenwitz Einführ. p. 95 ss., Wilcken, Deut. Lit. Z. 1900 Nro. 38 Col. 2469); 101 (a. 114/115 d.); 69 (a. 120 d.); 1015 (a. 222/3 d.); 990 (a. 212 d.); 989 (a. 226 d.); 972 (VI/VII sec. d.);

1) In Atti del R. Istituto Veneto Anno 1907—1908 (to. LXVII parte II) p. 1191.

2) V. su quest' ultimi Brunner Zur RG. der Urkunde p. 25 s.

3) Ed. di Parigi 1862 (Migne) to. IX p. 146, da noi citata secondo la ristampa fattane dall' arcivescovo Niceforo (Kalogera) nella sua Ἐκλογή, Atene 1891, p. 105.

4) Notes de chronologie delph., Bull. de corr. hell. 22 (1898) p. 1 ss. Presenta 121 testi epigrafici dal 131 a. Chr. alla fine del I sec. d. V. specialmente nn. 1, 2, 50, 93, 112. Altre cit. in Keramopullos, Klio 4 (1904) p. 18 s. Sull' argomento ved. Rabel, Z. d. Sav. St. 28 (1907) p. 315 s. — Cfr. in fine la vendita di Delfi in Dittenberger Sylloge n. 862 simile a un protocollo greco-egizio.

5) BGU. 71 (189 d.); 100; 228; 319 l. 8 ss.; 416; 453 (154 d.); 455; 469; 584; 917 (348 d.); 806. Oxy. 264 (54 d.); 505, 4 s.; Lips. 1, 3; 6, 3 s. P. Gen. 29 (137 d.).

6) Gli accenti furono posti da noi.

943 (a. 389 d.); 873 (età biz.); 857 (113 d.); 839 (età biz.); 838 (a. 578 d.); 837 (a. 609 d.); 800 (a. 158 d.); 797 (età biz.); 796 (età biz.); 795 (età biz.); 725 (a. 615 d.).

E la medesima forma chirografica è anche comune ai contratti e alle offerte di locazione.

In tale maniera è provata la uguaglianza, nella notificazione e nei verba dispositiva, fra i documenti medioevali a tipo c, d e le omologie soggettive unilaterali greco-egizie dell' epoca araba e di quella bizantina.

Più di rado, invece, si trova nei papiri il tipo a ("vendo, permuto, divido") assai frequente nelle carte dell' Italia meridionale (V. indietro p. 27, 41 s. cfr. p. 92). Si veda la seguente vendita di Fayûm: BGU. 758: Γάιο[ς] etc. (1. 2)]ιωνι χρίειν· (3) Π[έτρα]κά σοι ὄνον (4) θήλιαν τελείαν τεμψῆς tanto (8) ταύτην τοι (9) αὐτήν· (10) L 197/198 d. Cr. Segue la sottoscrizione dell' autore.¹⁾ V. anche P. Gen. 23 (70^d), 35 (161^d).

E per altri contratti:

BGU. 300 σύστασις di Fayûm dell' a. 148 d. Dopo l' indirizzo: (1. 3) Συνέστησά σοι (sic) κατὰ τοῦτο τὸ χειρόγραφο(ν) (4) φροντιοῦντά μου τῶν ἐν Ἀρσινόετι ὑπαρχόντων καὶ (5) ἀπαιτήσαντα (sic) τοὺς μισθωτάς, κἄν δέον ἦν (sic), μισθώσαντα (sic) (6) ἢ αὐτοργήσαντα (sic) καὶ ἀποχὰς προησόμενον αὐτοῖς ἐκ το[ῦ] (7) ἐμοῦ ὀνόματος καὶ πάντα τῆ ἐπι[τρο]πῆ ἀνήκοντα ἐπι(8)τελέσαντα (sic), καθὰ κέμοι παρόντ[ι] ἔξιςστιν etc. Cfr. Oxy. 509.

BGU. 1093 συστατικὸν del 5 aprile 265 d.: (1. 7) Ἀποσυνίστημι σε ἀντ' ἐμαυ(8)τοῦ ἀποδημῶν (sic.) etc.

Oxy. 724 Apprenticeship to a Shorthand-Writer dell' a. 155 d.: (1. 2) συνέστησά σοι (3) Χαираάμωνα δούλον πρὸς μάθησιν σημείων ὧν ἐπίσταται ὁ υἱός σου (4) Δι[ο]νύσιος ἐπὶ χρόνον ἔτη δύο etc.

Oxy. 48 (a. 86 d.), 49 (a. 100 d.): (1. 2) δὸς ἐλευθ(ἐρωσιν) (3) Ὁρίωνι δο(ῦλον) ἡλευθ(ερωμένῳ) (4) ὑπὸ τῆ(ς) ἐαυτοῦ²⁾ δεσποίνῃ(ς).

Abbastanza frequente³⁾ è tale forma negli atti di locazione. A questo modo: μεμισθωκά σοι, μεμισθῶμαι (-ώμεθα) παρά σου.²⁾

La medesima struttura è anche comune alle ricevute.³⁾

Se non erriamo non pare che nei *verba dispositiva* dei documenti che potemmo esaminare si riscontri usato lo schema b, quello cioè nel quale, come ausiliare, figura il verbo di notificazione φαίνομαι. Si trova invece, talvolta, nelle clausole dell' istrumento nella frase: ἐὰν φαίνηται μισθῶσαι ἐπὶ τοῖς προκειμένοις (V., ad es., P. Straßb. pag. 115, 21. Altri es. in Gradenwitz Einführ. I pag. 138, cfr. anche A. Peyron, Mem. R. Acc. Tor. 31 (1827) p. 113 s. I lin. 8 ad Pag. 3. Cfr. anche Oxy. 491, 6).

1) In BGU. 89, intitolato (1. 1) ἀπολογισ[μ(ός)], ricorre la frase (1. 7) κἀμῆλον α- (1. 8) π[έτρα]κα τῷ ἐν[ε]στῶτι ma il documento non è un atto di vendita.

2) V. esempi nello specchietto in Appendice a Gentilli, Stud. it. di fil. class. XIII (1905) p. 332, ed altri si potrebbero aggiungere.

3) V., per es., BGU. 32 (Fayûm 2./3. sec. d. Cr.) (1) Νικήφορος οἰονόμος (2) Πτολεμαῖο. Ἀπέσχον παρά σου (3) ὑπὲρ ἐνοικ(ιον) ἀποθή(ης) του (4) Ἐπειφ τοῦ κγ (ἔτους) (δραχμῶς) μ. BGU. 155 (Fayûm a. 152/153 d. Cr.). Dopo l' indirizzo: Ἐσχον παρά σου εἰς λόγον Σο(5)ήρεως Στοτουήτεως ὑπὲρ ὧν ὀφ(6)λι μν κεφαλαῖον καὶ τὸν τόκον etc. (1. 9) Ἀπέχω . . . (10) . . . τ]ὸν τόκον etc.

Anche le altre formule, che costituiscono il testo del *χειρόγραφον*, sono eguali tanto nei documenti bizantini medioevali come nei papiri. In quelli abbiamo, a suo luogo (p. 28s., 48s., 91s.) rilevato che, con grande abbondanza di frasi, si esprimeva il concetto che la dichiarazione di vendere, donare, dividere ecc. avveniva liberamente, senza frode, inganno, errore o violenza. Le medesime espressioni usavansi in Egitto:

BGU. 219 vendita chirografaria: (1. 8) Ὁμολογῶ ἐγὼ ἐκουσίᾳ γνώμῃ δίχα δόλου καὶ βίας [καὶ ἀπ]άτης καὶ ἀνάγκης πεπρακέναι σοι (9) [c. 12 Buchst. ἀπὸ τοῦ νῦν] ἐπὶ τὸν ἐξῆς ἅπαντα χρόνον τὸ ἀπτελ[ικόν . . .] μου μέρος κτλ.

BGU. 917 vendita chirogr. di Fayûm dell' a. 348 d.: (1. 4) Ὁμολογοῦμεν κατὰ τήνδε τήν [δ]μολογεία[ν ἐκουσίως καὶ αὐθαιρέτως . . . πεπρακέναι σοι ἀπὸ τοῦ νῦν] (5) [εἰς [τὸν] αἰὲ καὶ ἅπαντα χρόνον τήν ὑπάρχου[σαν ἡμῖν etc.

P. gr. Straßb. Inv. Nr. 1404 (Archiv f. P. III p. 418) l. 8 dopo il *χαίρειν*: Ομολογοῦμεν (9) ἡμεῖς οἱ προγεγρα[μμένοι] Παθερμοῦθις καὶ (10) Ἀνατόλιος διὰ τ[αύτ]ης ἡμῶν τῆς ἐγγράφου (11) ὀνικακῆς συγγραφ[ῆ]ς ἐκουσίᾳ γνώμῃ καὶ (12) αὐθαιρέτῳ βουλήσ[ει] καὶ ἀμετανοήτῳ καὶ (13) ἀδόλῳ προαιρέ[σει] β[εβαί]α συνειδήσει (14) ὀρθῇ δικαιοῦ [δίχα π]αντὸς δόλου καὶ φόβου (15) καὶ βίας καὶ ἀπάτ[ης] καὶ ἀνάγκης καὶ περιγραφῆς (16) πάσης καὶ συναρ[παγῆ]ς πεπρακέναι σοι κτλ.

Cfr. Lond. I pag. 232, 9. P. Lond. II pag. 325, 19 citati da Preisigke Archiv f. P. III p. 418, n. 7—8.

P. Straßb. 46 (a. 566 d.) ἐγγύη.

BGU. 317 divisione (a. 580/81 d. Cr.) (l. 7): ὁμολογῶ ἐκουσίᾳ γνώμῃ (8) [c. 16 Buchst.] οὐ μηδένα λόγον ἔχειν etc. e *ib.* l. 2 [Τήνδε τήν . . .] ὁμολογίαν τῆς διαλύσεως καὶ τελείας ἀπαλλαγῆς ποιο[ῦμαι ἐκουσίᾳ] καὶ αὐθαιρέτῳ βουλήσει δίχα δόλου (3) [καὶ βίας καὶ ἀπάτ]ης καὶ ἀνάγκης καὶ πάσης περιγραφῆς νόμων ἐπὶ τὸς κτλ.

Papyrus Edmondstone in Oxy. IV p. 202/203 l. 6 ss.: ὁμολογῶ ἐκουσίως καὶ αὐθαιρέτως καὶ ἀμετανοήτως ἀφικέναι ὑμᾶς ἔλευθέρους etc.

Cfr. inoltre: BGU. 3, 12; 366, 8 s.; 401, 10 ss. P. Fior. 50 (a. 268 d.) integrato dal Vitelli e P. Grenf. I, 60 (a. 581 d.) lin. 12 ss. La frase si trova con grande frequenza nei papiri che si riferiscono ad atti di locazione conduzione¹⁾, ma quivi essa assume un significato pregnante, dovendosi ricollegare alla storia dei lavoratori della gleba e dei *coloni homologi*.

Si deve poi notare che la formula non è necessaria al testo, tanto è vero che manca in moltissimi documenti; ed è specialmente usata incominciando dalla seconda metà del IV sec. dopo Cristo.

Accanto ai verba dispositiva, strettamente unita, vi ha pure la formula

1) V. ad es. P. Lips. 17 (a. 377 d.) Βούλομαι ἐκουσίως καὶ αὐθαιρέτως μισθώσασθαι παρὰ σου; 20 (a. 381 d.); 21 (a. 382 d.); 22 (a. 388 d.); 23 (a. 374 d.). BGU. 364 (a. 553 d.) Fayûm l. 7: Ὁμ[ο]σ[υ]σ[α]ς [λογῶ ἐκουσίᾳ γνώμῃ μει]σθῶσθαι παρὰ τῆς ὑμῶν ἐνδοξότητος etc.; 1092 (a. 372 d.) l. 7 s. P. Fior. 13; 17 (a. 341 d.); 38 (sec. VI d.); 73 (505 d.); 84 (366 d.). P. Straßb. 4, 6 s. I documenti sono tutti del nomos Hermopolites il che corrobora una giusta osservazione di Gentilli o. c. p. 329, e può farci dubitare che in BGU. 364, 7 la lacuna non sia colmata rettamente.

ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον (o altra consimile) che abbiamo anche veduta nei documenti medioevali (p. 29), la quale sta a indicare il momento giuridico dal quale il negozio principia ad aver vita. Si vegga, a cagion d' esempio, le seguenti epistole di vendita e divisione: BGU. 319, 9; 456, 9—10; 917, 4—5. P. Lips. 6, 4. P. Straßb. Inv. Nr. 1404, 22. P. Straßb. 29 Sp. I, 5 II, 31.

Facile è anche dimostrare la perfetta uguaglianza, fra i documenti medioevali ed i papiri, nelle formule che servono a designare l' oggetto del contratto di compravendita e a descrivercelo. Ogni cosa può esser oggetto di compravendita; ma le collezioni di papiri ci serbano solo *instrumenta* (οἰκονομιαί) di vendite di terreno, animali domestici e di schiavi¹⁾ e il primo gruppo ha per noi il maggiore interesse. Qui è inutile restringere la ricerca ai soli chirografi ed omologie soggettive perchè le medesime formule si trovano anche nelle omologie oggettive, ond' è anzi opportuno estendere l' esame anche a quest' ultime, per avere così un più abbondante materiale di studio.

BGU. 350 Fayûm, tempo di Traiano: (1. 2) Ὁμολογεῖ il tale πεπρακένε (4) [ναὶ τὸν ὁμολογοῦντα κατὰ τήνδε τήν] ὁμολογίαν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὸ ὑπάρχον αὐτῶι ἐν κώμῃ Σοκνοπαίου Νήσου ἀπὸ κλη(5) [ρονομίας τοῦ τετελευτηκότος ὁμο]πατρῖου ἀδελφοῦ Στοτοήτιος τρίτον μέρος οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ αἰθρίου ὃ δι' ἀπογραφῆς τέταρτον μέρος τῆς (6) [οἰκίας . . . κ]αὶ τὰ συνκύροντα πάντα, γείτωνος (sic) νότου Στοτοήτειος πρεσβυτέρου υἱοῦ Στοτοήτειος τέ[κ]ωνος οἰκία, βοδῶα (7) [τοῦ Τανεφρέμμεως τῆς πριαμένης ἀν]δρὸς Ὀννώφρεως οἰκία, λειβὸς ῥύμη βασιλική.

In questi documenti tanto ἡ τοποθεσία come τὸ κατ' ἕνεμον è indicato e descritto come in quelli medioevali. E gli esempi abbondano. Cfr. Oxy. 504, 10 ss.; P. Straßb. 14 l. 12 ss. (211 d.); CPR. I 11, 14 s. divisione, Tebt. 106, 9 ss. ecc.; e pei chirografi: BGU. 71 (Fayûm 189 d.) ὁμολογοῦ(6)μεν πεπρακένε σοι τὸν ὑπάρχον(7)τα ἡμῖν ψειλὸν τόπον ἐκ μέρ[σ]υς (8) περιτετευχ[ισ]μένον ἐν [τῇ] προ[κ] (9)μηνῇ Καρανίδι οὗ γίτονες (10) νότου Ἀρσεμίτος etc. (13) λιβὸς ῥυμῆς (14) [ε]ἰσόδο[v] καὶ ἐξόδο[v]. BGU. 666, 13 s. P. Oxy. 505, 5 s. P. Grenf. I 60, 21 ss.

Talvolta, come avviene nei documenti medioevali, i confini sono designati riferendosi a' documenti anteriori: Oxy. 504 vendita (l. 12) di κατυκικῆς γῆς ἀρούρας ἕξ δέμυρο[v] ὧ οἱ γελ[ε]τρ[ονες] διὰ (13) τῶν περὶ αὐτῶν προκτήσεων οἰκονομιῶν δηλοῦνται; oppure rimettendosi ai libri catastali: BGU. 1049 (Fayûm IV sec. d. Cr.): Ὁμολογεῖ la tale di aver venduto (l. 5) ἐπὶ ἅπαντα χρόνον ἀπὸ τῶν ὑπαρχουσῶν αὐτῇ καὶ ἐλθόντων εἰς αὐτὴν ὡς φ[η]σιν ἀπὸ ὀνόματος τῆς μάμης Αὐ[. . .]ς ἀπογραφ[ομένων] etc. (7) il tale terreno ὧ[v] γείτονες] (8) καθὼς ἡ ἐπ' Ἐνε.τιου ἀ[πορ]αφή περιέχει ἀπ[ὸ] μ[ὲν] ἀνατολῶν χέρσος ἀδέσποτος δι' ὅλων etc. (lacunoso). Cfr. BGU. 94, 667 (e Mitteis, Archiv f. P. I 1900 p. 189).²⁾

L' immobile viene alienato (in senso larghissimo) con annessi e connessi,

1) Cfr. Gradenwitz Einführ. I § 23.

2) Cfr. indietro p. 50 ss.

che s'indicano colle frasi τὰ συνκύροντα πάντα, καὶ τὰ χρηστήρια καὶ ἀνήκοντα πάντα καὶ [εἰσόδους καὶ ἐξό]δους.¹⁾

L'alienazione o locazione può avvenire *a corpo* “ἐρούρας tante ἢ ὅσαι ἐὰν ὄσσι, ἢ ὅση ἐὰν ᾗ, ὅσου ἂν ᾗ”²⁾ oppure “πλέω ἔλαττον”³⁾ le quali clausole, che sopravvivono anche nel Medio Evo (v. indietro p. 32, 50, 97), si pongono per salvaguardarsi dall' *actio de modo agri* ed azioni analoghe che si fossero potute intentare per la mancanza d'una parte intellettuale del diritto che volevasi trasmettere.⁴⁾ In altri casi invece la cosa che si trasmette o divide viene misurata con esattezza; talvolta, a quanto pare, riferendosi alla misurazione catastale.⁵⁾

L'autore del chirografo si preoccupa poi sempre di dichiarare che l'oggetto che aliena è di sua proprietà e può quindi disporne com'egli vuole. A quest'idea accenna la frase τὸ ὑπάρχον (τῷ ὁμολογοῦντι) riferita all'oggetto che è anche comune alla maggior parte delle ὁμολογίαι oggettive.⁶⁾ Se non c'inganniamo la frase corrisponderebbe all'altra che figura in due vendite di Romani corroborate da giuramento: Oxy. 100, 11/12 (a. 133 d.) Oxy. 267, 11—13 (77 d.): ὀμνύω πεπρακέναι <oggetto> εἶναι τε ἐμοῦ καὶ μήτε ὑποκείσθαι μηδὲ ἐτέροις ἐξηλλοτριῶσθαι κατὰ μηδένᾳ τρόπον. A volte è ben designato anche il titolo pel quale l'autore possiede, e ciò rilevasi anche nelle divisioni (cfr. P. Straßb. 29 II 31 ss.), onde bene integrò il Vitelli a P. Fior. 51, 15 ss. “*proprietarii* p. es. ἀπὸ κληρονομίας τοῦ ἐαντιῶν πατρός etc.” Ciò appare con grande evidenza dal chirografo bizantino del VI sec. di vendita edito dal Preisigke in Archiv f. P. III p. 415 ss. che ha per noi straordinaria importanza sembrando proprio di leggere un documento tardo del Trinchera o degli Acta et diplomata.

P. Straßb. 1404: “*ti vendiamo* (l. 23) τὴν διαφέρου[σαν ἢ]μῶν καὶ περιελθοῦσαν εἰς ἡμᾶς (24) ἀπὸ δικαίου ατ. [...].] παρὰ τῶν ἄλλων σωματεμπόρο(ων) (25) τῶν Αἰθίοπων δ[ούλην] Μαύραν Ἀταλοῦν τῷ ὀνό(α)τ(ι). Cfr. P. Grenf. I 60, 24: περιελθόντα εἰς ἐμὲ ἀπὸ γονέων e Wilcken Ost. I 462 (cit. da Preisigke, Archiv f. P. III p. 419 n. 1). BGU. 455: (12) Ὅμολογῶ πεπρακέναι[ε] σοι τὴν (sic) ὑπάρχουσάν (13) μοι μητριαὴν χοροθήμεν κτλ.

1) BGU. 350, 6. Lips. I 3 Col. II, 11—12. cfr. BGU. 5 Col. II, 2; 667, 7 s. e la locazione P. Straßb. 4 (550 d.) di un ἡμισον τέταρτον μέρος οἰκίας (l. 11) μετὰ παντός (12) τοῦ καθ' οἶον δήπο[τε] ἐπίτης τρέ[π]ορ χρηστηρίον καὶ [δ]ικαίον (13) οἰκοτικοῦ τε καὶ [αὐ]τ[ο]μάτο(ν). V. anche le note di Preisigke *ivi*. V. P. Straßb. 9, 8 ecc. CPR. I 11, 8, 14 divisione dell' a. 108 d. Nro. 1, 27 (a. 83/84 d. Cr.) vendita. P. Fior. 47 l. 9 s. (permuta), 50 l. 5, 10, 31, 45 col. II 60, 68, III 86, 100, 101, 104 divisione. P. Grenf. I 60, 26 s. (vendita).

2) V., per es., BGU. 177, 7; 197, 10; 303, 12; 364, 10; 538, 8; 586, 9; 614, 19. Oxy. 102, 11; 103. P. Lips. 22, 6; 21, 13. CPR. I 1, 7; 34, 5; 38, 10. In P. Fior. 38, 12: οἰκίαν ολοκληρον οίας ἐστίν (13) [διαθεσεως ...] forse si deve intendere “come sta e giace”.

3) V. es. in Gentili o. c. p. 291—292.

4) Lo fece già osservare il Gradenwitz Einführ. I p. 70¹.

5) V. ad es. Oxy. 505 l. 6 e 9. BGU. 456, 10 ss. Oxy. 499, 17 μηδεμιᾶς γεωμετρίας γενομένης. Cfr. Vitelli a P. Fior. 20, 17 e Gentili l. c. p. 291. Einführ. p. 84 e P. Lond. II p. 211. Oxy. 102, 11 locazione.

6) Cfr. Gradenwitz Einführ. I p. 166. V. la frase anche nei chirografi e omologie soggettive: p. es. BGU. 917, 3; 806, 3; 584, 3; 456, 10; 455, 12; 453, 5—6; 228, 2. Lips. 6, 4. CPR. 10 Col. I. P. Oxy. 505, 4—5.

Particolari ai documenti di compravendita sono le formule che si riferiscono al pagamento del prezzo. Nei documenti medioevali, e dell'Italia meridionale e d'Oriente, abbiamo constatato (p. 31, 52, 94) che la tradizione della cosa e delle facoltà di disposizione su di essa avviene come conseguenza del pagamento, e ci parve che questa concezione dovesse ricollegarsi all'influenza del diritto romano; analogamente a quanto il Brunner opinava nei documenti langobardici (Zur RG p. 133).

Anche i papiri ci offrono delle formule eguali. Una vendita di un cammello di el-Fayûm dell'a. 289^d, a forma chirografaria, subito dopo il *χαίρειν*, prosegue: BGU. 13, (l. 4): 'Ο[μο]λογοῦμεν πεπρακέναι σοι κάμηλον ἄρρηνα ἀραβικὸν τῷ (5) [σ]ώματι *pel prezzo x* (6) ἅπερ ἐντεῦθεν ἀπέσ(7)[χ]αμεν παρὰ σοῦ πλήρης (sic) διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου σου καὶ παρα(8)[δ]ώκαμέν σοι τὸν κάμηλον ἀχάρακτον ὑγιῖν (sic) καὶ ἄσυνῆν (sic) (9) πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ νῦν περιληφῶτα (sic) σε αὐτὸν ἐξουσίαν ἔχειν (10) ἐτέροις πωλεῖν καὶ διοικεῖν καὶ ἐπιτελεῖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἐὰν (sic) (11) αἰρή.

Nel documento in questione il pagamento del prezzo avviene a contanti e ciò è espresso dalla frase, contenuta nella quietanza, "διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου"¹⁾, corrispondente all'altra "ἀπὸ τοῦ κιβωτίου ὑμῶν" che riscontrasi in qualche documento medioevale (p. es. Acta IV p. 398 l. 11, a. 1271). Sebbene poi la quietanza stessa si riferisca all'intero prezzo, come si usa anche nei documenti greci del Medio Evo, e anche in quelli latini²⁾, riteniamo che in parecchi casi ciò non rispondesse effettivamente alla realtà, ma fosse una finzione.³⁾

Similmente ciò succede in un certo stadio della mancipazione, che è nella sua struttura una vendita reale, nella quale una delle controprestazioni — la contribuzione del prezzo — in effetto non avviene nella sua interezza, onde la mancipatio può dirsi un negozio immaginario.⁴⁾

Il prezzo può anche esser pagato per mezzo di una *διαγραφή* bancaria c. d. dipendente, com'è il caso, ad es., in P. Oxy. 264 (54^d). Allora il chirografo rimane sempre un atto privato, la banca funzionando semplicemente da ufficio pagatore. (V. indietro p. 118.)

In CPR. I, 1 (a. 83/84^d) lin. 11—14, cfr. la *ὑπογραφή* lin. 28—31, la venditrice dichiara di *ἀπέχειν τὸ παραχωρητικὸν κεφάλαιον* in parte per mezzo di un credito diagrafario a lei ceduto dal compratore, e pel restoprezzo mediante una *διαγραφή* tratta su un'altra banca. Ciò mostra che in Egitto i rapporti finanziario-economici erano in uno stadio molto sviluppato.

Ricevuto il prezzo, adunque, il venditore trasla nel compratore il possesso

1) V. su ciò Mitteis Reichsr. p. 179⁸. Wessely, Mitt. R. V 3—4 p. 113. In Oxy. 505, 9, Mitt. R. IV p. 54 l. 12, e altrove, si dice *διὰ χειρὸς ἐκ πλήρους*.

2) Rachi 8 sembra, tuttavia, mirasse che il pagamento avvenisse integralmente, negando al venditore l'azione (l'antica querela non numeratae pecuniae, su cui ved. Puchta Inst.¹⁰ II p. 357) quand'egli e i testimoni "manifestaverint in ipsa cartola, quod pretium inter eos statutum suscepisset". Se il venditore veniva pagato in parte, dovea, pel restoprezzo, stipulare un nuovo contratto col debitore, e così salvaguardarsi.

3) Così anche Wessely CPR. I p. 18, nel commento al n. 3.

4) Bechmann Der Kauf nach gem. Recht I, 1876, specialmente a p. 168, 230 e passim.

dell' oggetto e le ampie facoltà di disposizione contenuto del dominio. Ciò appare in modo evidentissimo da molti documenti, e, fra gli altri, da P. gr. Straßb. Inv. Nr. 1404, il quale, subito dopo la menzione del prezzo, ripiglia:

(1. 40) ἡνπερ προκειμέ(ν)ην (1. 41) τιμὴν αὐτόθεν ἡμεῖς οἱ [ἀπο]δόμενοι Α (1. 42) καὶ Α₁ ἀπεσχῆκαμ[εν] παρὰ σου τὴν προ(1. 43)νομασμέ(ν)ην Β ἀπὸ χειρῶν σου (1. 44) εἰς χεῖράς μου ἐκ πλήρους) ἐν ὄψει τῶν ἐξῆς (1. 45) ὑπογραφόντων [ν μαρτύ]ρων θεασαμένων καὶ (1. 46) προσμαρτυροσάντων τῇ αὐτῶν καταποχῆ (1. 47), εἰς τὸ εἶναι σοι τῇ προ[μ]ένῃ Β (1. 48) καὶ τοῖς [σοῖς] κληρονόμοις καὶ (1. 49) διαδόχοις καὶ δ[ικαια]τοῖς τὴν προειρημέ(ν)ην (1. 50) δούλην μαύραν¹⁾ [μετὰ τῶν] σὺν θ(εῶ) τεχθησομέ(ν)ων ἐξ αὐτῆς (1. 51) τέκνων ἐντεῦθεν ἢ δ[η] ἦτοι ἀπὸ τῆς σήμερον (1. 52) ἡμέρας, ἥτις ἐστὶν θῶ[θ] εἰκὰς πρώτη τῆς (1. 53) παρουσίας τρίτη[ς ἰνδ(ικτινος)], καὶ αὐτῆς ἐφεξῆς (1. 54) ἐπὶ τὸ διημερές, [πρὸς τό σε] αὐτῆς ἐπικρατεῖν καὶ (1. 55) κυριεύειν καὶ δεσ[πό]ζειν²⁾ παντὶ δεσποτικῶ (1. 56) δικαίῳ, κτᾶσθαι νέ(μ)ε[σ]θ[α]λ³⁾ χρῆσθαι αὐτῆς (1. 57) καὶ τῶν σὺν θ(εῶ) αὐτῆς τέκ[ν]ων, οἰκονομεῖν καὶ (1. 58) διοικεῖν περὶ α[ὐ]τῆ[ς], πωλεῖν ὑποθέσθαι (1. 59) χρῆσασθαι ἀντ[ικατα]λάξασθαι εἰς προῖκα (1. 60) καὶ προκίμον δ[ωρεά]ν³⁾ διδόναι τέκνοις (1. 61) καὶ ἐγγόνοις, καταλείψαι καὶ παραπέμπειν ἐπὶ (1. 62) τοὺς σοὺς κληρονόμους καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους (1. 63) καὶ πάντα ἀπαξασθ[α]λῶς ποιεῖν καὶ πράττειν ἐπ' [αὐ]τῆς (1. 64) ὅσα οἱ νόμοι κελεύουσι τοῖς αὐτοτέλει δεσπόταις (1. 65) περὶ τὰ ἴδια αὐτῶν διαπράττεσθαι πράγματα (1. 66) ἀκωλύτως καὶ ἀνεμποδίστως ἀπὸ τοῦ νῦν (1. 67), ἐπὶ τὸ πᾶν.

L' enumerazione delle facoltà dispositive naturalmente non è una specialità dei documenti di vendita, ma si riscontra anche nei documenti di tutti gli altri negozi che operano il passaggio di proprietà.

Ciò si rileva, per es., dalle seguenti divisioni per la parte di oggetto che apparterrà a ciascheduno dei contraenti:

BGU. I 241 (divisione in forma di συγχώρησις di el-Fayûm⁴⁾): 1. 36: [ἀπὸ τοῦ νῦν κρατεῖ]ν καὶ κυριεύειν ἕκαστον αὐτῶν τοῦ ἐπι(37)[βάλλοντος αὐτῶ] μ[ε]ρ[ο]ς καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν περιγινόμενα ἀποφέ(38)[ρεσθαι εἰς τὸ ἴδιον καὶ] ἐπιτελεῖν περὶ αὐτῶν ὡ[ς] ἐ[άν] αἰρηται. BGU. 1013 (Fayûm. All' epoca di Claudio o di Nerone): 1. 17: [. καὶ ἐξουσίαν ἔχειν] πωλεῖν ὑ[πο]τίθεσθαι οἰκο[ν]ομ[εῖν] (18) [κατ' αὐτῶν . . . ὃν ἐάν] αἰρηται τρόπον.⁵⁾

1) Abbiamo messo il μ iniziale minuscolo perchè il vocabolo è aggettivo. Significa mora, negra di colore.

2) Preisigke, Archiv f. P. III p. 420, n. 5—6 rimanda a P. Lond. I p. 233, 31 e 35 ove pure si enumerano le facoltà di disposizione. Gli esempi si possono facilmente aumentare. V. BGU. 542, 12—13 (chirogr. dell' a. 163/165 d. Cr.). 1059, 9 (συγχώρησις dell' età augustea) 825, 5 (a. 191 d.) P. Oxy. 273, 24 (a. 95 d.) omol. ogg. P. Lips. 26, 9 s. (IV sec. d.). 4, 24 (a. 293 d.). 3, 5 (a. 250 d.). BGU. 282, 35 s. Fior. 47, 12 s. (permuta del III sec.). cfr. Wessely Prolegomena (Wien 1883) 23, 38 πανταπράττειν περὶ αὐτῶν.

3) La lacuna venne così colmata da noi. Certamente come ben parve a Wilcken (Archiv f. P. III 420 n. 7) il προκίμον sta per πρὸ γάμον. Si parla della donazione antenuziale, che fa da contrapposto alla προίξ più su menzionata.

4) V. correzioni in BGU. III p. 2, cfr. Wilcken, Deut. Lit. Z. 1900 Sp. 2468.

5) Cfr. BGU. 1037 (47 d.) l. 34, assai lacunoso. P. Oxy. 503, 19—20 (A. D. 118) divisioni di proprietà. CPR. I Num. 11 (Soknopaii Nesos 108 d.) divisione in forma d' omol. oggettiva. lin. 25—26 καὶ θ[ε]σθαι περὶ αὐτῶν α[ς] εἶναι αἰρηται

P. Straßb. I 29 (divisione ereditaria in forma di omologia soggettiva, Hermupolis magna 289^d) Col. II lin. 40: "Ἐκαστον οὖν ἡμῶν καὶ το[ῦ]ς παρ' αὐτοῦ μεταπαραλη[μψο]μένους (41) [κ]ρατῖν καὶ κυριεύειν ἐντεῦθεν οὐ ἔλαχεν ὡς πρόκ[ε]ιται ἰδίον μέρους τοῦ δε παραδίσ[ο]ν καὶ τῆς ἄλλ[η]ς γῆς καὶ χρᾶσθαι καὶ οἰκ[ο]νομήειν (42) καὶ διοικῖν περὶ αὐτοῦ καθ' ὃν ἐὰν αἰρῶντε τρόπον ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον.

Cfr. anche la curiosa *μισθοπρασία*, P. Lond. III p. 164 num. 1164 h, d' un *πλοῖον Ἑλληνικόν* (lin. 18 s.) ove si accordano al conduttore delle facultà di disposizione talmente estese che sono inconcepibili in una semplice locazione.¹⁾

Il chirografo si chiude infine colle formule finali, distinte in clausole di sanzione e di corroborazione, ed anche qui riscontriamo nei papiri una grande somiglianza coi documenti medioevali bizantini. Nei documenti di vendita di tipo greco, dopo l' *ἀπέχειν* del prezzo segue la promessa che il venditore fa pel futuro di *βεβαιώσειν* il compratore²⁾, la qual *βεβαίωσις* consiste nell' aiuto che il venditore si obbliga di portare in giudizio al compratore eventualmente attaccato.³⁾ La *βεβαίωσις* si fonde poi colla *defensio* (*δηφήντενσις*, *ἐκδίωξις*⁴⁾); in parecchi chirografi si stipula anche una pena nel caso che il venditore o altri osino turbare il compratore o lo difenda troppo tiepidamente. (V. P. gr. Straßb. Inv. Nr. 1404 lin. 67—86. BGU. 13, 11—16 vendita d' un cammello. 542, 14 ss.). La stipulazione della pena non si limita nelle vendite solo al *duplum* del prezzo ma si estende anche a quello di tutte le spese (come già a p. 38 riscontrammo nei documenti bizantini dell' Italia meridionale). V., ad es., la formula di vendita del IV sec. d. Cr. P. Fior. 29, 8—9. L' argomento della *stipulatio duplae* nei papiri greci venne svolto dal De Ruggiero⁵⁾, onde possiamo rimandare alla sua trattazione. Nella quale egli attirò l' attenzione (p. 24 s.) sul parallelismo fra i formulari greci e quelli dei papiri ravennati editi dal Marini.⁶⁾

Gli obblighi contrattuali sono corroborati anche da stipulazioni di *πρό-*

οικονομίας. Era la frase tecnica per indicare il *contrattare per iscritto*, con riferimento alla attività specifica dell' *Aussteller*.

1) V. su questa locazione fittizia, dell' a. 212 d., De Ruggiero in *Bullet. dell' Ist. di D. R.* 22 (1908) p. 57 b. Forse la spiegazione dello strano negozio si deve ricercare nel fatto che agli Egiziani sembra mancasse il concetto di proprietà *assoluta*, propria del diritto romano, ma concepivano il dominio come un che di *relativo*. (cfr. Gradenwitz *Einf. I* p. 55. — *Ipotesi sull' origine storica della c. d. proprietà relativa* in Rabel *Die Haftung des Verk. I* p. 50 ss.) Sul significato d' ogni singolo attributo della proprietà v. De Ruggiero in *Bull. d. Ist. di D. R.* 14 (1901) p. 12 (dell' estr.).

2) V., p. es., BGU. 228, 8—9; 453, 12—13; 460, 10; 806, 8. Oxy. 264, 10—11. (*βεβαιώσω πάση βεβαίωσει*).

3) V. sulla *βεβαίωσις*. Hofmann *Beiträge* p. 92 cit. da Wessely *CPR. I* p. 10. Gradenwitz *Einf. I* p. 105. *Mitteis Reichsr.* p. 51'. Denisse, *Nouv. Revue histor.* 16 (1892) p. 680.

4) Su questa ved. *Mitteis Reichsr.* p. 499 ss. Wenger *Rechtshist. Pap. St.* p. 10 s.

5) *Bullettino dell' Istit. di D. R.* 14 (1901) fasc. II.

6) Già il *Mitteis Reichsr.* p. 180 cit. fece osservare che parecchie formule dello stile notarile ravennate derivano (forse) dall' Oriente. Cfr. *röm. Privatr.* I p. 291.

στιμα il cui ammontare era fissato per legge (cfr. BGU. 542, 20: τὸ ὄρισμένον πρόστιμον). Mitteis, Reichsr. p. 528, sembra voglia ravvisare in ciò una influenza del diritto egizio, ma non si può ammettere perchè quest' uso è comune anche a tutte le carte bizantine medioevali (cfr. v. Lingenthal, Byz. Z. 2 (1893), p. 182). Il pagamento del πρόστιμον come, talvolta, nel Medio Evo (cfr. indietro p. 99) dovea avvenire καθάπερ ἐκ δίκης.¹⁾

Assai interessante è poi il già più volte citato papiro di Strassburgo 1404 perchè fra le clausole di sanzione pone anche il giuramento (lin. 88: ἐπωμοσάμεθα τὴν ἅγιαν (89) καὶ ὁμοούσιον τριάδα καὶ τὴν βασιλικὴν σωτηρίαν²⁾).

In tale maniera ci sembra di avere dimostrato che i documenti bizantini medioevali seguono un formulario comune coi chirografi greco-egiziani. La dimostrazione venne raggiunta per la compravendita, della quale i papiri ci offrono numerosi esempi, e insieme alla vendita anche per la permuta e la divisione. Implicitamente la dimostrazione vale anche per le donazioni, le quali, in complesso, seguono il medesimo formulario delle vendite. La donazione pare fosse quasi andata in desuetudine in Egitto giacchè s' incontra assai di rado (v. Grenf. II 71 χειρόγραφον χάριτος di terreno). Il documento BGU. 993 dell' a. 127 a. Cr. è un atto agoranomico oggettivo e, tolte le confinazioni dell' oggetto (Col. III 7 ss.), presenta un formulario scheletricamente diverso da quello dei chirografi e perciò inadatto a una comparazione complessiva. Con ciò non vogliamo dire che il chirografo, atto privato soggettivo, abbia un formulario del tutto diverso dal protocollo, omologia oggettiva ed altri atti tolemaici a forma pubblica; chè, all' incontro, parecchie formole, isolatamente considerate, sono addirittura identiche. Ci condurrebbe tuttavia fuori del nostro campo ed esorbiterebbe dallo scopo prefissoci l'indagine e lo studio della diplomatica formalistica degli atti privati antedioleziani a forma pubblica, tanto più che abbiamo in argomento degli eccellenti lavori.³⁾

Non ci intratteniamo poi, sugli atti di locazione e di mutuo greco-egiziani perchè nei documenti bizantino-medioevali conservatici tali forme fanno difetto.⁴⁾ In quanto alle locazioni può pensarsi che nell' Età di mezzo si usasse conchiuderle ἀγράφως (cfr. Ecloga isaurica 13, 1), e si può anche ammettere, che in parte, il contratto di enfiteusi ne prendesse il luogo.⁵⁾

1) CPR. I 5, 19-20 καὶ τὸ ὄρισμένον πρόστιμον καθάπερ ἐκ δίκης. Sull' esecuzione parata ved. Goldschmidt, Z. d. Sav. St. R. A. 10 (1889) p. 363, 372 ss. Mitteis Reichsr. p. 401 ss. cfr. Wessely, Mitt. R. V 3-4 p. 88.

2) Sul giuramento nei papiri greco-egizi ved. la bella monografia di Wenger, Z. d. Sav. St. 23 (1902) RA. p. 158 ss. A p. 239 sulle forme del giuramento.

3) V. specialmente P. M. Meyer Zum Rechts- u. Urkundenwesen im ptolem. Aegypten I, Klio 6 (1906) p. 420 ss. e Schrift u. Unterschrift in den griech. Kontrakten der Ptolemäerzeit (Exkurs zu Keramopulos' Abhandlung) Klio 4 (1904) p. 28 ss. Wessely a CPR. I 1 (p. 8 ss.) e 3 (p. 18 ss.). Mitth. R. V 3-4 (1892) p. 85 ss. Ed anche l' altra letteratura citata da Preisigke P. Straßb. I p. 108² specialmente Reinach P. grecs et dém. p. 43 ss. § 6. Wilcken, Archiv f. P. 3 p. 522 s. e 4 p. 187. Mitteis, Z. d. Sav. St. R. A. 1905 p. 488.

4) Il Syll. n. 323 è un πούπλεικον ἔνγραφον di mutuo dell' a. 1270 (Catanzaro) e non ha forma chirografica soggettiva.

5) Cfr. Ferradou Des biens de monastères a Byzance, Bordeaux 1896, p. 178.

§ 2. Il contenuto.

Dimostrata l'identità del formulario fra i chirografi di vendita greco-egizii e i documenti bizantini medioevali, dobbiamo esaminare se la identità sussista anche pel contenuto e il significato giuridico.

Nelle carte medioevali, la tradizione, abbiamo visto (p. 58, 100), attiene alla perfezione del contratto di compravendita e di regola si fa per cartam.

Anche i chirografi greco-egizii sono dispositivi, ma forse, come fu osservato¹⁾, è ancora adesso una questione d' impossibile soluzione determinare se la mera redazione oppure la consegna del documento avesse virtù perfezionante. Ci limitiamo, pertanto, a richiamare l' attenzione su alcuni punti.

Nei documenti di vendita la tradizione della cosa, ravvisata quale conseguenza del pagamento del prezzo quietanzato, è concezione romana. Il venditore romano incomincia coll' affermare il suo diritto di proprietà sulla cosa e, ricevendo il prezzo, si obbliga a cederla al compratore e a garantirgliela, colla comminatoria di restituire il prezzo ricevuto e un alterum tantum in caso di evizione.

L' essenza invece, della compravendita greca, come acutamente fece osservare il Gradenwitz²⁾, si basa sur una triplice dichiarazione (tria tempora) del venditore: I. *πεπρακέναι* (vendidisse rem) II. *τὴν τιμὴν ἀπέχειν* opp. *ἀπεσχικέναι* (habere pretium) III. *βεβαιώσεν*. Le tre dichiarazioni, continua Gradenwitz, si riferiscono ad un rapporto personale del venditore verso il compratore, e solo nella parola "*τὸ ὑπάρχον μοι*", riferito all' oggetto del contratto si può ravvisare un pallido riflesso di un diritto reale. Esse costituiscono il contenuto della *καταγραφή*, e sono ancora distinte e visibili nei chirografi dell' età tarda.³⁾ Il termine *καταγραφή* indica materialmente anche il documento medesimo di vendita⁴⁾ e quindi l' obbligazione contenutavi; ma nella sua accezione specifica si riferisce al trapasso di proprietà⁵⁾, giacchè, come indicano anche le c. d. Glosse Filosseniche, *καταγράφειν* è tecnico per *mancipare, perscribere*⁶⁾, ossia la *perscriptio* opera in Grecia quello che in Roma la *mancipatio*. La *perscriptio* ottenevasi pei chirografi mediante la pubblicità della registrazione, ed era naturalmente inerente a tutti gli atti pubblici autentici giacchè emanavano da un pubblico archivio.

Nell' età tolemaica il trapasso di proprietà non avveniva soltanto mediante la redazione di un unico atto autentico, ma accanto all' istrumento di vendita (*πραΐσις* in senso stretto) redigevasi, riguardante il medesimo negozio,

1) Rabel, Z. d. Sav. St. 28 R. A. p. 336s. Eger Grundbuchw. p. 101².

2) Einführung I p. 54 e su quanto stiamo per dire i §§ 3, 4, 12. cfr. anche Wenger, Z. d. Sav. St. 23 (1902) p. 235. Eger Grundbuchw. p. 110.

3) Ved., per es., per l' età romana le seguenti vendite di animali: BGU. 228 (2/3 sec. d.), 416 (150 d.), 453 (154 d.), 469 (159—160 d.), 584, 806.

4) Mitteis Reichsr. p. 508 e luogo del Libro Siro-romano ivi cit.

5) Mitteis, Z. d. Sav. St. 27 (1906) p. 345.

6) Lo fece osservare il Mommsen, come ricorda Gradenwitz, Hermes 28 (1893) p. 321 nella nota a lin. 10 di BGU. 136. Einführung l. c., Festgabe per Koch (1903) p. 258. *Perscriptio*, talvolta, significa anche ricevuta, ved. Mommsen, Hermes 12, 112.

anche una *ἀποστασίον συγγραφή*¹⁾, la quale deve riconnettersi ai diplomata vacuاليا ravennati. Al tempo bizantino non sembra che si usasse ancora l' *ἀποστασίον σ.* scissa dalla *πράσις*, ma anche in Egitto, come ovunque avviene più tardi nel Medio Evo, la exitio si fonde nel documento stesso di vendita, e s' immedesima, per dir così, nella dichiarazione: *ἀφίστασθαι, παραχωρεῖν*²⁾, o simili³⁾, che si ricollega al concetto romano della traditio, e della vendita; la *παραχώρησις* è la traditio e il *παραχωρητικὸν κεφάλειον ο ἀργύριον* è il prezzo sborsato dal compratore, che è la causa motrice della tradizione.⁴⁾

Per la alienazione di beni immobili esigevansi anche la cooperazione della *βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων* i cui *διαστρώματα* fungevano da catasto e servivano allo scopo principale della esazione delle imposte, ma anche aveano di mira l' interesse dei privati, ponendo sotto il controllo dello Stato i rapporti concernenti i diritti immobiliari e dando loro la pubblicità⁵⁾; onde parrebbe che, per operare il trasferimento degli immobili, si richiedesse la intavolazione nei libri fondiari.

Ai chirografi in genere la pubblicità assicurata dalla *καταγραφή* derivava dalla *δημοσίωσις*; ma trattandosi di chirografi concernenti diritti immobiliari era sufficiente la sola registrazione nelle liste catastali? Ciò non parrebbe se ravvisiamo con alcuni nella *δημοσίωσις* alessandrina un puro scopo fiscale; senza notare che il Mitteis a proposito di Oxy. 100 lin. 11 obbietto a Wilcken che con *καταγραφή* non potevasi quivi indicare il catasto ma solo l' istrumento originale di compravendita.⁶⁾ La *καταγραφή*, in senso tecnico, emana dal venditore autore della carta di vendita⁷⁾, partendo da lui la dichiarazione dispositiva: *ὁμολογῶ πεπρακέναι καὶ καταγεγραφεμέναι . . . κατὰ τήνδε τὴν ὁμολογίαν (ἔγγραφον ἀσφάλειαν, ἀπλήν ἔγγραφον ὠνήν ο sim.)*⁸⁾ e dando il suo assenso alla registrazione effettiva (*τῇ ἐσομένῃ δημοσιώσει εὐδοκῶ*).⁹⁾

1) Su ciò Eger Grundbuchw. p. 101s. e letteratura ivi cit. n. 3, 4

2) Ved. Eger o. c. p. 102 e n. 1.

3) V. ad es. BGU. 405 (a. 348 d.) vendita: (1. 10) *κατὰ τοῦτο ὁμολογῶ (11) μὴ ἔχειν μέρος εἰς τὴν προλεχθεῖσαν σιτα(12)λεικίην μηχανήν, ἀλλὰ ἔξνον με εἶναι (13) καὶ ἀλλότριον αὐτῆς καὶ οὐδεὶς σοι ἐπελεύ(14)σεται περὶ αὐτῆς, οὔτε ἐγὼ ἢ Οὐαλερία οὔτε τέ(15)να μου οὔτε κληρονόμοι οὔτε ἕτερος οὐδὲς.*

4) Gradenwitz Einf. I p. 55, 106 riteneva che *παραχωρεῖν* si riferisse solo al terreno, ma in BGU. 1059 trovasi nella vendita di uno schiavo (cfr. Eger o. c. p. 105⁹⁾). *Καταγράφειν* si scambia spesso con *ἀναγράφειν* ved. Koschaker, Z. d. Sav. St. 28 (1907) p. 289²⁾ e Rabel ib. p. 360s. nota 5.

5) Sugli scopi della intavolazione mediante la *βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων* ved. Eger Zum ägypt. Grundbuchwesen in röm. Zeit, 1909, specialmente p. 195ss. Sulla cooperazione della *βιβλ.* nella conclusione di negozi riguardanti diritti immobiliari anche Lewald Beitr. z. Kenntnis des röm.-ägypt. Grundbuchrechtes, 1909, § 5 p. 25ss. e Preisigke nella intr. a P. Straßb. 34 (a. 180—192 d.).

6) Mitteis, Archiv f. P. 1 (1900) p. 189⁴⁾. Wilcken Ost. II, 484.

7) Rabel, Z. d. Sav. St. 28 (1907) p. 360—361 n. 5.

8) La formula si riscontra, p. es., in P. Fior. 66 (398 d.) vendita d' una casa lin. 3, BGU. 456 (348 d.) vendita di terreno a palme lin. 7. P. Lond. III p. 257 lin. 5 (6 sec. d.), Grenf. I 60 (a. 581 d.) l. 60. P. Straßb. Inv. N. 1404 (VI sec.) l. 8ss. vendita d' una schiava Preisigke, Archiv f. P. III p. 418⁹⁾ rimanda a P. Par. 21, 17 e de Ricci, Stud. Pal. I p. 7). Cfr. anche P. Goodsp. 13 vend. d' immobile (a. 314 d.). Sulla redazione di copie del documento ved. Preisigke a P. Straßb. 29 (289 d.) *δισδὸν χειρόγραφον* p. 109.

9) CPR. I 3 p. 19, Goodsp. 13. Per altri es. ved. Eger Grundbuchw. p. 95s. nella lista dei *χειρόγραφα* di vendita. Cfr. p. 109²⁾.

Ma, come già osservammo (p. 120), la *δημοσίωσις* avveniva molto posteriormente alla redazione e talvolta non avveniva affatto, mentre nei documenti si dice esplicitamente che il chirografo (*ἡ πράσις*) dev' esser *κύριον* (*κυρία*) lo stesso, *ἀπὸ τοῦ νῦν* cioè dal momento della redazione, onde sembra che l'assenso dell'autore alla *δημοσίωσις* non solo lo obbligasse a ciò ma operasse in realtà il trapasso del dominio come la effettiva *δημοσίωσις*. Una copia del chirografo consegnavasi *εἰς ἀσφάλειαν* al compratore¹⁾, ma non pare che il concetto della *traditio per cartam o instrumentalis*, quale apparirà più tardi²⁾, si fosse già fatto strada.

Invece di *καταγεγραφήναι* talora nei verba dispositiva troviamo *παρὰ-κχωρήναι*. I due verbi *καταγράφειν* e *παρὰκχωρεῖν* assumono il significato del *mancipare et tradere*.³⁾ Come i documenti di vendita latini classici e le carte medioevali latine e bizantine i documenti di vendita greco-egizii hanno il valore di *mancipationes emptiois causa pretio accepto*, ossia di vendite reali.⁴⁾ Nelle carte greche del Medio Evo essendo tuttavia sparita la *δημοσίωσις* non si parla più di *καταγραφή*.

V. Atti d'adozione, contratti matrimoniali e testamenti.

Di tre altri tipi di documenti, i papiri greco-egizii ci danno in fine modo di discorrere e precisamente di quelli relativi all'adozione, al matrimonio e al testamento. In tali argomenti fa bisogno di molta prudenza per non giungere a conclusioni inesatte, essendochè la formula, a volte, altro non è che la etichetta esterna mentr'è profondamente mutata la sostanza dell'istituto.

I documenti d'adozione, contenuti nella raccolta trinceriana e che abbiamo dianzi studiati (p. 72 s., cfr. p. 105), sebbene non si possa asserirlo con certezza, non pare si riferiscano alla celebrazione dell'adozione, che probabilmente era ecclesiastica, ma solamente ad atti o posteriori o anteriori. Cionondimeno giova paragonarli col P. Lips. Inv. Nr. 598 dell'a. 381^d edito dal Mitteis nell'Archiv f. P. III, pag. 173 segg. Una nonna sessagenaria (Teey) affida al figlio suo

1) V., p. es., BGU. 405 l. 16 *καὶ ἐξεδόμην σοι τὴν χιρὰ μου κατὴν πρὸς ἀσφάλειαν*. cfr. Oxy. 95, 29 omologia oggettiva del 129 d.: *ἀκολού(29)θως τῷ ἐκ-δεδομένῳ αὐτῷ συμβόλῳ*.

2) Alle citazioni già fatte a p. 61 s., 96 si aggiunga su quest'argomento Biermann *Traditio ficta*, Stuttgart 1891, Enke, p. 22 ss., 47 ss., 273 ss., 300 ss., 388 ss. La trad. p. c. verrebbe richiamata ancora oggi in vita dal progetto di revisione del cod. civ. austriaco 1907 per surrogare la mancanza di intavolazione nei trasferimenti d'immobili non iscritti nei libri fondiari. Ved. Pacchioni in Riv. di diritto civile, Mil. 1909, p. 165.

3) Gradenwitz Einf. p. 55.

4) La *mancipazione*, come dimostrò Bechmann nella sua poderosa opera *der Kauf etc.* I p. 210, rappresenta la compera nella sua totalità "und erzeugt nicht blos Eigenthum, sondern auch actio auctoritatis; sie ist also realer Vollzug des Kaufes nach der einen Richtung". — Si vegga per l'età classica le famose *cerae tritiche* di Verespatak in Transilvania Bruns Fo.⁷ ed. Gradenwitz I nn. 130 fin. 133 col formulario di forma oggettiva, che sopravvive ancora in parte nelle carte piacentine di vendita dell'epoca regia langobarda ed. da L. Schiaparelli in Bull. dell'Ist. stor. it. n. 30 (1909), num. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 le quali pure rispecchiano nella sua integrità una compravendita reale (cfr. il commento di Tamassia e Leicht, Atti R. Ist. Ven. to. 68 p. 864). Pei documenti bizantini ved. indietro p. 57 s., 100.

Silbano, che accetta, il nipotino Paesi orfano del suo primogenito defunto, dimodochè Silbano adottante era zio di Paesi. Nel documento v' hanno tre obblighi, assunti dall' adottante, che debbono specialmente attirare la nostra attenzione¹⁾:

1) l' adottato sarà trattato ed allevato come figlio carnale dall' adottante, che espressamente dichiara che lo vestirà e nutrirà (lin. 12 *πρὸς τὸ δύνασθαι ἀνατρέφεσθαι εὐγενῶς καὶ γνησίως*, (lin. 17) *ὄνπερ* (18) *θρέψω καὶ ἱματίζω εὐγενῶς καὶ γνησίως ὡς υἱὸν γνήσιον καὶ φυσικὸν ὡς* (19) *ἐξ ἑ[μ]οῦ γενόμενον*).

2) il padre adottivo assume l' amministrazione del patrimonio paterno e materno dell' adottato fino alla sua maggiore età (ll. 14—15; l. 19 *παρελήφεται δὲ καὶ τὰ πατρῶα αὐτοῦ πράγματα καὶ μητρῶα* etc. (20) *ἐπὶ τῷ με ταῦτα αὐτῷ δια* (21) *φυλάξαι καὶ ἀποκαταστήσαι αὐτῷ ἐν ἡλικίᾳ γεναμένῳ μετὰ καλῆς πίστεως*).

3) il figlio adottivo succederà all' adottante (lin. 21 *ἢ[α] εἶναι ἐαυτὸν* (22) *καὶ τῶν ἐμῶν πραγμάτων κληρονόμον νόθετηθέντα μοι ὡς προεῖρηται*).

Nel suo commento il Mitteis, notate le aberrazioni del documento in questione dal tipo classico della *adrogatio* e della *datio in adoptionem*, conclude (p. 179) che nel caso nostro è seguito assai probabilmente il modello greco.²⁾ Notevole ci sembra anche la frase seguente messa in bocca all' adottante: "(lin. 10) *ἔδειθῃ δὲ* (11) [. . .] *ἐμὲ τὸν [ἀ]δελ[φ]ὸν αὐτοῦ Σιλβανὸν καὶ εὐσέβιαν τοῦτον τὸν πατ[ρ]ῶα ἔχειν* (12) [*καθ'*] *νόθεσίαν πρὸς τὸ δύνασθαι κτλ.*" la quale ci dice che è un obbligo di pietà che spinge lo zio ad adottare l' orfano, e forse con l' *ἔδειθῃ* si accenna ad un obbligo giuridico. Se avviciniamo questa frase alle espressioni relative all' amministrazione del patrimonio (ll. 14—15, 19 s.) vediamo che il nostro atto ha pure una analogia grande colla tutela del minore affidata al prossimo agnato di sesso maschile.

L' espressioni di ll. 18—19 ci dicono però, che l' atto è una vera adozione. L' istituzione in erede, esiste, come vedemmo, anche negli istrumenti d' adozione dell' Italia meridionale, e nelle formule di atti orientali del Cod. Par. 2509 edito da Sathas.

Dei due ultimi argomenti: contratti dotali e testamenti, qui non intendiamo occuparci.

Assai difficile e malagevole riesce il raffronto fra i contratti di matrimonio greco-egizii e quelli bizantini medioevali, perchè i papiri dell' epoca tarda bizantino-araba che più farebbero al caso sono in numero limitatissimo, e d' altra parte deficienti sono le fonti legislative bizantine che si riferiscono ai rapporti patrimoniali fra coniugi e scarsi l' istrumenti dotali; ond' è ancor prematuro sperare una visione distinta dei varii istituti. Invero più che le formule è la sostanza che dovremmo indagare dei due sistemi di diritto: di quello greco-egiziano, sul quale vennero da qualcuno riscontrate tracce di diritto indigeno, e di quello bizantino medioevale assai nebuloso. Campo

1) Lo fa rilevare anche Mitteis o. c. p. 180, citando gli stessi punti che riproduciamo un po' liberamente.

2) V. su ciò Mitteis Reichsr. p. 213—215.

vastissimo che meriterebbe uno sviluppo adeguato, cui forse non consente lo stato del materiale, per le molte domande alle quali non si potrebbe dare una risposta sicura. Magna pars dei rapporti patrimoniali fra coniugi prende consistenza quando il matrimonio si scioglie, e spesso parecchie disposizioni contenute nei testamenti non sono altro che la ripetizione di obbligazioni assunte nei *γαμικά συμβόλαια*. Ond' ecco che i rapporti patrimoniali del coniuge superstite sono regolati tanto nel contratto matrimoniale come nel testamento, ed è impossibile studiarli senza prendere in considerazione i testamenti del coniuge premorto. In questo punto diritto successorio e diritto matrimoniale si confondono insieme. (Cfr. indietro p. 64 s., 75.)

Caratteristica dei contratti dotali, dell' età tolemaica e romana, è la quietanza (ch' essi contengono) della dote rilasciata dallo sposo al costituente (*ἀποχή φερνής*); e, come osservò il Wessely, essi sono stilizzati come gl' istrumenti di mutuo¹⁾ (lo sposo *ὁμολογεῖ ἔχειν τὴν φερνήν* dal costituente). Dal confronto coi documenti demotici il Wessely, Mitteis ed altri congetturano fosse fittizia l' esistenza della dote, ammettendo che essa venisse larvata nella donazione antenuziale e che fosse essenziale d' ogni contratto di matrimonio la costituzione d' una dote fittizia.²⁾ È la famosa teoria della *donatio in dotem redacta* e della dote fittizia, che venne combattuta da altri scrittori.³⁾ Qui non ci occupiamo del grave argomento, soltanto osserviamo che ci sembra esagerata l' asserzione di taluno che il contratto matrimoniale dal V sec. a. Cr. al VI d. Cr. sia rimasto inalterato; il CPR. I 30 del VI sec. d., sebbene mutilo, mostra spiccata l' impronta bizantina (v. specialmente lin. 10 e 23) e palesa una forte modificazione. Unilaterale è forsanco la visione di quelli eruditi che nelle deviazioni, a volte solo apparenti, dal diritto greco-classico o romano vedono una influenza di quello indigeno. Certamente questo avrà reagito e forse in qualche punto si sarà imposto al conquistatore, ma una tale analisi ci pare sia prudente lasciarla solo a coloro che conoscono le lingue nelle quali i documenti vennero scritti.

Gl' istrumenti dotali del Medio Evo bizantino postleonini non sono costitutivi del matrimonio come quelli anteriori⁴⁾, e non contengono, come i greco-egiziani, la dichiarazione di aver ricevuto ma l' obbligo di dare. La dote è realmente sborsata allo sposo, tanto è vero che ne rilascia posteriormente ricevuta in un atto a parte come vedemmo nella formula edita da

1) Studien über das Verhältniss des griech. zum ägyptischen Recht im Lagidenreiche, Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der K. Akad. der Wiss. Bd. 124 (Wien 1891) IX Abhandl. p. 45 ss. e a CPR. I 23 etc.

2) Wessely o. c., Mitteis Reichsr. p. 281 ss., Archiv f. P. I p. 347 ss. Nietzold Die Ehe in Aegypten zur ptol.-röm. Zeit, Leipzig 1903, § 10 p. 59—64. cfr. P. M. Meyer, Klio 6 (1906) p. 438 e n. 1, 439.

3) Grenfell-Hunt P. Oxy. II p. 239 s., 265 ss. E specialmente De Ruggiero, Bullet. dell' Ist. di D. R. 15 (1902) p. 216 ss., e in Studi Storici per l' Antichità Classica 1 (1908) p. 161—198.

4) L. Denisse, Nouv. Rev. Hist. 17 (1893) p. 24, appoggiandosi al passo del *Ἰαθάρων βίος ὑπὸ Δαμασκίου συντεθειτός* (Fozio Bibl. CCXLII), "presso gli Alessandrini οὐκ ἦν δὲ γνήσιος ὁ γάμος, εἰ μὴ ὁ ἱερεὺς, ὁ τῆς θεοῦ, ἐν τοῖς γαμικοῖς συμβολαίοις ὑπεσημῆναιτο χειρὶ τῆ ἑαυτοῦ", crede che si parli di sottoscrizione del vescovo. A torto, giacchè quivi si accenna al diritto indigeno egiziano e non al sacerdote cristiano.

Sathas. (V. indietro p. 105 n. 1.) Fittizia sembra piuttosto, in un certo qual modo, la donazione antenuziale, che acquista vera consistenza solo allo scioglimento del matrimonio.

Per quello poi che concerne i testamenti, l'antico stile va in parte perduto nel Medio Evo e anche qui nei raffronti si deve procedere col calzare di piombo, e come già a ragione fece osservare il Mitteis si deve rinunciare a dar soverchia importanza al sopravvivere di formule come, ad es. "*Νοέων καὶ φρονέων διατθεμαι*" le quali sono abituali e domestiche anche ai privati, digiuni di conoscenze giuridiche, e non possono quindi addursi qual prova di una viva tradizione notarile.¹⁾ Anche in questo caso è il contenuto delle singole disposizioni che si deve aver di mira.²⁾ Ricordiamo solo come la riserva d'usufrutto propria dei testamenti d'Ossirinco perduri ancora nelle membrane medioevali d'adozione, le quali possono considerarsi de' testamenti. (V. indietro p. 73 n. 1).

1) Reichsr. p. 178 e n. 3. cfr. anche i testamenti dei filosofi greci. Bruns Z. d. Sav. St. R. A. 1 (1880) p. 1—52 = Kleinere Schriften II (1882) p. 192ss. Wessely, Mitt. R. 5 (1892) p. 83 n. 3.

2) Sulla forma del testamento greco d'Egitto v. Arangio-Ruiz La successione testamentaria secondo i papiri gr.-egizii, Nap. 1906, § III p. 114ss. cfr. anche Rabel Elterliche Teil., in Festschr. zur 49. Versamml. deutsch. Philol., Basel 1907, p. 534ss.

Conclusioni.

Movendo dall' analisi della struttura dei documenti greci privati dell' Italia meridionale, anteriori alle costituzioni di Melfi, ci sembra di aver provato ch' essi mostrano un identico formulario di quelli bizantini orientali sincroni o quasi.

Le popolazioni greche o grecizzate immigrate in Italia, per un gran lasso di tempo, anche dopo la conquista normanna, continuarono a redigere i loro istrumenti secondo le formule patrie, come avveniva al di là del Jonio. Vi ha, insomma, uno stile notarile che è di pretta importazione orientale, sia che i notari ecclesiastici avessero seco portate delle vere raccolte di formule, sia che si servissero, quale falsariga, di documenti anteriori.

I nostri documenti soggettivi medioevali altro non sono che gli antichi chirografi, quali ci vennero serbati nelle collezioni papirologiche, i quali continuano a sussistere. Il χειρόγραφον, incominciando dalla fine del IV sec. d. Cr., soffoca in Egitto ogni altra forma di documento, e deterrà poi per secoli il campo, lentamente trasformandosi in *instrumentum publicum* notarile autentico. Il punto d' arrivo è raggiunto legalmente dopo le costituzioni Melfiensi di Federigo II, le quali, in ultima analisi, sanzionano una condizione di fatto preesistente. Assai interessante sarebbe, d' altro canto, lo studio del chirografo incominciando dalle sue prime apparizioni, perchè ci darebbe modo d' indagare quanto nella sua composizione e struttura sia dovuto all' elemento romano e quanto a quello greco. I quali sono talmente immedesimati da rendere difficile in qualsiasi ricerca diplomatica la netta separazione fra i due campi finitimi di studio.

Forte si palesa nel Italia bizantina la tradizione notarile orientale. Come in Oriente, anche quivi, ordinariamente, fungono da tabellioni gli ecclesiastici, e per imprimere autenticità all' atto richiedevasi la presenza e cooperazione di speciali magistrati o di dignitari, il che ci parve il portato della stessa antica tendenza che richiedeva l' allegatio curiae. In Egitto, nel periodo ultimo, spariti gli atti autentici eretti in un pubblico archivio, l' autenticità al chirografo soggettivo sembra si imprimesse mediante la δημοσίωσις.

Per quanto concerne la sostanza del diritto, gli atti di vendita rispettano, nella sua integrità, un contratto reale di compravendita e non sono contratti consensuali redatti in iscritto. I γαμικά συμβόλαια dopo Leone VI non costituiscono il matrimonio, giacchè questo celebravasi secondo le forme canoniche, ed è logico ammettere che ciò avvenisse anche pei Greci ortodossi stabilitisi nel mezzogiorno d' Italia. Così pure avveniva in Oriente per l' adozione, e, molto probabilmente, anche nell' Italia meridionale.

Unico scopo delle singrafi dotali è quello di regolare i rapporti patrimoniali fra coniugi; argomento cotesto assai intricato, in cui la penuria del materiale vieta, pel momento, quella comparazione, che forse, anche in questo campo, ci paleserebbe, e sotto il riguardo diplomatico e sotto quello giuridico, lo stesso parallelismo che appare negli altri campi. Tuttavia, senza averne l' assoluta certezza, non abbiamo nascosto che la fusione degli *ἔθνα* maritali e la commisurazione dell' apporto dello sposo sulla sua sostanza e non sulla dote, che figura nei documenti italici, potrebbe forse ricollegarsi ad un simile andamento nelle partes Orientali, e non riguardarsi la necessaria risultante di fattori estranei. Nel seguito della trattazione non ci fu tuttavia dato, come speravamo, di sviluppare e comprovare convenientemente il concetto, rimasto così allo stato embrionale; e sempre per la deplorata scarsezza e quasi assoluta mancanza di documenti nuziali e di testamenti bizantini, perfino nei papiri tardi d' Egitto. La quale ci persuase ad attendere miglior tempo finchè il materiale di prima mano sia estratto da minatori solerti dalle inesauribili cave egiziane, e il già noto ripulito e risquadrato; a sacrificare, per ora, una gran quantità di note e di appunti sulle fonti legislative e letterarie, che avrebbero di molto aumentata la mole di questo fascicolo, ma non costituito un verace contributo alla oscura e difficile questione.

Ad ogni modo, col nostro lavoro, crediamo di esser riusciti, almeno in parte, a dimostrare che, per una certa epoca, la bassa Italia bizantina, o per dir meglio quel territorio abitato da Greci, cui i nostri documenti si riferiscono, deve considerarsi un frammento dell' impero d' Oriente, col quale ha comune la storia giuridica.

In seguito, incominciando dalla prima metà del sec. XIII, si evolve e modifica il formulario delle nostre carte italo-bizantine, e vi si riscontrano delle rare e palesi infiltrazioni langobardo-franche; ma tutto ciò non cade nel nostro quadro. Insieme a quest' argomento, altrove tratteremo anche quello dei rapporti e della relazione fra i documenti greci e documenti romani classici e latini medioevali, qui pretermesso, per non esserne sopraffatti e anche perchè non consono all' indole di questo Archivio. Così il lavoro, originato da un semplice raffronto fra i formularii, com' era nelle prime intenzioni, s' accrebbe, durante il cammino, estendendosi, al contenuto giuridico.

Sebbene inegualmente copioso sia stato il materiale, che servì alle presenti ricerche, tale da permettere, in molti luoghi, di estenderci ancor più nell' esposizione, tuttavia abbiamo cercato d' esser parchi nelle parole, e, talvolta, anche nelle citazioni, sia fontali che letterarie, poichè è sempre preferibile esporre sobriamente i modesti risultati raggiunti, piuttostochè diluirli, o stemperare sott' altra forma cognizioni già note.

AGGIUNTE.

P. 25 e passim. Il verbo *φαίνομαι* (caratteristico dei documenti a tipo *b*) forse è un sintomo della tendenza di considerare la documentazione un atto giurisdizionale o quasi.

P. 27 ss., 41 ss. Trattando della sezione centrale della carta si riprende a parlare della notificatio (promulgatio), che sta nella introduzione, essendo (esclusione forse fatta del tipo *c*) impossibile scindere, con un taglio netto, queste due parti del documento. V. il concetto più chiaramente espresso a p. 93.

P. 38, 55, 90. Riguardo le segnature notarili abbiamo tenuta distinta la sottoscrizione, semplice dichiarazione in terza persona al passivo dell' estensore materiale dell' atto (o scriba o tabellione) collocata prima della data, dalla vera formula di compimento, redatta in prima persona dal tabellione (spesso mancante), chiudente, d' ordinario, l' escatocollo, dopo le sottoscrizioni dei testi. Tale formula di dichiarazione (meglio che clausola di corroborazione come si disse a p. 38) suona spesso: *ἐγράφη κτλ.* Nei papiri, invece, (v. p. 123), questo verbo è usato nel senso più elevato di *compire* la carta. Sembra, adunque, che tal formula, in origine di completio, si riduca, nel Medio Evo, a rendere a preferenza il significato letterale, mentre per la completio in senso stretto ne sorge un' altra, stillata in persona prima, e collocata in fine all' escatocollo.

P. 40. La tentata distinzione fra i crocesegni è unicamente basata sul valore giuridico assunto coll' andar del tempo. Originariamente la croce delle sottoscrizioni valeva come invocazione simbolica giacchè precedeva una subscriptio ragionata, secondo l' uso classico. Fra i diplomatisti ci pare che sovra tutti il Giry Man. p. 531, 592, 594, molto giudiziosamente distingua fra le varie specie di crocesegni in rapporto al loro valore.

P. 52. Sul possesso fondiario della durata di 1 giorno e 1 notte v. anche Cusa p. 601—602 (a. 1155): *Φένομαι κἀγὼ... πρᾶσκοντα πρὸς σέ... τὸ ἐμὸν ἀπέλιον... σου πέπρακα αὐτὸ, καθότι καὶ ἐγὼ ἐκράτησα αὐτὸ μίᾳ ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ, διὰ ταῦτα κτλ.*

P. 61 s. Della relazione fra la traditio cartae e la stipulatio nei documenti latini ci occupiamo in una memoria presentata il 13 febr. 1910 al R. Istituto Veneto.

P. 97². A proposito della formula riportata da Acta VI p. 121 cfr. il documento *τῆς ἐκλήψεως ὄνν τῷ τῆς ἐκδόσεως* ed. da Zachariä, nei Proleg. a Bas. Suppl. p. V l. 9 ss., il quale ci darà modo di studiare le locazioni-conduzioni nell' Età di mezzo, argomento sfiorato soltanto a p. 134.

P. 100 ss. Alcuni schemi di contratti nuziali contenuti in un Cod. Vat. gr., anteriore al 1259, ci vennero, or non è molto, cortesemente comunicati in fotografie dal Dr. Mons. G. Mercati e ci paiono meritevoli d' una interpretazione giuridica.

P. 101 s. È anche possibile che nel doc. Gedeon A la cerimonia della *ἐντελής μνηστεια* avvenisse insieme a quella dello *στεφάνωμα*.

P. 109². Del Cod. Vat. Pal. gr. 367 i f. 92 v.—93 v., contenenti due schemi notarili ciprioti, saranno da noi pubblicati nel Volume che si sta preparando in onore del Prof. Biagio Brugi, pel suo XXX anno d' insegnamento.

P. 134¹. Sulla formula esecutiva v. anche il libro di E. Weiß Pfandrechtliche Untersuchungen I, Weimar 1909, p. 79, 86, 122.

INDICE DELLE FONTI.

I. Legislative.

	pag.		pag.		pag.
Assisa di Ruggiero (ed. Brandileone)	63	Ecloga Isaurica 9, 1	100	J. G. R. III (ed. Zach.) Coll. II nov. 74	102
Basilica 22, 1, 76	87	— 13, 1	134	— IV nov. 56 c. α', 58 c. γ', 61	86 ⁴
Canoni Calced. c. 3, 7	82 ²	Ecl. priv. aucta 2, 9	67 ¹	— nov. 31 c. α'	101 ²
— Costant. I—II c. 11	80 ²	— 10, 1—2	100	Libro Eparch. (Ed. Nicole) 1, 1—3, 8, 12, 18	80 ¹
— II Nic. c. 10	80 ²	— ad Proch. mutata 2, 17	67 ¹	— 1, 13, 15, 16	79 ³
— SS. Apostoli c. 6, 63, 81	80 ²	Edictum Reg. Lang. Liutpr. 7	65	— 2, 9; 12, 9	84 ⁶
Cipro <i>Ἑλληνικοὶ νόμοι</i> Ed. Sathas <i>Μεσ. β.</i> VI p. 580 e 583	104 ²	— Ratchis 8	131 ²	Nov. J. 49, 2, pr.	87
Cod. dipl. Angioino 49	6 ³ , 12	— 13, 2 e 15	80 ¹	— 73, 8	87
Cod. J. 1, 11, 10 § 5	97 ²	— 13, 2	81 ¹ , 87 ¹	Phot. Nomoc. 13, 4 sch.	104 ²
— — 4, 21, 17 e 20	87	— 13, 8	87	Proch. Auctum 7, 60, 66	67 ¹
— — 6, 23, 15	108 ⁶	— 13, 15	81	Proch. Bas. 5, 6	67 ¹ , 68
— — 8, 18, 11, pr.	87 ²	— 13, 16	87	— 14, 1	86 ⁵ , 100
— — 8, 18, 11	79 ⁷	— 19, 9 e sch. c.	67, 67 ²	Proch. Legum 1, 2; 2, 3	63, 69
Cod. Theod. 12, 1, 3	80 ²	— 19, 17 e sch. k	67	— 2, 3—6, 9, 10; 3, 3, 6; 6, 2; 8, 3	68
— Valent. Nov. 21, 2	108	— 23, 2	86 ⁵	— 14, 1	86 ⁵
Const. regni Siciliae (Fed. 2 ^o) tit. 79	13	— sch. 19, 9 sch. c	67 ²		
— 79. 82	12	Fram. Vat. π. ὑποβόλον (Ed. Brand.).	67 ¹ , 68—69		
— 79. 80. 82	67	Harmenop. 1, 8, 1 e 10	97	Cod. civ. it. art. 710, 1062, 1125	58 ²
Decretales Gregorii IX c. 8 X 3, 50	80 ²	— 3, 3, 1	100	— 1315, 1317	15 ⁶
Ecloga Isaurica 1, 1	99	— 3, 3, 2—3	86 ⁵	— 1448	58 ¹
— 2, 4; 8, 9	67 ¹	— 4, 13, 2	64	Cod. proc. civ. it. 553, 554	15 ⁶
— 2, 8	67 ²	— 5, 8, 81	67 ¹	Legge sul Notar. no. 4900 art. 1	15 ⁶
— 2, 9	68	Inst. J. 1, 11 § 3	122		
— 2, passim	104 ²	— 3, 23, pr.	66 ⁶		
		J. G. R. III (ed. Zach.) Coll. II nov. 46, 50	83 ²		

II. Documentali.

a) Inedite.

	pag.		pag.		pag.
Cod. Vat. lat. 8201 f. 112 v.	21 ¹⁰ , 22 ⁸ , 43 ¹⁷	Cod. Vat. lat. 8201 f. 206	43 ¹²	Cod. Vat. pal. gr. 146 f. 82, 83	5 ¹¹
— 115 v., 116	21 ¹⁰	— 214, 221, 231, 242, 259	43 ¹⁶	— 82 v.	45
— 116 v., 117	22 ¹	— 223	43 ³	— 181 v.	42
— 154	22 ³	— 229, 257	44	Cod. Vat. pal. gr. 367 f. 92	109 ³
— 165, 165 v., 237	43 ⁶	— 247	21 ¹⁰ , 22 ⁴ , 43 ¹³	— 92 v., 93 v.	89 ⁴
— 166	22 ²	— 249	43 ¹⁴	— 92 v., 93, 93 v.	89 ⁴ , 109 ³
— 167	21 ¹⁰ , 22 ⁸ , 43 ¹⁷	— 253	43 ⁴	Doc. cretesi not. Byz. Z. 15 p. 490 no. 6—9	90, 111 ³
— 194, 245	43 ¹¹	Cod. Vat. pal. gr. 138 f. praev. III	107		
— 198	21 ¹⁰ , 45 ¹				

b) Edite

(solo quelle che ricevono un qualche schiarimento).

	pag.		pag.		pag.
Acta et diplomata I		Fozio Biblioth. 242	139 ⁴	Pergam. Batiffol. . . .	20 ¹
p. 134	66	Gedeon A ed. in Byz.		— Festa	19
— 287	106 s.	Z. 5 p. 114, 116 . . .	101 s.	Reg. Neap. (Ed. Capasso)	197 ²
— II 74	102	Gedeon B ed. in Byz.		Sathas M^εc. Βιβλ. VI	
— IV 31	101 ²	Z. 5 p. 116	91 ⁷	App. p. 607 s.	103
— 50.	99 ⁴	Jus Graeco-rom. III (Doc.		— 608	66 s.
— 65.	97 ²	ed. Zachariä) p. XIV.	104	— 628, 630	105 s.
— 74.	106 s., 109	Minervini Dipl. Gr. p. 33	64 ²	— 638	105 ¹
— 76.	99 ⁴	Papiri P. Amh. 149	121 ⁴	Syll. n. 15	25, 33 ⁴
— 77.	95	— BGU. 32	127 ³	— 22 30, 32, 32 ⁵ , 33 ¹¹ , 33 ⁸	
— 79.	93 ⁷ , 97 ² , 99 ⁴	— 89.	127 ¹	— 25.	18, 30 ¹³
— 90.	95	— 94.	129	— 27.	58
— 112, 114	106 s.	— 307	121	— 29.	32
— 123, 124	97 ²	— 315	125	— 30.	26, 97 ²
— 125	99 ⁴ , 109	— 317	125	— 31.	32 ⁸
— 127	97 ² , 98	— 364	128 ¹	— 32.	33 ¹⁰
— 130, 132	97 ²	— 405	136 ³ , 137 ¹	— 36.	33 ⁹
— 134	94, 98 ¹ , 99 ⁴	— 455	130	— 37.	59, 60 ¹
— 135, 137	97 ²	— 456	130 ⁵	— 39.	60 ¹
— 140	84 ²	— 542	134	— 43.	8
— 142	84 ¹	— 667	129	— 46	34 ¹
— 158	96 ¹	— 887	115	— 63.	63 s.
— 164	94	— 993	134	— 72, 73	53
— 169	89 ⁸	— 1049	129	— 78.	23 ³
— 183	97 ²	— CPR. 1	131	— 79.	97 ²
— 185	93 ⁷	— 3	136 ⁹	— 83.	12
— 186	99 ⁸	— 5	134 ¹	— 85.	54
— 189	83 ³	— 11.	132 ⁵	— 102	52
— 195	97 ²	— 30	104 ² , 139	— 115	60 ¹
— 201	106 s.	— P. Fior. 20	130 ⁵	— 121	97 ²
— 237	97 ²	— 29	133	— 128	54
— 396	123 ³	— 38	130 ²	— 129	75
— IV 398	131	— 50	97 ¹	— 138, 140	97 ²
— 409	95, 96	— 93.	126	— 142	72
— VI 81, 106, 229	106 s.	— P. Gen. 17	111 ³	— 149	19
Actes de l' Athos (Viz.		— P. Goodsp. 13 121 ³ , 136 ⁹		— 165	55
Vrem.) I, 5	96 ³	— P. Grenf. I 60	122	— n. 170	63 s., 66 ² , 70
— III, 1	91 ⁹ , 98	— II 71	134	— 175	97 ²
— 3	98 ⁴	— P. Lips. Inv. 598 121, 137 s.		— 177	72, 106
Arch. Duca di Candia		— P. Lond. I p. 208	122	— 187	62
(Doc. ed. Gerland) 69 s. 111 ³		— II 211	130 ⁵	— 192	64, 75, 76, 106
Bruns Fo. no. 130 s.	137 ⁴	— 295	123 ²	— 221	75 ⁷
Carte lang. di Piacenza		— 323	123	— 228	11 ⁷ , 43 ²
(Ed. Schiaparelli) 1,		— 325	123, 125	— 229	75
4—6, 8—10	137 ⁴	— P. Oxy. 34 III 120, 122		— 231	97 ²
Chomatianos Πόν. 51. 103 ²		— 95.	137 ¹	— 240	63, 70 ⁸
Cusa p. 20	13	— 100	130	— 246	73 ¹
— 76.	51 ⁹	— 102	130 ⁵	— 261	63 s.
— 351	74	— 264	118, 131	— n. 266	63 s., 79 ²
— 375, 631	22	— 267	130	— 267	64, 70, 79 ²
— 636	63 s., 64 ⁵	— 499	130 ⁵	— 269	28
— 639	110 ³	— 504	125, 129	— 271	60 ¹
Doc. norm. (Ed. Garufi)		— 505	130 ⁵	— 274	109
I 30, 36	21 ⁵	— P. Par. 43	63 ⁶	— 275, 277	63 s.
Inscrip. Dittenberger		— P. R. Ist. Ven. III	126	— 294	4 ¹
Sylloge 862	126 ⁴	— P. Straßb. 4	121	— 304	64 ⁵
Bull. corr. hell. (Ed.		— Inv. 1404 121, 125, 128,		— 323	134 ⁴
Colin) nn. 1, 2, 50,		130, 132 ³), 134		— 327	63 ²
93, 112	126 ⁴	— P. Tor. VIII	126	— App I no. 7	64 ²

*) A linea 60 del pap. abbiamo integrato: *προκόμων δ[ωρεά]ν.*

INDICE ANALITICO.

- Acta publice confecta e quasi publice 87.
 Actio de modo agri 130.
 Ἀδελφημόριον 102.
 Adozioni 72 s., 105 s.
 Aes alienum 65, 105, 137 s.
 Ἀφίστασθαι 136.
 Ἄγοραία συμβόλαια 87.
 Ἄγορανομεῖον 116.
 Ἄγραφος γάμος 67².
 Aliberatura 32, 50, 97.
 Alienazione a corpo e a misura 32, 49 s., 97, 130.
 Allegatio, v. Insinuatio.
 Ἀναγράφειν 136⁴.
 Ἀντιπροίξις (ἀντιπροίκιον) 63 ss., 69.
 Ἀπόδειξις della dote 105, 139.
 Ἀπό τοῦ νιβωτίου 131.
 Ἀπό ὑποστάσεως 69 s.
 Ἀπό χαλκώματος 70.
 Ἀποχή φερνῆς 139. V. ἀπόδειξις.
 Ἄπροικος γυνή 67.
 Ἄπροος γυνή 65, 67, 68.
 Arrha sponsalicia 66.
 Archivio pubblico 115.
 Arenga (o esordio) 25, 41, 96.
 — nei testamenti 74, 107, 110.
 Ἀρχεται οὕτως καὶ συγλήθει 49.
 Ἀρχοντες τοπικοί 84.
 — ecclesiastici 84 s.
 — χορήσμοι 19, 19².
 Ars notaria 110.
 Ἀσφάλεια 7, 23, 27, 28, 122, 126, 137.
 Atti privati 118 s.
 Autenticazione e autenticità 11, 15 ss., 83 ss., 88, 115.
 Azione e documentazione 7, 29.
 Βεβαίωσις 133.
 Βεστιάριον (βεστιάριον) 37, 98.
 Βιβλιοθήκη Ἀδριανή 119, 122.
 — scopo della sua fondazione 120.
 Βιβλιοθήκη ἀμφοτέρω 119.
 — ἐγκτήσεων 136.
 Capio mortis causa 65.
 Cartae senso tecnico 7.
 — forza dispositiva 23.
 Cartam facere 128.
 Catasto 50, 129, 130.
 Censi riservativi 97¹.
 Chirografo 87, 116, 118 ss.
 — passaggio alla forma oggettiva 123.
 Circoscrizioni notarili, in Italia 10.
 — in Oriente 80.
 — in Egitto 122.
 Clausola precettiva 99, 134, 143.
 Coloni 51.
 — homologi 128.
 Completio 55, 80, 121, 143.
 Compravendita, contratto consensuale 57 s.
 — reale 58, 100, 131, 137.
 — greca 135.
 Concubinato 67².
 Confini 32, 49, 97, 129.
 Contratti nuziali, v. Sinografi.
 Costituzioni di Melfi 6.
 Curia stratigoziale di Messina 21.
 Data cronologica 38, 55, 90, 124.
 — indicazione dell' ora 55.
 — topica 5, 39, 55.
 Defensio, Δηφήντεσις 34 s., 53, 133.
 Δημόσιος (ὁ εὐτό) 37, 98.
 Δημόσιος ταβουλάριος 122.
 Δημόσιος χρηματισμός 115 s.
 Δημοσίωσις 119.
 Διαγραφαὶ bancarie 118, 131.
 Διὰ βοῖδια καὶ ὄνικόν 70.
 Διαλογία 119.
 Διαθήκη e Διαθήκῃ γραμματα 106 s.
 Διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου 118, 131.
 — ἐν πλήρῳσι 131¹.
 Dichiarazione, sua spontaneità 28 s., 41, 48, 128.
 Δημιῶται τῆς διατάξεως 76².
 Δίκαια τῆς πόρτης 54.
 Diploma vacuale 95, 136.
 Disposizioni d' ultima volontà nel προικοσυμβόλαιον 66, negli atti d' adozione 72 s., 138, — loro riconferma nei testamenti 75 s., 106.
 Disposizioni per l' anima 74, 110.
 Documentazione, v. azione.
 — magistrati che v' intervengono 18 s., e dignitari ecclesiastici 20, 84 s.
 Documento, termini per indicarlo 23.
 — partizioni 23
 Dominio, suoi attributi 30, 53, 97, 132.
 Donatio in dotem redacta 139.
 Donazione fittizia 70.
 Dote, costituzione 69 s., 103.
 — fittizia 139.
 — stima 69⁴, 104.
 Ἐγγραφος 23.
 Ἐγγραφα νομικογραφέντα 6.
 Ἐγένετο 55, ἐγένετο 121.
 Ἐγράφη δι' ἐμοῦ 38, 55, 121, 143.
 Ecclesiastici che fungevano da giudici 20.
 Ἐπιδηγητάδοι περὶ τῆ ψυχῆ 76¹.
 Ἐπίδηξις, v. defensio.
 Ἐθρον 66.
 Ἐξόδος ἔξοδος 32, 51, 130.
 Ἐκπιθέται, v. τίθημι.

- Εγκωροῦμαι τῆς διακατοχῆς καὶ νομῆς 95.
 *Εμφρασεια della carta 99.
 *Ἐν ἀγνιά 117.
 *Ἐπάνω 64, 64^b.
 Epistola 116.
 *Ἐπιτελεία 97².
 *Ἐπίτροποι 59 s., 76.
 Esecuzione parata v. Clausola precettiva.
 Esordio, v. arenga.
 Ἐὖπορος γυνή 67².
 Exire 95.
 Ἐξουσιαστής 11⁷, 19.
 *Ἐξουσιαζόντες 22¹¹.
- Φαίνομα 25 s., 27, 28, 42 ss., 93, 127, 143.
 Φανερόν κάμνω 111⁸.
 Φυτεύειν 30¹².
 Φανόμεν καταζητότα, ζήτησιν ποιούμενοι 34.
 Forma oggettiva e soggettiva della carta 7, 26, 116, 123.
- Γαμικά συμβόλαια 139.
 Giudici τῶν λατίνων e τῶν γερμανῶν 22.
 Giuramento 36, 134.
 Giurisdizione volontaria 15 s., 83 s.
 Γνήσιος γάμος 67².
 -- contratto ἀγράφως ed ἔγγραφως 67².
 Γράμματα 119.
 Γραφεῖον 116, 119.
 Γραφή 23, 23³.
- *Ἰδιόχειρα 87.
 *Ἰματισμός 75².
 Indirizzo nelle epistole 124 s.
 Insinuatō 15 s., 83 s., 85, 88, 122.
 Intavolazione 136.
 Invocazione divina 24, 41, 73 s., 89 s., 124.
- Judices ad contractus 16 s., 19⁴, 85 s.
 Jus vitae ac necis 72.
- Κάσος (ο κάσος) ἐξ ἀπειρίας 66, 67¹, 104².
 -- ἐξ ἀτενίας 68.
 Καταγραφή, Καταγράφειν 64¹, 97, 135.
 Κατάλογισον 117, 119.
 Κατὰ τὸν καιρὸν (τὴν ἡμέραν) 11.
 Κομὸς 97¹, v. alberatura.
 Κραββατιστράσιον 69, 103.
- Κρατεῖν καὶ δεσπόζειν 30¹³.
 Κριτής 19.
 -- ἐπὶ τῶν συναλλαγμάτων 19¹⁵, v. judices ad contractus.
- Locazioni 134, 143.
- Mancipatio 58, 131, 135, 137, 137⁴.
 Matrimonio, celebrazione ecclesiastica 62 s., 101, 103.
 -- senza tavole dotali 67.
 Μέρη ἀμφοτέρω 123³.
 Μισθοπρασία 133.
 Missio in vacuum possessionem 34¹, 44, 94, v. diploma vacuale, exire.
 Μνημονεῖον 116.
 Μνημόσυνα 75.
 Μνηστεια, ἀτελής 104.
 -- ἐντελής (μεθ' ἱερῶς εὐχῆς) 101, 104³.
 Μία ἡμέρα καὶ α' νόκτα (prescrizione del possesso) 52, 143.
 Morgingab 65.
 Motivazione 25.
 Multa 36 s., 54, 98.
- Ναυαῖον 119.
 Νόμος μοῖρα 67.
 Νομικὴ φόρεσις 69³.
 Νομικοί, πολιτικοί 122⁴.
 -- τῆς μητροπόλεως 81.
 Νομικός (ταβουλάριος) 9, 11, 79.
 Notariato medioev. biz. 78 ss.
 -- nella bassa Italia 8 ss.
 -- a Messina 15 s.
 -- esercitato da ecclesiastici 8.
 -- in Egitto 120 ss.
 -- nomina comitale 12 s.
 Νοτάριος 9, 11, 13, 80, 123.
 Notificatio 25, 41, 93, 125.
 Νυμφοστολισμός 65, 75⁵.
- Objetto del contratto, descrizione 31 s., 49, 97, 129.
 Οἰκονομία 129, 132⁵.
 Omologia oggettiva 115.
 -- soggettiva 119, 125.
 Ὅμολογῆσαι 23¹.
 Ὅμολογῶ 28, 44, 46, 93, 115, 126.
 Ὅν καὶ διακείμενον 31, 49, 97.
- Ὅσον καὶ οἶον ἐστὶ (o sim.) 32, 50, 97, 130.
- Pactum dotali instrumento comprehensum 70, 103.
 Pagamento a contanti 131, v. quietanza.
 Πάντα δρῶν (πράττειν) 30¹⁴, 31, 132².
 Παράδοσις σωματικὴ 94 s., 96.
 -- δι' ἔγγραφον 96.
 Παράδοσις γράμματα 60, 96.
 Παραχώρησις 136.
 Penē spirituali e temporali 35 s., 98 s.
 Περιουσιμός 32, 49.
 Perscribere, perscriptio 135.
 Ποινὴ (pecuniaria) κατὰ τὴν νομικὴν περιλήψιν 54.
 Πράξις 97², 135.
 Pretium pudicitiae 65.
 Περιμνήριος τῶν ταβουλάρων 81.
 Περιμνήριος τῶν περιμνήριων τῶν ταβουλάρων 82.
 Προικοσυμβόλαιον 63, 75.
 Προξενὴ ἐναπογράφειν 30⁶.
 Προικῶν συμβόλαια 67, 68.
 Προγαμιαία δωρεά 64, 68.
 Proprietà assoluta e relativa 133¹.
 Πρόστιμον 37, 54, 70, 98, 134. V. multa.
 Προτείνοντες διακρατήσεως 10¹¹.
 Protocollo agoranomico 115.
 Protocollo, parte del documento 23.
 Πτωχὴ γυνή 68.
- Quarta 65, 68.
 Quietanza del prezzo 31, 52, 94, 131, 135.
- Rapporti patrimoniali fra coniugi 63, 75.
 Registrazione, in Egitto 119 s.
 -- nei Libri del Secreto 86.
 Riconoscimento di debiti nei contratti matrimoniali 63, 65, 75, 105.
 Riserva d' usufrutto nelle adozioni e testamenti 73, 104.
- Segni di croce 24, 40, 89, 124, 143.
 Servitù militare 18⁴.

- Sezione promulgatorio-dispositiva, vari tipi 27 s., 41 ss., 91 ss., 125 s.
- Σιγνογραφία*, *Σιγνογραφία* 89.
- Singrafe nuziale 63 ss., 100 ss., 138.
- Soprascrizione dell' autore 24, 39 s., 89, 124.
- Sottoserizioni, del rogatario 38, 55, 90, 121.
- dell' autore 89.
- dei testimoni 39, 55.
- ragionate 55, 91.
- Σῶμα* del documento 121.
- Stipulatio duplae 37 s., 54, 98, 133.
- d' altro multiplo 54, 98.
- Στρατηγός* 19, 21, 123¹.
- Στρατηγοὶ ἄμφο* 22¹.
- Subscriptiones 116, 124.
- partium 87.
- Σύγγραμμα* 23.
- Συγγραφή ἀποστασίον* 136.
- Συγγραφοδιαθήκη* 103.
- Συγγραφομαί τινη* 63.
- Συγγραφοφύλαξ*, documento da lui emanato 119.
- Συγχώρησις* 117, doppio *παρά* dell' indirizzo 118.
- Σύλλογος τῶν ταβουλλαρίων* 80.
- Συμβολαιογράφος* 79, 121.
- Συμπράττω καὶ λογοποιῶ* 102².
- Συναλλαγματογράφος* 121.
- Σύνορα περὶ κύκλου* 32.
- Σχῆμα* 97.
- Tabellio (*Ταβελλίων*) 79, 121, 122.
- Ταβουλάριος* (tabularius) 9, 13, 79, 121.
- *πόβλικος* 13².
- Tertia 68.
- Testamenti 73 ss.
- di abati e patriarchi 108.
- di mariti 75.
- esecuzione 76.
- olografo 108.
- nuncupativum in scripturam redactum 108.
- Τέταρτον μέρος* 64.
- Τέγγητῶν γραμματέων* 110 s.
- Τίθῃμι καὶ ποιῶ* 27, 28, 44, 89², 91 s., 95, 125 s., 132⁵.
- Titolo del possesso 32, 51, 130.
- sua consegna al destinatario 33, 52.
- Τὸ διαφέρον δημοσίῳ* 54, *κατὰ νόμον εἰς τὸν δ.* 54, 98⁴.
- Τὸ κατ' ἄνεμον* 129.
- Τοποθεσία* 129, v. *περιορισμός*.
- Trapasso del dominio 29, 57 ss.
- Traditio cartae 29 s., 58 ss., 135, 143.
- Τρίτον* 64, 68, 102.
- Turbative 34, 41.
- Θέμενος*, *Θέμενοι* 123, 126.
- Θεώρητρον* 64 s., 66, 68, 75.
- Θεωρητροῦποβολον* 66.
- Usucapione 33⁴, 52.
- Verba dispositiva nei testamenti 74.
- nelle vendite 93.
- donazioni che ne mancano 96.
- grado temporale (presente o passato) 27, 42, 45, 62, 92, 123.
- Vestiarario 65, 69, v. *ιματισμός*.
- sua stima 69.
- Υέλτιον* 30¹¹.
- Υπόβολον* 64 s., 66 s., 68, 102.
- Υποβολονθεώρητρον* 66, 68, 103.
- Υπόμνημα* 118.
- Χάραγμα* 117.
- Χαρτίον τὸ παρόν* 52.
- Χάρτος ὁ παλαιός* 52, 129.
- Χαρτῶν δικαίωμα* 62.
- Χειρόχρηστος* 88.

BIBLIOTECA CENTRALĂ
UNIVERSITĂȚII
BUCUREȘTI

